



F.S.E.



A.D. MDLXII



M.I.U.R.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI TEORIE E RICERCHE DEI SISTEMI
CULTURALI

DOTTORATO EUROPEO DI RICERCA IN
ANTROPOLOGIA, STORIA MEDIOEVALE,
FILOLOGIA E LETTERATURE DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE
IN RELAZIONE ALLA SARDEGNA
CICLO XXI

Coordinatore: Chiar.mo Prof. A.M. MORACE

ISTITUZIONI, SOCIETÀ, ECONOMIA IN UNA COMUNITÀ
VALDORCIANA.
MONTALCINO (1361-1462)

TUTORS

Chiar.mo Prof. ALFIO
CORTONESI
Chiar.ma Prof.ssa PINUCCIA
SIMBULA

DOTTORANDA

FEDERICA VIOLA

ANNO ACCADEMICO 2005-2008

INDICE

ABBREVIAZIONI	2
LE RAGIONI DELLA RICERCA	6
CAPITOLO 1. LE FONTI DOCUMENTARIE	15
1. Fonti conservate presso l'Archivio di Stato di Siena	15
2. Fonti conservate presso l'Archivio Comunale di Montalcino	28
CAPITOLO 2. AMBIENTE, STORIA E ISTITUZIONI	34
1. Quadro ambientale	34
2. Montalcino tra la fine del Trecento (1361) e la metà del Quattrocento (1462) e i suoi rapporti con Siena	38
3. Istituzioni comunali	45
CAPITOLO 3. ECONOMIA E SOCIETÀ	73
1. Finanze e fiscalità	73
2. La conduzione dei fondi	103
3. Viticoltura e olivicoltura	114
4. Rapporto tra agricoltura e allevamento	132
CAPITOLO 4. IMPIANTI MOLITORI	148
TABELLE	166
APPENDICE DOCUMENTARIA	202
1. Lo statuto del Danno Dato	202
2. L'inventario dell'Ospedale di San Cristoforo del 1430	314
3. La Confraternita dei Disciplianti di San Pietro: gli inventari del 1418 e del 1427	338
BIBLIOGRAFIA	341

ABBREVIAZIONI

FONTI CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Stat. 69: Statuti dello Stato 69 (Statuto comunale del 1415)

Stat. 72: Statuti dello Stato 72 (Statuto dei Danni Dati e Straordinari del 1452)

Stat. 161: Statuti delle Arti 161 (Statuto dei Cuoiai e Calzolari del 1452)

Dipl. Mont.: Diplomatico di Montalcino

Lira 57: Ruoli di imposta di Montalcino 1453-1454

Lira 246: Denunce discali di Montalcino 1453-1454

Patr. Rest.: Patrimonio Resti (Registri della Compagnia dei Disciplinati di San Pietro)

- 3155 (Documenti e memorie importanti, 1330-1520)
- 3170 (Possessi di Compagnia e loro amministrazione, 1418, luglio 1 – 1467, giugno 25)
- 3200 (Allogagioni, patti e fitti, 1427, marzo 1 – 1476, gennaio 5)

Gabella: Gabella Generale e dei Contratti, Contratti di Montalcino (1461-1462)

Capitoli 3: Caleffo Nero

Capitoli 68: Privilegi ed immunità del comune di Montalcino (1361, ottobre 19 – 1536, settembre 19)

Not. Ant.: Notarile Antecosimiano

- Guido di Tebaldo: **229** (1387, luglio 12 – 1389, aprile 24)
- Giovanni di Barna: **298** (1413, giugno 29 – 1424, aprile 19); **299** (1425, aprile 14 – 1420, dicembre 13); **300** (1436, gennaio 15 – 1446, ottobre 8); **301** (1440, maggio 20 – 1443, febbraio 18); **302**

(1443, marzo 6 – 1447, aprile 12); **303** (1447, aprile 11 – 1451, settembre 3); **304** (1451, settembre 11 – 1468, aprile 27)

- Lazzaro di Benedetto: **331** (1425, giugno 15 – 1430, marzo 17)
- Peruccio di Paolo: **343** (1426, gennaio 2 – 1429, febbraio 11); **344** (1430, marzo 28 – 1433, marzo 24); **345** (1434, aprile 4 – 1440, marzo 8); **346** (1447, marzo 26 – 1449, febbraio 24)
- Azo di Guglielmo della Fontana da Siena: **364** (1431, gennaio 24 – 1456, aprile 20)
- Comunità di Montalcino, deliberazioni: **365** (1444, luglio 1 – agosto 27)
- Francesco di ser Cenne: **517** (1450, ottobre 22 – 1463, giugno 4)
- Armando di Pietro Mangotti da San Quirico: **545** (1452, luglio 12 – 1471, dicembre 15)
- Onofrio di Evangelista: **573** (1459, agosto 3 – 1496, luglio 21)
- Filippo di ser Silvestro: **582** (1461, aprile 20)

FONTI CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DI MONTALCINO

Privilegi 1: *Preunitario*, Privilegi, Riforme e Statuti, 1

Privilegi 2: *Preunitario*, Privilegi, Riforme e Statuti, 2 (Statuto delle Gabelle del 1389)

Privilegi 4: *Preunitario*, Privilegi, Riforme e Statuti, 4 (Raccolta di lettere e memorie in materia di privilegi concessi per gabelle dal 1361 al 1769)

Privilegi 5: *Preunitario*, Privilegi, Riforme e Statuti, 5 (Rubrica del modo et ordine da tenersi per le kabelle et tasse di kabelle della città di Montalcino e suo distretto del 1488)

Privilegi 6: *Preunitario*, Privilegi, Riforme e Statuti, 6 (Statuto sulle Tasse e Gabelle del 1488)

Del. e Part. 40: *Preunitario*, Deliberazioni e Partiti, 40 (Deliberazioni dei priori e del consiglio generale, 1453, gennaio 1 – 1461, gennaio 15)

Alleg.: *Preunitario*, Deliberazioni e Partiti, 40 (Allegato contenente alcune carte del precedente volume di deliberazioni, 1452, aprile 30 – 21 dicembre)

Del. e Part. 42: *Preunitario*, Deliberazioni e Partiti, 42 (Deliberazioni dei priori e del consiglio generale, 1461, febbraio 2 – 1468, agosto 10)

Lettere 105: *Preunitario*, Lettere e petizioni ai priori e al Consiglio Generale (1363-1456)

Lettere 106: *Preunitario*, Lettere e istanze ai priori e al Capitano di Giustizia (1411-1747)

Grasce e biado: *Preunitario*, Grasce e biado, 118. Ufficiali del biado. Ordini, provvisioni, vendite e pagamenti relativi al grano (sec. XIV-XV)

Dipl. OSMC: Diplomatico dell'Ospedale di Santa Maria della Croce (1246-1736)

Rapporti: Ospedale di Santa Maria della Croce, Fondi aggregati, Ospedale della Misericordia, Affari Generali, 2, Rapporti con il comune di Montalcino (1444-1446)

Amministrazione: Ospedale di Santa Maria della Croce, Fondi aggregati, Ospedale della Misericordia, Conduzione dei poderi, 13, Amministrazione dei poderi e rapporti coi mezzaioli (1370-1451)

Inventari: Ospedale di Santa Maria della Croce, Fondi aggregati, Ospedale di San Cristoforo, Inventari, 1 (1475-1548)

LE RAGIONI DELLA RICERCA

La ricerca che si propone ha per oggetto l'analisi dell'economia e dei caratteri essenziali della società montalcinese nel corso del secolo XV. Montalcino, dalla sommità di un colle irregolare, domina le valli dell'Orcia, dell'Asso e dell'Ombrone. Attualmente, il territorio comunale comprende anche gli insediamenti storici di Argiano, Camigliano, Castelnuovo dell'Abate, Castiglion del Bosco, Poggio alle Mura, Sant'Angelo in Colle e Torrenieri: su alcuni di essi il *castrum* esercitava la propria giurisdizione già a partire dai secoli medievali. Si tratta di un'area, quella valdorciana, che nel basso medioevo si collocava a metà strada tra la Toscana urbanizzata delle colline centrali e la Maremma sottopopolata e che rappresentava, inoltre, un territorio di frontiera tra la Repubblica di Firenze (a nord) ed il Patrimonio di San Pietro in Tuscia (verso sud).

È uno dei dati ormai acquisiti dalla storiografia l'importanza di Montalcino nell'ambito dello Stato di Siena. Definita 'terra' negli statuti già nel Trecento, mostra pienamente quelle caratteristiche di centro che la storiografia definisce 'quasi città', secondo la definizione coniata da Chittolini¹. Le quasi città furono centri che in età comunale (XIII-XV secolo) raggiunsero una notevole consistenza demografica (nell'ordine dei 3-5.000 abitanti² e si caratterizzarono per una struttura sociale, un

¹ G. CHITTOLINI, «*Quasi-città*». Sono tornati sulla questione e sull'uso-abuso della definizione lo stesso CHITTOLINI, *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, e BALESTRACCI, *La Valdelsa e i suoi statuti*, p. 7, n. 1.

² Un'indagine sul popolamento delle città italiane ha posto come soglia 'reale' dell'urbano in Toscana, prima delle crisi di metà Trecento, una popolazione di 5.000 abitanti (GINATEMPO, SANDRI, *L'Italia delle città*, pp. 41 e 53).

apparato istituzionale e un'organizzazione del lavoro nettamente diversi rispetto a quelli dei *castra*, dei piccoli borghi o delle semplici ville, cioè di quegli insediamenti che, in senso lato, si riassumono nella definizione di comunità rurali. Montalcino, quindi, si presenta come un tipico centro minore: diverso dai numerosi castelli che popolavano le regioni dell'Italia centrale e settentrionale, ma non ancora città, titolo che acquisirà solamente nel 1462, con la sua elevazione a sede vescovile, congiuntamente a Pienza, ad opera di Pio II.

In linea generale, la vicenda storica montalcinese è nota grazie al lavoro di due eruditi settecenteschi: Giovanni Antonio Pecci³, e Tullio Canali Santi⁴. Quest'ultimo si segnala per la ricchezza di informazioni sulla storia ilcinese dall'alto medioevo fino alla metà del XVIII secolo. Nonostante la narrazione si presenti a tratti confusa e non sempre lineare – e l'autore mostri maggiore attenzione alle vicende belliche piuttosto che agli aspetti economici e sociali – costituisce il punto di riferimento primario per chi intende occuparsi di storia montalcinese. Il Canali, infatti, ebbe l'opportunità di visionare una ricca quantità di documenti, in larga parte andati perduti, di cui riferisce con una certa puntualità e correttezza.

Un sintetico profilo della storia ilcinese è offerto dal *lavoro* di Emanuele Repetti⁵, a cui si affianca il repertorio dei castelli del Senese curato da Paolo Cammarosano e Vincenzo Passeri⁶. I due autori ripercorrono brevemente le vicende del castello tra le fine del XII secolo

³ PECCI, *Memorie storiche della città di Montalcino*.

⁴ CANALI SANTI, *Notizie istoriche della Città di Montalcino in Toscana*.

⁵ REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*.

⁶ CAMMAROSANO, PASSERI, *I castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*.

fino e la caduta della ‘Repubblica di Siena ritirata in Montalcino’ avvenuta nel 1559. Entrambi segnalano la scarsa bibliografia di riferimento. In effetti, ancora oggi non si dispone di opere di carattere generale che diano spazio anche agli aspetti economici e sociali di Montalcino. I risultati di alcune ricerche sul contado senese, in generale, e sulla Val d’Orcia, in particolare, hanno comunque consentito di chiarire alcuni tratti della vicenda ilcinese.

Un fondamentale punto di riferimento è costituito dal volume *La Val d’Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell’età moderna*⁷, in cui sono pubblicati gli atti di un convegno internazionale svoltosi a Pienza nel 1988. Il lavoro si segnala per l’eterogeneità delle tematiche trattate che hanno contribuito a definire le specificità dell’area valdorciana. Il contributo di Gabriella Piccini⁸, in particolare, fornisce un quadro della realtà economica della Val d’Orcia che, nel periodo basso medievale, si configura come un luogo di confine tra due diverse soluzioni di sfruttamento delle risorse naturali adottate dalla Repubblica di Siena: in seguito alla grave crisi demografica che la colpì sulla fine del Trecento, il ceto dirigente cittadino investì i propri capitali nella campagna, elaborando una politica agraria che, da un lato, promosse la coltura promiscua e, dall’altro, l’allevamento e la cerealicoltura estensiva. La Val d’Orcia, in cui la presenza signorile era ancora solidamente attestata e gli abitanti erano in gran parte proprietari di piccoli appezzamenti, conobbe così una forte diffusione della mezzadria, agevolata dalle nuove forme

⁷ *La Val d’Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna.*

⁸ *Ambiente, produzione, società della Valdorcina nel tardo medioevo*, pp. 33-58.

contrattuali, rispondenti alle mutate condizioni socio-economiche elaborate dai proprietari cittadini⁹.

A partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, una équipe di storici, guidata da Giuliano Pinto, ha condotto una serie di edizioni di fonti relative al contratto di mezzadria nella Toscana medievale¹⁰. Il terzo dei volumi di cui si compone il progetto è curato proprio da Gabriella Piccinni ed è interamente dedicato al contado senese. L'introduzione all'opera fa il punto della situazione sulla ricerca e analizza i dati offerti sia dalla normativa statutaria che dagli stessi *instrumenta notari* e analizza la relativa politica elaborata dal governo senese¹¹. Gli studi della Piccinni, in particolare, gettano luce anche sulla vicenda montalcinese. Appare con chiarezza, infatti, che nel XV secolo è ormai giunta a compimento un'organizzazione poderale del territorio e che la maggioranza dei fondi del territorio ilcnese era condotta a mezzadria.

La diffusione della viticoltura (a cui è dedicato un contributo di Alfio Cortonesi) è risultata strettamente connessa a tale processo di ricomposizione fondiaria. Tale coltivazione, che ancora oggi costituisce uno dei tratti più caratteristici del paesaggio agrario ilcnese, conobbe un notevole sviluppo tra il XIII e il XV secolo. Attraverso lo studio delle fonti fiscali (metà '400) lo studioso analizza la diffusione della coltura, gli aspetti tecnico-produttivi e commerciali ad essa connessi e i rapporti di

⁹ Per un quadro della diffusione della proprietà cittadina del senese, CHERUBINI, *Proprietari, contadini e campagne senesi*, pp. 231-311; ISAACS, *Le campagne senesi tra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile; Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Il Contado senese, sec. XIII-1348*; PINTO, *I mercanti e la terra*.

¹⁰ *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Contado di Siena*, sec. XIII-1348; II, *Contado di Firenze*; III, *Contado di Siena, 1349-1518: Appendice: la normativa, 1256- 1510*.

¹¹ Sulla politica agraria del comune di Siena si veda anche il recente PICCINNI, *La politica agraria del comune di Siena e la diffusione della mezzadria*.

lavoro a cui dà luogo. Lo studio della documentazione notarile e fiscale di Montalcino della prima metà del Quattrocento fornisce interessanti informazioni concernenti la viticoltura e la sua diffusione nelle campagne ilcinesi ed evidenzia anche le motivazioni di natura politica ed economica alla base della diffusa presenza della vite nelle campagne ilcinesi. La Repubblica di Siena, a seguito della crisi delle attività finanziarie e manifatturiere, cui contribuì anche il regresso demografico che colpì la regione e che conobbe una lenta ripresa nel Senese, mise in atto una nuova politica agraria. La riorganizzazione fondiaria e dell'allevamento, grazie all'introduzione di varianti e adattamenti del contratto di mezzadria, richiamò i capitali cittadini, agevolati dai governi che incentivarono le coltivazioni legnose, in particolare quella delle viti, degli alberi da frutto e degli olivi per sopperire alla scarsa produttività dei suoli collinari, in maniera analoga a quanto evidenziato dagli studi di Pinto per altre zone della Toscana¹².

Sempre a Cortonesi si devono alcuni studi relativi agli aspetti demografici¹³ che hanno evidenziato come anche Montalcino risenta della più generale crisi demografica che colpì il contado senese all'indomani della peste del 1348, analizzata da Maria Ginatempo¹⁴. Tale situazione, che si protrasse anche nel corso del Quattrocento, fu influenzata non solo dal succedersi di nuove ondate di epidemie, ma anche dalla pesante pressione fiscale della dominante, che spinse molti mercanti ilcinesi ad emigrare. Conseguenza di tale stato di cose, fu la

¹² *La Toscana nel Tardo medioevo*.

¹³ CORTONESI, *Demografia e popolamento nel contado di Siena: il territorio montalcinese nei secoli XIII-XV*.

¹⁴ GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*. Per le vicende demografiche della Toscana e del senese in particolare si rimanda alla ricognizione bibliografica di Maria Ginatempo e Lucia Sandri, *L'Italia delle città*.

contrazione dell'economia e della produzione agricola, provocata dalla carenza di mano d'opera e dai disagi provocati dal passaggio degli eserciti. Il quadro è completato da un'indagine sul ruolo rivestito dai movimenti migratori nella vicenda demografica ilcinese¹⁵. Lo studioso conclude che l'immigrazione concorse alla determinazione di alcune fasi di ripresa di breve durata, registrabili nella seconda metà del Quattrocento, in linea con il *trend* toscano, evidenziato dagli studi di Herlihy e Klapish-Zuber¹⁶, e, più in generale, nel resto della penisola italiana.

Tra i contributi più recenti si segnalano gli studi di Massimo Achilli e Francesco Chiodo sul Libro dei Conti del notaio Ser Griffio di Ser Paolo¹⁷, che hanno consentito di gettare uno sguardo sull'assetto delle proprietà e sulle tecniche di lavoro nel corso del Trecento. In particolare, il contributo di Achilli relativo all'allevamento, conferma per il XIV secolo quanto evidenziato dagli studi di Cortonesi¹⁸ per il secolo successivo: seppur attestata una pratica diffusa dell'attività allevatizia, l'allevamento non sembra rivestire un ruolo di primaria importanza nella vita economica della comunità. Questo fenomeno appare quasi in controtendenza rispetto agli sviluppi della politica agraria della Repubblica di Siena nel corso del XV secolo, che avevano determinato un'accentuazione in direzione dell'allevamento della mezzadria senese. Un quadro degli scambi commerciali e del ruolo economico assunto da Montalcino nel contesto locale e regionale è dato dal contributo di

¹⁵ CORTONESI, *Movimenti migratori a Montalcino e in Val d'Orcia nel tardo medioevo*.

¹⁶ HERLIHY, KLAPISH-ZUBER, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*.

¹⁷ ACHILLI, CHIODO, *I poderi di ser Griffio di ser Paolo notaio montalcinese del Trecento*

¹⁸ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo. Note sulla genesi di un territorio*

Giuseppe Catalani¹⁹, basato sullo studio dello Statuto delle Gabelle ilcinese del 1389. Nonostante i limiti imposti da fonti di tal genere, emerge un quadro interessante delle merci in entrata e in uscita da Montalcino. I dazi colpivano i prodotti alimentari (grano, vino, olio, sale, ortaggi, frutta, spezie, carni di vario tipo, formaggi, ecc.), il legname e gli attrezzi in legno, materie prime e utensili destinati alla lavorazione del cuoio e della lana, le attività artigianali di maggior rilievo, ecc. Seppur la fonte non consenta di conoscere il volume e l'intensità della circolazione, il quadro che emerge evidenzia la centralità di Montalcino negli scambi locali e regionali.

Il primo capitolo della tesi presenta una panoramica delle fonti utilizzate per la ricerca, cercando di fornire informazioni generali di carattere paleografico e diplomatico, alle quali si aggiunge una descrizione delle potenzialità della fonte stessa.

Il secondo capitolo è dedicato agli aspetti storici e istituzionali. La descrizione delle caratteristiche geografiche, orografiche e idrografiche del territorio, si accompagna all'analisi delle dinamiche storiche. Particolare attenzione è stata posta al racconto delle vicende relative al XV secolo, che non ha goduto di un interesse specifico da parte della storiografia. A chiusura di capitolo si propone una descrizione delle principali cariche istituzionali di Montalcino, attraverso lo studio integrato di fonti pubbliche e private. Nello specifico, le delibere consiliari consentono non solo di integrare quanto emerso dalle fonti statutarie, ma di verificare l'effettivo funzionamento delle istituzioni nella

¹⁹ CATALANI, *Lo statuto delle gabelle del 1389*.

pratica politica quotidiana e forniscono, inoltre, un quadro quasi completo dei personaggi che tali cariche hanno rivestito.

Il terzo capitolo è invece dedicato alle tematiche economiche e sociali. In prima istanza, si è posta l'attenzione sugli aspetti del sistema fiscale ilcinese. Le finanze del comune di Montalcino nel corso del Quattrocento, effettivamente, non sono state oggetto di studi specifici. Le analisi finora condotte hanno consentito di delineare il funzionamento del sistema impositivo – soprattutto quello indiretto –, in particolare per il primo quarto del XV secolo. Il punto di partenza di queste ricerche, infatti, è stato l'esame della documentazione statutaria, integrata con le fonti fiscali di metà secolo. Il quadro fornito, per la stessa natura delle fonti utilizzate, presenta aspetti non ancora sufficientemente indagati. In questa sede si è cercato di definire alcune caratteristiche del prelievo che le precedenti ricerche non hanno definito in maniera esaustiva e che la lettura integrata di diverse tipologie documentarie consente di verificare. Il quadro economico si completa con l'analisi della proprietà fondiaria e delle produzioni, con particolare attenzione alla viticoltura, all'olivicoltura e alla cerealicoltura. Un paragrafo è, infine, dedicato all'allevamento, in cui trova spazio anche la tematica dei beni comuni e del rapporto tra agricoltura e allevamento, alla luce delle notizie fornite dallo Statuto del Danno Dato.

L'ultimo capitolo è dedicato agli impianti molitori. La documentazione analizzata ha permesso l'individuazione di sette mulini, che ovviamente non esauriscono il quadro delle strutture presenti nel territorio ilcinese. La maggior parte di questi sembra destinata alla macinazione dei cereali, ma si ha notizia anche di un impianto dotato di

gualchiera che consentiva lo sfruttamento dell'energia idraulica anche per la follatura dei panni di lana. A causa della natura giuridica delle fonti consultate, l'attenzione è stata posta principalmente alla ricostruzione delle vicende patrimoniali dei *molendina*. Tuttavia, è stato possibile ricavare notizie sul sistema di funzionamento degli impianti, nonché sulla stessa struttura architettonica.

A chiusura della tesi si propone un'appendice documentaria in cui trovano spazio lo Statuto del Danno Dato del 1452, l'inventario dell'Ospedale di San Cristoforo del 1430, gli inventari del 1418 e del 1427 della Società dei Disciplinati di San Pietro.

CAPITOLO 1. LE FONTI DOCUMENTARIE

LE FONTI DOCUMENTARIE

Questo capitolo intende offrire una panoramica del materiale documentario inedito esaminato nel corso della ricerca. Di ogni fonte si fornisce una descrizione dei contenuti, il contesto, ove possibile, in cui è stata prodotta e le finalità, evidenziando soprattutto qual è stato l'apporto di ognuna alla definizione delle tematiche della ricerca. La descrizione apparirà più dettagliata per le fonti maggiormente consultate.

1. FONTI CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

STATUTO COMUNALE DEL 1415

Presso l'Archivio di Stato di Siena, con la collocazione *Statuti dello Stato* 69, si conserva la copia più antica dello statuto comunale di Montalcino del 1415, redatta tra il 1427 e il 1428. Si tratta di un codice membranaceo in 4°, con rubriche ed iniziali in rosso, di centodiciannove carte, con aggiunte e correzioni fino al 1561. Redatto in lingua volgare, lo statuto presenta, dopo il proemio, un'articolazione in tre distinzioni: le prime quarantadue rubriche sono dedicate ai pubblici uffici²⁰, a cui fanno seguito la «seconda distinzione sopra e civili», di 113 rubriche²¹, e la

²⁰ Stat. 69, cc. 2r-16v.

²¹ Ivi, cc. 17r-40v.

«terça distinzione sopra e malefici» di 94 rubriche²². Al primo nucleo della normativa statutaria seguono le numerose ‘addizioni’ rogate a partire dal 1417²³.

Tra le carte 97 recto e 102 recto il notaio Gaspare di Biagio di Francesco Tinelli ha trascritto, nel 1485, il «Libro delle prese dei terreni», che testimonia l’assegnazione delle prese di bosco agli uomini di Montalcino secondo la misurazione effettuata dal ‘tavolatore’ Francesco di Andrea. Per ogni capofamiglia viene riportata la presa assegnata e i confini. L’originale della legge, datato 3 febbraio 1363, era andato perduto nell’incendio dell’archivio comunale del 1444. Gaspare di Biagio ci informa che il consiglio generale ilcinese ha deliberato di riportare nello statuto *ad perpetuam rei memoriam* il testo della legge così come è stato recuperato dalle carte del notaio Giovanni di Barna.

Lo statuto ilcinese ottiene l’approvazione delle autorità di Siena il 26 agosto del 1415²⁴. La sua redazione si deve a tre cittadini senesi, messer Pietro di Bartolomeo, il giureconsulto Pietro di Lentino e il mercante Antonio di Bartolomeo, coadiuvati dai montalcinesi Pietro di Bernardo Lapini²⁵, medico, e Naddo di Pietro, notaio. Non si possiedono elementi che consentano di verificare quante redazioni statutarie abbiano preceduto lo statuto conservato. È facile supporre che, a seguito della concessione della cittadinanza nel 1361, le autorità comunali abbiano proceduto alla compilazione di una nuova normativa esemplata su quella

²² Ivi, cc. 41r-60v.

²³ Ivi, cc. 61r-119v.

²⁴ ASS, Consiglio Generale, 478, c. 45r.

²⁵ Grazie al secondo matrimonio di Pietro di Bernardo con Pietra di Niccolò di Nastoccio Saracini, la famiglia entra a far parte dei «nuovi nobili senesi». Cfr. GAROSI, *Documenti inediti*, p. 163; CORSO, *L’Ilcino*, p. 5.

senese. È noto, infatti, come Siena tendesse a uniformare le legislazioni locali delle comunità ad essa assoggettate, sottoponendo a verifica ogni emendamento o correzione²⁶. Il Canali ci informa che nel 1415 il consiglio generale ilcinese delibera la ‘riforma’ degli statuti rimasti incompleti dopo la redazione del 1392²⁷. Non sono chiare le fonti a cui si riferisce l’erudito montalcinese, ma non può escludersi l’esistenza di una redazione in lingua latina dello statuto, probabilmente in vigore tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, né che la redazione originaria dell’esemplare oggi conservato fosse scritta in latino e che tra il 1427 e il 1428 si sia provveduto alla sua traduzione in volgare²⁸.

Ai fini della ricerca si sono rilevate di grande utilità le rubriche e le *additiones* dedicate alle magistrature. Attraverso il dettato statutario è stato possibile definire l’organigramma del comune e le competenze di ciascun ufficio. Tuttavia, la consultazione di altre fonti ha permesso di verificare come nel corso del Quattrocento il quadro delle competenze degli ufficiali comunali abbia subito riforme e modifiche.

STATUTO DEI DANNI DATI E STRAORDINARI

Il registro segnato *Statuti dello Stato* 72 tramanda il testo dello Statuto dei Danni Dati e Straordinari di Montalcino. È un codice membranaceo di 45 carte, con rubriche ed iniziali in rosso, in cattivo stato di conservazione. Si tratta di una copia cinquecentesca degli statuti

²⁶ GINATEMPO, *Motivazioni*, p. 1084, n. 57.

²⁷ CANALI, *Notizie*, p. 107.

²⁸ Nello statuto del danno si ha un riferimento ad una rubrica in latino dello statuto comunale, ma sulla scorta degli elementi a disposizione non è possibile proporre una datazione sicura. Cfr. Stat. 72, c. 31v, rubrica 173: «Delle appellagioni si fanno alli signore priori quanto tempo durano».

trascritti tra il 1451 e il 1452 da un modello più antico. Presenta un rubricario iniziale parziale ed è formato da 132 rubriche relative al danno dato e 46 relative agli straordinari²⁹. A partire dalla carta 34 recto sono registrate le aggiunte che proseguono fino al 1502³⁰. Alla carta 45 recto è registrata una sentenza di condanna del 1522, solo parzialmente leggibile a causa dei danni causati dall'umidità e dai topi.

Il codice attuale è il frutto di interventi che rendono difficile la ricostruzione della disposizione originale delle carte. I problemi maggiori sono riscontrabili nei primi tre fogli, contenenti il rubricario. L'esame del supporto conferma che si tratta della stessa pergamena su cui è vergato il testo dello statuto, ma la prima parte del rubricario, contenuto nella carta segnata con il numero 1, è databile, per motivi grafici, al XVIII secolo. Forse per problemi connessi al cattivo stato di conservazione, le prime carte si sono staccate dal resto del codice e accorpate ad esso in una fase successiva. Nella sistemazione è stato commesso un errore, giacché risulta invertito l'ordine tra la seconda e la terza carta. Lo scambio è verificabile solo attraverso la lettura dello stesso rubricario, dal momento che la numerazione delle carte appare progressiva. Occorre aggiungere che la non completezza del rubricario è determinata dalla mancanza di una carta, una perdita che è testimoniata dalla stessa numerazione che non contempla il numero 4. In base alle considerazioni appena espresse, il numero reale delle carte è di 44 in luogo delle 45 precedentemente dichiarate. Il testo dello statuto è, invece, completo, nonostante le carte

²⁹ La numerazione delle rubriche non è originaria, ma databile al XVIII secolo in base all'analisi della scrittura.

³⁰ Di diversa datazione sono le annotazioni marginali presenti in tutto il manoscritto. L'unico riferimento cronologico certo è contenuto nella penultima carta in cui si ha riferimento ad una riforma degli statuti datata 10 giugno 1619 e approvata il 13 settembre dello stesso anno. Cfr. Stat. 72, c. 44v.

risultino gravemente danneggiate dall'umidità e alcune parti non sono leggibili neanche attraverso l'ausilio della lampada di Wood.

Dal proemio dello statuto si apprende che i priori del comune di Montalcino, risidenti nel bimestre luglio-agosto del 1451, deliberano di 'ricopiare' gli statuti in un nuovo codice di pergamena, poiché quello fino ad allora utilizzato, in carta bambagina, è ormai consunto e illeggibile, a causa delle molteplici cancellature e aggiunte. Con l'occasione, si prevede anche una traduzione in «volgar latino», affinché tutti possano comprendere il testo. L'operazione si conclude qualche mese più tardi, quando i priori del bimestre marzo-aprile 1452 procedono all'approvazione³¹.

Le prime rubriche dello statuto disciplinano le modalità di elezione e le competenze degli ufficiali responsabili della vigilanza nel territorio ilcinese. Nello stesso tempo definiscono le procedure del processo, indicando i soggetti a cui compete la denuncia del danno, i termini per la presentazione dell'accusa, i modi del convenire e dello stare in giudizio. La casistica dei danni disciplinati è vasta e comprende qualsiasi danneggiamento o uso improprio dei beni altrui, cagionato sia da persone che da animali, involontariamente o con dolo. Le pene previste sono pecuniarie e con il risarcimento si estingue anche il processo. In alcuni casi è previsto anche il ripristino della proprietà danneggiata. Alle condanne del notaio del danno dato è possibile far ricorso ai priori, presentando una petizione scritta e versando la relativa gabella o

³¹ Ivi, c. 36r. Per un errore del copista cinquecentesco la data riportata in apertura dello statuto è MCCCCII in luogo di MCCCCLII. Cfr. Ivi, c. 1r. L'errore è sfuggito all'archivista senese che ha redatto, all'inizio del secolo scorso, la scheda dello statuto riformato nel 1745 e segnato con il numero 73: «codice cartaceo contenente lo statuto delo danno dato della città di Montalcino, in due distinzioni, riformato sopra quello del 1402, nell'anno 1745». Cfr. Stat. 73, Alleg. 137.

‘caposoldo’ al camerlengo generale. La petizione viene discussa in consiglio che può concedere la grazia totale o parziale della condanna.

Attraverso lo studio dello statuto è stato possibile approfondire l’indagine del rapporto tra agricoltura e pratica pastorale e, nello stesso tempo, affrontare le tematiche connesse all’uso dei beni comuni.

LE FONTI FISCALI

La documentazione di carattere fiscale riferibile a Montalcino e conservata presso l’Archivio di Stato di Siena è costituita dai ruoli di imposta – che nel linguaggio amministrativo senese prendono il nome di ‘lire’ – e dalle denunce patrimoniali dei capifamiglia. La serie delle Lire comincia nel 1371 e si protrae fino al 1549³², mentre delle denunce fiscali si comincia a disporre solo a partire dal 1453-1454³³. Come è stato già chiarito dalla storiografia, l’alliramento consisteva nell’accertamento della capacità contributiva dei cittadini e dei conferenti per la ripartizione delle imposte, in particolare dazi e preste. Il termine Lira deriva dall’ufficio senese a cui spettava il compito di calcolare l’imponibile di ogni contribuente³⁴. Con lo stesso termine, tuttavia, si indicava non solo la cifra, espressa in lire, che determinava la responsabilità fiscale nei

³² Lira 16 (1371) e 23 (1386). La serie documentaria riprende con il 1443: Lira 54 (1443); 57 (1453); 67 (1468); 73 (1478); 80 e 81 (1481); 87 (1484); 88, 95 e 96 (1488), 97 e 105 (1491-1492); 114 e 119 (1509); 126, 127 e 128 (1531); 131 (1549).

³³ A Siena la prassi prevedeva che ad ogni nuovo alliramento si procedesse a bruciare i documenti relativi alla Lira precedente. Cfr. BANCHI, *La Lira*, p. 61. Giuliano Catoni e Gabriella Piccinni ritengono probabile che la conservazione delle denunce a partire dal 1453 sia in connessione con il cambiamento effettuato nella struttura governativa senese nello stesso anno, che vede la Balìa permanente dei Dieci Priori sostituirsi al Concistoro. Cfr. CATONI, PICCINNI, *Famiglie e redditi*, pp. 292-293.

³⁴ CATONI, PICCINNI, *Famiglie e redditi*, p. 291.

confronti del comune, ma, per estensione, anche i registri o libri in cui erano raccolti i singoli elenchi. Responsabili dell'alliramento erano gli ufficiali eletti dal comune, detti allibratori, a cui spettava la raccolta delle denunce e il calcolo dell'imponibile di ogni capofamiglia³⁵.

Oggetto di analisi sono stati i registri Lira 57 e Lira 67, che conservano rispettivamente i ruoli di imposte per gli anni 1453-1454 e 1468, oltre al registro Lira 246, contenente le denunce patrimoniali del 1453-1454. I ruoli di imposta si presentano come un elenco di nomi a cui si affiancano due distinte serie di registrazioni: la prima corrisponde al reddito e la seconda alla massa imponibile. Diversamente, nelle denunce ogni dichiarante elenca le proprietà possedute o tenute in locazione, iniziando dalla casa di residenza e proseguendo con le proprietà fondiarie. In alcuni casi sono esplicitati, oltre alla contrada, anche i confini delle proprietà e ogni bene dichiarato è affiancato da una valutazione espressa in fiorini o in lire. I contribuenti sono tenuti alla dichiarazione degli introiti derivanti dalle attività artigianali o commerciali, i debiti contratti ed eventualmente le persone a carico.

Il confronto tra i due ruoli di imposta consente alcune riflessioni: alla crescita del numero dei fuochi che si registra tra il 1453 e il 1468³⁶ corrisponde una diminuzione della capacità contributiva della comunità. Mentre alla metà del secolo il totale dei redditi supera di poco le centomila lire totali, quattordici anni più tardi il reddito globale è nettamente inferiore³⁷. Se da un lato alcuni singoli cittadini vedono

³⁵ Ivi, p. 292. Cfr. anche ISAACS, *Popolo e Monti*, pp. 35-36.

³⁶ Nel 1453-1454 il numero dei fuochi allirati è di 369, mentre nel 1468 se ne contano 31 in più.

³⁷ Alle 100.975 lire del 1453-1454 si contrappongono le 98.250 lire del 1468.

aumentare il valore dei propri patrimoni e il volume degli affari³⁸, cresce il numero degli imponibili più bassi³⁹. Nel 1468 tra i redditi più alti si registra quello del prestatore ebreo Guglielmo di Dattaro. Il suo nome è assente, invece, nel ruolo degli anni Cinquanta, nonostante sia testimoniata la sua presenza a Montalcino già dal 1444⁴⁰ e le autorità senesi prescrivano nel 1453 l'obbligo di denuncia anche per i prestatori ebrei e cristiani⁴¹. Se non può escludersi la possibilità che Guglielmo abbia goduto di una forma di esenzione, la mancanza nel registro Lira 246 di sette denunce non è di facile spiegazione. L'integrità del volume e la numerazione continua delle carte lasciano ritenere che tali denunce non siano mai state presentate. Non appare molto convincente l'ipotesi di un'esenzione – nonostante ben quattro dei titolari delle denunce mancanti siano allirati per imponibili variabili tra le 50 e le 75 lire – quanto piuttosto la possibilità accordata ad alcuni contribuenti di presentare altrove la propria denuncia: mentre ser Filippo di ser Silvestro dichiara 800 lire solo *per li beni da Montalcino*, le informazioni provenienti da altre fonti attestano che Mariano di maestro Pietro, seppur originario montalcinese, è ormai residente a Siena.

³⁸ I casi più evidenti sono quelli del lanista Mino di Buccio, che allirato per 3.600 lire nel 1453-1454 dichiara nel 1468 ben 4.925 lire, e del notaio Giovanni di Barna, che vede crescere il proprio reddito da 850 a 1.125 lire.

³⁹ Nel primo elenco sono allirati con imponibili che variano tra le 25 e le 100 lire 103 persone contro le 175 del 1468.

⁴⁰ Not. Ant. 302, cc. 54r e 64r (1444, aprile 2 e luglio 22).

⁴¹ Del. e Part. 40, c. 27r, in cui è trascritta la lettera inviata dagli Allibratori al comune montalcinese in cui sono indicate le modalità e i soggetti sottoposti all'alliramento.

GABELLA, CONTRATTI DI MONTALCINO

«In questo libro appareranno per iscritti tutti e contratti che si faranno in Montalcino de quali si debba pagare chabella al tempo de lo spectabile huomo Pavolo di ser Giovanni camarlingo de le chabelle in nel anno parte 1461 e parte 1462⁴²».

Come specificato nella formula protocollare, il registro *Contratti di Montalcino* nel fondo senese *Gabella Generale e dei Contratti* riporta tutti gli atti rogati a Montalcino, tra il 1 luglio 1461 e il 30 giugno 1462, per i quali esisteva l'obbligo di versare la relativa gabella. La tassa su tutti i contratti formalizzati con un atto notarile⁴³ viene estesa agli abitanti del contado tra il 1312 e il 1326⁴⁴. Il confronto tra il registro e i protocolli notarili dello stesso periodo ha consentito di verificare che non tutte le transazioni erano sottoposte alla registrazione e quindi al conseguente pagamento della tassa. Non è stato possibile chiarire i motivi di questa discrepanza e, d'altro canto, non di facile spiegazione è il motivo per cui si conserva un unico registro per la gabella dei contratti montalcinesi. Oltre alle perdite 'naturali' subite dalla documentazione nel corso dei secoli, non è improbabile che la tenuta di un registro sia motivato dal fatto che solo agli inizi degli anni Sessanta del Quattrocento Siena abbia proceduto ad appaltare separatamente la gabella dei contratti di

⁴² Gabella, c. 1r. Con alcune variazioni e precisazioni la stessa formula è riportata alla carta 1v: «In questo libro saranno scripti tucti contracti che si faranno in Monte Alcino della iurisdictione del Magnifico Comune di Siena, rogati per notari de quali s'avarà pagare kabella, al tempo dello spectabile cittadino Pavolo di ser Giovanni camarlingo per lo comune di Siena delle kabelle di Monte Alcino, cominciando al primo di luglio 1461 et da finire ad ultimo di giugno 1462».

⁴³ BOWSKY, *Finanze*, pp. 261-262.

⁴⁴ GINATEMPO, *Prima del debito*, p. 89, n. 161.

Montalcino, come lasciano intendere alcune informazioni ricavabili dalle deliberazioni del consiglio generale locale. Nonostante già dal 1445 la riscossione delle gabelle nel territorio ilcinese sia gestita direttamente da Siena, solo nel gennaio 1460 si discute, con preoccupazione, della notizia giunta ai priori sulla prossima vendita delle *membra chabellarum* di Montalcino⁴⁵ e si teme che le *limitationes*, di cui fino a quel momento la comunità ha goduto, vengano meno⁴⁶. È molto probabile che a partire proprio da questa data i montalcinesi non siano più tenuti a denunciare le stipule contratte direttamente al camerlengo senese⁴⁷, ma ad un ufficiale che risiede stabilmente a Montalcino. L'anno successivo si registra, infatti, l'avvenuta nomina di Paolo di ser Giovanni come camerlengo e si delibera di assegnargli a titolo gratuito l'uso della casa appartenuta a ser Neratto⁴⁸.

La registrazione degli estremi degli atti è affidata agli stessi notai – come risulta dall'analisi delle scritture – e non al camerlengo, il quale, con ogni probabilità, si limita a indicare l'ammontare della gabella. Vista la natura fiscale della fonte, gli atti sono riportati in maniera sintetica: sono registrati i nomi dei contraenti, l'oggetto del negozio, il prezzo, la contrada in cui il bene è ubicato, ma solo in alcuni casi si segnalano anche i confini. A chiusura della nota sono indicate le quote della gabella pagate da ciascun contraente. La fonte si è rilevata di notevole interesse non solo perché ha consentito di accertare la presenza a Montalcino di

⁴⁵ Del. e Part. 40, c. 218v.

⁴⁶ Ivi, c. 224r.

⁴⁷ Per il periodo precedente alcune stipule contratte dai montalcinesi sono reperibili nel fondo Gabella del comune di Siena. Cfr. a titolo di esempio, Gabella dei Contratti 236.

⁴⁸ Del e Part. 42, c. 10v.

altri notai, oltre a quelli di cui si sono conservati i protocolli, ma anche di integrare quanto emerso dallo studio delle fonti notarili e diplomatiche.

NOTARILE ANTECOSIMIANO

Il lavoro di schedatura e trascrizione ha interessato i registri di imbreviature di otto notai, attivi a Montalcino tra l'ultimo quarto del Trecento e gli anni Sessanta del Quattrocento, per un totale di diciassette registri.

I protocolli si presentano nella forma di quaderni di piccole dimensioni e in materiale cartaceo, con i contratti rogati l'uno di seguito all'altro in ordine cronologico e con le clausole in forma ceterata. Fa eccezione il registro 298 del notaio Giovanni di Barna, che, oltre a presentare un formato maggiore, conserva la versione integrale degli atti. Si tratta del 'liber extensorum' a cui fanno riferimento le annotazioni dello stesso notaio a lato di alcuni contratti e che testimoniano la pratica di trascrivere le imbreviature in atti originali.

La ricchezza, le caratteristiche e i limiti della fonte notarile sono stati da tempo segnalati. In questa sede mi limiterò a proporre una serie di riflessioni su quella che appare una costante nelle imbreviature dei notai montalcinesi: lo scarso numero delle locazioni, sia di proprietà fondiarie che di unità abitative. Sorprende soprattutto l'assenza di contratti di locazioni *ad medium*, nonostante sia un dato ormai acquisito dalla storiografia che nel corso del Quattrocento, nel Senese in generale e a Montalcino nello specifico, i poderi fossero affidati proprio ricorrendo a questa tipologia contrattuale e che la mezzadria poderale, in evidente

progresso lungo tutto l'arco del XIV secolo, avesse conquistato, nel periodo in considerazione, una parte molto ampia del territorio ilcinese. Nelle fonti in questione, le notizie sulla mezzadria sono di natura 'indiretta'. Numerosi, infatti, sono gli atti di costituzione e quietanza di debiti contratti *ex causa meçarie*. L'assenza di questa tipologia contrattuale si spiega in parte con il fatto che nel XV secolo è ormai più frequente il ricorso alla consuetudine e alle scritture private tra proprietari e lavoratori dei fondi, piuttosto che all'opera di un notaio pubblico.

Un altro dato da segnalare è la presenza di alcune clausole che lasciano sottendono dinamiche 'altre'. Il tenore del contratto nella parte iniziale è quello convenzionale, con la concessione di un bene di proprietà ad un locatario, che è tenuto al rispetto del bene stesso e alla sua lavorazione dietro la corresponsione di un canone, solitamente in natura. La durata della locazione è in prevalenza breve (3-5 anni), ma non mancano locazioni più lunghe (10-15 anni), o *locationes in perpetuum* ed enfiteusi. Nella maggioranza dei casi, il dato 'anomalo' è rappresentato dalla presenza di una clausola finale in cui il locatore promette di alienare il bene concesso in favore dell'affittuario se quest'ultimo verserà annualmente una quota in denaro. La documentazione ha consentito di verificare che tale clausola è spesso rispettata e che alla conclusione della locazione – ma in alcuni casi anche prima – il bene è stato oggetto di un passaggio di proprietà. La stessa indagine prosopografica, che si avvale delle informazioni ricavate dalle denunce fiscali e da quanto emerso dalle stesse fonti notarili e diplomatiche, ha permesso di verificare che gli affittuari non sono lavoratori della terra, ma personalità di rilievo della Montalcino del tempo, che rivestono cariche politiche e possiedono

patrimoni di non lieve entità. Sembra di poter affermare che locazioni simili sottendano dinamiche molto più complesse e gettano una luce sull'attività feneratizia a Montalcino. Corroborano questa ipotesi la ricorrenza di vendite 'dissumulate' e le notizie di crediti e/o debiti nei legati testamentari o nelle denunce fiscali.

2. FONTI CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DI MONTALCINO

2.1 *PREUNITARIO*, PRIVILEGI, RIFORME E STATUTI

La sottoserie 'Privilegi, Riforme e Statuti' del fondo *Preunitario* dell'Archivio Comunale di Montalcino è composto di nove unità. Ai fini della presente ricerca sono stati consultati i registri contrassegnati con i numeri 1, 4, 5 e 6.

Il primo registro consta di sessantotto carte e riporta in copia tutti i documenti relativi ai diritti acquisiti dalla comunità a partire dalla concessione della cittadinanza del 1361. A partire dalla carta 31 recto si trovano aggiunte, del medesimo argomento, effettuate dal 1504 al 1768. Il registro si configura, quindi, come una sorta di *liber iurium*⁴⁹ e la sua consultazione di grande utilità per la ricostruzione del quadro delle finanze ilcinesi nel periodo in esame, con particolare riferimento all'imposizione indiretta. Gli atti sono stati registrati secondo un ordine cronologico e senza alcuna distinzione per argomenti. Il volume era certamente noto al Canali, che lo definisce 'Libro delle Tavole'. Oltre a segnalare la sua esistenza nell'archivio locale nella relazione inviata all'Auditore della Consulta, Pompeo Neri, nel 1746⁵⁰, Canali fa continuo riferimento ai documenti del registro nella sua storia di Montalcino,

⁴⁹ «In presenti codice sive libro erunt scripte, copiate et registrate omnes et singule scripture quam et quas comune nostrum Montis Ilcini habet et habuit cum magnifico priore nostro comune Senarum de tempore in tempus, copiate per me Filippum condam ser Silvestri de Monte Ilcino civem senensem et nunc notarium reformationum et dominorum priorum dicte terre, incepto die septima mensis ianuarii, indictione vero sexta, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Martini, divina favente clementia pape quinti, regnante serenissimo principe domino domini Sigismundo Hungaria atque Romanorum rege et semper augusto, [anno] millesimo CCCCXXVII»

⁵⁰ MOSCADELLI, *Introduzione*, p. 20.

riferendone non solo i contenuti, ma procedendo anche alla trascrizione parziale o totale di alcuni di essi⁵¹.

Il quarto registro, denominato ‘Raccolta di lettere e memorie di privilegi concessi per gabelle’ è formato da ventisette carte ed è databile alla seconda metà del XVIII secolo. Vi sono raccolti i documenti relativi alle concessioni in materia fiscale godute dalla comunità a partire dalla seconda metà del XIV secolo. Le ultime tre carte contengono una relazione presentata al comune di Siena nel 1751 compilata ad opera del camerlengo delle gabelle in cui si elencano i diritti vantati dalla comunità in merito alle questioni fiscali. Ai fini della ricerca si sono dimostrate di una qualche utilità le prime due carte, che in maniera sintetica riportano i provvedimenti datati tra il 1361 e il 1488.

Il quinto registro è composto da venticinque carte e contiene, in allegato, sette carte del XVI secolo relative a pegni e gabelle di contratti. I quattro fogli di guardia del registro in pergamena provengono da un evangelario del XV secolo. Nelle prime tredici carte è trascritta la «rubrica del modo et ordine da tenersi per le kabelle et tasse di kabelle», una legge speciale emanata dal consiglio generale nel 1488. Destinata ad essere rinnovata dopo quattro anni, la legge regola il sistema di appalto per le principali gabelle, la cui gestione torna in questo anno ad essere una prerogativa del comune di Montalcino. Le carte 14 e 15 contengono la copia di vari provvedimenti, elaborati nell'anno 1500 e annotazioni prese dalla Balìa di Siena negli anni 1501, 1505, 1511 e 1515.

Il registro contrassegnato con il numero 6 contiene lo Statuto sulle Tasse e Gabelle del 1488. Composto da dodici carte, indica le tasse per le

⁵¹ CANALI, *Notizie*.

diverse specie merceologiche introdotte o esportate dal contado ilcinese. Mentre per i cittadini di Montalcino si prevede una tassazione diretta in luogo delle gabelle, i non conferenti sono tenuti al versamento delle quote indicate nella nuova normativa statutaria.

DELIBERAZIONI E PARTITI

La serie *Deliberazioni e Partiti* dei priori e del consiglio generale del comune di Montalcino è costituita da ventisei volumi che coprono l'arco cronologico dal 1453 al 1777⁵². Oggetto di studio della presente ricerca sono stati i registri contrassegnati con i numeri 40 e 42⁵³, che prendono il nome di Angelo Secondo e Angelo Terzo⁵⁴. Si tratta di una fonte preziosa poiché in essa il notaio delle riformagioni annotava, con cadenza quasi giornaliera, i dibattiti che animavano la vita amministrativa del comune ilcinese, le decisioni prese dai priori e dal consiglio, le nomine per le cariche istituzionali, le spese sostenute e ogni avvenimento di una certa rilevanza per la comunità.

I momenti fondamentali in cui si esplicava l'attività deliberativa degli organi di governo montalcinesi erano essenzialmente tre: l'approvazione delle proposte da presentare al consiglio generale; la convocazione del

⁵² In allegato al registro 40 si conservano alcune carte dell'Angelo Primo relative all'anno 1452.

⁵³ I due registri sono formati rispettivamente da 248 e 279 carte, ma il lavoro sul registro 42 si è limitato agli anni 1461 e 1462, corrispondenti alle prime 57 carte.

⁵⁴ Nell'*exordium* dell'Angelo Nono il notaio delle riformagioni spiega che il nome deriva dalla disposizione dei registri nella cancelleria comunale che corrispondeva a quella dei cieli descritta nel Paradiso dantesco. Cfr. anche BONUCCI, *Il prestito ebraico*, p. 113. Nel 1430 il registro delle deliberazioni ha invece il nome di 'Libro delle due spade'. Cfr. Not. Ant. 344, c. 41v.

consiglio da parte del podestà o del suo luogotenente; la discussione delle proposte e la loro votazione.

Il notaio delle riformagioni annotava sui brogliacci i dibattiti e le votazioni e in una fase successiva – con ogni probabilità a fine mandato – riportava *in mundum* i propri appunti, o quanto meno una parte di essi. Risulta, infatti, evidente dal confronto tra i registri e le annotazioni superstiti di ser Azo di Guglielmo⁵⁵ e di ser Francesco di ser Cenne⁵⁶, che in sede di dibattito il notaio verbalizzava anche le delibere non approvate. Uno dei limiti della struttura più ‘rigida’ dei registri, in cui sono riportate solo le delibere che hanno ottenuto la maggioranza, è quello di impedire una verifica del dissenso in seno al consiglio e, quindi, l’individuazione delle diverse fazioni.

Lo studio dei registri si è rilevato fondamentale per la ricostruzione dell’organigramma istituzionale di Montalcino nel decennio 1452-1462. Nello stesso hanno consentito l’analisi dell’assetto e del funzionamento delle magistrature comunali e la verifica delle modifiche intervenute nel quadro istituzionale offerto dalla normativa statutaria. Hanno offerto un contributo rilevante per l’indagine del ceto dirigente e per l’identificazione dei gruppi sociali che alla metà del Quattrocento detenevano in maniera effettiva il potere. Oltre al contributo offerto per una definizione dei rapporti tra la comunità e la città di Siena, hanno fornito una serie di informazioni sul prelievo fiscale a cui erano sottoposti i cittadini montalcinesi e, contestualmente, di verificare il peso della fiscalità senese.

⁵⁵ Not. Ant. 365, Comune di Montalcino: deliberazioni (1444, luglio 1 – agosto 20).

⁵⁶ Del. e Part. 41 (1455, luglio 12-15).

FONDO OSPEDALE DELLA MISERICORDIA

Il registro, denominato ‘Amministrazione dei poteri e rapporti con i mezzaiuoli’, datato 1370-1451, conserva una serie di contratti di mezzadria e di soccida, stipulati dai rettori dell’Ospedale della Misericordia. Il documento riveste una notevole importanza anche alla luce delle considerazioni precedenti sulla mancanza di contratti mezzadrili nelle fonti notarili e diplomatiche, ma permette soprattutto di verificare la gestione del patrimonio fondiario di un importante ente ospedaliero. Inoltre, ha consentito l’approfondimento di alcune tematiche della ricerca: l’indebitamento dei mezzadri, ben documentato dalle registrazioni delle richieste di denaro avanzate dai lavoratori; il ricorso al lavoro di contadini non locali⁵⁷ e il doppio ruolo di mezzadro e di pastore del bestiame padronale assunto dal lavorante⁵⁸.

Sempre proveniente dal fondo dell’Ospedale della Misericordia, è il registro, di 7 carte, denominato ‘Rapporti con il Comune di Montalcino’ e datato 1444-1446. Tra gli atti più interessanti sono da segnalare la copia di una delibera dei priori relativa alla rinuncia dell’incarico di rettore di frate Iacopo di Angelo (1444, settembre 20) e la petizione dei rettori degli ospedali della Misericordia, di Santa Maria della Croce, di San Cristoforo, concernente uno sgravio fiscale (1446, dicembre 15).

Il fascicolo *Grasce e Biado* è composto di sole 5 carte, residue di un registro andato perduto ad uso degli Ufficiali del biado. Vi compaiono gli

⁵⁷ Nei contratti registrati, le proprietà nel contado ilcinese dell’ospedale sono affidate a lavoratori provenienti dalla Val d’Asso o dalla vicina località di Torrenieri.

⁵⁸ Si tratta di un fenomeno già riscontrato nel Senese da parte della storiografia. Cfr. G. PICCINNI, *Ambiente, produzione, società*, pp. 40-42, 57-58.

ordini, le provvisioni, le vendite e i pagamenti relativi al grano e altri cereali. Pur non presentando indicazioni cronologiche, sulla base di un'analisi paleografica si propone una datazione tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo. Di una certa rilevanza ai fini della ricerca, si sono mostrati gli ordini e le provvisioni (carte 3r-5v), che testimoniano l'attività degli Ufficiali e le strategie adoperate ai fini di una corretta gestione delle provviste granarie.

CAPITOLO 2. AMBIENTE, STORIA, ISTITUZIONI

QUADRO AMBIENTALE

Il comune di Montalcino è situato nella parte sud-occidentale della Toscana Meridionale, che comprende per intero il territorio provinciale di Siena e Grosseto. Relativamente all'ambiente naturale, l'elemento paesaggistico dominante di questa parte della Toscana è di tipo collinare, con forme dolci, valli poco accentuate e quote più frequentemente comprese fra i 200 ed i 500 metri. Tuttavia, esistono aree che possono assumere un carattere tendenzialmente montuoso con profonde incisioni vallive e con elevati rilievi. In tale tipologia rientra la dorsale di Montalcino che si estende dal Poggio Cerrete al Fiume Orcia, in direzione nordovest-sudest. Essa separa il Bacino neogenico di Siena da quello della bassa Val d'Orcia ed è costituita, prevalentemente, da formazioni appartenenti alle unità alloctone austroalpine e liguri. I rilievi che compongono quest'area raggiungono quote di 500-600 metri s.l.m.⁵⁹. L'estensione del Comune di Montalcino, occupando una superficie di 243.62 Km², è tra le più vaste dell'intera Italia centrale. Lo stesso Repetti definiva Montalcino «un'isola nel mezzo al continente della Toscana Meridionale»⁶⁰.

Il territorio comunale, di forma pressappoco quadrangolare, confina con i comuni di Murlo, Buonconvento, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, posti nella provincia di Siena, e

⁵⁹ LAZZAROTTO, *Elementi di Geografia*, pp. 11-16.

⁶⁰ REPETTI, *Dizionario*, p. 302.

con quelli di Castel del Piano, Cinigiano e Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. I confini naturali sono rappresentati dai seguenti fiumi: Ombrone a nord ed ovest, Orcia a sud, Asso ad est. Le uniche zone pianeggianti sono localizzate lungo il corso dei menzionati fiumi. Per quanto concerne l'orografia, il punto più alto, denominato Poggio Civitella, è collocato all'incirca al centro del territorio considerato e raggiunge 661 metri s.l.m.. Altri considerevoli rilievi sono costituiti dal Poggio Cerrete (502 metri), dal Poggio Pigna (531 metri), dal Poggio Osticcio (624 metri). La città di Montalcino sorge su un'altura che si trova a 564 metri s.l.m. dalla quale si domina la campagna circostante, coperta, ad occidente, da boschi composti da lecci, castagni, querce e corbezzoli - mentre la restante superficie è interessata, invece, dalla coltivazione della vite e dell'olivo.

Relativamente alla suddivisione amministrativa, il comune di Montalcino comprende cinque frazioni: Torrenieri, che conta il maggior numero di abitanti dopo Montalcino, è situata a nord-est del comprensorio ilcinese lungo l'antico tracciato della Via Francigena; Castelnuovo dell'Abate sorge a sud-est sopra una collina elevata alle cui pendici orientali scorre il fiume Orcia; a sud Sant'Angelo Scalo è posta nella valle formata dal detto fiume mentre S. Angelo in Colle è un borgo dalla forma rotondeggiante sito sulla sommità di una collina che raggiunge 445 metri s.l.m.; anche Camigliano, ad ovest, è posta in una posizione orografica rilevante, a 234 metri s.l.m.. Dalle pendici della Val

d'Orcia inizia quella che si definisce Toscana meridionale⁶¹, cioè quel tratto che si estende a sud della regione e si protrae verso il mare.

Percorso longitudinalmente dall'antico tracciato della via Cassia, il paesaggio della Val d'Orcia è caratterizzato morfologicamente da un susseguirsi di rilievi collinari composti da argille plioceniche, caratterizzati dalle incisioni profonde dei corsi d'acqua e da calanchi e biancane, formazioni erosive tipicamente connesse ai substrati argillitici. La valle è attraversata dal fiume Orcia e dal suo affluente torrente Formone. Le colline argillose presentano un aspetto omogeneo, a cui le coltivazioni agrarie a seminativo semplice hanno conferito l'austerità e l'essenzialità semiologica caratteristiche di questo paesaggio. Esso è dominato visivamente dai coni vulcanici di Radicofani e del Monte Amiata, situati negli ambiti limitrofi a sud dell'area. Il suolo si presenta intensamente coltivato, a seminativo semplice, con maglie agricole ampie, con sporadiche coltivazioni arboree (oliveto e vigneto) sulle zone maggiormente elevate e in prossimità dei maggiori insediamenti. Ampie colture a seminativo caratterizzano anche il crinale di Pienza, che divide la Val d'Orcia dalla Val di Chiana. La vegetazione seminaturale si riduce a qualche rara macchia di bosco negli impluvi, alle formazioni erbacee e arbustive delle biancane e dei calanchi, e a più estese coperture boschive nei rilievi più alti e scoscesi, in particolare nelle gole dell'Orcia, in prossimità di Castiglion d'Orcia e di Bagno Vignoni in cui aree boscate si alternano alle aree coltivate, e verso le pendici del Monte Amiata, sui poggi di Campiglia d'Orcia, dove si incontrano boschi di faggio e

⁶¹ L'individuazione di questa soglia è in PINTO, *La Toscana nel Tardo Medioevo*, p. 53. La Toscana meridionale comprende per intero il territorio provinciale di Siena e Grosseto, ma anche la parte meridionale delle province di Livorno e Pisa. Pur non esistendo una delimitazione settentrionale precisa, in genere viene fatta iniziare a sud del fiume Cecina.

castagno.

Nel periodo basso medievale, la Val d'Orcia si collocava a metà strada tra la Toscana urbanizzata delle colline centrali e la Maremma sottopopolata. Era il luogo di confine tra due soluzioni di sfruttamento delle risorse adottate dalla Repubblica di Siena in età tardo comunale.

In seguito alla grave crisi demografica che colpì la Repubblica di Siena sulla fine del Trecento, il ceto dirigente cittadino investì i propri capitali nella campagna, elaborando una politica agraria che da un lato promosse la coltura promiscua nelle colline in prossimità della città, dall'altro sfruttò lo spazio, principale ricchezza della Maremma, per l'allevamento e la cerealicoltura estensiva⁶². La Val d'Orcia, che presentava una maglia insediativa più rada e una popolazione meno consistente, in cui la presenza signorile era ancora solidamente attestata e gli abitanti erano in gran parte proprietari di piccoli appezzamenti, conobbe una forte diffusione della mezzadria, agevolata dalle nuove forme contrattuali, rispondenti alle mutate condizioni socio-economiche, elaborate dai proprietari cittadini.

⁶² *Il contratto di mezzadria*, III, pp. 11-17.

MONTALCINO TRA LA FINE DEL TRECENTO E LA METÀ DEL QUATTROCENTO E I SUOI RAPPORTI CON SIENA

Alla fine del XII secolo Montalcino è un comune autonomo, alleato con i senesi nella guerra contro Firenze: guerra che si concluse nel 1176 con la vittoria fiorentina. Per tutto il corso del XIII secolo, la storia ilcinese è caratterizzata dalla resistenza contro i tentativi di espansione della città di Siena. Nel 1201 il castello venne assediato e distrutto da Siena, che aveva stipulato una tregua con Firenze e ottenuto la possibilità di rivalersi su Montalcino. Ripresa la guerra con Firenze (tra il 1207 e il 1208), Siena fu costretta a lasciare il controllo del *castrum* ilcinese. Nel 1212 i Senesi cercarono ancora di acquisire un controllo sul castello, rilevando la quarta parte dei diritti giurisdizionali che spettavano all'abbazia di Sant'Antimo, situata a pochi chilometri dal castello. Si giunse così ad un accordo con Siena che s'impegnava a difendere e tutelare i montalcinesi, ottenendo in cambio la possibilità di disporre del castello per le esigenze militari e l'aiuto militare in caso di guerra. Già nel 1214 la comunità ilcinese, sostenuta sia da Firenze che dalla non lontana Orvieto, cominciava a mostrare delle difficoltà nel mantenimento degli accordi. Nel 1229 le stesse città (Firenze e Orvieto) muoveranno guerra contro Siena proprio, tra le altre cose, per ottenere il controllo su Montalcino e Montepulciano. Siena, tuttavia, ottiene importanti successi e, nel 1232, conquista il castello. L'anno successivo sarà rinnovata l'alleanza politica e militare già stretta nel 1212. I patti saranno nuovamente disattesi e, con il prevalere della parte fiorentina e orvietana, i senesi saranno costretti a rinunciare al dominio su Montalcino. Nel

1252, istituita la commissione dei “sei sopra la morte e la distruzione di Montalcino”, i senesi, forti dell’appoggio di alcuni gruppi nobiliari della Maremma, riuscirono ad impadronirsi e a distruggere il castello. Immediata fu la controffensiva di Firenze e Orvieto il cui intervento ripristinò la situazione precedente. Con la pace del 1254 Siena fu costretta a rinunciare a qualsiasi rivendicazione sul castello. Dopo la battaglia di Montaperti del 1260, Siena riprende il controllo del castello, vendicandosi del tradimento con la distruzione delle fortificazioni, delle mura, degli edifici militari, dei boschi e dei vigneti: senza, tuttavia, riuscire a consolidare il proprio dominio. A seguito della battaglia di Colle del 1269, e la sconfitta dello schieramento ghibellino e imperiale, gli Ilcinesi ottengono nuovamente la propria autonomia.

Il XIII secolo, fino all’instaurazione a Siena del Governo guelfo dei Nove (1287), è segnato dai numerosi assedi subiti dalla città (1200-1201, 1232, 1252) e da frequenti battaglie (1229, 1251, 1260, 1269). Con il governo di parte guelfa viene meno la conflittualità con Firenze; Montalcino, così, perde il suo principale sostegno antisenese e riacquista la propria autonomia solo alla caduta del regime novesco (1355)⁶³. Il castello fu inserito nel dominio territoriale di Siena e i suoi abitanti ottennero la cittadinanza senese nel 1361. Tra le clausole della capitolazione, si prevedeva l’impegno per Siena a non richiedere dazi o tasse per i successivi due anni. Nella stessa occasione si decise la costruzione della rocca (cassero), portata a termine nel 1363.

⁶³ Sulla storia di Siena nel periodo dei Nove v. W. M. BOWSKY, *The «Buon Governo» of Siena (1287-1355): a Medieval Italian Oligarchy*; ID., *Le finanze del comune di Siena (1287-1355)*; ID., *Un comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*; M. ASCHERI, *La Siena del ‘Buon Governo’ (1287-1355)*.

Nello stesso anno venivano rinnovati i capitoli della sottomissione a Siena. Con un provvedimento datato 8 febbraio si concedeva al podestà la prerogativa di giudicare le cause civili e criminali tra montalcinesi. Alle sue sentenze era possibile ricorrere in appello al comune di Siena, ma per quanto atteneva i danni dati le autorità avrebbero provveduto ad eleggere autonomamente un proprio ufficiale. Infine, si concedeva la possibilità di aprire una condotta con un qualsiasi cittadino ebreo di Siena, che avrebbe potuto prestare ad usura a Montalcino dietro il versamento di una tassa annua di settantacinque lire⁶⁴.

La nuova condizione di cittadini senesi aumentò gli obblighi militari della comunità nei confronti della Dominante. Già nell'aprile del 1363 il consiglio discuteva la richiesta avanzata dai priori di San Miniato e approvava la proposta di inviare una compagnia di armati a difesa del comune limitrofo. Solo l'anno precedente si era resa necessaria l'imposizione di un dazio di sei soldi per lira per provvedere all'invio di vettovaglie all'esercito senese guidato da Fabio Petrucci. Le spese sostenute avevano compromesso le finanze comunali al punto che nel settembre del 1365 Montalcino presentava una petizione per chiedere lo scioglimento del comune, dal momento che le spese superavano di gran lunga le entrate. Il consiglio generale senese stabiliva una verifica del bilancio del comune e di fronte alla constatazione di un deficit di oltre 240 fiorini accordava alle autorità locali la possibilità di incamerare le entrate derivanti dall'esazione delle gabelle⁶⁵.

⁶⁴ CANALI, *Notizie*, p. 89; PECCI, *Memorie*, p. 49.

⁶⁵ Ivi, p. 93.

Alle spese militari ‘ordinarie’ si aggiungevano anche quelle legate a particolari situazioni che minacciavano la sicurezza del territorio ilcinese. Nel 1366 il comune fu costretto a sborsare fino a diecimila fiorini per liberare il proprio contado da una compagnia di masnadieri, che, tornati l’anno successivo, impegnarono l’esercito montalcinese in una furente battaglia. I masnadieri venivano sconfitti e costretti a riparare nel perugino⁶⁶.

Nel 1376 il comune di Siena emanava un provvedimento volto a tutelare l’autonomia del comune: dietro le lamentele presentate dalle autorità locali, si impediva a qualsiasi ufficiale senese l’invio di bargelli per intentare cause contro i montalcinesi per causa di preste, dazi e gabelle. Tale comportamento ledeva, infatti, i diritti acquisiti dalla comunità in materia di autonomia fiscale. La responsabilità sui mancati pagamenti delle quote delle preste imposte dalla Dominante spettava solo la podestà del luogo⁶⁷. Nel 1379 si stabiliva, inoltre, che il podestà ilcinese dovesse essere scelto tra il *populo maggiore* di Siena. Qualche anno più tardi, il Concistoro e la Balia decretavano che il podestà ilcinese avesse piena autorità in tutte le cause civili sorte tra gli abitanti del luogo, escludendo la possibilità di appello a Siena per somme inferiori alle dieci lire. Per quanto atteneva le cause criminali, il podestà aveva la facoltà di conoscere e terminare ogni causa che non superasse le cento lire, ma da questa cifra in poi aveva l’obbligo di trasmettere il processo a Siena al giudice competente⁶⁸.

⁶⁶ Ivi, p. 95.

⁶⁷ PECCI, *Memorie*, p. 50.

⁶⁸ *Ibid.*

Nel 1401 i montalcinesi pretesero l'esenzione dal pagamento delle gabelle alle porte di Siena, in virtù della loro condizione di cittadini. A seguito della mancata approvazione della richiesta da parte della Dogana senese, il comune decideva l'acquisto dell'esenzione. Non si possiedono elementi che consentano di verificare la somma sborsata in questa occasione, ma due anni tardi più l'acquisto veniva rinnovato⁶⁹.

Nel 1401, a seguito della sottomissione volontaria dei Senesi al Duca di Milano, Giangaleazzo Visconti, il cassero montalcinese venne presidiato dalle truppe al seguito di Filippo di Pontremoli e del Tartaglia. La situazione creò sconcerto tra la popolazione e le autorità decisero l'invio di un ambasciatore a Siena per richiedere la liberazione della Rocca dal presidio milanese. La morte improvvisa del Duca evitò una ribellione da parte della comunità, ma il castellano montalcinese impediva l'entrata dei senesi, creando il sospetto che avesse preso accordi con il condottiero fiorentino Tartaglia per sottrarre Montalcino del dominio senese. La città fu costretta a sborsare la somma di cinquemila fiorini per allontanare le truppe, che con ogni probabilità avevano goduto l'appoggio di alcuni eminenti personaggi del luogo.

Dopo aver faticosamente recuperato la terra di Montalcino, il consiglio generale senese decretò che tutte le sue gabelle, rendite ed entrate fossero gestite direttamente dal comune, che si impegnava a provvedere al pagamento dei salari del podestà, dei castellani e del cancelliere generale⁷⁰.

Nel 1421 il Consultore della Balìa concesse facoltà agli ambasciatori di Montalcino di svolgere ogni venerdì della settimana un

⁶⁹ CANALI, *Notizie*, p. 101.

⁷⁰ Ivi, pp. 103-104; PECCI, *Memorie*, p. 51.

mercato. Inoltre, fu confermata la possibilità di apertura di un banco dei pegni per il prestito ad usura. A seguito di questa concessione il comune di Montalcino aprirono una condotta con l'ebreo Dattaro di Abramuccio⁷¹.

La pesante pressione alla quale Montalcino era sottoposta è testimoniata diffusamente dalle fonti. Nel 1435, dopo esser stati sottoposti a una presta di oltre 12.000 fiorini, la comunità è in tali difficoltà da dover richiedere un concreto soccorso. A causa dei debiti contratti con il comune e con i privati cittadini, molti residenti erano stati costretti a trasferirsi fuori dal contado senese e per provvedere a questo stato di cose la Dominante concesse una moratoria di tre anni per consentire il loro ritorno. Nello stesso tempo veniva approntato un articolato piano di interenti per alleggerire il carico fiscale⁷².

Nel 1444 l'incendio nell'archivio pubblico provocò la perdita di gran parte della documentazione fino ad allora prodotta. Il Bisdomini informa che fu condannato a morte per il crimine commesso un certo Bonifazio⁷³.

Nel giugno del 1453 il comune, alla notizia che alcuni fuoriusciti senesi si trovavano nelle vicinanze di Montalcino, decide di aumentare le guardie presso le Porte Castellana e Collegattoli. La comunità, per evitare spese aggiuntive, obbligava ogni cittadino a montare la guardia di giorno e di notte tanto alle porte che ai torrioni e alle mura. Erano obbligati a prestare servizio anche i contadini che potevano ottenere l'esonero solo dietro l'approvazione del consiglio.

⁷¹ CANALI, *Notizie*, p. 113; PECCI, *Memorie*, p. 52.

⁷² CORTONESI, *Demografia e popolamento*, pp. 340-341.

⁷³ CANALI, *Notizie*, p. 120.

Negli anni che precedono la Pace di Lodi, le campagne montalcinesi sono percorse dal passaggio di truppe straniere. Nello stesso 1453 Siena concede alle truppe del Duca di Calabria, Ferdinando, di stanziare le proprio truppe sulle colline montalcinesi. La presenza protratta per mesi determinò gravi conseguenze sulla produzione agraria di quell'anno. A causa delle perdite subite la comunità fu costretta all'invio di oratori per lamentare la cattiva condotta dei soldati del Duca che infliggevano pesanti danni nelle vigne e nei campi⁷⁴.

Solo due anni più tardi i montalcinesi prestano il loro aiuto militare a sostegno della lotta sostenuta da Siena contro Jacopo Piccinino, la cui compagnia ne aveva invaso il territorio meridionale⁷⁵.

Una svolta decisiva per la storia montalcinese si registra nel 1462, anno a cui risale la sua elevazione a vescovato, congiuntamente a Pienza, ad opera del pontefice Pio II (Enea Silvio Piccolomini). In tale occasione alla sede ilcinese vennero sottoposti i territori compresi tra l'Ombrone e le pendici nord-occidentali amiatine, precedentemente appartenenti alle circoscrizioni religiose di Arezzo, Chiusi e Grosseto, tra cui Argiano e Camigliano.

⁷⁴ Canali, *Notizie*, p. 125; CORTONESI, *Demografia e popolamento*, p. 340.

⁷⁵ Sulla complessa vicenda politico-militare, cfr. BANCHI, *Il Piccinino*.

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE NEL XV SECOLO

Lo studio delle istituzioni comunali e la definizione del loro ruolo e delle loro competenze si basa essenzialmente sullo statuto del 1415. Il confronto con le delibere del consiglio generale e con le informazioni ricavate dalle fonti diplomatiche e notarili consente di verificare le effettive modalità operative e gestionali delle magistrature nel corso del XV secolo⁷⁶. L'indagine permette di fare luce sui principali aspetti dell'amministrazione comunale ilcinese e offre le basi per una riflessione sui rapporti con la Dominante e sul grado di autonomia conservato dalla comunità dopo l'acquisizione della cittadinanza. Le fonti, inoltre, permettono di approfondire lo studio dell'assetto del potere: attraverso l'analisi dei sistemi elettivi, infatti, è possibile individuare le modalità di selezione dei governanti e di delineare la fisionomia del ceto dirigente.

MAGISTRATURE DI NOMINA CENTRALE

La più alta carica giurisdicente è il podestà, la cui elezione compete a Siena, in conformità a quanto stabilito dalle capitolarzioni del 1361⁷⁷. Nei mesi di maggio e novembre il governo senese, coadiuvato dal Capitano del Popolo, provvede alla nomina di tre nobili cittadini senesi da scrutinarsi in Consiglio Generale⁷⁸. Il candidato con il maggior

⁷⁶ Sulle magistrature di Montalcino e sul loro funzionamento nel periodo precedente alla concessione della cittadinanza senese, S. CARLONI, *Le Istituzioni comunali di Montalcino nel Duecento*, pp. 65-82.

⁷⁷ Capitoli 3, c. 443v.

⁷⁸ Prima del 1270, si registra l'elezione di due podestà originari di Montalcino (CARLONI, *Le istituzioni*, pp. 71-72). Per quanto concerne la provenienza sociale degli eletti, un documento segnalato dal Canali e dal Pecci ci informa che il 13 gennaio 1379, a seguito di una petizione

numero di voti ricopre la carica di Podestà e Capitano per un semestre⁷⁹. Nel giorno che precede il suo insediamento, il podestà giura l'osservanza degli statuti e di conservare la comunità in pace sotto il dominio di Siena⁸⁰. Durante il suo mandato, ha l'obbligo di risiedere stabilmente a Montalcino, da cui può assentarsi solo dietro approvazione dei priori⁸¹. Al magistrato è concessa la «podestà di coltello», ossia l'acquisizione delle cause civili e criminali nel territorio ilcinese⁸². Le udienze si svolgono presso il 'banco della ragione', ubicato nel palazzo podestarile, nelle ore e

presentata dal Comune di Montalcino, il Consiglio della Campana di Siena delibera che il podestà ilcinese, in maniera analoga a quanto prescritto per Massa, provenga «de populo maiori Senarum». Cfr. Canali, *Notizie*, p. 96. G. A. PECCI, *Memorie storiche della città di Montalcino*, p. 50.

⁷⁹ Nel proemio dello Statuto si fa riferimento all'unificazione delle cariche di podestà e capitano, avvenuta diciassette anni prima (Stat. 69, I dist., c. 1v). Nella documentazione notarile il podestà è citato semplicemente come *potestas*, a cui si aggiunge sporadicamente il titolo di *capitaneus*. Per quanto concerne la durata del mandato, nel 1390 si registra l'unico caso in cui la carica è ricoperta per un intero anno (Dipl. OSMC, 327, atti di un processo civile svolto tra il 20 gennaio e il 23 dicembre di fronte al podestà Iacopo di Cione). Un precedente si registra nel XIII secolo: Deo di Lotterengo Tolomei detiene l'ufficio per oltre un anno (CARLONI, *Le istituzioni*, pp. 73-74).

⁸⁰ Stat. 69, I dist., c. 2r. La cerimonia si svolgeva all'esterno del palazzo del podestà, alla presenza dei priori e del notaio delle riformagioni.

⁸¹ Ivi, Add., c. 83r-84r.

⁸² Tale prerogativa era già prevista nelle capitolazioni del 1361. Cfr. Capitoli 3, c. 443v; c. 481r (rinnovo delle capitolazioni del 1363). Il documento, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione relativa al territorio su cui il podestà avrebbe esercitato i suoi poteri. In un provvedimento del Consiglio Generale di Siena del 16 gennaio del 1405 – citato anche dal Canali (*Notizie*, p. 104) e dal Pecci (*Memorie storiche*, p. 51) –, si elencano le terre di sua giurisdizione: Castelnuovo dell'Abate, Argiano, Sant'Angelo in Colle, Camigliano, Castiglione lungo l'Ombrone. Si delibera che i poteri del podestà di Montalcino nei confronti di queste terre saranno limitati ai casi previsti dallo Statuto di Siena. Inoltre, pur continuando ad esercitare funzioni di polizia nei suddetti territori, le comunità non saranno più tenute al pagamento delle quote del suo salario. Il documento, rogato da Giovanni di Cristoforo di Siena è conservato in Privilegi 1, c. 21v. Cfr. anche Privilegi 4, c. 1v. Il 9 agosto del 1451 il Consiglio Generale senese delibera che il podestà di Montalcino abbia giurisdizione sulle comunità di Sant'Angelo in Colle, Camigliano e Castelnuovo dell'Abate per quanto attiene i malefici e i danni dati (Stat. 69, Add., 77v). Ancora nel 1544, il giudicante di Montalcino è a capo dello stesso ambito territoriale. Cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, p. 71.

secondo le modalità prescritte dallo Statuto⁸³. Il salario del podestà ammonta nel 1379 a trentadue fiorini mensili⁸⁴. Lo statuto ci informa che, per evitare gli abusi commessi nei tempi passati dagli ufficiali, che chiedevano il versamento di contributi straordinari nell'esercizio delle loro mansioni, il governo senese aveva concesso un aumento del salario del podestà di cento lire⁸⁵. Diversamente da quanto stabilito nell'atto di concessione della cittadinanza⁸⁶, responsabile del pagamento degli ufficiali del comune di Siena è la comunità di Montalcino⁸⁷. Tuttavia, non si possiedono elementi che confermino l'erogazione degli stipendi da parte del comune, né è possibile valutare se nel corso degli anni si siano registrati degli aumenti dei compensi, giacché non si conservano i registri di entrata e uscita dei camerlenghi per il periodo in esame. Inoltre, a partire dalla seconda metà degli anni Quaranta del XV secolo la comunità sembra essere nuovamente esonerata dall'onere dei salari degli ufficiali senesi, come contropartita per la cessione della gestione delle gabelle a Siena. Comunque, tra le spese che ogni bimestre vengono presentate al consiglio generale per la loro approvazione, quelle a favore

⁸³ Stat. 69, II dist., c. 17v.

⁸⁴ PECCI, *Memorie storiche*, p. 50.

⁸⁵ Stat. 69, I dist., c. 4r. Privilegi 1, c. 16r (26 maggio 1416). L'aumento era stato concesso dalla Balia in considerazione della modesta entità del salario dell'ufficiale. Per tutelarsi da ulteriori spese, il comune senese delibera che da quel momento l'elezione del cancelliere e il salario di cento lire ogni semestre non siano più a suo carico, ma spettino al comune ilcinese. Cfr. anche CANALI, *Notizie*, p. 109, che trascrive il documento senza, però, indicare l'anno, ma solo il giorno e il mese: 26 maggio; PECCI, *Memorie*, p. 52.

⁸⁶ In base alle capitolazioni del 1361 sono a carico della Dominante i salari del podestà e della sua *familia*, del castellano e del cancelliere generale. L'erogazione del contributo, che ammonta a 200 fiorini annui, cessa nel 1405 quando il governo senese delibera che il comune di Montalcino possa disporre di tutte le sue entrate, ponendo come condizione l'assunzione da parte della comunità dell'onere dei salari degli ufficiali di nomina centrale: Privilegi 1 e 4, rispettivamente alle cc. 21v e 1v. Il provvedimento originale è in Consiglio Generale, cc. 183-193, e in «Libro della Catena» (Statuti di Siena 38), cc. 24-29, citati da Donatella Ciampoli in *Una raccolta di provisioni senesi agli albori del XV secolo: il «Libro della Catena»*, p. 262.

⁸⁷ Stat. 69, I dist., c. 4r.

del podestà e dei suoi ufficiali riguardano l'acquisto di carta, inchiostro e quaderni, oppure concernono gli omaggi resi al podestà appena eletto⁸⁸ o i lavori nel palazzo di residenza degli ufficiali⁸⁹. In alcuni casi sono registrati i compensi per interventi straordinari, quali la riscossione di dazi o crediti che gli esattori comunali non sono riusciti ad esigere⁹⁰.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato è coadiuvato da un *index*⁹¹ – al quale sono attribuite le funzioni giudiziarie e, in assenza del podestà, provvede alla convocazione del consiglio e alla presentazione delle proposte⁹² – e da un notaio, che nelle delibere consiliari è sempre indicato come *miles socius*. L'ufficiale presiede alle cause civili e criminali, ma nello stesso tempo assolve anche funzioni di polizia urbana⁹³. Il notaio ha, infatti, il compito di controllare giornalmente i ruoli delle guardie diurne e notturne che i montalcinesi hanno l'obbligo di assolvere per la difesa del territorio. Alle sentenze civili del podestà è possibile

⁸⁸ Solitamente, si tratta di donativi in natura. Cfr. ad esempio, Del. e Part. 40, c. 7r («uno paio di caponi duo fiaschi»); c. 51v («per honorare el presente misser lo podestà alla sua venuta in polli uno et fiaschi»); c. 71v («due paia di caponi vino et fiaschi et spelda»); *et alii*.

⁸⁹ Del. e Part. 40, c. 80r (approvazione delle spese sostenute per i lavori del palazzo podestarile, che ammontano a 92 lire, 6 soldi e 2 denari). Nel 1457 il palazzo necessita ancora di lavori di ristrutturazione, ma le autorità comunali decidono di richiedere un aiuto finanziario alla Balìa di Siena, in attesa del quale si impegnano a garantire un altro alloggio per il podestà e il suo seguito (Ivi, c. 153r).

⁹⁰ Il 24 settembre 1365 il comune di Siena, nel confermare alcuni privilegi in materia di gabelle, concede al podestà ilcinese la prerogativa di coadiuvare le autorità locali nell'esazione delle preste, finalizzate a coprire le spese per la gestione del comune stesso e per la difesa del territorio. Cfr. Privilegi 1, c. 10v; Privilegi 4, c. 1r; Canali, *Notizie*, pp. 90-91.

⁹¹ Nelle delibere consiliari il *index potestatis* è indicato come *index assessor*. Cfr. a titolo di esempio, Del. e Part. 40, c. 2r; ma anche Dipl. OSMC, 181 (1361, marzo 19) di pochi mesi precedenti l'acquisizione della cittadinanza e 193 (1362, luglio 1362).

⁹² Stat. 69, I dist., c. 5v.

⁹³ Non ci sono elementi che consentano di ipotizzare l'esistenza di due magistrature differenti. Confermano la coincidenza delle cariche: Not. Ant., 298, c. 60r: 1422, agosto 19 (tra i testimoni, Ser Nicolò di Giovanni di Piero *notarius de Castello sotius miles dicti domini potestatis*) e Del. e Part. 40, c. 175v (ser Paolo di Antonio, *miles et notarius dicti domini potestatis*).

ricorrere in appello⁹⁴. Questo deve essere presentato entro dieci giorni dall'emanazione del verdetto al podestà senese. Diversamente, l'appello per le sentenze criminali va indirizzato al Maggiore Sindaco entro lo stesso termine⁹⁵.

È di competenza del governo senese anche l'elezione dell'ufficio del castellano⁹⁶, responsabile della custodia della rocca e dei fortificazioni⁹⁷. Secondo la cronaca di Donato di Neri, al termine dei lavori di costruzione (1362), nel cassero sono di stanza trentadue balestrieri sottoposti al castellano Francia Sozini⁹⁸. Già nel 1396 a Montalcino sono destinati due castellani, il cui incarico ha la durata di quattro mesi⁹⁹. Un provvedimento, emanato da Siena e finalizzato al rafforzamento dei casseri del contado¹⁰⁰, conferma la presenza a Montalcino di due castellani il cui seguito è composto da quattordici fanti armati con otto balestre e sei corazze e armature, ai quali è corrisposto un salario di 49 lire e 42 soldi mensili dai Quattro di Biccherna. Nel 1419 il Concistoro modifica il numero dei soldati, stabilendo che ogni semestre dovranno

⁹⁴ Stat. 69, II dist., c. 32v.

⁹⁵ Ivi, c. 57v.

⁹⁶ Le modalità di elezione di questo ufficio sono descritte nel documento del 7 marzo 1371, pubblicato in appendice a E. BRIZIO, *L'elezione degli uffici politici nella Siena del Trecento*, pp. 61-62. I riferimenti ai 'castellani' nelle fonti notarili ilcinesi sono quasi inesistenti e ciò rende difficile verificare se e come interagissero con la popolazione del luogo. L'unico accenno è in un contratto in volgare del 1434 che merita una segnalazione per la sua peculiarità. Nel chiedere scusa ai parenti per averli ingiustamente accusati di molestie sessuali, Antonia dichiara che la sua indesiderata gravidanza è in realtà il frutto di uno stupro commesso da un castellano (Not. Ant., 345, 41r-43r: 1422, ottobre 22).

⁹⁷ Sui lavori di ampliamento della fortezza di Montalcino e di alcuni edifici contigui, si veda M. GIOVANNETTI, *Un cantiere edile nell'Italia del Trecento*.

⁹⁸ DONATO DI NERI, *Cronaca senese*, t. XV, III, p. 599.

⁹⁹ Regolatori 1, c. 49r (riferimento alla deliberazione del Consiglio Generale del 23 aprile del 1396). Cfr. G. CHIRONI, *Il testo unico per l'ufficio dei Regolatori. 1351-1533*, p. 189. Sui Regolatori anche G. CATONI, *I "regolatori" e la giurisdizione contabile nella repubblica di Siena*.

¹⁰⁰ «Libro della Catena», c. 45r-v, 1406, luglio 13.

essere presenti due castellani e dieci fanti¹⁰¹. La magistratura della Biccherna provvede anche all'approvvigionamento del contingente. Nel 1460, tuttavia, al comune di Montalcino viene imposto il rifornimento del cassero¹⁰². Non vengono esplicitate le motivazioni del provvedimento, ma sono indicate le vettovaglie e i quantitativi richiesti: sei staia di grano, tre di sale, aceto, olio, legname *et aliis*. Per assolvere al pesante onere, il comune richiede l'intervento degli ospedali: quello di Santa Maria della Croce dovrà corrispondere due terzi del grano, mentre l'altro terzo sarà a carico della Misericordia. L'ospedaluccio di San Cristoforo e la Maestà provvederanno all'olio e all'aceto, mentre il comune sarà responsabile delle spese del legname, impegnandosi a fornire una catasta «otto braccia longa, alta sei».

Alla fine del mandato, tutti gli ufficiali di nomina centrale devono essere sottoposti alla verifica del loro operato. Il sindacato è di competenza del governo senese, ma i priori montalcinesi hanno la facoltà di segnalare alle autorità competenti gli eventuali abusi¹⁰³.

MAGISTRATURE DI NOMINA LOCALE

¹⁰¹ PECCI, *Memorie storiche*, p. 52.

¹⁰² Del. e Part. 40, c. 244v (il 12 dicembre 1460 si propone di discutere in consiglio la «provisio contra nos facta de fulciendo cassarum pro habitantibus videlicet castellanis et famulis»); c. 245r (il 13 dicembre il consiglio approva il provvedimento presentato da Biagio di Nicolò di Poso).

¹⁰³ Nel dicembre del 1457 i priori e il loro consiglio deliberano di indirizzare una lettera di protesta alla Balìa senese contro il podestà, Lorenzo di Tommaso Malescotti, e il suo giudice, ser Baldino di Domenico, e di ottenere che il loro sindacato sia eseguito direttamente a Montalcino (Del. e Part. 40, c. 157v). I due ufficiali sono ritenuti colpevoli di non avere rispettato lo statuto, contravvenendo alla norma che stabilisce l'impossibilità di procedere all'arresto di un montalcinese in particolari giorni dell'anno. Tale è la sorte subita da Marchionne Guidoni, tratto in carcere nel giorno successivo alla festa del Crocefisso, nonostante «dies est exemptus secundum formam statutorum» (Ivi, c. 152r).

Il vertice del governo è rappresentato dai sei priori¹⁰⁴ e dal consiglio generale, a cui compete il potere deliberativo. La ripartizione delle cariche pubbliche si basa sull'equilibrio tra i tre Terzi – San Salvatore, Sant'Angelo e Santo Giglio o Egidio –, che sono la base dell'organizzazione amministrativa¹⁰⁵.

La procedura di elezione dei priori si svolge ogni due mesi, secondo le modalità prescritte dallo statuto¹⁰⁶. Dieci giorni prima della fine del mandato il podestà provvede, di fronte a tutti i consiglieri, all'apertura della pisside (o *bussulum*), conservata presso la sacrestia del convento di Sant'Agostino. Dopo aver estratto uno dei brevi cerati (*pallotae*) in essa contenuti, lo presenta al notaio delle riformagioni, che provvede alla lettura dei nomi che vi compaiono. Questi ricopriranno la carica di priore per il bimestre successivo¹⁰⁷. In occasione dell'estrazione di un nominativo sottoposto a *vacatione* lo statuto prevede che il consiglio generale proceda all'elezione di un sostituto¹⁰⁸ e che il nome del vacante

¹⁰⁴ Secondo Canali, nel 1359 il Governo senese dei Dodici impone a Montalcino una riforma del numero dei Governatori del Comune, che da 12 vengono portati a 6, con l'esclusione inoltre di coloro che svolgono 'arti e vili esercizi' (CANALI, *Notizie*, p. 83). Nel 1523 i priori risultano essere 5 (Stat. 69, Add., c. 103r).

¹⁰⁵ Secondo il Repetti, l'organizzazione in Terzi o Terzieri, esemplata sul modello senese, si afferma dopo l'acquisizione della cittadinanza (*Dizionario*, III, p. 295). Tuttavia, alcune testimonianze documentarie consentono di verificare che tale suddivisione, che sostituisce l'antica ripartizione in cinque contrade, è già in atto alla metà del Trecento (CARLONI, *Le istituzioni*, p. 77, n. 45).

¹⁰⁶ Stat. 69, I dist., c. 3r-v.

¹⁰⁷ Nella stessa circostanza si estraggono dai relativi bossoli anche i consiglieri dei priori e il camerlengo delle guardie. Per la composizione del bossolo di quest'ultima magistratura non è prevista la presenza di commissari senesi giacché responsabili sono i politici locali coadiuvati da nove uomini eletti in consiglio. Il bossolo è composto da nove *pallotae* e rimane in vigenza per tre anni. Cfr. Stat. 69, I dist., c. 11r; Del. e Part. 40, c. 208r, per il rifacimento del 1459.

¹⁰⁸ La prassi precede la scelta *ad brevia* di nove uomini che insieme ai priori decidano tre nomi da sottoporre allo scrutinio del consiglio. È testimoniata anche la possibilità che i tre nomi siano indicati dai priori senza l'ausilio dei nove elettori. Cfr. Del. e Part. 40, c. 44v (22 giugno 1454).

sia rimbussolato per essere estratto in occasione della vacanza di un collega dello stesso terzo¹⁰⁹. All'estrazione dell'ultima *pallocta* i priori appena eletti hanno l'obbligo di comunicare a Siena la necessità di rifornire la pisside. Inoltre, insieme ai consiglieri, provvedono, tramite scrutinio segreto, all'elezione di due uomini per terzo, che collaboreranno con i tre commissari senesi e i priori nell'operazione di riforma del bossolo. Il numero delle *palloctae* non è determinato, ma stabilito di volta in volta dai commissari senesi e comunque tale da avere una durata minima di due anni¹¹⁰. Sia nel 1455 che nel 1458 si stabilisce

¹⁰⁹ Stat. 69, I dist., c. 3v. Sul sistema della 'prerogativa' a Siena nel Trecento cfr. E. BRIZIO, *L'elezione degli uffici*, p. 25. Il *busulum sciolorum* è espressamente nominato in un soli casi (Del. e Part. 40, c. 56r; 42, c. 18v) ma con ogni probabilità ad esso si ricorre ogni qualvolta la scelta del sostituto è attribuita ai priori. Ciò che varia a seconda delle occasioni è la composizione della commissione: solitamente i priori in carica sono coadiuvati da quelli appena eletti (c. 7r, 20 febbraio 1453) e dagli ufficiali di custodia (Alleg., c. 1r, 25 aprile 1452), ma non mancano esempi in cui ai priori si affianchino altre figure come i *breviarii* per la condotta del medico (Alleg., c. 9r, 18 ottobre 1452) o gli *electores provisionarum* (c. 16v, 1 luglio 1453).

¹¹⁰ Nel decennio 1452-1462 si registrano tre rifacimenti del bossolo. Nel 1455 i sei uomini eletti «ad refulciendum bossolum domini priorum» sono Nicola di Pietro di Giovanni, Antonio di Nanni di Checco (Terzo di San Salvatore), ser Francesco di ser Cenne, Iacopo del maestro Nuccino (Terzo di Sant'Angelo), Paolo di Iacopo del Donna, Giovanni di Donato di Palino (Terzo di Sant'Egidio). Nel 1458 si eleggono Pietro di Senese, Bartolomeo di Bernardino (Terzo di San Salvatore), ser Filippo di ser Silvestro, Antimo di Antonio di Giovanni (Terzo di Sant'Angelo), Giovanni di Donato di Palino, Domenico di Bartolomeo di Calandra (Terzo di Sant'Egidio). Nel 1455 i commissari senesi sono Leonardo *de Benvolentibus*, podestà in carica, Leonardo *de Benuciis*, Nicola di Bernardo Lapini, mentre nel 1458 vengono inviati Domenico di Ludovico Petroni, Aloisio di Pietro di Nanni Salvi e Angelo di Andrea Giorgi. Cfr. Del. e Part. 40, c. 69v; c. 172r (per i montalcinesi eletti in entrambe le occasione e i commissari del 1455); c. 173r (per i commissari del 1458). L'ultimo bossolo, fornito di 24 *palloctae*, viene riformato nell'ottobre del 1461 dai montalcinesi Bernardo di Bartolo, Mino di Buccio – per il terzo di San Salvatore –, Antonio di Giovanni di Antonio, Matteo di Silvestro – per il terzo di Sant'Angelo –, Paolo di Iacopo del Donna e Domenico di Bartolomeo Calandra – per il terzo di Sant'Egidio. Oltre al podestà in carica, il nobile Riccardo *de Saracenis*, sono inviati come commissari da Siena Tancio di Andrea del Monte dei Riformatori, Leonardo di Andrea Tolomei dei Nove e Andrea *de Scarpis* del Monte del Popolo. Cfr. Del. e Part. 42, c. 20v (19 settembre e 12 ottobre).

che la pisside abbia la durata di quaranta mesi e contenga venti *palloctae*¹¹¹.

Ciascuno dei priori eletti risiede con l'incarico di *prior priorum* per cinque giorni al mese, a partire dal primo nome sorteggiato nel terzo di San Salvatore. Il priore dei priori ha il compito di convocare e presiedere il consiglio dei priori, che approva le questioni da presentare al Consiglio Generale. Durante il suo mandato ha l'obbligo di non allontanarsi da Montalcino, a pena di quaranta soldi. Ad analoga limitazione sono sottoposti i colleghi, ai quali è proibito uscire dalla corte ilcinese, seppur si consente loro di oltrepassare le porte. Si prevede, inoltre, che i priori possano assentarsi dal regolare svolgimento delle loro mansioni solo dietro approvazione da parte degli altri, per non incorrere nella pena di dieci soldi¹¹². Il salario ammonta a un fiorino d'oro per ciascuno dei magistrati, che possono inoltre usufruire di un fondo di otto lire per l'acquisto di 'carta e lume'¹¹³. Ai priori spetta l'elezione di tutti gli ufficiali del comune – eccetto quelli che per cui è necessario il concorso del consiglio generale – e sono responsabili della difesa dei bisognosi e della vigilanza sul rispetto della normativa relativa ai processi civili, al fine di evitare abusi. Inoltre, sono giudici competenti per gli appelli alle sentenze

¹¹¹ In occasione del rifacimento del bossolo del 1458 il notaio delle riformazioni fornisce notizie interessanti sull'accoglienza dei commissari da parte della comunità. Il consiglio generale stabilisce che i tre senesi siano ospitati presso l'Ospedale di Santa Maria della Croce e incarica il fattore dell'ente, Alessio, di fornire loro quello che occorrerà per l'alloggio e il vitto, «de quoquendo et preparando mensam». Le spese saranno a carico del comune e, se necessario, il camerlengo disporrà anche il pagamento di un salario (Ivi, c. 172v).

¹¹² Cfr. come esempio, Del. e Part. 40, Alleg., c. 3r: il 28 maggio 1452, Giovanni di Nicola di Poso e Domenico di Bartolomeo ottengono dai quattro colleghi la licenza di allontanarsi da Montalcino per due giorni.

¹¹³ Questo è il salario prescritto dallo statuto del 1415 (Stat. 69, I dist., c. 4r), ma, come per il podestà, non si possiedono testimonianze documentarie che consentano di valutare l'entità del compenso in altri periodi.

e condanne inflitte dal notaio dei danni dati e da altri ufficiali che ricoprono cariche del comune¹¹⁴. Loro collaboratori sono il notaio¹¹⁵ e tre consiglieri¹¹⁶, a cui si aggiungono altri ufficiali che fanno parte del consiglio dei priori, del quale, tuttavia, lo statuto non specifica il numero dei membri. I dati emersi dalle delibere consiliari testimoniano un numero massimo di quattordici componenti e un minimo di dieci¹¹⁷, ma non chiariscono quali cariche ricoprano gli aventi diritto al voto. Anche l'operato della magistratura è sottoposto alla revisione da parte di tre sindaci eletti dal consiglio e dai nuovi priori, con i quali collabora un notaio.

Nei mesi di giugno e dicembre, almeno dieci giorni prima della fine del loro mandato, i priori sono tenuti a convocare un consiglio generale, durante il quale si procede alla scelta di tre uomini per terzo con il sistema dei brevi. I nove elettori, insieme ai priori in carica, provvedono alla nomina di venti consiglieri per terzo che siano rappresentativi di tutta la comunità e possiedano i requisiti per l'eleggibilità: essere originari di Montalcino o aver pagato dazi e preste al comune da almeno dieci anni. Il consiglio dura in carica un semestre e delibera su qualsiasi proposta presentata dal podestà e dai priori, purché si raggiunga, ad ogni convocazione, la maggioranza dei due terzi dei

¹¹⁴ Stat. 69, Add., c. 61v-62r.

¹¹⁵ Ivi, I dist., c. 15r. Il salario corrisposto è di quattro lire mensili.

¹¹⁶ I consiglieri ricoprono contestualmente la carica di ufficiali della guardia. La durata del loro ufficio è di due mesi con un salario di dieci lire. Hanno la responsabilità del mantenimento della mura e di decidere in merito alle eventuali riparazioni. Oltre a collaborare con il notaio della guardia, in tempo di guerra sono arruolati come fanti negli eserciti senesi (Stat. 69, I dist., c. 11r-v).

¹¹⁷ Del. e Part. 40, *passim*.

consiglieri, compresi i priori¹¹⁸. Gli assenti per motivi ingiustificati o coloro che alla ripresa di una seduta non rientrano nella sala consiliare sono sottoposti al pagamento di una pena di cinque soldi¹¹⁹.

All'inizio di ogni anno è prevista da parte dei priori l'elezione di altre magistrature del comune: di durata semestrale è la carica di sindaci dei malefici e capitani delle sei ville ai quali compete la denuncia al podestà o ai suoi ufficiali di qualsiasi maleficio commesso nel territorio e la nomina di fanti a piedi o a cavallo da inviare agli eserciti senesi¹²⁰. Annuale è invece il mandato dei due santesi per ogni chiesa e dei due procuratori per ogni ospedale con il compito di tutelare e difendere gli interessi degli enti e rappresentare le loro ragioni di fronte agli organi giudiziari¹²¹. Sono invece gli ufficiali o sapienti dei luoghi pietosi, previa autorizzazione da parte del consiglio generale, ad essere responsabili della gestione dei patrimoni e degli affari amministrativi degli enti ecclesiastici ed ospedalieri. A questa figura lo statuto non dedica alcuna rubrica, ma la loro elezione e il loro operato trovano conferme sia nelle registrazioni delle delibere consiliari che nella documentazione notarile e diplomatica. I dati a disposizione sembrano testimoniare un'evoluzione dell'ufficio da commissione speciale, nomina *ad hoc* per specifiche questioni¹²², a magistratura formalizzata nella metà del XV secolo. A questa data il numero dei sapienti è fissato a due uomini per terzo nominati con

¹¹⁸ In considerazione del fatto che, come vedremo, nella maggioranza dei casi i priori detengono anche la carica di consiglieri il numero legale dei consiglieri è più basso.

¹¹⁹ Stat. 69, I dist., 5r-v.

¹²⁰ Ivi, I dist., c. 8r.

¹²¹ Ivi, I dist., c. 8r-v.

¹²² Dipl. OSMC, 235 (1371, giugno 5): vendita della metà di una casa con orto di proprietà dell'Ospedale di Santa Maria della Croce da parte di due eletti dal comune «super possessionibus vendendis hospitalium»; 267 (1378, gennaio 1) lodo di due ufficiali eletti dal comune per gli affari relativi agli ospedali.

regolarità all'inizio di ogni anno, nonostante rientrino nella discrezionalità del consiglio le modalità di elezione¹²³.

Dal 1416¹²⁴ le autorità ilcinesi provvedono all'elezione del cancelliere generale o notaio delle riformagioni. Le due cariche, distinte a Siena¹²⁵, appaiono unite alla metà del Quattrocento e sono detenute dallo stesso ufficiale, che viene indicato indifferentemente con l'uno o l'altro appellativo. Ogni semestre i priori presentano una rosa di tre nomi da sottoporre allo scrutinio del consiglio generale, senza che osti nessuna vacanza. L'unico criterio al quale i priori sembrano attenersi nella scelta è che il candidato risieda a Montalcino, ritenendosi ininfluenza il fatto che abbia ottenuto o meno la cittadinanza. L'ufficiale ha il compito di prendere nota di ogni intervento e deliberazione dei priori e del consiglio e di trascrivere gli stessi *in mundum* in registri appositi¹²⁶.

Infine, nel mese di gennaio di ogni anno i priori provvedono anche all'elezione degli ufficiali dei pupilli e delle vedove¹²⁷, dei viari¹²⁸ e degli *adricitatores* delle arti con carica semestrale¹²⁹.

¹²³ Diversamente da quanto ricavabile dalle delibere consiliari, prima della metà del Quattrocento il numero degli ufficiali varia tra sei (Not. Ant., 345, cc. 37v-38r: 1434, novembre 25) e nove (Dipl. Mont., busta 37 bis, n. 193: 1419, giugno 7; Not. Ant., 300, c. 44r-v: 1438, luglio 2; 301, 66r: 1442, dicembre 3; ivi, cc. 67r-68r: 1443, gennaio 20). Per quanto attiene la loro elezione non si dispongono in realtà di molte informazioni. Solitamente i nominativi sono elencati all'inizio di ogni anno insieme alle altre magistrature. Tuttavia, nel gennaio del 1458 i priori scelgono i nomi da sottoporre allo scrutinio del consiglio insieme ad una commissione di sei uomini nominata anche con il compito di eleggere i viari e provvisionari. Cfr. Del. e Part. 40, cc. 156v-157r.

¹²⁴ CANALI, *Notizie*, p. 109; PECCI, *Memorie*, p. 52.

¹²⁵ ASCHERI, *Siena nel Rinascimento*, pp. 422-423.

¹²⁶ La trascrizione avviene in momento successivo, con ogni probabilità alla fine del mandato. Durante il suo ufficio, il notaio delle riformagioni prende appunti su dei brogliacci destinati alla distruzione e riporta nei registri solo le delibere che hanno ottenuto l'approvazione.

¹²⁷ Stat. 69, cc. 9v-10r. La normativa statutaria prevede l'elezione di tre uomini per terzo e di un notaio che con loro collabora, ma con ogni probabilità l'ufficio deve esser stato riformato giacché nelle delibere consiliari viene nominato un solo uomo per terzo.

LE ALTRE CARICHE

Spetta al camerlengo generale l'amministrazione delle finanze del comune. Al momento della redazione dello statuto è di competenza della magistratura anche la gestione e la riscossione delle gabelle¹³⁰, prerogativa che negli anni centrali del XV secolo è in parte venuta meno, come avremo modo di spiegare successivamente¹³¹. La normativa statutaria non chiarisce quali siano le modalità di scelta dell'ufficiale – limitandosi a specificare che questa deve essere eseguita rispettando la consuetudine –, né l'entità del salario, che di volta in volta deve essere stabilito dai consiglieri. Nulla si deduce da altre fonti circa l'ammontare del compenso, ma le delibere testimoniano quale sia la prassi per la sua elezione. Il primo settembre di ogni anno, il consiglio provvedere a nominare *ad brevia* nove uomini che insieme ai priori scelgono tre nominativi da sottoporre allo scrutinio del consiglio. Colui che avrà ricevuto il maggior numero di lupini bianchi sarà eletto camerlengo.

Nel 1456 il Consiglio approva una riforma relativa all'elezione dell'ufficiale, che, come vedremo, rimarrà in vigore solo per alcuni mesi. Le motivazioni del provvedimento non sono chiaramente esplicitate, ma il carattere d'urgenza della riforma emerge attraverso l'analisi degli avvenimenti che la precedono. Dal 1455, infatti, la comunità sta vivendo un periodo di grave crisi economica che costringere le autorità a vigilare

¹²⁸ Ivi, cc. 10r-11r. I tre viari hanno competenza su qualsiasi questione inerente alle strade, ponti, fonti, lavatoi e cisterne del comune, e la facoltà di emanare nelle suddette materie provvedimenti e ordini da sottoporre all'approvazione del consiglio generale.

¹²⁹ Ivi, c. 9v. I tre *adriores* hanno la responsabilità di vigilare sull'operato delle arti e sulla corretta taratura di tutti i pesi e le misure.

¹³⁰ Ivi, c. 6v.

¹³¹ Cfr. § «Finanze e fiscalità».

costantemente sui movimenti del denaro pubblico e sugli ufficiali preposti alla loro gestione. Oltre alle motivazioni economiche, hanno certamente influito anche le particolari circostanze che si verificano nel settembre del 1456 nella nomina del nuovo camerlengo. Come previsto dallo statuto e secondo la prassi già descritta, il primo del mese viene eletto Biagio di Nicola di Poso¹³². Nonostante non si abbia notizia dalle delibere, Biagio deve aver rinunciato alla carica e il consiglio già provveduto alla sua sostituzione, giacché pochi giorni più tardi, i priori presentano in consiglio una nuova proposta relativa al camerlengo, specificando che Antonio di Giovanni di Antonio ha ricusato l'ufficio¹³³. Nella seduta del 13 settembre il consigliere ser Filippo di ser Silvestro propone che la questione sia rinviata e che, prima di procedere, il consiglio proponga nuove modalità elettive e chiarisca le funzioni e la durata dell'ufficio¹³⁴. La riforma è approvata il 19 dello stesso mese, nel corso di una riunione consiliare in cui si deliberano provvedimenti urgenti per quietare due mutui contratti nei mesi precedenti per l'acquisto di grano e si impongono anche misure straordinarie per la riscossione di dazi imposti dal camerlengo dell'anno precedente. La riforma, eccezionalmente registrata in volgare, prevede che a partire dal prossimo primo di ottobre la carica di camerlengo abbia la durata di quattro mesi. Per la sua elezione i priori e gli ufficiali delle guardie devono formare un bossolo, contenente quindici brevi, dal quale dieci giorni prima della fine di ogni mandato sarà estratto il nome del nuovo camerlengo. Il salario è fissato a 5 lire mensili alle quali si aggiungono 4

¹³² Del. e Part. 40, c. 117r (1 settembre 1457).

¹³³ Ivi, c. 118r.

¹³⁴ *Ibid.*

lire per la carta e 10 per 'quaderno e cera'. Chi ricusa l'ufficio deve pagare una penale di 10 lire. Il camerlengo ha il compito di esigere il dazio ordinario e la riforma esplica anche le modalità di riscossione: la prima rata, di tre soldi per lira, si paga nel corso del quadrimestre ottobre-gennaio, mentre le altre due, che ammontano a quattro soldi per lira, durante i quadrimestri successivi. Il camerlengo non può «dare né fare dare nissuna mercantia a nissuna persona che avesse avere da la comunità», altrimenti è sottoposto ad una pena di 10 lire per ogni infrazione rilevata dai sindaci. La legge prescrive che il denunciante di un tale comportamento, sia creduto dai sindaci e registrato come creditore del comune per il quarto della condanna. Al camerlengo è sottratta la responsabilità della riscossione del dazio del cero, dovuto a Siena per la festa dell'Assunta¹³⁵. L'esazione del tributo, che è fissato a otto soldi per lira per ciascun contribuente, sarà demandata a un 'coltore' da eleggersi nel mese di luglio, con l'incarico di recarsi personalmente a Siena per il suo versamento. La riforma, come anticipato, rimarrà in vigore per pochi mesi. Già nell'aprile dell'anno successivo, viene presentata in consiglio la proposta di prendere provvedimenti sull'ufficio del camerlengo, «cum tempus ipsius camararii sit breve quatuor mensium»¹³⁶. Nello stesso giorno, il consiglio stabilisce il ripristino del vecchio sistema elettivo e

¹³⁵ In base al trattato del 1212, con la quale i senesi acquisiscono i diritti sulla quarta parte del cassero, la comunità è tenuta a versare 30 lire alla Biccherna e 30 ceri all'Opera Metropolitana. Il contributo viene riconfermato più volte, mentre nelle capitolazioni del 1361 si ribadisce l'obbligo senza specificarne l'ammontare (Capitoli 3, c. 443v: i montalcinesi devono «offerre apud maiorem Ecclesiam civitatis Senarum in festo beate Marie de mense augusti cereum et quoscumque census comuni Senarum solvere et prestare». Negli anni 1436, 1444 e 1461 Montalcino è tenuta al versamento di 350 lire. Cfr. *Tasse, ceri e pali per Siena dalle Masse, contado e distretto*, a cura di D. Ciampoli, p. 181.

¹³⁶ Del. e Part. 40, c. 134v (4 aprile 1457).

riporta ad un anno la durata della carica, lasciando discrezionalità ai consiglieri di concordare di volta in volta il salario da corrispondere.

Al momento della sua entrata in carica al camerlengo sono affidati sei diversi registri: il *liber introitus et exitus*; il *liber residuorum*, con l'elenco delle quote parziali dei dazi e di altri negozi che il comune deve ancora incassare; il *4 Dazaria*, per l'annotazione delle tre quote del dazio ordinario e la quota del dazio della cera; il *liber memoriae* e il *liber Sturzi*, con gli elenchi dei creditori e dei debitori del comune¹³⁷; il *liber stanciametorum* in cui annotare le somme stanziare dai priori per il pagamento di oratori e ambasciatori¹³⁸. Non si conoscono le modalità della loro compilazione, ma se può supporre che nel libro delle entrate e delle uscite l'ufficiale faccia uso della partita doppia, negli altri registri si limita a intestare a ogni debitore o creditore una semplice *posta*¹³⁹. Ogni bimestre il camerlengo sottopone all'approvazione del consiglio un elenco di spese, che, come rilevato in precedenza, non coprono tutta la gamma degli oneri a cui il comune è tenuto. Solitamente compaiono le uscite relative ai compensi per i nunzi e gli ambasciatori o per i famuli e conestabili destinati agli eserciti senesi; alla cancelleria fornita a tutti gli ufficiali; ai lavori di riparazione nei palazzi comunali; ai donativi per gli ufficiali senesi; agli oneri per la festa del *Corpus Domini*... Si tratta a tutta

¹³⁷ Ivi, c. 178r. Nel 1453 il camerlengo Pietro di Senese spende una lira e diciotto soldi per l'acquisto di «uno libro grosso correggiato di 200 carte per tenere conto d'entrate e d'uscite» (Ivi, c. 28r). Riferendosi al *Liber Sturzi*, il Canali spiega che vi erano annotate le pene pagate da coloro che non avevano assolto alla guardia delle mura e delle porte (*Notizie*, p. 79). Dalle delibere apprendiamo che il registro accoglieva i nomi di tutti gli inadempienti a prescindere dalla natura del debito. Ad intervalli regolari, il *liber* viene aggiornato per cancellare gli eventuali errori e per esigere i soldi delle pene ancora non versati (Ivi, *passim*).

¹³⁸ Ivi, c. 181r.

¹³⁹ Ivi, *passim*.

evidenza di spese eccezionali e legate alle contingenze del momento che non consentono di verificare l'effettivo volume dei movimenti di denaro.

Oltre all'impossibilità di colmare le lacune causate dalla mancanza dei registri, occorre ricordare che accanto al camerlengo generale operano anche altre magistrature con responsabilità in specifici settori delle finanze comunali: un camerlengo del sale – con carica annuale a decorrere dal primo di maggio eletto con il sistema dei brevi¹⁴⁰, un camerlengo della guardia – a cui competono le entrate sulle custodie delle porte e delle mura – e un camerlengo dei viari, creato *ex novo* nel 1455 per la gestione del denaro destinato alle strade, ai ponti e alle fonti¹⁴¹.

Sottratte al camerlengo generale sono anche le entrate concernenti i danni dati. Secondo lo statuto comunale, il magistrato con competenze in materia è il notaio di gabella e camparia, alla cui elezione provvedono i priori di concerto con il camerlengo e gli ufficiali di gabella¹⁴². Diverse sono invece le indicazioni contenute nello Statuto del Danno Dato¹⁴³, che rappresenta la normativa più completa e 'aggiornata' in materia. Riformato e tradotto in volgare tra il 1451 e il 1452, il testo statutario dedica ampio spazio alla figura del notaio che viene indicato semplicemente come 'notaio dei danni dati e straordinari'. Tale dicitura testimonia non solo una divisione dall'ufficio della camparia, ma anche la sottrazione al magistrato delle competenze in materia di gabelle.

¹⁴⁰ Nel 1453, in deroga alla solita procedura dei brevi, il camerlengo del sale viene eletto dai priori e dagli ufficiali di custodia (Ivi, c. 13r).

¹⁴¹ Ivi, c. 82v.

¹⁴² Stat. 69, I dist., c. 11v. L'elezione è prevista nei mesi di maggio e novembre. La rubrica prescrive un salario maggiore in caso di elezione di un *forestiere*. Nel 1422 si chiarisce che nell'eventualità che il notaio sia montalcinese il compenso sarà corrisposto dal consiglio generale e non dai priori (Ivi, Add., c. 70r).

¹⁴³ Stat. 72.

Nei mesi di dicembre e giugno, su proposta dei priori il consiglio generale provvede all'elezione di un notaio – *bono, sufficiente et esperto* – per il semestre successivo che deve dare comunicazione scritta dell'accettazione o del rifiuto della carica. Dopo aver prestato giuramento sul Vangelo di fronte ai priori e al notaio delle riformazioni, è tenuto a svolgere l'incarico *lealmente et sollecitamente* senza commettere frodi o inganni. Almeno per tre giorni la settimana deve percorrere il territorio ilcinese con il campaio per controllare se e quali danni vengono inflitti alle proprietà e alle colture, sia da parte degli uomini che degli animali. Oltre a perseguire i reati chi cui ha diretta conoscenza, il notaio ha il dovere di procedere in tutte le denunce che gli saranno presentate dal campaio o da chiunque ritenga di aver subito un danno. Coloro che il notaio giudicherà colpevoli saranno condannati al pagamento dell'ammenda prescritta dallo statuto e, nei casi previsti, anche al ripristino del danno. È inoltre obbligato a portare a termine i processi pendenti del suo predecessore entro un mese dal giorno in cui prende consegna dei suoi registri. Il salario che il camerlengo è tenuto a versargli, di due mesi in due mesi, è di cinquanta lire¹⁴⁴. L'ultima rata è trattenuta dal comune fino alla conclusione della revisione del suo operato¹⁴⁵. Il compenso è incrementato dalla quarta parte delle pene da lui inflitte ed effettivamente incassate dal camerlengo¹⁴⁶. Per l'intera durata dell'ufficio

¹⁴⁴ Nel gennaio del 1460 al nuovo notaio del danno dato, ser Pietro di origine tedesca, viene concesso un salario di otto lire mensili per un periodo di dieci mesi. Non è possibile valutare se si tratti di un aumento del compenso del magistrato o se il comune voglia solo offrire un trattamento di favore al nuovo eletto (Del. e Part. 40, c. 220r).

¹⁴⁵ Lo statuto comunale prevede un sindacato di cinque giorni, mentre la normativa del danno dato prescrive un termine di tre giorni. Cfr. Stat. 69, I dist., c. 11v; Stat. 72, c. 6r.

¹⁴⁶ Del. e Part. 40, c. 151r (28 ottobre 1457). Ser Azo di Guglielmo, notaio del danno dato, lamenta il mancato versamento del quarto. Richiede, quindi, un intervento tempestivo delle autorità, affinché obblighino i colpevoli al pagamento, seppur comprenda la difficoltà

il comune garantisce al magistrato l'uso gratuito di una casa¹⁴⁷. Il notaio è affiancato da un campaiuolo eletto secondo le stesse modalità che nel corso

dell'operazione visto «che per li temporali gravi et per la povertà degli huomini gravati le dicte condepne non si possano riscuotere».

¹⁴⁷ Stat. 72, cc. 5r-6r. Che il dettato statutario sia rispettato anche nella pratica trova conferma nella lettera inviata dai priori a ser Francesco di Bartolomeo di Todi, chiamato a ricoprire la carica di notaio del danno dato nel 1454: «Nos priores gubernatores terre Montisylicini et sex officiales electi per dictum comune sapienti viro ser Francisco Bartalomei de Tuderto notario (...) elegimus et deputamus secundum formam et continentiam nostrum statutorum et cum pactis capitulis honoribus et honeribus salario et offitiis inferius adnotatis. In primis habebitis et habere debebitis a comuni nostro pro dicto tempore semestri pro vostro salario dicti vestri offitii libras quinquaginta denariorum senensium cum detentione chabelle constitute et ordinate sex denariorum pro qualibet libra dicti vostri salario quos dicta habere debebitis de duobus mensibus in duos menses prout tangit pro rata temporis et quantitatis ultima vero terziaria sive pagha remanere debebit penes nostri comunis camerarium donec fueritis ab omni vinculo absolutus finito vero dicto vostro offitio stare debebitis ad sindacatum tribus diebus continuis sub sindicis per dictum nostrum comune deputandis redditurus rationem de omnibus per vos gestis et administratis culpis negligentis commissis et obmixis in dicto vostro offitio secundum formam nostrorum statutorum ratas que atque gratas habebitis et exequemini omnes Senas per dictos syndacos ferendas et ab eis non appellabitis nec aliquem recursum habebitis vel petetis sed ipsis stabitis contentus et quietus. Item a sententiis vel pronunptiationibus in dicto vostro offitio ferendis habebitis iudices competentes appellationis et recursus domini priores gubernatores dicte terre secundum formam statutorum et ordinatorum dicti comunis. Item si contigerit durante dicto vostro offitio aliquem per vos condenpnari pro alio excessu vel delicto ad vostrum offitium spectans seu pertinens et peteret dicto nostro comuni de dicta condenpnatione aliquam gratiam vel relapsum quod de condenpnationibus quantitatis sex librarum et ab inde supra quantacumque esset quantitas sit et remaneat in libera dispositione generalis consilii dicte terre relapsare totum vel partem vostre quarte partis vos tangentis prout dicto generali consilio videbitur et placebit et dicte determinationi stabitis tacitus et quietus a sex libris vero infra vostra quarta pars nullo modo valeat vel possit relapsari. Item habebitis et habere debebitis per manus nostri generalis camerarii quartam partem quarumcumque condenpnationum per vos factarum et durante vostro offitio exactarum in pecunia numerata et in contantis solum dumtaxat et non de aliis et quas ad manus dicti nostri camerarii vostro offitio durante devenire facietis quibus emolumentis et comodis acquiescetis et nil ultra tam a dicto comuni quam a singularibus partis habere debere poteritis nec recte vel per obliquum nisi quod cassaturis inquisitionum vel accusationum seu denunptiationum iniustarum ex quibus sententia condenpnatoria sequi non debebit unum soldum tantum habere et accipere poteritis et non ultra. Item habebitis sumptibus nostri comunis pro vostri habitatione toto dicto tempore semestrali domum condecetem. Item venire debebitis et redire de dicto vostro offitio omni vero riscio periculo vel fortuna nec aliquem sub statutum ad dictum offitium deputare poteritis nec habere debebitis salarium nisi pro rata temporis qua in dicto offitio servitistis etiam si per vos non staret vel propter supervenientem mortem vel alteram causam fortuitum quos Deus ad vertat. Item tenemini et obnoxius exitis ad observantiam omnium statutorum et legum dicti comunis tam editarum quam edendarum vostrum offitium concernentes privilegia et immunitates dicti comunis servare et proponere exigere et augere. Rogamus igitur vostram prudentiam ut non inspecta modicitate et private offitii et

del semestre collabora ad ogni attività¹⁴⁸. Tra luglio e ottobre opera anche un altro campaiolo in considerazione del fatto che «molti danni si fanno maximamente nel tempo che sono l'uve nelle vigne e li altri fructi». Il loro salario è a discrezione dei priori incrementato del quarto delle pene¹⁴⁹. Per la valutazione dei danni il notaio collabora con tre cittadini, in rappresentanza di ogni terzo, eletti annualmente nel mese di gennaio¹⁵⁰.

ANALISI DEL CETO DIRIGENTE

Dopo aver individuato le principali cariche dell'amministrazione comunale e i meccanismi di elezione, in queste pagine si presentano alcuni dati relativi all'assetto del potere tra il 1452 e il 1461, periodo che per la ricchezza e la continuità delle informazioni consente di fornire un quadro non impressionistico¹⁵¹. Il primo obiettivo che ci si propone è la verifica del grado di 'apertura' e 'rappresentatività' dei principali organi di governo: il priorato e il consiglio generale.

Come già accennato, l'elezione dei priori si basa sul sistema dell'estrazione dei brevi cerati contenenti le coppie per ogni terzo. A

salarii sed nostrum cordium affectione sincera ut vobis placeat dictam nostram electione acceptare et nos de aceptatione vel non aceptatione vostra per vostras licteras facere certiores. Datum Montisylcini die ultima mensis Iunii MCCCCLIII» (Del. e Part. 40, c. 40r-v).

¹⁴⁸ In base allo statuto comunale, l'elezione del campaiolo spetta ai priori, al camerlengo e agli ufficiali di gabella. Il suo mandato ha la durata di sette o otto mesi e ha il compito di eleggere le guardie per ciascun terzo e per le ville (Stat. 69, I dist., cc. 7v-8r).

¹⁴⁹ Stat. 72, c. 6r-v.

¹⁵⁰ La figura degli *extimatores dapnorum datorum* non è regolamentata dalle fonti statutarie, ma le delibere consiliari confermano ogni anno la loro elezione. Del. e Part. 40, *passim*.

¹⁵¹ Sono esclusi dall'analisi i nomi dei priori dall'ultimo bimestre del 1461 alla fine dell'anno successivo perché facenti parte del quarto bossolo che eccede i limiti cronologici della ricerca.

scadenze regolari una commissione di cittadini senesi e montalcinesi procede alla composizione della pisside o bossolo. Questa operazione è senza dubbio la più importante sotto il profilo politico: è in questa sede, infatti, che si decide il futuro assetto amministrativo, stabilendo non solo i nomi dei priori, ma, in una certa misura, anche di tutte le altre cariche, dal momento che proprio i priori sono responsabili della nomina del consiglio generale e delle altre magistrature. Lo statuto non chiarisce le modalità di selezione dei nominativi da inserire nel bossolo, né abbiamo la possibilità di verificare quanto influisca l'intervento dei commissari senesi. Si tratta comunque di personaggi non del tutto sconosciuti ai politici locali. Anzi, le testimonianze documentarie dimostrano che con alcuni di loro esistono rapporti di lunga data, sia di carattere personale che di natura economica o diplomatica. Nicola di Bernardo Lapini, commissario nel 1455, è infatti di origine montalcinese. Nipote del medico Pietro, uno degli statutari del 1415¹⁵², e figlio dell'umanista Bernardo¹⁵³, a questa data possiede ancora alcuni beni immobili nel castello e nel territorio ilcinese¹⁵⁴. Solo un anno più tardi l'appoggio e il favore dei priori gli consentiranno di far approvare in consiglio l'acquisto di alcune sue proprietà da parte delle autorità locali¹⁵⁵. Di natura politica

¹⁵² Stat. 69, I dist., c. 1r. Cfr. CANALI, *Notizie*, p. 107. Sull'attività di Pietro, A. GAROSI, *Documenti e notizie su Pietro Lapini, medico senese*.

¹⁵³ Cfr. C. CORSO, *L'Ilcino*; M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento*, p. 52, nota 83; F. GLÉNISSON-DELANNÉE, *La prosa del senese Bernardo Ilcino tra cronaca municipale e invenzione letteraria*.

¹⁵⁴ Cfr. Not. Ant., 302, cc. 37v-38r (1443, dicembre 10): il terreno oggetto di vendita situato nella Villa di Frassina «prope podium vocatum Turlo» confina con una proprietà di Nicola; 346, cc. 143v-143r (1449, febbraio 23): Nicola acquista una vigna, ubicata nella contrada del Vetro, da un abitante di Montenegro; 517, c. 137r-v (1455, aprile 26): si cita tra i confini una sua proprietà nel terzo di San Salvatore nella contrada delle Monache.

¹⁵⁵ Del. e Part. 40, c. 109r (21 giugno 1446). Si tratta di un insieme frammentato di beni che si estendono «a podiis Montisylcini ulterius versus partes mariptime ubicumque essent». Responsabili dell'acquisto sono gli ufficiali dei luoghi pii impegnati in quei giorni in una serie di compravendite per l'incremento del patrimonio dell'ospedale di Santa Maria della Croce.

sono invece i rapporti che legano Leonardo *de Benvolentibus* alla comunità ilcinese. Dopo aver ricoperto la carica di podestà nel primo semestre del 1455, nell'estate dello stesso anno le sue lettere forniranno ai priori importanti notizie sulle varie vicende della guerra in corso, nonché informazioni sul destino della partita del grano che il comune ha acquistato nel Patrimonio¹⁵⁶. Negli stessi mesi Aloisio di Pietro di Nanni, che sarà commissario tre anni più tardi, fornirà il suo appoggio per alleviare la crisi frumentaria nella quale vessa la comunità, proponendo l'acquisto di alcuni quantitativi di cereali¹⁵⁷. Con ogni probabilità la presenza senese si configura come un atto formale finalizzato a stabilire il periodo di vigenza del bossolo, a garantire il rispetto della normativa e ad evitare che i personaggi imbussolati rappresentino una minaccia nei rapporti con Siena. Il potere decisionale appare interamente in mano ai commissari montalcinesi i quali hanno piena libertà non solo di garantire la loro presenza nel numero dei priori, ma anche di cooptare persone a loro vicine per legami parentali o professionali. Per il ruolo che sono chiamati a svolgere i sei cittadini rivestono una posizione di rilievo all'interno della compagine di governo. La scelta dei nominativi e la formazione delle coppie di priori è il frutto di una serie di considerazioni non solo e non necessariamente politiche, giacché bisogna saper individuare dei candidati con competenze e capacità di governo, di conoscenza del territorio e delle esigenze dei cittadini e che garantiscano, nello stesso tempo, la loro disponibilità a 'servire' le istituzioni durante il periodo di vigenza del bossolo. Inoltre non è da sottovalutare il prestigio sociale di cui questi personaggi godono in virtù delle loro condizioni

¹⁵⁶ Lettere e Petizioni 106, s.c.

¹⁵⁷ Del. e Part. 40, c. 78v e *passim*.

economiche e del mestiere che esercitano. Ben otto dei dodici commissari montalcinesi dichiarano un reddito superiore alle 1.000 lire¹⁵⁸ e oltre a due notai compaiono cinque *lanifices*, un *aluptarius* e un *calzolarius*.

È possibile a questo punto seguire in maniera più approfondita le vicende relative all'attribuzione delle cariche basandoci sulle liste di nomi che le cesure corrispondenti ai due rifacimenti del bossolo consentono di elaborare: la prima copre il periodo tra maggio 1452 e febbraio 1455; la seconda dal marzo del 1455 al febbraio del 1458; la terza fino al quinto bimestre del 1461¹⁵⁹. Il confronto tra le liste permette una verifica dei margini di rinnovamento dei vertici di governo e consente di individuare un nucleo di cittadini che esercitano un ruolo di preminenza, non soltanto in ambito politico ma anche sotto il profilo sociale ed economico.

¹⁵⁸ Nicola di Pietro di Giovanni 1.225 lire; Domenico di Bartolomeo Calandra 1.350 lire; Paolo di Iacopo Donnola 2.450 lire; Pietro di Senese 2.125 lire; Antimo di Giovanni di Antonio 1.200 insieme al fratello Antonio; Bartolomeo di Bernardino 1.275 lire; Giovanni di Donato di Palino 3.100 lire (in questi ultimi due casi il riferimento è alla lira dei padri poiché nel 1453 ancora non compaiono come contribuenti autonomi). Cfr. Lira 57, rispettivamente alle cc. 195v; 137v; 134r; 197v; 129v; 134r; 126v. I due notai Francesco di ser Cenne e Filippo di ser Silvestro sono entrambi allibrati per 800 lire (ivi, cc. 130r e 133r), mentre Antonio di Nanni di Checco e Iacopo del maestro Nuccino dichiarano rispettivamente 225 e 200 lire (ivi, cc. 124r e 132v).

¹⁵⁹ Si ricorda che le liste elaborate si basano sulle informazioni ricavate dai registri di delibere consiliari segnato con i numeri 40 e 42. Per il 1452, a causa della lacunosità delle carte rimaste, si conoscono solo i nomi dei priori di tre bimestri. Non si dispone di alcun elenco degli eletti in consiglio generale e di conseguenza neanche la composizione del consiglio del primo semestre del 1453. Per il primo bimestre del 1456 si conosce solo il nome di un sostituto di un priore del terzo di Sant'Egidio per una dimenticanza del notaio delle riformazioni che non ha proceduto alla registrazione dei sorteggiati. Inoltre, a causa della mancanza delle carte 103 e 104 del primo registro non sono noti i priori del bimestre maggio-giugno dello stesso anno. Escludendo dal calcolo i nomi di coloro che non risiedono in quanto sottoposti a vacanza, ne consegue che la prima lista contiene trentadue nomi per ogni terzo; la terza quaranta per ogni terzo e la seconda trentanove per il terzo di Sant'Egidio e trentotto per gli altri due.

Tra il 1452 e il 1461 si assegnano complessivamente trecentoventicinque seggi di priore fra centosessantatre cittadini¹⁶⁰. Nel terzo di San Salvatore e Sant'Angelo i centootto incarichi sono coperti rispettivamente da cinquantadue e cinquantuno persone, mentre i centonove seggi del terzo di Sant'Egidio sono assegnati a cinquantanove cittadini. Quasi il 55% dei nomi è presente in ogni lista e occupa 178 dei seggi totali; oltre il 26% compare in almeno due liste per 86 seggi, mentre la percentuale di coloro che risiedono una sola volta è quasi del 19% per un numero di seggi pari a 61. Sono inoltre assegnati 986 seggi di consigliere¹⁶¹: trecentoventisei nel terzo di San Salvatore a settantuno cittadini e trecentotrenta seggi nei terzi di Sant'Angelo e Sant'Egidio rispettivamente a settantaquattro e settantacinque persone.

Nel conferimento delle cariche di priore viene rispettato l'obbligo di vacanza che comunque non pregiudica la possibilità di ricoprire un'altra carica o più di una contemporaneamente, né determina il completo allontanamento dalla magistratura più importante¹⁶². Oltre a risiedere in consiglio generale alcuni personaggi accedono alla carica di consigliere dei priori anche per più di una volta nel periodo di validità

¹⁶⁰ Si precisa che nel conteggio dei seggi non sono stati tenuti in considerazione quelli di cui non si conoscono i nomi degli eletti. Le cifre che si indicano sono quindi in difetto di undici unità sul numero totale (325 invece di 336), di due unità per i terzi di Sant'Angelo e San Salvatore (108 in luogo di 110) e di un'unità per il terzo di Sant'Egidio (109 invece di 110).

¹⁶¹ In alcuni semestri il numero dei seggi assegnati è inferiore alla quota di venti stabilita dallo statuto.

¹⁶² Stat. 69, I dist., c. 13r: «De le vacationi degli offitiali». Le uniche eccezioni sono rappresentate da Giovanni di Donato di Palino – che ricopre la carica nel bimestre luglio-agosto 1456, in sostituzione di Sano di Gaspare Cennini, e nuovamente nel bimestre gennaio-febbraio 1458 – e da Biagio di Francesco di Nanni – che dopo aver sostituito ser Francesco di ser Cenne nel primo bimestre del 1458 è nuovamente priore nel bimestre maggio-giugno dello stesso anno, giungendo a ricoprire l'incarico per ben quattro volte. Non del tutto chiara, invece, è la situazione che interessa Antonio di Domenico Marzuoli giacché solleva dei dubbi la sua nomina in qualità di sostituto in due bimestri consecutivi (settembre-ottobre e novembre-dicembre 1459).

dello stesso bossolo¹⁶³. Inoltre, non mancano i casi in cui la vacanza di un personaggio sia compensata dalla presenza nei due più importanti organi collegiali di uno o più parenti. Nell'indicare le limitazioni a cui attenersi nella composizione del consiglio generale la normativa statutaria impedisce infatti la compresenza di padre e figlio o di due o più fratelli nonché di zii e cugini, ma non pone alcun veto alla possibilità che allo stesso gruppo familiare siano attribuiti contemporaneamente i seggi di diverse magistrature.

I margini di rinnovamento sembrano quindi contenuti e di non chiara lettura appaiono i tentativi di apertura del priorato a nuovi personaggi. Nel bimestre gennaio-febbraio del 1454 il consiglio dà autorità ai priori in carica e ai loro consiglieri di scegliere insieme ai priori appena sorteggiati il sostituto di Ambrogio di Giovanni Fagnani che non può ricoprire la carica in quanto riseduto. Il nome indicato dalla commissione, Bartolomeo di Silvestro di ser Guidone, appare nuovo a qualsiasi esperienza di governo¹⁶⁴. Non solo Bartolomeo non compare in nessuna lista del consiglio generale, ma non ricopre altre cariche nel periodo in esame. Poiché nessuna informazione ci giunge dalla documentazione notarile, diplomatica e fiscale possiamo ipotizzare che in questa scelta debba scorgersi un tentativo di coinvolgere negli affari di governo personaggi di un certo rilievo sociale ed economico da poco trasferiti a Montalcino. Sembra confermare questa ipotesi l'episodio che si verifica nel dicembre dello stesso anno di fronte alla necessità di sostituire Iacopo di Nicola Cernone, estratto come priore nel terzo di

¹⁶³ È il caso, ad esempio, di Mino di Buccio che oltre a essere inserito in ognuna delle tre liste dei priori è presente in nove delle diciassette liste di nomi compilate per il consiglio generale e per cinque volte assume l'incarico di ufficiale della guardia.

¹⁶⁴ Del. e Part. 40, cc. 28v-29r (30 e 31 dicembre 1454).

San Salvatore per il primo bimestre dell'anno successivo. In deroga alle disposizioni statutarie il consiglio approva la proposta di Sano di Gaspare Cennini che suggerisce di nominare priore Simone di Antonio purché si impegni a pagare *gravedines et expensas* del comune come tutti gli altri montalcinesi¹⁶⁵. Di fronte all'opportunità ricevuta, Simone non solo rinuncia alla carica, ma alcuni mesi più tardi chiederà la cancellazione dalla lira ilcinese presentando in consiglio alcune lettere dei Quattro di Biccherna¹⁶⁶. Le altre sostituzioni appaiono invece connotate da un atteggiamento conservatore. A prescindere dalla modalità di scelta del nome, sia questo designato dai priori o votato dal consiglio, non si assiste a validi tentativi di apertura del collegio a nuove personalità. Nella maggioranza dei casi di sostituzione il nome del prescelto è in realtà già inserito nei brevi e destinato ad essere estratto prima della composizione della nuova pisside. Ciò appare con evidenza se si considerano i dati relativi all'ultima lista del terzo di Sant'Andrea. Nel giugno del 1459, a causa del decesso di Domenico di Pietro di Domenicuccio Paffa, lo scrutinio da parte del consiglio determina l'assegnazione dello scranno a ser Filippo di ser Silvestro che, sorteggiato un anno più tardi, si trova sottoposto a vacanza. In maniera analoga nell'agosto del 1460 in sostituzione di ser Francesco di ser Cenne, assente per motivi non specificati, il consiglio indica Matteo di Silvestro, sorteggiato però il bimestre successivo. Come in una sorta di effetto domino il suo

¹⁶⁵ Ivi, c. 64r (21 dicembre 1454).

¹⁶⁶ Ivi, c. 74v (7 maggio 1454). Il consiglio stabilisce di esentare Simone da qualsiasi gravezza del comune fino al termine dell'ufficio del camerlengo generale in carica, ma successivamente lo obbliga a conferire come tutti gli altri montalcinesi e *habitatores* per la somma per la quale è allibrato. Nel caso in cui Simone si opponga sarà destinato un oratore a Siena per la difesa dei diritti del comune (Ivi, c. 75r, 8 maggio). Tuttavia, Simone compare nelle due liste del consiglio generale del 1462. Cfr. Del. e Part. 42, cc. 26r e 46r.

sostituto, Antonio di Giovanni di Antonio, sarà vacante nel primo bimestre del 1461 e rimpiazzato da Antonio di Matteo del maestro Onofrio anch'egli imbussolato e costretto alla *vacatio* il bimestre seguente. Il breve contenente il nome di Antonio di Moresco eletto al suo posto sarà estratto due bimestri più tardi. La volontà di evitare nuovi inserimenti nel gruppo di governo è ancora più evidente se si prendono in considerazione i nomi sottoposti allo scrutinio del consiglio. Matteo di Silvestro, Antonio di Giovanni di Antonio e Antonio di Matteo del maestro Onofrio rappresentano la terna per la scelta del sostituto del notaio Francesco¹⁶⁷. Mentre il nome di Matteo di Silvestro sembra indicato d'ufficio dai priori, giacché non sono specificate le modalità di selezione, per la sostituzione di Antonio di Giovanni di Antonio nel secondo bimestre del 1461 sono nuovamente sottoposti a scrutinio Antonio di Moresco e Antonio di Matteo, oltre a Bartolomeo di Menchino estratto poi nel bimestre successivo¹⁶⁸. Purtroppo i danni provocati dall'umidità alle prime carte del registro 42 non consentono di verificare le modalità che portano all'elezione di Antonio di Matteo, ma appare scontata la sua cooptazione da parte del consiglio.

Diversamente, nella composizione del consiglio generale l'unico criterio a cui gli elettori devono attenersi è quello di evitare le parentele dirette. La lettura delle liste conferma il rispetto di quest'obbligo che tuttavia, come già affermato in precedenza, non impedisce l'alternanza tra appartenenti alla stessa famiglia. In conseguenza di ciò l'apertura della magistratura appare ulteriormente limitata soprattutto nel caso in cui, attraverso le informazioni derivanti da altre fonti documentarie, si

¹⁶⁷ Del. e Part. 40, c. 249v.

¹⁶⁸ Ivi, c. 245v.

riesca ad individuare anche le parentele indirette. Per comprendere il fenomeno basterà limitarsi ad alcune delle relazioni esistenti tra le famiglie che già per l'alto numero di presenze nelle due magistrature si pongono in evidenza rispetto ad altre e per le quali le testimonianze consentono di delinearne in dettaglio il profilo sociale ed economico.

CAPITOLO 3. ECONOMIA E SOCIETÀ

IL SISTEMA FISCALE

Le finanze di Montalcino nel corso del Quattrocento non sono state oggetto di studi sistematici. Le ricerche condotte da Alfio Cortonesi sugli statuti del 1415 e sulle denunce fiscali del 1453¹⁶⁹ hanno consentito di delineare un quadro sommario della fiscalità ilcinese, ma data la natura delle fonti utilizzate non hanno potuto fornire indicazioni esaustive. Anche lo studio di Giuseppe Catalani sullo statuto delle Gabelle del 1389¹⁷⁰ ha fornito interessanti indicazioni relativamente al prelievo indiretto a Montalcino sul finire del Trecento. Tuttavia, come avremo modo di chiarire successivamente, rispetto al momento ‘cristallizzato’ dallo statuto le fonti testimoniano per la metà del XV secolo una situazione diversa. Esistono, quindi, dei margini di approfondimento delle conoscenze finora acquisite. In questa sede cercheremo di verificare quali sono gli oneri ai quali sono sottoposti gli uomini di Montalcino e la relazione esistente tra la fiscalità locale e quella senese.

L’analisi del sistema tributario ilcinese si basa in prima istanza sullo studio delle condizioni stabilite nei capitoli di sottomissione del 1361¹⁷¹. In qualità di *cives senenses* gli abitanti di Montalcino sono sottoposti a qualsiasi imposta, *personalia sive realia sive mixta*, che Siena

¹⁶⁹ CORTONESI, *Demografia e popolamento*; ID., *Ruoli di imposta*; ID., *Movimenti migratori*.

¹⁷⁰ CATALANI, *Lo Statuto delle Gabelle*.

¹⁷¹ GINATEMPO, *Crisi*, p. 34. Nel territorio senese è diversa la posizione giuridica tra le terre ‘a contado’ e le terre ‘capitolate’. Mentre le prime sono sottoposte alla forfettaria ‘tassa del contado’ da ripartirsi tra gli abitanti della comunità, le seconde concordano i propri oneri fiscali nei capitoli di sottomissione a Siena. Cfr. anche EAD., *Uno Stato ‘semplice’*, p. 1084; ASCHERI, CIAMPOLI, *Il distretto e il contado*. Sulla ‘tassa del contado’ si veda BOWSKY, *Le finanze*, pp. 225-243, da integrare però con le chiarificazioni contenute nella *Recensione* al suo lavoro a cura di Paolo Cammarosano, pp. 310-311 e CHIANCONE ISAACS, *Fisco e politica*, pp. 39-40.

esige dai suoi cittadini¹⁷². Tuttavia, al comune ilcinese è confermata la prerogativa di imporre tasse ai propri cittadini per sostenere le proprie spese e garantire il mantenimento dell'apparato amministrativo¹⁷³. La ripartizione delle imposte dirette, in particolare preste e dazi, si basa sulla Lira¹⁷⁴. L'alliramento consiste nell'accertamento della situazione patrimoniale dei contribuenti e nella conseguente definizione dell'imponibile. I ruoli di imposta sono compilati, a intervalli relativamente brevi, sulla scorta delle denunce fiscali presentate da ogni capofamiglia, nullatenenti compresi. Il trattamento fiscale tramite Lira riguarda solo i cittadini senesi e gli abitanti delle Masse, a cui si aggiungono, a partire dal secondo Trecento, le comunità definite 'conferenti', come Montalcino, ossia le comunità sottoposte agli oneri fiscali imposti dal comune di Siena in virtù della cittadinanza loro concessa¹⁷⁵.

LA LIRA DEL 1453

¹⁷² Capitoli 3, c. 443r.

¹⁷³ Ivi, c. 443v. La storiografia, seppur con sfumature diverse, è concorde nel ritenere che la concessione della cittadinanza comporti un aggravio fiscale supplementare, giacché gli abitanti delle capitolate si trovano di fatto ad essere sottoposti ad una doppia fiscalità. Cfr. BANCHI, *La Lira, la Tavola delle Possessioni e le Preste*, p. 62; CHIANCONE ISAACS, *Fisco e politica*, p. 22; GINATEMPO, *Crisi*, p. 28, n. 9; ASCHERI, CIAMPOLI, *Il distretto e il contado*, pp. 102-103; CORTONESI, *Demografia e popolamento*, p. 334.

¹⁷⁴ Nel linguaggio amministrativo senese, sono indicati con il termine 'lira' i ruoli di imposta. Per Montalcino si conservano due Lire per il tardo Trecento: Lira 16 (1371) e 23 (1386). La serie documentaria riprende con il 1443 e si protrae fino al 1549: Lira 54 (1443); 57 (1453); 67 (1468); 73 (1478); 80 e 81 (1481); 87 (1484); 88, 95 e 96 (1488), 97 e 105 (1491-1492); 114 e 119 (1509); 126, 127 e 128 (1531); 131 (1549). Sulla Lira senese si vedano BANCHI, *La Lira, la Tavola delle Possessioni e le Preste*; ID., *Gli ordinamenti economici dei Comuni Toscani nel medio evo e segnatamente del Comune di Siena, I: La lira o l'Estimo*; D. BIZZARRI, *Sull'epoca dell'introduzione della 'lira' e della magistratura podestarile in Siena*, pp. 45-60.

¹⁷⁵ Le comunità 'conferenti', oltre a Montalcino, sono San Quirico d'Orcia, Asciano, Buonconvento (dal 1481), Chiusdino, Mensano, Monteriggioni e Castel della Selva.

Nel consiglio generale riunito a Montalcino il 15 dicembre del 1453, si dà lettura della comunicazione inviata dagli Allibratori del comune di Siena, contenente le disposizioni e le modalità alle quali attenersi nella compilazione della nuova Lira. Ogni comunità della giurisdizione e distretto di Siena ha l'obbligo, sotto la pena di cento fiorini da versarsi al camerlengo del Monte e del Sale, di far compilare in triplice copia una denuncia di tutti i beni mobili e immobili dei cittadini senesi e conferenti presenti nel proprio territorio. Nello specifico si dovrà procedere alla dichiarazione di ogni casa, vigna, possessione, siano esse di proprietà o condotte in locazione, di ogni capo di bestiame e quantità di grano, vino, olio di cui si dispone, avendo cura di elencare anche i crediti e i debiti. Ciascuna comunità, inoltre, è responsabile delle denunce che sono tenuti a compilare i prestatori ebrei o cristiani che, entro il termine di cinque giorni e sotto la pena di cinquecento fiorini, comunicheranno per iscritto le quantità di denaro prestate a diverso titolo a qualsiasi cittadino o conferente senese¹⁷⁶.

Di fronte alla necessità di dar luogo alle disposizioni della Dominante, le autorità ilcinesi mettono in atto una serie di provvedimenti volti, in primo luogo, a stabilire le modalità di rilevazione delle proprietà dei cittadini senesi nel loro territorio. Approvando la delibera proposta da Sano di Antonio Angelini, il consiglio decide di eleggere a scrutinio segreto due uomini per ciascun terzo, *unus intus et unus extra*, con l'incarico di procedere alla compilazione delle *apodissae*,

¹⁷⁶ Del. e Part. 40, c. 27r. Nella lettera, datata 23 novembre e firmata dal notaio Iacopo Pieri *de Humidis*, si dà autorità ai podestà, ai vicari e agli altri ufficiali senesi nel contado di controllare che le autorità locali diano seguito alle disposizioni sotto la pena di cento fiorini d'oro.

contenenti la descrizione e la valutazione di tutti i beni dei cittadini¹⁷⁷. Successivamente, si procede alla nomina di sei uomini che, in deroga alle disposizioni statutarie, coadiuvino i priori nella revisione delle apodisse dei beni dei cittadini che non conferiscono con il comune¹⁷⁸. Inoltre, si dispone l'invio di due oratori a Siena per la difesa dei diritti del comune di fronte alle autorità competenti, affinché nella compilazione della nuova Lira si eviti *omnem materiam scandalorum et litium*¹⁷⁹. Gli oratori dovranno inoltre informarsi in che modo il comune può tutelarsi da quei terrigeni che non intendono conferire con il comune per i beni che possiedono fuori dal territorio ilcinese, contravvenendo in tal modo agli obblighi consueti¹⁸⁰. Durante la stessa seduta consiliare si stabiliscono anche le modalità di compilazione delle dichiarazioni dei montalcinesi e degli *habitatores* della terra e della curia. Sono tenuti alla denuncia di tutti quei beni mobili, immobili e semoventi, posseduti nel territorio ilcinese o altrove in qualsiasi luogo o contrada, per i quali le disposizioni dello statuto senese impongono l'alliramento. In caso di inadempienza o di non assegnazione dei beni a un titolare si incorre nella perdita della

¹⁷⁷ Ivi, c. 26v. Il salario per i sei uomini è fissato a ventidue soldi ciascuno. L'operazione viene svolta in maniera celere, giacché solo due settimane più tardi si sottopone all'approvazione del consiglio la spesa di dodici soldi per i due quaderni di carta utilizzati da «quelli che fecero la libra de cittadini». Cfr. Ivi, c. 28r (29 dicembre 1453). Tuttavia, il lavoro svolto dai sei uomini non soddisfa del tutto gli allibratori, che rispediscono a Montalcino le *apodissae* con l'obbligo di riscriverle *in foliis integris*. Cfr. Ivi, cc. 30v-31r (8 e 9 gennaio 1454). Tale contrattempo comporterà un'ulteriore spesa di quattro soldi. Cfr. Ivi, c. 35r.

¹⁷⁸ Ivi, c. 31r. Gli eletti sono Bernardino di Bartolo e Pietro di Senese per il terzo di San Salvatore, Domenico di Pietro di Domenicuccio Paffa e Giovanni di Nicolò Posi per il terzo di Sant'Andrea, il notaio Giovanni di Barna e Sano di Gaspare Cennini per il terzo di Sant'Egidio. Il loro compenso è stabilito in quaranta soldi ed è prevista una pena di venticinque lire per la mancata o inefficace esecuzione di quanto stabilito.

¹⁷⁹ Ivi, c. 30v. I due oratori sono Giovanni di Nicolò Posi e Domenico di Pietro di Domenicuccio Paffa che partiti per Siena il 10 di gennaio fanno ritorno cinque giorni più tardi.

¹⁸⁰ *Ibid.*

quarta parte di detti beni, che sarà addebitata per metà al comune e per l'altra metà ai sei uomini eletti per l'esecuzione di tali provvedimenti.

La vicenda relativa alla nuova Lira non si esaurisce qui. Nell'aprile del 1454 i priori presentano in consiglio una nuova missiva degli Allibratori che indicano le modalità alle quali attenersi nella realizzazione della Lira del comune: nei tempi prefissati le autorità comunali dovranno scegliere alcuni uomini da inviare a Siena in qualità di informatori degli Allibratori e aver pronte le apodisse compilate secondo le modalità e nel numero indicato nella lettera¹⁸¹. I nove uomini ai quali viene assegnato l'incarico di raccogliere le denunce dei concittadini e consegnarle a Siena sono scelti dal consiglio con un scrutinio a maggioranza qualificata tra coloro che risultano allirati a Montalcino per un imponibile massimo di sei lire. Le denunce degli eletti saranno trattenute presso il comune dopo il loro ritorno da Siena, per essere sottoposte a verifica da parte di tre uomini eletti *ad brevia*¹⁸². I successivi interventi in consiglio relativi alla Lira sono volti a garantire la difesa dei diritti della comunità. Si impone ai nove eletti la massima cura nell'adempimento del loro compito di controllo delle apodisse, affinché nessuna proprietà presente nel territorio ilcinese sfugga all'alliramento presso il comune. Nello stesso tempo, dovranno prestare particolare attenzione a quelle denunce che sollevano dubbi o per le quali si teme una perdita economica. Il consiglio stabilisce, infine, di garantire qualsiasi appoggio a quei montalcinesi che

¹⁸¹ Ivi, c. 36v (7 aprile 1454).

¹⁸² *Ibid.* L'unico criterio al quale attenersi nella scelta dei tre revisori è di evitare le parentele dirette. Si tratta di un provvedimento volto a garantire frodi da parte dei compilatori delle denunce, già previsto nella legge del 1430 emanata a Siena in occasione della compilazione della Lira di quell'anno. Cfr. BANCHI, *La Lira, la Tavola delle Possessioni e le Preste*, p. 60. Tuttavia, pochi giorni più tardi, a lavoro ormai completato, il provvedimento viene sospeso e si concede la *gratia specialis* ai nove di consegnare personalmente a Siena le proprie denunce. Cfr. Ivi, c. 37v (12 aprile).

possiedono beni *extra curiam*, per evitare che siano sottoposti a tassazione da parte di altre comunità¹⁸³.

Dalla cronaca degli avvenimenti emergono alcuni elementi sui quali sembra opportuno soffermare l'attenzione. I provvedimenti messi in atto mostrano le preoccupazioni dei governanti montalcinesi di tutelare gli interessi della comunità e dei propri contribuenti, in particolare dei più facoltosi proprietari terrieri locali, e la volontà di adottare ogni espediente per la difesa dei propri diritti, sia nei confronti della Dominante che delle comunità limitrofe. Gli esempi offerti dalle fonti sembrano dare la conferma che in alcuni casi Montalcino sia riuscita a far prevalere i suoi interessi¹⁸⁴ e, contestualmente, abbia attivato le giuste strategie per la difesa dei contribuenti 'contesi'¹⁸⁵. Si può aggiungere anche un altro elemento di non minore importanza: le autorità locali detengono la prerogativa di scelta dei cittadini responsabili del rilevamento fiscale. Ciò attesta la capacità da parte della comunità di preservarsi da possibili abusi da parte della Dominante, ma nello stesso tempo anche il controllo sull'allibramento che i priori e il consiglio possono affidare a personalità a loro vicine.

¹⁸³ Ivi, cc. 37v-38r. Le operazioni messe in atto per l'allibramento determinano dei costi aggiuntivi che il comune non è in grado di sostenere. Per garantire il salario di quaranta soldi e il vitto per i nove inviati a Siena, a cui si aggiunge la *collatio* per gli Allibratori, si rende necessario accendere un mutuo con il giudeo fino alla somma di cinquanta lire (*Ibid.*).

¹⁸⁴ A titolo di esempio, Lira 246, c. 509r-v: Sano di Antonio Angelini denuncia la proprietà di metà di un albergo a Paganico; c. 529r: Domenico di Ghinuccio detto Schiazza dichiara cento fiorini di traffico nell'arte dei fabbri a Paganico; c. 701r: un oliveto a Castelnuovo dell'Abate del valore di trentasette fiorini, denunciato da Paolo di Iacopo del Donnola; c. 715r: Donato di Palino struttura la sua denuncia in due parti, distinguendo tra le proprietà nel territorio ilcinese e i beni situati a Camigliano, Sant'Angelo in Colle e alcune località della Maremma; c. 718r: il notaio Giovanni Marini possiede nella piana di Grosseto «due o tre moggia di terreno».

¹⁸⁵ Del. e Part. 40, cc. 59v (19 novembre 1454), 108v (20 giugno 1456). A difesa di Bartolomeo di Domenico di Brizio contro le pretese della comunità di Torrenieri per alcuni beni li posseduti ma allirati a Montalcino, il consiglio delibera l'invio di due oratori a Siena per dirimere la questione e preservare i diritti del comune.

Un accenno merita anche la questione relativa al numero delle Lire compilate. A Montalcino si procede, infatti, alla stesura di almeno due diversi gruppi di denunce: il primo è relativo ai beni localizzati nel territorio ma di proprietà di cittadini senesi e quindi sottratti all'alliramento locale, mentre il secondo raggruppa i beni dei *Montalcinenses vel habitatores*, le cui modalità di compilazione sembrano essere dettate dalle autorità locali. La «vestra et vestri comunis Libra» a cui si fa riferimento nella lettera degli Allibratori dell'aprile del 1454¹⁸⁶ pone invece alcuni interrogativi. Non si hanno elementi che consentano di stabilire quali contribuenti e quali beni siano sottoposti all'obbligo della denuncia in questa circostanza, giacché il notaio delle riformazioni non ha provveduto alla trascrizione della lettera nell'*Angelus Secundus*. Appare evidente, tuttavia, che il registro conservato presso l'Archivio di Stato di Siena, denominato Lira 246, conservi il *dossier* di denunce stilate in questo frangente, come confermato dalla data nell'*incipit* di alcune esse¹⁸⁷. È plausibile ritenere che la campagna di compilazione delle denunce fiscali dei cittadini montalcinesi prenda avvio nel gennaio del 1454 per concludersi nell'aprile dello stesso anno. Confermerebbe questa ipotesi la presenza delle denunce di alcuni *habitatores* o *terrigena* nel registro 246¹⁸⁸, anche se il dettato del documento¹⁸⁹ e l'obbligo imposto

¹⁸⁶ Ivi, c. 36r.

¹⁸⁷ A titolo di esempio, Lira 246, cc. 45r, 180r-v, 475r, 695r, 701r, *et alii*.

¹⁸⁸ Ivi, c. 378r: Pietro di Domenico di Sinalunga, ancora *habitor* nel 1457 (Not. Ant. 545, 16r-17v); c. 345r: Andrea di Francesco di Bartolo detto Fantone di Torrenieri, *habitor et terrigena* nel 1455 (Not. Ant., 517, c. 105r); c. 624r: Antonio di Leonardo di Cetona, ancora definito *continuus habitator* nel 1461 (Contr. Mont., c. 4v); c. 644r: maestro Piero di Giovanni, siciliano di Sant'Anna, *habitor et terrigena* nel 1455 (Not. Ant., 517, c. 176r-v).

¹⁸⁹ «Vos prudentissimi consiliarii audire poteritis licteras vostro comuni transmissas per dominos allibratores alme urbis Senarum cum quodam recordo in dictis licteris vobis transmisso (...) continentes in effectu qualiter *cum intendant de proximo compilare vostram et vestri comunis libram* (...)». Cfr. Del. e Part. 40, c. 36r.

dagli Allibratori senesi di procedere a una nuova elezione di cittadini responsabili dell'alliramento sembrano suggerire l'esistenza di un terzo gruppo di denunce. Di non facile comprensione a questo punto sarebbe il rapporto esistente tra i due elenchi riferibili a Montalcino, a meno di non concludere di trovarsi di fronte ad una Lira comunale distinta da quella promossa e conservata a Siena¹⁹⁰. Pur ritenendo verosimile che il prelievo diretto venga effettuato sulla base dei ruoli di imposta compilati su iniziativa della Dominante, non sembra inopportuno valutare le suggestioni provenienti dalla documentazione. Se infatti la Lira *aliorum Montalcinensium* che si sta compilando a Siena nel gennaio del 1454 – di cui si ha notizia dalle parole di Domenico di Pietro di Domenicuccio Paffa, intervenuto in consiglio per stabilire le modalità per la denuncia dei beni dei *Montalcinenses* e degli *habitatores*¹⁹¹ –, può ritenersi un richiamo all'alliramento dei montalcinesi residenti in città, altre indicazioni sembrano potersi rilevare dal riferimento all'*allibratus communis Montisylcini*¹⁹², sulla base del quale si procede all'elezione dei nove cittadini. Si tratta, appunto, di suggestioni a cui non è possibile dare una spiegazione univoca, neanche attraverso lo spoglio di altre fonti, che, se per un verso confermano il doppio prelievo al quale sono sottoposti i contribuenti sulla base dell'imponibile dichiarato, non consentono di

¹⁹⁰ Odile Redon rilevava come gli statuti della metà del '200 di alcune comunità del contado senese testimoniassero l'esistenza delle due Lire, ammettendo però la non facile comprensione del rapporto esistente tra esse. Cfr. REDON, *I comuni nell'organizzazione del territorio senese*, p. 200. L'unico riferimento alla Lira nello statuto del 1415 sembra invece attestare che il prelievo delle *gravezze* del comune di Siena e quelle del comune ilcinese sia effettuato sulla base della medesima Lira. Stat. 69, Add., c. 62v: «Chome si divida la lira de li homini et per fallenti».

¹⁹¹ Del. e Part. 40, c. 30r.

¹⁹² Ivi, c. 36r.

definire ulteriormente la questione¹⁹³. Seppur non strettamente legato con l'esistenza o meno di una Lira comunale, è interessante sottolineare come alle autorità ilcinesi sia concessa la prerogativa di valutare e decidere le correzioni agli imponibili dichiarati, mentre gli interventi della Biccherna si limitano a decretare le cancellazioni del ruolo di un contribuente¹⁹⁴ o a dirimere questioni fiscali sorte tra le istituzioni e i cittadini¹⁹⁵.

Come già chiarito, la Lira costituisce la base per l'imposizione delle imposte dirette. I contribuenti montalcinesi sono sottoposti annualmente a due dazi: il dazio ordinario e il dazio del cero, quest'ultimo da pagarsi in un'unica soluzione nel mese di agosto per assolvere all'obbligo nei confronti dell'Opera Metropolitana di Siena. Il pagamento del dazio ordinario è dilazionato in tre rate e l'entità varia in base alle esigenze del comune. Nel 1456, in occasione della riforma delle prerogative del camerlengo generale, viene fissato a undici soldi per lira, mentre il dazio del cero, la cui responsabilità dell'esazione viene sottratta al magistrato in favore di un cultore da eleggersi nel mese di luglio, ammonta, invece, a otto soldi¹⁹⁶. In caso di inadempienza da parte dei contribuenti, il

¹⁹³ Un atto del 1454 sembra confermare che le esazioni vengano effettuate sulla scorta di un unico ruolo di imposta, anche se lascia intravedere diverse modalità di prelievo tra il comune di Montalcino e quello di Siena. Dopo la divisione delle loro proprietà, Checco e Luca, figli del defunto Pietro di Filippo, stabiliscono che Checco sia tenuto a «conferre vigenti presenti libra in comune Senarum et Montisylcini pro gravedinibus pro libris 175 videlicet una libra et partis 3 *ad usum montalcinensum* et dictus Lucas pro partis 3». Cfr. Not. Ant. 517, c. 121r: 1454, novembre 25. I dati forniti dal contratto collimano con l'imponibile di 250 lire dichiarato dai fratelli. Cfr. Lira 57, c. 193v.

¹⁹⁴ Si veda il caso già ricordato della cancellazione dalla Lira del 1453 di Simone di Antonio. Cfr. Lira 246, c. 38v. Sul retro della denuncia di Simone compare la scritta «cassatus».

¹⁹⁵ Nel 1458 i Quattro di Biccherna intervengono a favore di Meo di Paolo di Giovannino che si dichiara 'molestato' dalle autorità per il pagamento di dazi, spettanti invece agli eredi di Vangelista, moglie di ser Mino di Naddo, dai quali Meo ha acquistato alcuni beni. Cfr. Del e Part. 40, c. 173r.

¹⁹⁶ Ivi. 40, c. 119r.

consiglio generale può deliberare che della riscossione delle quote inevase siano incaricati gli ufficiali del podestà. Le somme che il comune ricava sono destinate a coprire sia le spese correnti che quelle straordinarie¹⁹⁷. Non è possibile, sulla scorta dei dati a disposizione, valutare l'effettivo gettito dei dazi, ma questo risulta spesso insufficiente, obbligando le autorità all'imposizione di dazi straordinari. Ad aggravare il bilancio concorrono ovviamente gli oneri nei confronti di Siena, particolarmente gravosi negli anni Cinquanta del Quattrocento, a causa del protrarsi dello stato di guerra. Se limitiamo l'indagine alla seconda metà del 1454, abbiamo l'opportunità di verificare in che misura le già compromesse condizioni economiche della comunità siano aggravate dalle continue richieste della Dominante. A partire dal luglio di quell'anno si rinnovano gli invii di famuli, guastatori e conestabili ilcinesi presso il campo di Pitigliano a fianco delle truppe senesi. Per pagare il loro salario il consiglio non può che deliberare l'imposizione di dazi: oltre a un dazio di quattro soldi nel mese di luglio¹⁹⁸, si decretano due rate aggiuntive del dazio ordinario¹⁹⁹ e un dazio di mezzo staio di grano per lira nel mese di novembre²⁰⁰. Si accende, inoltre, un mutuo di

¹⁹⁷ Nel 1454, ad esempio, una quota del dazio ordinario viene destinata al pagamento del salario del maestro, che ammonta a trenta fiorini. Ivi, c. 37r. L'entità del compenso è fissata dallo statuto (Stat. 69, c. 12v) e non subisce variazioni nel corso del secolo. Nel 1577 ammonta invece a cinquecento lire. Cfr. BALESTRACCI, *Cilastro che sapeva leggere*, p. 112 e n. 280.

¹⁹⁸ Ivi, c. 48v.

¹⁹⁹ La prima rata ammonta a otto soldi per lira ed è finalizzata al pagamento dei famuli e dei guastatori inviati a Piancastagnaio e delle vettovaglie destinate ad Abbadia San Salvatore (ivi, c. 56r). La seconda rata aggiuntiva ammonta a tre soldi per lira e viene decisa a seguito della richiesta di invio di altri trenta guastatori (ivi, c. 57v).

²⁰⁰ Ivi, c. 61v. Ai contribuenti è lasciata la possibilità di scegliere la modalità di pagamento più adatta alla propria condizione. Si può optare per il pagamento in contanti, versando dieci soldi per ogni staio di grano, o per il pagamento in natura: due staiori di spelta per ogni staio di grano, oppure tre staiori di orzo per due stai di grano.

centocinquanta lire con la vedova del rettore della Misericordia²⁰¹ e si approvano leggi straordinarie per obbligare al pagamento dei dazi anche gli abitanti che godono di franchigie o esenzioni²⁰². Sulla comunità pesano inoltre le preste che Siena ha imposto negli ultimi mesi²⁰³ e l'onere è tale che si decide l'invio di un oratore per 'contrattare' con le autorità il pagamento di una sola presta ogni mese²⁰⁴. La situazione della comunità sarà ulteriormente aggravata l'anno successivo dal sopraggiungere della carestia e dalla guerra contro il conte Piccinino²⁰⁵. Le richieste di contributi straordinari saranno ancora più frequenti al punto che, di fronte alla necessità di quietare il quantitativo di grano acquistato da un privato, si impedisce l'imposizione di nuovi dazi e preste²⁰⁶.

Il ricorso ai privati cittadini sembra essere l'espedito maggiormente praticato dalle autorità locali per risolvere i momenti di crisi finanziaria. La necessità di poter contare sulla disponibilità economica delle personalità più eminenti della società influenza anche la scelta dei camerlenghi a cui compete la gestione delle finanze comunali. Nell'estate del 1455, di fronte all'ennesima richiesta di famuli e vettovaglie per il campo di Piancastagnaio, il consiglio delibera di accendere un mutuo di quattro fiorini con Ambrogio di Giovanni Fagnani, camerlengo del sale, per la restituzione del quale viene imposta una presta a balzi di un soldo per lira. I priori avranno la facoltà di

²⁰¹ Ivi, c. 58r.

²⁰² Ivi, c. 60v.

²⁰³ A settembre il numero delle preste è salito cinque. Cfr. Ivi, c. 52v.

²⁰⁴ Ivi, c. 53r.

²⁰⁵ BANCHI, *La guerra de' Senesi col Conte di Pitigliano (1455-1456)*; ID., *Il Piccinino nello Stato di Siena e la Lega italica (1455-1456)*.

²⁰⁶ Del. e Part. 40, c. 92r.

decidere su chi far gravare la nuova tassa, che potrà essere scomputata sul dazio successivo. Al camerlengo viene data la possibilità di mutuare fino a due moggia di sale, stornandolo dal sale delle mura, senza che questa operazione comporti conseguenze onerose alla finanze del comune²⁰⁷.

Come ogni comunità sottoposta al dominio senese²⁰⁸, anche Montalcino, in base alle capitolazioni del 1361, ha l'obbligo di acquistare un certo quantitativo di sale, variabile di anno in anno, al prezzo di venticinque soldi lo staio. Nel 1385 al comune viene riservato un trattamento privilegiato, poiché si concede la possibilità di levare il sale per bocche a ragione di un quarto per ognuna di esse, nonostante nel resto del contado la razione sia di un quarto ogni metà staio di sale²⁰⁹. La concessione viene rinnovata nel 1417 dai quattro ufficiali del Sale e dei Paschi, che stabiliscono che l'obbligo di levata del sale grava su tutti i cittadini e conferenti montalcinesi a partire dal quinto anno d'età, in maniera analoga a quanto prescritto per i cittadini senesi²¹⁰.

Come abbiamo visto, alla distribuzione del sale è preposta un'apposita magistratura le cui prerogative, tuttavia, non sono regolamentate dallo statuto del 1415. In un'aggiunta databile agli anni sessanta del '400²¹¹ si fa riferimento alle nuove modalità per la composizione dei bossoli dei camerlenghi del comune – generale, del sale, delle guardie –, senza specificare i compiti che sono tenuti a

²⁰⁷ Ivi, c. 84r.

²⁰⁸ GINATEMPO, *Crisi*, p. 35.

²⁰⁹ CANALI, *Notizie*, p. 110.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Stat. 69, Add., cc. 79v-80r. Non è possibile datare con certezza l'*additio* per i danni inflitti alle carte in questione dall'umidità. Il notaio che roga le aggiunte è Figliuccio di Giovanni di Donato Figliucci, che ricopre la carica di notaio e cancelliere delle riformazioni del comune nel primo semestre del 1467.

svolgere una volta eletti. Dall'analisi delle delibere del decennio 1452-1462, emerge che il camerlengo del sale viene eletto ogni anno, solitamente nel mese di maggio, con modalità variabili: se nel 1453 la scelta è demandata ai priori e agli ufficiali di custodia²¹², negli anni successivi prevale il sistema dei brevi. La carica ha durata annuale ma non si esclude l'eventualità di una rielezione immediata²¹³. Alla fine del mandato l'operato del magistrato è sottoposto a revisione da parte di tre sindaci coadiuvati da un notaio. Durante l'esercizio delle sue funzioni, il camerlengo ha potere deliberativo nella materia di sua competenza, previa autorizzazione del consiglio e dei priori. Non si conoscono i requisiti richiesti per accedere alla carica di camerlengo. Tuttavia, a guidare la scelta delle autorità sembra essere la disponibilità economica di cui gode il candidato, dal momento che il camerlengo, seppur non chiaramente esplicitato nella documentazione, opera in regime di appalto. Non rimane traccia nelle delibere delle procedure attuate dai priori e dal consiglio per l'assegnazione della concessione, giacché l'elezione dell'ufficiale sembra seguire le modalità indicate per le altre magistrature. Se già i frequenti ricorsi alle risorse finanziarie del camerlengo sono un segnale del rilievo economico di cui gode, che trova conferma anche nell'analisi economico-sociale dei funzionari eletti nel corso del decennio, fuga ogni dubbio la lettera che Mariano di Sano, titolare dell'ufficio nel 1459, indirizza all'attenzione del consiglio generale e dei priori²¹⁴. Nel motivare l'intenzione di riconsuolare la carica assegnatagli, Mariano afferma che, a differenza dei suoi predecessori, gli è stato

²¹² Del. e Part. 40, c. 13v.

²¹³ Ambrogio di Giovanni Fagnani ricopre la carica per due anni consecutivi.

²¹⁴ Del. e Part., c. 227v-228r.

riservato un trattamento non vantaggioso e con accordi non del tutto chiari. Le autorità infatti, lo costringono ad acquistare il sale ad un prezzo maggiorato e non hanno ancora stabilito su quali garanzie di tutela potrà contare nel caso si riscontrino delle difficoltà nella vendita. A ben vedere si tratta di un appalto dalle caratteristiche anomale, perché, nonostante l'acquisto anticipato del quantitativo di sale imposto alla comunità, il funzionario percepisce comunque un salario da parte dal comune, che solo in parte può compensare gli oneri ai quali è sottoposto. Oltre a recarsi personalmente a Grosseto per seguire le operazioni della *cunta*, cioè vigilare sui quantitativi assegnati, sono a suo carico anche le spese di trasporto fino a Montalcino²¹⁵. Inoltre, è obbligato al rispetto di ogni procedura relativa alla vendita, avendo cura di registrare qualsiasi transazione nelle apodisse ed evitando frodi. In caso di inadempienze o irregolarità il camerlengo viene giudicato direttamente a Siena²¹⁶.

Le fonti testimoniano anche l'esistenza di un altro funzionario a cui spetta la responsabilità del sale delle mura. In realtà la distinzione tra le due cariche risulta solo per l'anno 1456, quando sono sottoposti a revisione gli operati dei due camerlenghi²¹⁷, mentre nel 1459 si specifica che Mariano di Sano ricopre contestualmente entrambe le cariche²¹⁸. Di non facile comprensione è il rapporto esistente tra il sale *boccarum* e quello *murarum*. Quest'ultimo è destinato a coprire le spese per i lavori di manutenzione delle fortificazioni, un onere che compete in realtà alla

²¹⁵ Ivi, c. 226r.

²¹⁶ Mariano di Sano, accusato di aver contravvenuto alle modalità di vendita previste dallo statuto senese, è infatti sottoposto all'incarcerazione per decisione degli ufficiali del Monte del Sale e dei Paschi. Ivi, c. 242r.

²¹⁷ Ivi, c. 211r. I due camerlenghi sono Sano di Gaspare e Matteo di Nanni di Lando.

²¹⁸ Ivi, c. 222v.

Dominante. Tuttavia, come già rilevato²¹⁹, Siena evita il pagamento diretto delle quote spettanti, ricorrendo a un sistema di defalchi sugli oneri principali ai quali è sottoposta la comunità. Ciò risulta anche dalla documentazione esaminata, in cui sono frequenti i casi in cui gli introiti del sale sono destinati ai lavori di ristrutturazione delle fortificazioni. Seppur non chiaramente specificato, il vantaggio economico derivante da tale operazione risulta evidente dalle costanti preoccupazioni delle autorità locali di riuscire a ‘strappare’ l’autorizzazione a procedere, costrette di volta in volta a contrattare con Siena condizioni fiscali più adeguate al loro rango di cittadini senesi.

²¹⁹ GINATEMPO, *Uno stato ‘semplice’*, p. 1093.

IMPOSIZIONE INDIRETTA

L'analisi dell'imposizione diretta ha mostrato il carattere di straordinarietà della maggior parte dei tributi richiesti ai cittadini. Come molte delle comunità toscane di antico regime, la parte più rilevante degli introiti si basa, però, sull'esazione delle imposte indirette. La ricca documentazione permette di ricostruire le vicende connesse alla gestione delle gabelle nel contado ilcinese e di constatare che l'autonomia fiscale di Montalcino non rimane inalterata nel corso dei decenni. D'altro canto, dalle testimonianze emerge un rapporto tra Siena e la comunità valdorciana impostato su una continua contrattazione per riuscire a bilanciare gli interessi di entrambe le parti. In particolare, è evidente come i privilegi garantiti dalla concessione della cittadinanza non siano considerati dalla Dominante come diritti inalienabili e come le autorità ilcinesi siano costrette a difendere le proprie ragioni di fronte ai continui 'abusi'.

Esentati dal pagamento di dazi, preste e gabelle per i due anni successivi al 1361, ai montalcinesi è sottratto anche l'obbligo di sostenere le spese degli ufficiali senesi che esercitano nel loro territorio. Nel rinnovo dei capitoli del 1363 non si fa alcun riferimento alle gabelle, ma la questione viene affrontata due anni più tardi a seguito della petizione presentata dai montalcinesi al consiglio della Campana, in cui si dichiara l'intenzione di non voler più «mantenersi volendo cedere tutte le gabelle al comune di Siena»²²⁰. Le autorità senesi, riunite in consiglio il 24

²²⁰ Privilegi 4, c. 1r. La notizia è riportata anche dal Canali (*Notizie*, p. 90), mentre nessun riferimento si ha nei lavori del Pecci e del Repetti. Per una disamina sui 'comuni rotti' nel contado senese e sulle motivazioni di altre petizioni analoghe, cfr. M. Ginatempo, *Uno stato*

settembre 1365²²¹, decidono una verifica del bilancio della comunità. I dati emersi palesano la non convenienza della ‘rottura’ del comune, giacché le uscite superano di quasi 240 fiorini le entrate ordinarie. Per supplire alle ingenti spese che l’apparato amministrativo e la manutenzione dei sistemi difensivi richiedono²²², le autorità senesi, che in precedenza hanno concesso al comune solo le entrate relative ai Ceppi – ossia delle pene pagate da coloro che ricusano le cariche pubbliche –, accordano la prerogativa di incamerare anche i soldi derivanti dalle pene e dalle condanne relative ai Danni Dati. Inoltre, dal momento che le spese per l’invio di soldati a sostegno delle imprese belliche della Dominante solo in parte vengono rimborsate, le autorità concedono la possibilità di imporre prestanze, dazi e gabelle senza limitazioni, concedendo al podestà la facoltà di coadiuvare gli ufficiali nell’esazione delle stesse. Il passaggio che chiude il documento specifica, inoltre, che sono sottoposti al pagamento delle imposte tutti i conferenti, come è ormai consueto da quattro anni, «nonostante quod cives essent vel comitatini vel alibi libram habeant». Tuttavia, qualche anno più tardi la comunità ilcinese è costretta nuovamente all’invio di sindaci per protestare contro l’intromissione negli affari locali di ufficiali senesi, che, in deroga ai diritti concessi, continuano a gravare i montalcinesi²²³.

‘semplice’, *passim*. Sul dibattito storiografico inerente alla questione, EAD., *Il popolamento della Valdorcia*, p. 121, n. 22.

²²¹ Privilegi 1, c. 9r-v.

²²² Nel documento si specificano anche i capitoli di spesa: «(...) pro salariis sex gubernatorum dicte terre, cancellarii, famularum eius servitium, nunptiorum, ambaxiatorum, custodium, exprouratorum, pannettolorum, fortificationis murorum, turrium, bertescharum et aliis expensis». Cfr. Privilegi 1, c. 9v.

²²³ CANALI, *Notizie*, p. 96; PECCI, *Memorie*, p. 50. Il documento, rogato da ser Neri di Giovanni, è datato 28 ottobre 1376.

Nell'ultimo quarto del XIV secolo, per far fronte alle spese ordinarie, a cui si aggiunge l'onere delle preste imposte da Siena, le autorità ilcinesi deliberano di concedere in appalto le «entrate e le finanze». Il migliore offerente è il senese Niccolò di Giovanni di Giorgio Piccolomini, il quale si impegna anche a pagare i debiti per gabelle non quietate da parte di alcuni montalcinesi²²⁴. Non si conoscono in dettaglio i termini del contratto, ma attraverso le informazioni fornite dal Canali, sembra che l'appalto si concluda solo un decennio più tardi, quando il comune, di concerto con il camerlengo delle Some e Otto Gabelle di Siena, provvede alla stesura di un nuovo statuto delle Gabelle, per adeguare le tariffe e regolamentare i pagamenti sulle merci in transito e in uscita dalla terra e contado di Montalcino²²⁵.

Ben più articolata è la questione relativa al pagamento delle gabelle alle porte della città di Siena, che i montalcinesi, in virtù della cittadinanza loro concessa, pretendono di non pagare. Nel 1401, di fronte al rifiuto delle autorità senesi alla richiesta di esenzione avanzata dalla comunità, si decide di pagare tale diritto. Non è possibile indicare la spesa affrontata in questa occasione, ma due anni più tardi il comune è costretto a rinnovare l'acquisto. Come segnalato dal Canali²²⁶, sulla decisione delle autorità locali pesa fortemente l'interesse delle principali Arti, in particolare quella della Lana e quella dei Cuoiai. La produzione di panni di lana e di prodotti in cuoio è in forte crescita in questo periodo e vivaci sembrano essere i commerci, seppur le fonti non consentano di verificarne l'effettivo traffico. La decisione di acquistare l'esenzione, con

²²⁴ CANALI, *Notizie*, pp. 97-99.

²²⁵ Privilegi 2.

²²⁶ CANALI, *Notizie*, p. 101.

ogni probabilità, è finalizzata ad agevolare le esportazioni dei prodotti locali, che, non gravati dai costi aggiuntivi delle gabelle, arrivano sul mercato senese con prezzi concorrenziali²²⁷.

Dopo la caduta del dominio visconteo su Siena nel 1404²²⁸, il consiglio della Campana emana un provvedimento volto a sanare le difficoltà economiche in cui vessa il comune, che corregge in rialzo le tariffe di alcune gabelle ed è destinato a colpire non solo i cittadini e i conferenti ma anche i mezzadri²²⁹. Per ogni moggio di grano la gabella è fissata a dodici soldi e a sei quella per ogni moggio di ‘biado o altro stivale’, mentre il vino deve essere tassato per cinque soldi la soma. Gli ufficiali senesi nel contado sono tenuti a far denunciare i cereali raccolti nel mese di agosto e il vino prodotto nel mese di novembre. La pena prevista per i contravvenenti è di dieci lire, un quarto delle quali sono destinate a coloro che denunciano irregolarità. Il pagamento delle tasse permette di immettere in città i prodotti del contado senza il versamento di un’ulteriore gabella alle porte. Il comune senese si garantisce in tal

²²⁷ Non si hanno notizie di altri acquisti effettuati dopo il 1403, ma nel 1428 gli Esecutori di Gabella confermano il diritto della comunità di introdurre alle porte della città vino, grano e altri cereali del contado ilcinese senza il pagamento di alcuna gabella. Cfr. Privilegi 1, c. 27v. Il notaio ilcinese Filippo di ser Silvestro, che trascrive il provvedimento nel registro dei Privilegi, annota: «de eodem effectu est rogatus ser Iohannes Taivani qui residet loco etiam dicti ser Antonii [ser Antonio di Bagnaia, notaio degli Esecutori di Gabella nel 1428] etiam notarii dictorum dominorum Executorum. Anno Domini MCCCCXXXV, indictione XIII, die XI mensis octobris. Et ego Philippus fui orator pro comuni cum molestarem noviter, predictis non obstantibus», testimoniando l’ennesima violazione da parte della Dominante. A ciò si aggiunga che i montalcinesi sono costretti anche a tutelarsi dalle evasioni dei cittadini senesi che, contravvenendo ai patti stabiliti dalla comunità con Siena, pretendono di versare la gabella per il vino, il grano e gli altri cereali che raccolgono nel territorio ilcinese direttamente alla dogana senese. Il documento dell’11 marzo del 1422 è riportato in duplice copia in Privilegi 1, cc. 21r e 27r. Cfr. anche CANALI, *Notizie*, p. 112.

²²⁸ La ‘parentesi viscontea’ dura ufficialmente dal 1399 al 1404. Cfr. M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento*, p. 408; ID., *Siena nella storia*, pp. 60-106; L. DOUGLAS, *Storia politica e sociale della Repubblica di Siena*, pp. 111-134.

²²⁹ Privilegi 1, c. 21v (1404, luglio 20).

modo un'entrata certa sui beni di massimo consumo che vengono tassati a prescindere dal fatto che siano destinati o meno al mercato cittadino. La deliberazione lede ovviamente gli interessi della comunità ilcinese, che solo l'anno precedente ha acquistato l'esenzione alle porte, e si trova, così nuovamente costretta a contrattare condizioni più favorevoli. Nonostante la sospensione del provvedimento²³⁰, la situazione economica di Montalcino rimane critica. In particolare si lamenta il fatto che quasi giornalmente il comune è costretto a sostenere ingenti spese per le milizie da destinare agli eserciti senesi, spese che solo in parte vengono risarcite da Siena e obbligano i montalcinesi a reiterare l'invio di oratori per ottenere le somme spettanti. La Dominante, dal suo canto, ritiene di aver agevolato la comunità, concedendo l'esonero dal pagamento dei salari degli ufficiali, per i quali sono versati ogni anno 200 fiorini d'oro. La risoluzione del contrasto è nel provvedimento deliberato dal consiglio senese nel gennaio del 1405, con il quale Montalcino ottiene la possibilità di disporre liberamente di tutte le «cabelle, rendite et entrate», con l'impegno di assumere l'onere del pagamento degli stipendi del podestà, dei castellani e del cancelliere generale²³¹. L'autonomia legislativa di Montalcino è confermata tre anni più tardi, quando, a seguito delle querele presentate dal comune, gli Ufficiali di Balìa deliberano che il podestà ilcinese non può intervenire nelle questioni che concernono la gestione delle gabelle, la loro esazione e la persecuzione delle frodi commesse, se non dietro l'espressa richiesta delle autorità

²³⁰ CANALI, *Notizie*, p. 103.

²³¹ La delibera del 16 gennaio 1405, emanata dal consiglio della Campana, è trascritta in Privilegi 1 e 4, rispettivamente alle cc. 21v e 1v. Ne danno notizia anche il CANALI, *Notizie*, p. 103 e il PECCI, *Memorie*, p. 51, che riferisce, però, una data errata: 16 giugno 1404. Il provvedimento originale è in Consiglio Generale, cc. 183-193 e in «Libro della Catena» (Statuti di Siena 38), cc. 24-29, segnalati da CIAMPOLI, *Libro della Catena*, p. 262.

locali. Nello stesso tempo si delibera la sospensione di tutti i processi che il podestà in carica ha istruito senza l'autorizzazione del consiglio generale ilcinese²³².

Nel 1410 i Priori e il Capitano del Popolo di Siena inviano una lettera ai governanti montalcinesi in cui si conferma la prerogativa di deliberare senza restrizioni in merito alle gabelle²³³. Non è possibile valutare fino in fondo le motivazioni che hanno determinato l'intervento delle autorità senesi. Il Canali sostiene che, nei mesi precedenti, il consiglio non ha concesso la sua approvazione alla proposta dei priori di ridurre a tassa fissa tanto le gabelle pagate dai mercanti per le merci introdotte alle porte quanto quelle versate dagli abitanti del contado per le grasce. La tassazione si sarebbe estesa anche ai prodotti della campagna non destinati al mercato locale, mentre per il grano raccolto la gabella da versarsi sarebbe stata calcolata in proporzione alle dimensioni del terreno coltivato – tre lire per ogni paio di buoi –, senza alcuna valutazione della rendita dello stesso²³⁴. Il principio ispiratore della proposta dei priori appare analogo al provvedimento senese del 1404, ossia garantire un'entrata sicura nelle casse comunali attraverso la tassazione di qualunque bene prodotto nel contado, sia questo destinato al consumo della famiglia contadina o alla vendita nel mercato ilcinese o in quelli delle comunità limitrofe. Oltre a pesare sui redditi dei cittadini meno abbienti, una tassazione così concepita colpisce in particolare gli interessi dei grandi proprietari terrieri, che, con ogni probabilità, hanno

²³² Il provvedimento è del 17 giugno 1407. Cfr. Privilegi 4, c. 1v; CANALI, *Notizie*, p. 105; PECCI, *Memorie*, p. 51.

²³³ La lettera, datata 16 maggio 1410, è in Privilegi 1, c. 10v. Ne danno notizia anche il CANALI, *Notizie*, p. 107 e il PECCI, *Memorie*, p. 51.

²³⁴ CANALI, *Notizie*, p. 107.

svolto un ruolo fondamentale nell'osteggiare l'approvazione del decreto. Accanto a questi non è difficile supporre lo schieramento degli artigiani e dei mercanti, dal momento che la proposta intende tassare anche le merci da loro prodotte a prescindere dall'eventualità che queste vengano esportate. Sulla base della documentazione superstite non si è in grado di valutare le conseguenze della lettera delle autorità senesi. Il Canali prosegue la sua narrazione riferendo i contenuti di un 'libro dello statutello alias della minuta', che prescrive le nuove modalità di esazione delle gabelle, ridotte a tasse fisse, da rinnovarsi ogni quattro anni. In particolare, specifica che i non conferenti possono evitare il pagamento delle tasse prescritte dalla minuta e versare le gabelle secondo le tariffe contenute nello statuto del 1388²³⁵. È probabile che in questa occasione il comune abbia provveduto a compilare un nuovo statuto che introduce una tassa reale sui beni posseduti e una tassa personale sulle attività svolte²³⁶. Non abbiamo elementi che consentano di verificare l'attendibilità di quanto sostenuto dal Canali, che ha avuto la possibilità di consultare materiale oggi andato perduto. Alla luce della documentazione che ancora si conserva presso l'Archivio Comunale di Montalcino, abbiamo la conferma che la comunità si dota effettivamente di un nuovo statuto delle gabelle, ma solo nel 1488²³⁷, e che nello stesso anno viene compilata anche una «rubrica del modo et ordine da tenersi per le kabelle et tasse di kabelle della città di Montalcino e suo

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Il diverso criterio di tassazione e la redazione di una nuova normativa statutaria vengono dati per certi dal Canali nella relazione che lo stesso invia all'Auditore della Consulta, Pompeo Neri, nel 1746 e che oggi si conserva presso l'Archivio di Stato di Firenze. Per un'analisi dei contenuti del manoscritto, si veda MOSCADELLI, *Introduzione*, pp. 5-33.

²³⁷ Privilegi 6.

distretto²³⁸», sui contenuti della quale avremo modo di tornare in seguito. Destinata ad essere rinnovata dopo quattro anni, la legge prescrive, in effetti, l'esazione di tasse fisse per i montalcinesi e garantisce ai non conferenti la possibilità di versare le gabelle nella misura stabilita dal nuovo statuto. Appare più convincente l'ipotesi che il consiglio generale abbia provveduto a disciplinare le modalità di vendita all'incanto delle gabelle. Nello statuto comunale del 1415 non si ha un riferimento esplicito alle procedure d'appalto, ma l'obbligo per il camerlengo di procedere ad una registrazione separata delle gabelle sembra essere motivato proprio dall'eventualità di una loro vendita²³⁹. Poche le informazioni che derivano dalle fonti diplomatiche e notarili, che danno comunque la conferma della loro concessione in appalto a cittadini privati²⁴⁰, ma nulla aggiungono circa le modalità della loro esazione. Già nel 1445 la presenza a Montalcino di un camerlengo delle gabelle di nomina senese²⁴¹, attesta che la gestione delle stesse non è più una prerogativa del comune. Non è possibile chiarire le motivazioni della

²³⁸ Privilegi 5.

²³⁹ CORTONESI, *Ruoli d'imposta*, pp. 222-223.

²⁴⁰ Dipl. OSMC, 221 (1367, luglio 28): nomina di un procuratore per la vendita di alcuni beni posti nella curia e nel castello di Montalcino da parte di Iacopo di Cecco di Bernardino, Biagio di Ghezzo di Puccio, Piero di Salvestro e Giovanni di Vannuccio di Sozzo, cittadini senesi, «emptores gabelle reddituum et fructuum gabelle» di Montalcino; Not. Ant. 344, 66r-67r (1430, novembre 13): Antonio di Giovanni di Ciolo detto Tasso e i suoi soci, che hanno acquistato le gabelle del comune due anni prima, eleggono tre revisori e un notaio per una verifica dell'operato del loro camerlengo.

²⁴¹ Privilegi 1, c. 27v (1445, settembre 23). Da una lettera che gli esecutori delle gabelle inviano al podestà Guidone di Carlo Piccolomini, apprendiamo che al camerlengo «e quale coglie costi in Monte Alcinò le gabelle per lo comune nostro» spettano anche le entrate relative alle condanne, eccetto quelle comminate per danni dati, e le somme derivanti dai diritti di pascolo e terratici. Il documento è trascritto anche dal CANALI, *Notizie*, p. 116. Un anno più tardi i rettori degli ospedali di Santa Maria della Croce, della Misericordia, della Maestà e di San Cristoforo nominano dei procuratori per difendere il loro diritto di esenzione dalle gabelle «che al presente choglie e fa cogliare el comune di Siena in nella terra di Montalcino». Cfr. Rapporti, c. 3r.

cessione a Siena, né se si sia trattato di un trasferimento spontaneo o di una acquisizione coatta da parte della Dominante, resasi necessaria dalle inadempienze da parte dei montalcinesi nel versamento dei salari agli ufficiali senesi²⁴². Gli elementi a nostra disposizione testimoniano, tuttavia, un aggravio della pressione fiscale sulla comunità.

Nella seduta del Consiglio Generale del 17 gennaio del 1453, si dibatte la proposta generale, presentata dal podestà Maurizio di Giovanni Luti, relativa ai provvedimenti da adottare per aumentare le entrate del comune²⁴³. Intervenuto nel dibattito, il consigliere Sano di Gaspare propone l'invio di alcuni oratori a Siena che, oltre a richiedere la liquidazione dei crediti che la Dominante tarda a quietare, solleciti un intervento delle autorità in merito all'esazione delle gabelle nel territorio ilcinese. Le tariffe delle imposte sono divenute talmente elevate da essere «causa maxima diminutionis et destructonis nostre terre» e di conseguenza nessun mercante, se non obbligato con la forza, conduce a Montalcino alcuna merce, in particolare grano, farina e altri cereali²⁴⁴. La

²⁴² Questa è l'opinione espressa dal CANALI (*Notizie*, p. 147) nel capitolo dedicato agli avvenimenti degli anni '80 del Quattrocento. Lo stesso erudito non fa alcun riferimento alla cessione della gestione delle gabelle nella prima metà del secolo, né sembra aver chiara la distinzione tra esenzione alle porte di Siena e gabelle esatte nel territorio ilcinese.

²⁴³ Secondo quanto prescritto dallo statuto del 1415, l'ordine del giorno del primo consiglio generale di ogni semestre prevede la discussione della proposta generale «intorno a crescere l'entrate et manovrare le spese del decto Comune et overo ridurre gl'uomini di Montalcino a migliori costumi» (Stat. 69, I dist., c. 5v-6r). Il primo Consiglio Generale del 1453 era stato convocato l'8 gennaio, ma la seduta era stata rimandata *propter asperitatem temporis*.

²⁴⁴ Del. e Part. 40, c. 3v. La notizia è riportata anche dal Canali, *Notizie*, pp. 118-119. Gli oratori inviati a Siena si deducono dalle spese approvate il 3 maggio dello stesso anno. Si tratta di Bernardino di Bartolo, ser Francesco di ser Cenne, ser Filippo di ser Silvestro e Domenico di Pietro di Domenicuccio Paffa con il compito anche di ottenere un finanziamento per il rifacimento delle mura (Ivi, c. 12r). Alle spese per gli oratori, un totale di 24 lire e 19 soldi, devono aggiungersi anche i costi per la concessione del provvedimento, il cui pagamento si completa solo l'anno successivo: «a ser Iacomo Humidi [notaio delle riformazioni di Siena nel primo semestre del 1453] pro resto della carta della grazia di potere murare et d'alegiare le kabelle. Paghò Giovanni Posi per lo comune libre 2» (Ivi, c. 51v, 22 agosto 1454).

risposta di Siena non si fa attendere e nell'aprile dello stesso anno è approvata una delibera che regola le tariffe di alcune gabelle: il grano e la farina introdotti a Montalcino per la vendita pagheranno solo quattro denari lo staio, mentre i capretti e i cordeschi due soldi ciascuno; nulla dovrà essere versato per cipolle, uova, formaggio a minuto, frutta in panieri, cacciagione – eccetto per la selvaggina per la quale viene confermata la solita gabella –, ma il vino che esce dal territorio ilcinese è tassato per otto quattrini²⁴⁵.

La responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle gabelle da parte dei montalcinesi è affidata al podestà, che ha il potere di obbligare i priori e il consiglio generale a prestare la fideiussione per i mancati introiti²⁴⁶. L'ufficiale è anche giudice d'appello nelle cause tra privati cittadini o tra Montalcino e le località limitrofe²⁴⁷. Siena provvede all'appalto delle gabelle e sembra che ai montalcinesi non sia negata la possibilità di partecipare alla gara di assegnazione²⁴⁸. Tuttavia, i prezzi

²⁴⁵ Stat. Gabelle, c. 39r-v. Il provvedimento è stato trascritto nello Statuto dal notaio Anselmo di Giovanni Posi nel 1469.

²⁴⁶ Del. e Part. 40, c. 127r-v (1457, novembre 23). Il podestà richiede alle autorità la quietanza del debito di cinquecento lire dovute per la gabella del mosto. Il consiglio delibera che la fideiussione sia prestata da sei debitori, scelti dallo stesso podestà, che avranno tempo otto mesi per pagare. Il comune garantisce, comunque, di conservare indenni i fideiussori.

²⁴⁷ Not. Ant. 545, c. 37 (1458, giugno 12): «cum vertendum quaestio inter comune Sancti Quirici ex una parte et Nellum Biringhucci de Senis, camerarium gabellarum Montisylcini ad presens, occasione gabelle cuiusdam lane empte per Franciscum Andree Vannis a grancierio hospitalis Sancti Quirici, quam gabellam dicebant gabellari terre Santi Quirici ad eos pertinere, quia lana illuc erat et transibat per territorium Sancti Quirici. In converso, dictus Nellus dicebat gabellam solvi debere gabelle Montisylcini, quia qui emit est de Monteylcino et in Monteylcinum venit dicta lana». Il podestà Ludovico Petroni, al cui lodo si rimettono le parti in causa, delibera che la gabella deve essere quietata al comune di Montalcino. Tale funzione era assolta in precedenza dagli ufficiali di gabella, eletti nel mese di settembre con carica annuale, che nella risoluzione delle cause dovevano attenersi alla normativa montalcinese. Cfr. Stat. 69, c. 7v; CORTONESI, *Ruoli d'imposta*, p. 223.

²⁴⁸ Sulle gare d'appalto delle gabelle a Siena, cfr. BOWSKY, *Finanze*, pp. 168-169.

imposti dalle autorità devono essere tali da impedire al comune o ai privati cittadini l'aggiudicazione²⁴⁹.

La situazione sembra non subire alcuna modifica fino al 1488, quando, come già anticipato, gli ufficiali della Balìa deliberano la restituzione della gestione e dell'usufrutto delle gabelle al comune di Montalcino «pro pace, augumento et bonificatione et conservazione dicte civitatis». La concessione ha la durata di trenta anni, al termine dei quali spetta al consiglio del Popolo di Siena deliberare su un'eventuale proroga.

A decorrere dal gennaio dello stesso anno è ripristinato l'onere del pagamento dei salari del podestà, dei castellani e del cancelliere generale. Entro i quattro anni successivi, la comunità è obbligata anche a quietare il debito accumulato da Siena per i compensi non versati negli ultimi anni ai propri ufficiali. Il pagamento, da effettuarsi in quattro rate annuali, avrà inizio nel mese di luglio.

Il comune è tenuto a concedere alla Dominante un prestito di quattrocento ducati d'oro, suddiviso in tre rate da versarsi nei mesi di febbraio, aprile e luglio dello stesso anno. Sono esclusi dal pagamento delle rate del mutuo i *pauperes homines*, cioè coloro che sono allirati con l'aliquota più bassa. Responsabili della raccolta della somma saranno tre cittadini del collegio della Balìa eletti dal priore, affiancati dagli oratori montalcinesi. Potranno essere tassati tutti gli uomini più potenti e ricchi della città, secondo le modalità che i tre eletti e gli oratori riterranno più

²⁴⁹ Nel gennaio del 1460, il consiglio affida a sei *provisores* l'incarico di informarsi «si membra chabellarum collectarum ad portas Montisylcini et conductarum haberi et emi possent a comuni Senarum et pro quanto pretio». Cfr. Del. e Part. 40, c. 218v. Solo pochi mesi più tardi si apprende la notizia dell'elezione di un nuovo camerlengo di nomina senese al quale il consiglio delega l'onere di riscuotere le gabelle finora rimaste inevase. Cfr. Ivi, c. 226r.

opportune. Per la restituzione del prestito ai cittadini ilcinesi devono essere ipotecate le stesse gabelle fino alla somma richiesta. Il comune di Montalcino rimane creditore di Siena per i detti quattrocento ducati che saranno restituiti insieme ai soldi delle preste imposte nei mesi precedenti. Infine, in considerazione della buona disposizione da parte dei cittadini e del comune ilcinese ad accordare il mutuo, Siena garantisce la cancellazione di un debito di quattrocento ventiquattro ducati d'oro per preste non ancora pagate, come testimoniato da un registro conservato presso il banco degli Spannocchi.

Durante i trenta anni della concessione ogni bene prodotto a Montalcino e nel suo contado non sarà sottoposto al pagamento della gabella alle porte della città di Siena, né i cittadini senesi dovranno pagare alcunché per le merci che introdurranno nel territorio della città valdorciana. Per evitare qualsiasi frode ogni merce e prodotto agricolo dovrà essere accompagnato da un'apodissa vergata dal notaio o dagli ufficiali del podestà, che percepiranno per il loro lavoro un soldo per ogni apodissa. Infine, si prescrive che nei riguardi dei cittadini, conferenti o meno con la città di Montalcino, il prelievo delle gabelle non subisce alcuna modifica, ma sono tenuti a pagare alle porte secondo le modalità in atto prima della concessione²⁵⁰.

A seguito della concessione, le autorità locali provvedono alla stesura di un nuovo statuto e di una legge speciale, valevole per i quattro anni successivi, che introduce un sistema di tassazione diretta per i conferenti.

²⁵⁰ Capitoli 68, cc. 10v-12r; Privilegi 4, c. 2r; CANALI, *Notizie*, pp. 149-150.

La «rubrica del modo et ordine da tenersi per le kabelle et tasse di kabelle» consente, in primo luogo, di verificare che il mancato pagamento dei salari degli ufficiali da parte di Siena è motivato in realtà dagli inadeguati introiti delle gabelle. Come già evidenziato, durante la gestione senese il comune di Montalcino era tenuto a prestare la fideiussione in caso di inadempienze da parte dei cittadini. Appare probabile che, vista l'impossibilità di recuperare il credito accumulato, Siena abbia ritenuto più conveniente la restituzione della gestione delle imposte a Montalcino, che si trova quindi costretta al rimborso dei debiti e degli interessi, per un totale di ottocento venticinque fiorini. Per accumulare tale somma si destinano gli introiti che deriveranno dagli appalti delle gabelle per i macelli, le taverne, il vino a minuto, il pesce, i salumi e la gabella dei contratti. Tuttavia, ritenendo che i guadagni saranno insufficienti, si introduce una tassa per gli ospedali su cui la comunità ha il patronato²⁵¹. Responsabile della raccolta delle sei rate previste sarà un cultore eletto dal consiglio, mentre i cancellieri del comune avranno il compito di registrarle su due libretti marcati. Agli ufficiali del podestà spetterà invece il recupero delle quote non versate, percependo per il loro lavoro un salario di due soldi per ogni lira raccolta. Gli inadempienti saranno tassati per il doppio per le quote e sottoposti al sequestro di beni mobili o immobili che saranno posti in vendita entro tre giorni. Il cultore deve destinare una parte dei denari così raccolti al pagamento del salario del podestà, dei castellani e dei cancellieri e registrare le quote versate in un apposito libro custodito dal

²⁵¹ L'ospedale di Santa Maria della Croce è tenuto al pagamento di centodieci lire, la Misericordia di sessanta lire, mentre lo Spedaluccio e la Maestà dovranno versare solo trenta lire. Privilegi 5, c. 2r.

cancelliere. La quarta parte della somma sarà destinata alla quietanza del debito nei confronti del comune di Siena e, nel caso rimangano delle eccedenze, potranno essere versate solo per i salari dei priori. Al pagamento del censo del cero, che Montalcino versa ogni anno all'Opera della Cattedrale di Siena nella festa dell'Assunzione di agosto, è obbligato l'appaltatore della gabella dei macelli, a cui competono anche le offerte che ogni anno il comune devolve in favore delle chiese della città e del distretto.

Almeno dieci mesi prima della scadenza della presente legge, il consiglio generale deve deliberare l'entità della nuova tassa e le nuove modalità di riscossione, oltre a procedere all'elezione di nove 'tassatori' – da scrutinarsi tra cinquantaquattro cittadini, diciotto per terzo –, con l'incarico di compilare la nuova legge. Inoltre, in previsione dell'aumento o della diminuzione dei redditi dei contribuenti, nonché di un loro trasferimento o morte, la legge prevede l'elezione da parte dei priori di cinque 'aggravatori' per terzo, con carica annuale, che sottoporranno al consiglio i casi che ritengono passibili di sgravi.

La legge prescrive anche i tempi e le procedure per le gare d'appalto, stabilite dal consiglio generale e annunciate da un bando: la gabella dei macelli è assegnata all'inizio del periodo quaresimale e almeno quindici giorni prima di Pasqua, mentre la vendita della gabella delle taverne è fissata per la metà di giugno e a gennaio quelle del pesce e dei salumi. Per i macelli è prevista una base d'asta di settecento lire e l'obbligo da parte dei beccai vincitori di tenere ben fornita la bottega, sotto la pena di un ducato. Il prezzo delle carni viene stabilito ogni due mesi dai priori: la carne di capretti e agnelli non può superare la somma

di diciotto denari per libra, e per le carni di castrone, vitelli e porci il prezzo deve essere inferiore di due denari rispetto a quello fissato a Siena. È consentita a tutti la vendita di selvaggina, bestie spallate e vaccine, purché venga versata metà gabella ai beccai, mentre nessuna gabella deve pagarsi per la vendita di carni salate, porcine e secche. Chiunque intenda vendere vino a minuto deve versare la quota corrispondente al vincitore dell'appalto della gabella medesima, ma nei giorni della festa del Corpus Domini la vendita è consentita a tutti senza il versamento di alcuna quota. L'unica gabella non appaltata è quella relativa ai contratti da versarsi secondo le solite modalità direttamente al cultore. Alla registrazione in un libro di carta pecora è invece tenuto il cancelliere. Infine, per il periodo di durata della legge si prevede la sospensione di ogni altra «gravezza reale», ad esclusione del dazio ordinario²⁵².

È probabile che al termine dei quattro anni il consiglio non abbia proceduto alla compilazione di una legge, ma l'aggiunta del 1500 lascia intendere che questa sia ancora in vigore. Il legislatore interviene a regolamentare tutte le irregolarità riscontrate sia nell'operato dei cultori che degli appaltatori, testimoniando ancora una volta le difficoltà del fisco nell'evitare frodi ed evasioni.

²⁵² Privilegi 5, cc. 1r-12r.

CONDUZIONE DEI FONDI

La ricostruzione della storia agraria di un territorio non può prescindere da un'analisi delle forme di conduzione dei fondi. Le campagne di Montalcino, in misura analoga a quanto si verifica in altre località sottoposte al dominio della Repubblica senese, conobbe la diffusione del patto mezzadrile²⁵³. La mezzadria è una forma di conduzione stipulata liberamente tra il proprietario e il contadino che prevede la divisione tendenzialmente a metà di tutti i prodotti della terra, nonché delle spese relative agli attrezzi, le sementi, i concimi, gli animali da lavoro. Ciò significa che il proprietario partecipa al 50% alle spese di gestione e si interessa al fondo direttamente. La diffusione e la lunga durata della mezzadria è legata, in primo luogo, allo sviluppo della proprietà cittadina ed ecclesiastica. Già a partire dalla fine del XII secolo, si assiste ad un fenomeno di ricomposizione dei piccoli appezzamenti, scaturiti dalla disgregazione del sistema curtense (tra l'XI e il XII secolo), cui contribuiscono proprio le borghesie cittadine e, sulla scia di queste, gli enti religiosi e nobili, che procedono al recupero e alla ricompattazione delle loro terre. Una delle conseguenze di questo fenomeno fu la nascita e la diffusione di nuovi tipi di contratti agrari di breve durata (3-5 anni), come appunto la mezzadria, e la riorganizzazione delle proprietà in struttura diverse. Di conseguenza, si realizza un miglioramento nell'impiego del lavoro contadino su fondi non più dispersi, ma accorpati in unità fondiarie compatte. Nei contadi nasce un

²⁵³ Sui caratteri generali della mezzadria è ancora un valido punto di riferimento il lavoro di IMBERCIADORI, *Mezzadria classica toscana*. Si ricorda inoltre la chiara sintesi di CHERUBINI, *La mezzadria toscana delle origini*, e il contributo di GINATEMPO, *La mezzadria delle origini*, a cui si rimanda per la bibliografia sull'argomento. Di interesse anche i lavori di JONES., *Le origini medievali della moderna società rurale*; KLAPISH-ZUBER, *Mezzadria e insediamenti rurali alla fine del Medio Evo*, oltre ai tre volumi *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*.

insediamento sparso di tipo «poderales», che è rimasto una caratteristica di alcune zone della penisola fino alla prima metà del XX secolo. Il podere è un'unità fondiaria compatta, in grado di assicurare con la metà circa dei prodotti la famiglia contadina che lo lavora e che abita la casa colonica²⁵⁴ posta al centro o al margine del fondo. Accanto alla casa contadina si aggiungeva, in alcuni casi, la «casa del signore» e si ergevano una serie di strutture per la lavorazione e la conservazione delle derrate agricole. Il paesaggio della mezzadria rimanda al concetto della coltura promiscua, vale a dire un ordinamento delle colture piuttosto variegato all'interno della stessa unità fondiaria, caratterizzato dalla consociazione di cereali, leguminose, piantagioni arboree ed arbustive: la vite, gli ulivi, in misura minore e in aree limitate, e gli alberi da frutto²⁵⁵. In quelle aree in cui le condizioni climatiche e pedologiche le consentiva, si affiancano anche le colture industriali come il lino e la canapa. Immaneabili erano gli animali da lavoro, solitamente buoi in numero raramente superiore alla coppia, il pollame e i suini. Il podere condotto a mezzadria consentiva una produzione destinata non solo all'autoconsumo e alla sussistenza della famiglia che lo lavorava, ma dava la possibilità al proprietario di immettere il *surplus* della produzione agricola sul mercato cittadino, dove sempre più pressante era la richiesta di prodotti diversi. Inizialmente lo sviluppo della mezzadria si avvantaggiò della convergenza degli interessi dei proprietari e dei contadini, favorendo la nascita di questo tipo di conduzione dei fondi. Ciononostante, il contratto di mezzadria non

²⁵⁴ Sulla tipologia delle case mezzadrili nella Toscana bassomedievale si veda PINTO, *Per uno studio delle dimore mezzadrili nella Toscana medievale*.

²⁵⁵ Sulle diverse colture si rimanda a ID., *Ordinamento colturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana del tardo Medioevo*.

conquistò tutte le campagne italiane e, laddove si diffuse, gli studi hanno evidenziato una gamma di varietà contrattuali²⁵⁶.

Nel tardo Medioevo la mezzadria poderale era già solidamente impiantata in Toscana. Ne erano interessate le colline centrali, con diramazioni verso il pratese, il Valdarno medio e inferiore, le colline vicine a Siena, le colline e la piana circostanti la città di Arezzo²⁵⁷. Tuttavia, la sua estensione territoriale era lontana dal ricoprire l'intera regione. Rimanevano escluse alcune aree, come la montagna e l'alta collina, ma anche intere province come quella pisana²⁵⁸, per cui gli studiosi hanno coniato la definizione di «Toscana senza mezzadria». Nel senese l'affermazione della mezzadria poderale ha determinato la configurazione di un caratteristico paesaggio che ancora oggi lo connota. Diversamente da quanto si verifica nel contado fiorentino²⁵⁹, le unità fondiari sono molte più ampie (8-10 ettari e oltre) con incolti e spazi destinati all'allevamento. Analoghe caratteristiche si ritrovano anche nel contado ilcnese, in cui gran parte dei fondi era condotta a mezzadria. Lo studio di Alfio Cortonesi sulla Lira del 1453²⁶⁰, ha evidenziato che le unità poderali individuate nella fonte sono oggetto di locazioni *ad medium*, anche in quei casi in cui i denunciati non forniscono indicazioni precise. Le informazioni che gli *instrumenta* notarili forniscono sembrano confermare questo quadro. Il dato che emerge è che, alla metà del Quattrocento, l'organizzazione poderale ha conquistato una parte molto

²⁵⁶ Per una sintesi della varietà di contratti parziari, cfr. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*.

²⁵⁷ CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, p. 79.

²⁵⁸ LUZZATTI, *Toscana senza mezzadria. Il caso pisano alla fine del Medioevo*; ID., *Contratti agrari e rapporti di produzione nelle campagne pisane dal XIII al XVI secolo*.

²⁵⁹ Sulla diffusione della mezzadria nella Toscana sottoposta al dominio fiorentino si veda: HERLIHY, KLAPISH ZUBER, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*.

²⁶⁰ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo*, p. 23.

ampia del contado ilcinese. La sua centralità è sottolineata dal limitato diffondersi del popolamento mezzadrile per case isolate o piccoli aggregati²⁶¹. La parzialità dei dati sulla mezzadria che emerge dalla fonte notarile, non conservandosi atti di locazione *ad medium*, non consente di chiarire se il mezzadro e la sua famiglia risiedessero stabilmente sulle terre che lavoravano. Sovente le strutture fondiarie descritte dal notaio sono dotate di una o più case, ma la genericità del formulario non fornisce ulteriori indicazioni²⁶², neanche in quei casi in cui è certa la conduzione mezzadrile del fondo²⁶³. Il podere si configura come un complesso omogeneo di terre la cui estensione, occasionalmente indicata dal notaio²⁶⁴, è espressa in staiori²⁶⁵. Le descrizioni dei poderi ben

²⁶¹ ID., *Campagne mezzadrili*, p. 348.

²⁶² A titolo di esempio: Not. Ant. 303, c. 105r: 1451, gennaio 14 (Domenico di Ghinuccio di Schiazza vende al rettore dell'ospedale di San Lorenzo, Iacopo di Guglielmo, un podere detto di San Polo e di Poggio Rapano «cum suis domibus vineis petiis terrarum sodarum plativarum boscatarum et laborativarum»); ivi 304, c. 16r-v: 1452, marzo 6 (Ser Filippo di ser Silvestro vende a Sano di Antonio di Agnolino «totum potere cum omnibus suis petiis terrarum sodarum laborativarum cum domo existente supra dicto potere»).

²⁶³ Ivi, c. 19r-v: 1452, aprile 1 (Giovanni di Niccolò di Poso vende a Paolo di Iacopo un podere «cum suis petiis terrarum sodarum laborativarum boscatarum et plativarum cum domibus clautis ortiis [...] cum bobus et debito mediarii»; ivi, c. 59v: 1453, ottobre 8 (Iacopo di Antonio di Biagio vende a Nicola di Piero Civetta un podere «cum omnibus et singulis petiis terrarum laborativarum sodarum plativarum et boscatarum cum domibus supra dicto potere et massariis [...] et cum bobus et una bestia asinina et ovibus et debito mediarii»).

²⁶⁴ Generalmente, il notaio non indica l'estensione delle terre che costituiscono i poderi. Le indicazioni che si hanno riguardano singoli terreni in contratti di permuta o compravendita. Tuttavia, le informazioni di cui si dispone si riferiscono a beni del contado ilcinese solo in un caso. Not. Ant. 304, cc. 111v-112r: 1460, gennaio 25 (restituzione di alcuni beni ereditari e dotali, tra cui tre terreni di un podere situato a Collodi di 15, 6 e 20 staiori rispettivamente). Più numerosi sono gli esempi per terre situate in località limitrofe. Not. Ant. 298, cc. 66v-67r: 1423, gennaio 6 (locazione di una «possessione cum petiis terrarum sodarum laborativarum» di 25 staiori situata a Lucignano); 304, c. 100v: 1458, settembre 30 (Frate Nanni di Petrino, commesso e oblato della Casa della Misericordia, con il consenso di quattro Santesi vende a Giovanni di Antonio di Vina un «petium terre ad quatuor starios cum dimidio alius stario vel circa», situato a Montenegro).

²⁶⁵ Lo staioro è una misura di superficie equivalente in origine all'area coperta dalla semina di uno staio di grano. Lo staioro senese, nel 1782, equivaleva a 1300, 75 mq (cfr. *Tavole di ragguaglio per la riduzione dei pesi e misure*, p. 553).

rilevano quella caratteristica peculiare di cui si è già accennato, vale a dire un'economia di policoltura e allevamento. Oltre alla vite, che si impone nel contado ilcinese e che si rileva come la presenza colturale più significativa, larga parte delle terre erano destinate ai cereali²⁶⁶, apporto fondamentale nell'alimentazione del tempo, tanto per i cittadini che per i contadini²⁶⁷. La mancanza di contratti di locazione²⁶⁸ per il settore cerealicolo rende problematica l'indagine sulle tecniche di coltivazione e sulle varietà di cereali seminati. Gli unici riferimenti ai cereali si hanno nei casi in cui il contraente è obbligato alla corresponsione di una certa quantità di grano, oltre al versamento della quota in denaro. La genericità del termine *granum* non chiarisce quali fossero le varietà cerealicole presenti nelle terre di Montalcino. Gli studi di Pinto²⁶⁹, hanno portato all'individuazione per la Toscana basso medievale di quattro varietà di frumento: il comunale, il calvello, un grano tenero caratterizzato dall'assenza di reste, il grosso, che attecchiva con facilità nei terreni di collina e nelle pianure grosse e argillose, e il siciliano, un grano duro d'importazione, introdotto nel contado fiorentino alla metà del Trecento rivelandosi ben presto una coltura poco redditizia poiché dopo due o tre anni il grano siciliano tendeva ad assimilarsi al grano grosso locale di scadente qualità. Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, la coltivazione del frumento nel territorio senese sembra ormai nettamente

²⁶⁶ Circa il 10% dei contratti agrari è interessata dalla menzione dei seminativi.

²⁶⁷ Fin dal XIII secolo, anche il pane dei ceti più umili doveva essere pane di frumento, seppure per i ceti contadini e per le classi più povere continuassero a svolgere un ruolo essenziale nell'alimentazione i cereali minori, come l'orzo e la spelta (cfr. CHERUBINI, *L'Italia rurale*, p. 83).

²⁶⁸ I contratti di locazione pervenuti riguardano per il 90% proprietà poste nei contadi di località limitrofe a Montalcino. La durata media delle locazioni è di 10-12 anni, in alcuni casi *in perpetuum*, e il canone corrisposto è in denaro.

²⁶⁹ PINTO, *Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*.

affermata rispetto ai cereali minori²⁷⁰, che continuano tuttavia a trovare posto nei seminativi. L'orzo e la spelta consentivano un apporto fondamentale al nutrimento degli animali, così come la semina della saggina era motivata dal costituire il cibo per i buoi e i maiali, mentre il miglio e il panico erano destinati ai volatili da cortile. Non si dispongono dati che consentano l'individuazione dei cereali minori nelle terre ilcinesi, individuati nel generico termine *bladum*, sia nella fonte notarile che nella legislazione statutaria.

Impossibile anche un calcolo delle rese cerealicole, né le descrizioni fornite dal notaio sulla composizione dei poderi²⁷¹ chiariscono quale fosse il tipo di rotazione prevalente. Le informazioni lasciano spazio sia all'ipotesi di una rotazione biennale (maggese e coltura cerealicola), che triennale (maggese, frumento e cereali minori).

Laconici sono anche i riferimenti ai lavori a cui il mezzadro era obbligato nel corso dell'anno. L'unico esplicito riferimento è alla sarchiatura²⁷². Il grano era conservato nei granai (*granarium*)²⁷³, oppure nei pozzi (*puteo*)²⁷⁴, con ogni probabilità analoghi a quelli individuati per l'area laziale²⁷⁵.

²⁷⁰ CHERUBINI, *L'Italia rurale*, p. 83.

²⁷¹ La formula che maggiormente ricorre è «potere cum petiis terrarum sodarum laborativarum», cui si aggiungono i riferimenti alla vite, ai boschi e, in misura minore, agli olivi.

²⁷² Not. Ant. 298, c. 74v: 1423, agosto 24. Si tratta di un lodo arbitrale che vede contrapposti l'alcinese Francesco di ser Gardo e Nanni di Piero di Buonconvento, residente a Sasso di Maremma, per risolvere una controversia relativa alla vendita di 25 salme di vino. Giovanni di Buoninsegna Bandinelli, arbitro eletto da entrambe le parti, condanna Nanni al risarcimento del debito, ma lo assolve dal pagamento di quanto dovuto a Francesco di Angelino di Checco di Sasso di Maremma *pro sarchiatura grani*.

²⁷³ Ivi 304, cc. 111v-112r: 1460, gennaio 25. Restituzione di beni ereditali e dotali, tra cui «medietatem unius domus [...] cum toto granario et cantina»

²⁷⁴ Not. Ant. 302, c. 89r-v: 25 agosto 1445. Vendita di una casa «cum orto et puteo».

²⁷⁵ CORTONESI, *Il lavoro del contadino*, pp. 128-129.

Alcuni atti notarili consentono di gettare uno sguardo sugli attrezzi impiegati nei lavori agricoli. È pervenuto un elenco dei beni²⁷⁶ di proprietà di Antonio di Giovanni di Ciolo detto Tasso, rettore dell'ospedale di San Lorenzo, affidati a Francesca di Petraccio Caselli, cognata di Antonio²⁷⁷. Tra gli attrezzi figurano tre zappe (*ligones*)²⁷⁸, una roncola, due sarchi (*sarchioli*), due palette ed una scure, oltre ad una serie di contenitori (*verunes*, urne e orcioli di rame, tine, tinelli, botticelli, barlette) per la conservazione del vino, dell'olio e del grano²⁷⁹.

Nei poderi trovava spazio anche l'olivicoltura, seppure ancora nel XV secolo, l'olivo fosse poco diffuso in Toscana²⁸⁰. Nonostante l'affermazione della mezzadria poderale e con essa della coltura promiscua, l'olivo comincia ad imporsi solo in età moderna. All'inizio del Trecento, la pianta ha uno scarso riscontro nelle campagne senesi e la situazione appare sostanzialmente inalterata un secolo più tardi, stando alle lamentele delle autorità comunali²⁸¹, che nel 1428 stabiliscono l'obbligo per ogni mezzadro o fittavolo di mettere a dimora quattro piantoni di olivo e quattro di alberi da frutto²⁸². Per comprendere questo

²⁷⁶ Not. Ant. 298, c. 63r. L'atto è incompleto poiché è andata perduta la carta 62.

²⁷⁷ Francesca è sorella di Onofria, moglie di Antonio (Not. Ant. 299, cc. 7r-9v: 31 dicembre 1415).

²⁷⁸ Un altro riferimento alla zappa è in un atto di quietanza del 1418 (Not. Ant. 299, c. 124r: 1418, settembre 14). Paolo di Giovanni detto *de Maza* versa a Lando di Biagio trecento lire di cui era debitore per l'acquisto di una vigna, due vegete e un numero non precisato di zappe e tine (*zappones et tine*).

²⁷⁹ Non mancano utensili da cucina come padelle di ferro e di rame (*sartagine*), ramaiuoli, mortai di pietra (*mortaria*), ma anche sedie (*scanna*), tripodi, un martello (*mazapichium*) e due orinali (*cachabi*). Francesca custodisce ancora questi beni nel 1436, quando il rettore di San Lorenzo redige un secondo testamento, che modifica in parte il precedente, rogato dal notaio Naddo di Pietro (Not. Ant. 300, cc. 9v-11r: 1436, luglio 12).

²⁸⁰ PINTO, *La Toscana nel tardo Medioevo*, p. 189.

²⁸¹ Ivi, p. 188.

²⁸² Nei protocolli notarili i riferimenti agli alberi da frutto sono piuttosto scarsi. Oltre alla generica formula «cum arboribus domesticis», si hanno due riferimenti alle noci (Not. Ant. 302, c. 50r: 1454, marzo 12. Vendita di un terreno «cum olivis et nucibus et aliis arboribus»;

fenomeno, bisogna considerare, in primo luogo, le resistenze dei mezzadri a spendere energie per una pianta che comincia ad essere produttiva solo dopo 10-12 anni circa e che più di altre subisce i condizionamenti climatici e metereologici, temendo i caldi e i freddi eccessivi. Inoltre, non possono sottovalutarsi motivazioni di carattere «culturale». Gli studi hanno evidenziato che la cucina medievale faceva un uso parsimonioso dell'olio d'oliva, ricorrendo piuttosto al lardo e allo strutto, che si ricavano dal maiale²⁸³. Tuttavia, l'olio conobbe un impiego massiccio nelle pratiche liturgiche, per l'illuminazione delle chiese²⁸⁴, per i sacramenti e per particolari feste liturgiche come la Domenica delle Palme²⁸⁵.

L'analisi della documentazione ilcinese sembra confermare questo quadro. Solitamente, l'olivo accompagna la vite²⁸⁶, ma non mancano menzioni di oliveti²⁸⁷. In alcuni atti si specifica il numero delle piante presenti sul fondo²⁸⁸. Non si possiedono dati che consentano di verificare l'effettiva importanza dell'olio nell'economia ilcinese. Poco

ivi 303, c. 50r: 1449, agosto 15 (locazione di una vigna per cui si richiede anche la metà delle noci). Lo Statuto dei Danni Dati completa le informazioni della fonte notarile, elencando il melo, il pero, il fico, il mandorlo e, appunto, le noci (Stat. 72, c. 8v, rubrica X: «Della pena di chi tagliasse arbori domestici d'altri»).

²⁸³ CHERUBINI, *Olivo, olio, olivicoltori*, p. 177.

²⁸⁴ Not. Ant. 300, c. 24v: 1436, agosto 6. Vendita di un orto «cum olivis pro luminaria». L'acquirente è un frate dell'ordine dei minori di San Francesco di Montalcino.

²⁸⁵ CHERUBINI, *Olivo, olio, olivicoltori*, p. 177.

²⁸⁶ A titolo di esempio: Not. Ant. 302, c. 83r: 1445, aprile 22 (vendita di un «petium terre vineatum et cum olivis»); 303, c. 20v: 1448, febbraio 22 (vendita di una vigna *cum olivis*); 304, c. 101v: 1458, novembre 10 (vendita di una «medietatem pro non diviso unius petium terre olivatum vineatum et laborativum»).

²⁸⁷ Ivi, 303, c. 73r-v: 1440, maggio 1 (testamento di Tommaso di Viuccio che assegna al genero anche 32 lire «quae fuerint pretium unius oliveti» venduto a Pietro di Paolo di Muccio); 304, cc. 40v-42v: 1452, dicembre 7 (divisione dei beni di Nanni di Mino del Nerio Rosso tra i tre figli. A Nerio e Pietro assegna un *ulivetum* in contrada Scopeto).

²⁸⁸ Ivi 303, cc. 11v-12r: 1449, settembre 22 (vendita di un «petium terre laborativum ad tres quartos cum sex olivis»); ivi, c. 35r: 1449, gennaio 6 (vendita di un terreno *cum quinque ulivellos*).

documentati sono i casi in cui, così come si verifica con il grano, si preveda un pagamento in olio²⁸⁹. L'unica locazione pervenuta che preveda un canone in natura è datata 1449²⁹⁰. Iacopo di Guglielmo di Francesco *titulo locationis ad pensionem affictum ad laborandum* concede a Pietro di Iacopo di Magno di Bibbiano Giuglieschi una vigna «cum domo olivis et arboribus domesticis et silvestribus cum duabus tinis et duobus tinellis». La locazione ha la durata di dieci anni e prevede il versamento della metà del vino, dell'olio, delle noci e dei frutti degli altri alberi, oltre a ventidue stajori di grano.

Nelle descrizioni fornite dagli *instrumenta* notarili relative ai poderi non è mai citato l'orto, i cui prodotti costituivano un apporto fondamentale nella dieta contadina. Può ritenersi che il silenzio delle fonti sia motivata dalla genericità del formulario del notaio e non corrisponda ad un'assenza di settori orticoli nell'unità poderale. Tuttavia, ben documentati sono gli orti che si situavano all'interno del tessuto urbano, oggetti di vendite e permutate²⁹¹. Alla mancanza di notizie nei rogiti di Giovanni circa i prodotti coltivati, si può sopperire ricorrendo alla legislazione statutaria che ci informa della presenza negli orti ilcinesi di cipolle, agli, porri, rape, radici e agrumi²⁹².

La conservazione di numerose quietanze per debiti relativi alla conduzione *ad medium* dei poderi consente di accennare un discorso sulla

²⁸⁹ Ivi 304, c. 19r: 1452, marzo 25. Il pagamento di un terreno, del valore di cinque lire, è corrisposto in un *stario olei*.

²⁹⁰ Ivi 303, c. 50r: 1449, agosto 15.

²⁹¹ A titolo di esempio: Not. Ant. 302, c. 98r: 1445, dicembre 20 (vendita di un «petium terre ortive» a Montalcino in località delle Chioche); 304, 128r: 1462, settembre 29 (vendita di un orto a Montalcino *in sul Poggio*). In generale, negli atti di vendita di case o *domuncule* ad ogni immobile è annesso un orto (ivi 302, cc. 44v-45r: 1445, febbraio 19).

²⁹² Stat. 72, c. 9v, rubrica XXXIII: « Della pena di chi delse danno alli agrumi rapi et radici d'altri».

situazione economica dei mezzadri. Causa di fondo della fragilità della condizione mezzadrile era in particolare la sottrazione della metà del prodotto da parte del proprietario e il suo proposito di mantenere la famiglia contadina a livelli di sussistenza per incrementarne l'impegno nel lavoro. Non possono sottovalutarsi neanche le conseguenze di un cattivo raccolto, che impediva la possibilità di accumulare risparmi²⁹³.

Le indagini di Alfio Cortonesi sulla Lira del 1453 hanno evidenziato la debole rappresentanza dei mezzadri nella documentazione fiscale rispetto alla loro effettiva presenza nel territorio ilcinese²⁹⁴. Una spiegazione a questo fatto deve ricercarsi nell'esonero accordato ai nullatenenti, il cui numero era certamente ragguardevole. Solo in alcuni casi i mezzadri denunciano la proprietà di case, destinate o meno ad abitazione, mentre per quanto attiene i beni fondiari posseduti, si tratta per lo più di vigne e terreni boschivi²⁹⁵. Ogni denuncia si conclude con l'elenco dei debiti che in alcuni casi risultano piuttosto gravosi. Tuttavia, l'indebitamento contadino è un dato "strutturale" del patto mezzadrile, al punto che sono numerosi i casi documentati di fughe dei contadini dai poderi²⁹⁶. In alcuni casi all'estinzione del debito i mezzadri potevano ritornare sul podere, stipulando nuovamente una locazione con il proprietario. È il caso dei fratelli Iacopo e Niccolò, figli del fu Pietro, *fattoris* di Poso di Puccio. Dopo aver quietato il debito contratto «ante occasionem mezarie de grano prestito et seu alioquocumque modo dicto

²⁹³ CHERUBINI, *L'Italia rurale*, p. 131.

²⁹⁴ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo*, p. 24.

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ Not. Ant. 303, cc. 1r-2r: 1447, aprile 11. Iacopo di Angelo di Checco nomina due procuratori con il compito di riscuotere i suoi crediti *ex causa mezarie*. I procuratori dovranno anche rivendicare *cum tenuta corporale* il possesso dei beni fondiari del costituente. Nel caso in cui i debitori siano fuggiti, si dovrà procedere alla loro cattura e incarcerazione fino all'estinzione dei debiti.

Poso debita et denariis prestitis per dictum Posum eidem Pietro eorum patri de scapito bonum», Iacopo e Niccolò promettono di tornare nel podere di Poso, situato a Villa della Croce. La locazione avrà la durata di dieci anni durante i quali sarà corrisposto un canone consistente in 28 moggia di grano. Si prevede la possibilità che i due contraenti, alla scissione del contratto, possano scegliere di lasciare le terre di Poso, versando 19 moggia di grano²⁹⁷.

Spesso l'entità del debito è tale che il mezzadro è costretto a chiedere l'aiuto economico di un consanguineo. Checco Colcete de Vergellis, residente a Villa di Scorcina, concede a Mino di ser Carole la licenza di obbligarsi per trenta fiorini d'oro, di cui è debitore il figlio Meco, mezzadro di Mino in un podere situato tra il contado di Montalcino e Torrenieri. Diversamente, il mezzadro era costretto a cedere dei beni di sua proprietà. Giovanni di Nino di Giacomo di Rocca Albegna, cede a Sano di Antonio di Agnolino una casa, un *vigninolum* e due *vigninolas* per estinguere un debito di 64 lire, 19 soldi e 4 denari e di 42 starie di grano che risulta nei codici di Sano «pro saldo rationis inter eos facti». Più onerosa è la cessione di Francesco di Peruccino ed il figlio Pietro che concedono per estinguere un debito *occasione mezarie* a Niccolò di Gano di Ugurgeri una serie di beni situati a Cinigiano: una casa con una tina e quattro vegete *tenute XXIV salmarum* e con ogni masserizia, un terreno olivato *ad octo starias*, un prato e due orti²⁹⁸.

²⁹⁷ Ivi 298, c. 75v: 1416, settembre 14.

²⁹⁸ Not. Ant. 304, cc. 138v-139r: 1465, ottobre 28.

VITICOLTURA E OLIVICOLTURA

Lo studio della documentazione notarile e fiscale di Montalcino della prima metà del Quattrocento fornisce interessanti informazioni concernenti la viticoltura e la sua diffusione nelle campagne ilcinesi.

La presenza della viticoltura nell'Italia medievale fu diffusa e capillare²⁹⁹, fino ad assumere in molti territori un ruolo preponderante. Come osservato dal Pini, il vino fu, del resto, uno degli elementi caratterizzanti della civiltà medievale³⁰⁰.

Un incentivo notevole allo sviluppo di questa coltura era dato dal ruolo che il vino occupava nell'alimentazione del tempo, oltre alla forte richiesta del prodotto sui mercati cittadini, dove il vino poteva godere di una più libera commercializzazione rispetto ai cereali.

Tuttavia, la sua preminenza fu motivata non solo da fattori di natura economica, ma anche di carattere sociale e culturale. Nel Medioevo il vino era la bevanda più diffusa, al punto che il suo consumo raggiunse livelli altissimi e inimmaginabili per l'età contemporanea³⁰¹. Il vino si carica, altresì, di nuovi valori, il principale dei quali è quello sacrale. Già presso i Greci e i Romani il vino aveva assunto un valore liturgico ed era utilizzato nei sacrifici agli dei. Con il Nuovo Testamento

²⁹⁹ CORTONESI, *Terre e signori nel Lazio medioevale*, p. 69. Sui caratteri generali della viticoltura rimane un importante punto di riferimento l'opera di MARESCALCHI, DALMASSO, *Storia della vite e del vino in Italia*. Si ricordano, inoltre, i lavori di IMBERCIADORI, *Vite e vigna nell'Alto Medioevo* e di MELIS, *I vini italiani (con particolare riferimento alla Toscana) nei secoli XIII-XVIII*. Per un panorama delle più recenti pubblicazioni sulla viticoltura italiana medievale, v. PINI, *Vite e vino nel Medioevo* e ID., *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*.

³⁰⁰ PINI, *Vite e vino*, p. 53.

³⁰¹ MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo*, p. 384: «...in ogni caso, il consumo del vino era assai più alto di quello odierno: due, tre, quattro volte superiore». Il dato è confermato da Pini, il quale ha calcolato che nella Bologna medievale il consumo era «come minimo, il doppio di quello dei giorni nostri» (cfr. Pini, *Vite e vino*, p. 134).

questa sacralità si accentua ulteriormente. La vite si carica di valenza simbolica, rappresentando metaforicamente, con i suoi tralci, la figura del Cristo. Il vino assume anche un valore mistico-religioso, nel riferimento al sangue di Cristo. Per tutto il Medioevo era offerto ai fedeli durante le celebrazioni liturgiche, nel momento dell'Eucarestia. Non a caso, proprio i proprietari ecclesiastici promossero, attraverso l'impiego del contratto enfiteutico, l'espansione dei vigneti, anche in zone dalle difficili condizioni climatiche.

Al vino erano riconosciute qualità terapeutiche dalla medicina medievale, al punto da essere utilizzato nella preparazione di molti farmaci. Nonostante l'esaltazione irrazionale di questa sua qualità, è indubitabile che il contenuto alcolico del vino lo rendesse una bevanda sana, limitando il diffondersi di alcune malattie³⁰². Inoltre, non è sottovalutabile il suo impiego nella preparazione dei cibi³⁰³.

Infine, non può sottovalutarsi l'aspetto ludico del consumo del vino. La visita all'osteria e la bevuta con gli amici era «una facile forma di “evasione” in un mondo povero di altri tipi di distrazione³⁰⁴». Il vino era considerato l'indivisibile compagno della vita quotidiana, coprendo delle funzioni in seguito assunte dai liquori e da bevande eccitanti e corroboranti³⁰⁵.

Ciò spiega anche il motivo per cui la piantagione dei vigneti fosse «in tutto il Medioevo la forma più comune di miglioramento

³⁰² MONTANARI, *L'alimentazione contadina*, p. 374.

³⁰³ L'argomento è diffusamente trattato anche nel saggio di ID., *Mutamenti economico-sociali e trasformazione del regime alimentare dei ceti rurali nel passaggio dall'alto al pieno Medioevo. Considerazioni sull'Italia Padana*.

³⁰⁴ PINI, *Vite e vino*, p. 136.

³⁰⁵ *Ibid.* Sul consumo del vino e, in generale, sulla storia dell'alimentazione medievale, v. anche NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero*.

fondario³⁰⁶», sebbene necessitasse di cure costanti e di un maggior impegno da parte del contadino rispetto ad altre colture, nonché un atteggiamento più partecipe dei proprietari, testimoniato dalle dettagliate prescrizioni tecniche contenute nei contratti.

La coltura della vite costituisce, ancora oggi, uno dei tratti più caratteristici del paesaggio agricolo toscano. Dal quadro che la documentazione ci restituisce, anche le campagne ilcinesi conoscono, nel XV secolo, una presenza capillare dei vigneti. La loro diffusione è agevolata dalla capacità di allineamento in terreni di composizione molto diversa, non avendo particolari esigenze riguardo alla natura del suolo.

La diffusa presenza della vite trova anche spiegazioni di natura politica ed economica. Nella prima metà del Quattrocento, la Repubblica di Siena, a seguito della crisi delle attività finanziarie e manifatturiere, cui contribuì anche il regresso demografico che colpì la regione e che conobbe una lenta ripresa nel Senese, mise in atto una nuova politica agraria. La riorganizzazione fondiaria e dell'allevamento, grazie all'introduzione di varianti e adattamenti del contratto di mezzadria, richiamò i capitali cittadini, agevolati dai governi che incentivarono le coltivazioni legnose, in particolare quella delle viti³⁰⁷, degli alberi da frutto e degli olivi per sopperire alla scarsa produttività dei suoli collinari.

³⁰⁶ JONES, *L'Italia*, p. 450.

³⁰⁷ La diffusione della viticoltura in Toscana è legata prevalentemente alle proprietà dei cittadini che, disponendo di capitali, andavano costituendo unità fondiarie (poderi) che consentivano lo sviluppo della coltura promiscua. Cfr. PINTO, *La Toscana nel Tardo medioevo*, pp. 179-180.

Oltre la metà dei patti agrari rogati da Giovanni di Barna ha come oggetto la vendita, la locazione o la donazione di *vinee* e *terre vineate*³⁰⁸.

Accanto ad appezzamenti a destinazione viticola (*vinee*), nei rogiti compaiono altre formule che mostrano la promiscuità colturale delle parcelle, caratteristica delle campagne senesi in cui fu forte l'espansione della mezzadria poderale. La vite si accompagna spesso ad olivi o altri alberi, senza che il notaio specifichi di quali essenze arboree si tratti³⁰⁹, oppure è affiancata a seminativi e sodi.

Le formule che ricorrono nella documentazione notarile per descrivere le parcelle non chiariscono il loro reale assetto produttivo e l'effettiva distribuzione delle colture nell'appezzamento.

Si può escludere la compresenza di due settori destinati a colture diverse, ma non è possibile chiarire il rapporto tra il seminativo e i filari³¹⁰. Già Cherubini si interrogava sul significato di simili formule utilizzate nella Tavola delle Possessioni³¹¹, ritenendole un limite intrinseco della fonte. Analoghe perplessità sollevano alcuni rogiti di Giovanni in cui la stessa parcella è indicata inizialmente come *terra vineata* e in seguito come *vinea*³¹².

³⁰⁸ Su 632 contratti agrari di riferimento, il 33% si riferisce a *vinee*, il 19% a *terre vineate*. Da questa percentuale sono esclusi gli atti che hanno per oggetto vigne non situate a Montalcino. Includendo quest'ultime, la percentuale non subisce comunque sostanziali modifiche, attestandosi al 54%.

³⁰⁹ La formula ricorrente è *cum arboribus domesticis et silvestribus*. In un unico atto (Not. Ant. 304, cc. 10r-11r: 1451, gennaio 6) la vigna si accompagna ad un canneto. Nello stesso rogito si menziona *unum petium terre boscate cum quercubus*.

³¹⁰ CORTONESI, *Costruendo paesaggi*, p. 357.

³¹¹ CHERUBINI, *Proprietari e campagne senesi all'inizio del Trecento*, p. 263.

³¹² Not. Ant. 303, c. 79v: 1450, agosto 6 (vendita della *medietatem unius petie terre vineate cum olivis*. Viene donata l'altra metà della parcella denominata dal notaio *vinea*); 304, c. 81r: 1455, dicembre 8 (Niccolò di Andrea concede ad estinzione di un debito a Giovanni di Niccolò di Poso *unum petium terre vineatum cum domo existente in dicta vinea*); ivi, c. 127r: 1462, aprile 6 (l'acquirente dell'atto precedente rivende lo stesso appezzamento, insieme ad altri beni, a Niccolò di Andrea di Cecco. Ricorre la stessa formula).

Il notaio descrive le parcelle sia con riferimento alla loro ubicazione prediale che descrivendone le coerenze. Nei rogiti è indicata la contrada o la località e le proprietà confinanti. Si tratta, quindi, di indicazioni generiche, che non consentono un'individuazione precisa degli appezzamenti. Gli atti non chiariscono neanche le dimensioni delle parcelle. Occasionalmente, l'estensione è espressa in opere di zappa³¹³, un'indicazione che risulta estremamente approssimativa³¹⁴.

Sulla base della cartografia regionale in scala 1:25.000³¹⁵, si è impostato uno studio di individuazione dei toponimi.

Alcune località menzionate nei documenti hanno conservato la loro denominazione medievale³¹⁶, mentre altre hanno modificato lievemente il loro nome³¹⁷. Nonostante in alcuni casi non sia stato possibile rintracciare alcuni toponimi, il quadro che ne risulta mette in evidenza una presenza più marcata dei vitigni nella zona sud-orientale di Montalcino, in prossimità dell'abitato. Non mancano, inoltre, appezzamenti viticoli all'interno delle mura cittadine³¹⁸. La vicinanza della vigna all'abitato, oltre che a consentirne una maggiore tutela, era connessa all'esigenza di una presenza assidua da parte del contadino,

³¹³ Ivi, 300, c. 20v: senza data (vendita di una *vignaccia di duo opere* alla Villa a Tolli); 304, cc. 111v-112r: 1459, gennaio 25 (restituzione di beni ereditari tra cui *una petia terre avignata ad mensuram quindecim operarum vel circa*).

³¹⁴ CORTONESI, *Costruendo paesaggi*, p. 354.

³¹⁵ Carta Topografica Regionale, scala 1: 25.000, quadrante 121 III, edizione del 1941, che deriva dai tipi dell'Istituto Geografico Militare.

³¹⁶ A titolo d'esempio, si ricordano il Canale, il Canalicchio, il Greppo, la Martoccia, Pievecchia, la Val di Suga e il fossato omonimo.

³¹⁷ Con ogni probabilità, la località definita nei rogiti Abergaria o Albergaria può identificarsi con quella attualmente denominata Contrada Bergheria. Analogamente, la località medievale detta Fornello può riconoscersi nell'attuale Poggio del Forno.

³¹⁸ Ad esempio, Not. Ant. 301, c. 42r: 1442, marzo 29 (vendita di un quarto di una vigna, situata a Porta Burelli); 304, c. 14v: 1452, febbraio 28 (donazione di una vigna a Porta Nuova); ivi, c. 20r-v: 1452, aprile 9 (donazione di una vigna «iuxta castrum Montalcini in loco detto el bottaccio»);

impiegato nel vigneto in diverse occasioni nel corso dell'anno. I lavori³¹⁹ avevano inizio tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio con l'eliminazione dei tralci inutili (potatura secca). Si trattava di un'operazione delicata dalla quale dipendeva la produttività della vigna. Dalla fine di febbraio si procedeva con la *rintropitura* o calzatura per mezzo della vanga per rendere più soffice la terra intorno alla pianta. Nel mese di aprile, il più impegnativo per il viticoltore, si susseguivano una serie di operazioni: il palizzamento, consistente nell'impianto di paletti accanto alla vite che fungevano da sostegni³²⁰; la scacchiatura o potatura verde, per l'eliminazione dei germogli inutili; la rincalzatura, con la quale si risistemava la terra attorno alla pianta; infine, prima dell'estate, la scerbatura, consistente nell'eliminazione delle erbe infestanti.

L'esiguità dei contratti di locazione aventi per oggetto le vigne non consente un'analisi approfondita delle tecniche di coltivazione. Generalmente, il notaio roga atti brevi, che recano l'indicazione del locatore e del locatario, della località in cui è situata la vigna con le relative pertinenze e del canone, senza l'aggiunta di ulteriori clausole³²¹. Inoltre, sono del tutto assenti contratti *ad pastinandum*, cioè locazioni che prevedono il mutamento culturale del terreno con l'impianto di una

³¹⁹ Per una descrizione più accurata delle operazioni in ambito laziale si veda CORTONESI, *Il lavoro del contadino*, pp. 57-65; LANCONELLI, *La terra buona: tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento*, pp. 107-112. Per la Toscana tardo medievale: DE ANGELIS, *Tecniche di coltura e attrezzi agricoli alla fine del Medioevo*, pp. 212-215.

³²⁰ Il rifornimento dei pali avveniva nei boschi. A titolo di esempio: Not. Ant. 301, c. 38r: 1441, marzo 11 (vendita di *unum petium terre vineatum et sodum excepto castagneto contiguo*); 304, c. 94r: 1458, giugno 5 (vendita di una vigna *cum domo cum tinis et lignis*). Solitamente in ogni vigneto era presente il canneto indispensabile per chi voleva tirar su le viti (ivi 303, c. 79v: 1450, agosto 6). I contratti di mezzadria prevedevano l'acquisto dei fastelli di canne necessari da parte del proprietario, nei casi, assai rari, in cui il canneto mancava (PINTO, *La Toscana*, p. 146).

³²¹ Not. Ant. 304, c. 92r: «Pavolus Petri Sani locavit Meco eius filio unam vineam in vocabulo (spazio bianco) ut trahit ab introhitu vinee ad cappannam iuxta partem Pollonii pro tribus annis et pro adfictu dicitur respondere tertiam parte fluctuum annuatim».

vigna, di notevole interesse per la presenza di elementi sulle tecniche di lavorazione. L'unico riferimento a nuovi impianti si ha in un contratto di locazione di un mulino, in cui si prevede che il conduttore possa, nelle terre di pertinenza dell'immobile, *plantare unam vineam ad suum velle[...] et ex ea fructus recoligere*³²².

La consultazione di altre fonti coeve, operata da Cortonesi³²³, consente di integrare le scarse notizie reperibili dagli *instrumenta* notarili. Il palizzamento è indicato con il termine *palare*: la vite era fissata (*cingere*) al sostegno, ricorrendo solitamente ai ramoscelli di salice, mentre la legatura dei tralci si indica con il termine *ligare*. E' documentata anche la pratica della rinalzata (rinalzare).

Per quanto attiene ai sistemi di moltiplicazione della vite, negli atti di Giovanni si ha riferimento al sistema della propaggine, consistente nell'interramento di una parte del tralcio che era reciso non appena la parte sotterrata avesse messo le radici. Si trattava di un'operazione adottata per sostituire i ceppi delle viti troppo vecchie ed era effettuata di frequente, anche a causa dell'alta mortalità della pianta³²⁴.

In un atto rogato nel 1422³²⁵, il coltivatore Pietro di Cristoforo di Baldo richiede al notaio Cenne di Dota il pagamento del salario dovutogli *de propaginata ducentorum cipporum vitium in vinea dicti ser Cenis remissorum*.

³²² Not. Ant., 304, cc. 140v-142v: 1446, novembre 17. La stessa clausola prevede anche che il locatario possa «laborare et laborari facere starias VI terre et seminare et fluctare et pro se recolligere».

³²³ CORTONESI, *Costruendo paesaggi*, pp. 361-362.

³²⁴ IMBERCIADORI, *Vite e vigna*, p. 309.

³²⁵ Not. Ant. 298, c. 60r: 1422, agosto 19.

Un'altra testimonianza relativa a questo sistema è contenuta in un atto rogato da Giovanni di Barna a Siena³²⁶. Nonostante oggetto della stipula siano beni situati fuori del contado ilcinese, il documento merita tuttavia di essere menzionato. Donna Cristofora, figlia del defunto Cenne di Manno, notaio senese, e moglie di Tinelloccio di ser Mino di Tinello loca ad Angelo di Cecco e a Barnaba di Angelo una possessione *vineata et laboratoria*, situata nel comune di San Maffeo alle Fornaci, nella Massa di Siena. Il bene è dotato di una fornace «ad coquendum mattonnes et similia» e di un colombario. La locazione ha la durata di sette anni, con inizio il primo ottobre dell'anno in corso. La locataria s'impegna a riparare la porta d'ingresso della possessione, affinché possa essere aperta e chiusa in modo corretto. I conduttori promettono di «laborare dictam possessionem et eam gubernare ad usum boni laboratoris» e di «remictere et propaginare» sessanta ceppi di vite. Il canone richiesto è di ventotto fiorini d'oro, ad un valore di quattro lire e due soldi a fiorino.

Anche per Montalcino si conservano, comunque, alcune locazioni con clausole più dettagliate. Nel 1414³²⁷, Ser Naddo di Pietro di Naddo di Montalcino dona a Nanni, figlio del defunto Bertino di Firenze, la terza parte di una vigna situata nella contrada della Val di Suga. Nello stesso giorno, alla presenza di Antonio di Giovanni di Ciolo, rettore dell'Ospedale di San Lorenzo, ser Naddo loca *ad laborandum et gubernandum ad usum boni laboratoris* allo stesso Nanni le altre due parti della vigna. Pur non essendo chiaramente indicata, si evince che la durata della locazione è *in perpetuum*. Il locatario potrà trattenere annualmente la terza parte *de fructibus videlicet de vino percepto* e versare *de parte comunali* una

³²⁶ Ivi 299, c. 3r-v: 1415, giugno 11.

³²⁷ Ivi, 298, cc. 31v-32v: 1414, maggio 21.

salma di vino ai frati del convento di San Francesco di Montalcino. I prodotti rimanenti dovranno essere divisi in parti uguali con il locatore, affinché quest'ultimo abbia la terza parte del vino e dei frutti e la metà *totius residui comunalis*, esclusa la salma di vino spettante ai frati minori. Nanni promette di *perpetualiter laborare* la vigna, impegnando anche i suoi eredi. Nella seconda parte del contratto, rogata nello stesso giorno e luogo, ser Naddo garantisce che in ogni circostanza, «tam tempore infirmitatis quam tempore prosperitate», fornirà a Nanni «victualiam vestimentum calciamentum et alia necessaria» per tutto il tempo in cui rimarrà e lavorerà *in dicta possessione*.

In un contratto di locazione del 1447³²⁸, Giovanni Buoninsegna Bandinelli, di Siena ma residente a Montalcino, concede *titulo locationis ad laborandum cum certis pactis* a Giovanni di Terio di Turello una vigna con olivi, situata nella contrada Fornello, confinante con le proprietà della Chiesa di Sant'Agostino e, *a pede*, con il fossato di Pietra Drusciola. La locazione ha la durata di quattro anni, durante i quali il conduttore ha l'obbligo di «bene et diligenter coltivare dictam vineam». Può ritenersi che con tale clausola si abbia riferimento a determinati e precisi obblighi per il conduttore³²⁹. Il canone richiesto prevede il versamento annuale della terza parte del vino e dell'acquato e la metà dell'olio prodotti, che dovranno essere consegnati direttamente al conduttore. A costui è data anche la possibilità di entrare in possesso del bene locato, a patto che nel mese di Novembre *anno quolibet* versi al locatore trenta fiorini, corrispondenti a centoventi lire. Sulla base delle informazioni contenute

³²⁸ Ivi 302, c. 136r-v: 1447, marzo 25.

³²⁹ Ritengo possa valere anche in questo caso quanto osservato da Montanari nei confronti della genericità della formula «ad usum boni laboratoris» nei contratti di locazione (*Contadini e città fra 'Langobardia' e 'Romania'*, p. 128).

in altri contratti, può affermarsi con certezza che Giovanni di Terio ha proceduto all'acquisto del bene, seppur con modalità diverse. Nel 1450³³⁰, Giovanni di Buoninsegna procede alla costituzione della dote della figlia Iacopa, futura sposa del *dominus* Pirro Franceschini dei nobili «de Podio di Chia» di Perugia, residente a Montalcino. La dote ammonta a duecento fiorini corrispondenti al valore di una serie di beni. Trenta fiorini, «quos [Giovanni di Buoninsegna] assignavit in ditta <sic>», saranno quietati da Giovanni di Terio, debitore nei confronti del costituente *pro pretio vinee*. La conferma che si tratti della stessa vigna è data da un'aggiunta a conclusione del contratto rogata nello stesso giorno, in cui Giovanni di Buoninsegna dichiara di aver ricevuto la somma di cui era creditore. Diversamente da quanto affermato dai contraenti, il debito sembra essere quietato solo alcuni anni più tardi. In un rogito del 1451/52³³¹, Pirro afferma di aver ricevuto da Giovanni di Terio trenta fiorini dovuti «pro una ditta sibi concessa pro parte dotium domine Iacope a Iohanni Buoninsegne». Pirro di Franceschino agisce in qualità di testimone in un particolare contratto di donazione di una vigna³³². Peculiarità del contratto è la richiesta del versamento di una quota, nonostante non si tratti di una locazione. Una clausola vincola Luca di Gregorio, che riceve il bene da Nicacio di Giovanni Arcolani a ricompensa dei suoi servizi (*pro bonis meritis et servitiis*), a versare annualmente la metà dei frutti prodotti dalla vigna *dum vixerit* il donatore. Si specifica anche la penale in cui incorrerà Luca in caso di mancato pagamento del dovuto.

³³⁰ Not. Ant. 303, cc. 74r-v: 1450, giugno 6.

³³¹ Ivi 304, c. 15r: 1452, marzo 6.

³³² Ivi, cc. 13v-14r: 1452, febbraio 25.

In un contratto rogato nel 1449³³³ è nuovamente prevista la clausola che prevede l'alienazione del bene locato. Iacopo di Guglielmo di Francesco *titulo locationis ad pensionem affictum ad laborandum* concede a Pietro di Iacopo di Magno di Bibbiano una vigna *cum domo olivis et arboribus domesticis et silvestribus cum duabus tinis et duabus tinellis* e un podere *cum omnibus suis petiis terrarum sodarum laborativorum platinarum et boscatarum*, fatta eccezione di un bosco del quale non si specifica l'ubicazione. La durata della locazione è decennale. Il canone risulta alquanto oneroso. Si prevede il versamento della metà del vino, dell'olio, delle noci e dei frutti degli alberi prodotti e ventidue staie di grano. Dopo le clausole di garanzia, con le quali il locatore promette di non recedere dal contratto, l'atto prosegue chiarendo che le due parti concordano che al termine della locazione il locatario avrà diritto all'acquisto dei beni locati al prezzo di settecentosettantacinque lire, metà delle quali devono essere sottratti dal canone d'affitto versato durante i dieci anni della locazione.

L'eventualità che prevede l'alienazione della proprietà del bene al termine della locazione a favore del conduttore, non è di chiara interpretazione. La documentazione vagliata sembra testimoniare che una simile clausola fosse abbastanza diffusa. Nel 1443/44³³⁴, Angelo di Matteo, detto Agnolo da Semiti, residente a Montalcino, acquista da Antonio di Pietro detto del Macchia, residente a Grosseto, e da Checco di Angelino una vigna che il compratore «locata tenuit pluribus annis³³⁵».

³³³ Ivi 303, c. 50r-v: 1449, agosto 15.

³³⁴ Not. Ant. 302, c. 45v: 1443, febbraio 25.

³³⁵ La vigna è di proprietà di Antonio del Macchia. L'atto specifica che la locazione è stata stipulata tra Angelo e Checco, suocero di Antonio. Con ogni probabilità, Checco non è comproprietario della vigna, ma agisce in qualità di amministratore dei beni che Angelo possiede a Montalcino.

In una stipula del 1452³³⁶, Pippo di Meco di Manente, con il consenso della moglie Francesca e di Iacopo di Agostino di Cecco, vende a Giovanni di Luca di Minozo, una vigna ubicata in località Bocca di Volpe. Il notaio specifica all'inizio dell'atto che Pippo aveva promesso di vendere la vigna a Iacopo, il quale, come risulta dal secondo atto rogato nello stesso giorno³³⁷, ha avuto in locazione il bene. In questa occasione, Iacopo versa a Pippo ventisette lire «ex causa saldi rationis facti inter eos de affictu cuiusdam vinea locata».

Nei contratti non si prevedono clausole che obbligano il conduttore ad apportare migliorie alla vigna. Tuttavia, la genericità del formulario adottato dal notaio non può indurre ad escludere una prassi più articolata di quanto le disposizioni contrattuali non attestino. Un'ipotesi che non può tralasciarsi, è che ci si trovi di fronte a quei contratti che Armando Sapori³³⁸ ha definito mutui garantiti da «sicurtà», per mezzo della vendita col patto della rivendita e che si configurano spesso come una forma di usura³³⁹. Rappresentativa in tal senso sembra essere una vicenda ben documentata e articolata che vede protagonista Giovanni di Terio di Turello. Nel 1451/52³⁴⁰, Giovanni stipula una permuta con Meco di Pietro di Checco ed i figli di quest'ultimo, Francesco e Giovanni. Meco cede cinque *petias terrarum* per un valore di novantacinque lire ed ottiene in cambio un terreno con vigna e

³³⁶ Not. Ant. 304, c. 32r: 1452, ottobre 4.

³³⁷ Ivi, 304, c. 32v.

³³⁸ SAPORI, *Studi di storia economica*, pp. 8-9.

³³⁹ Sulla vendita-pegno si veda anche il saggio di KOTEL'NIKOVA, *Le operazioni di credito e usura nei secoli XI-XIV e la loro importanza per i contadini italiani*.

³⁴⁰ Not. Ant. 304, cc. 10r-11r: 1451, gennaio 6.

canneto³⁴¹ stimato quaranta lire. Giovanni di Terio è tenuto a versare le cinquantacinque lire di differenza ai tre figli di Nanni di Checco di Ulivello, ossia Domenico, Giovanni e Antonio, e alla moglie di quest'ultimo, donna Nicoluccia, «pro parte solutionis domus empte per dictum Mechum a dictis Antonio et domina Nicoluccia». Nell'atto successivo, datato 23 gennaio 1451/52³⁴², Giovanni di Terio vende a Meco di Pietro una vigna, situata in località Berlanda, per un prezzo di 119 lire. L'acquirente è tenuto a versare quaranta lire alla stipula del contratto e il resto entro il mese di settembre. In caso di inadempienza nel pagamento, Meco dovrà corrispondere «pro rata partis vini recoligenti <sic>». Alcuni mesi più tardi³⁴³, Giovanni fa rogare al notaio un atto nel quale dichiara di aver ancora ricevuto dell'intera somma che Meco deve per l'acquisto della vigna solo trentanove lire. A causa di questo debito, Meco rivende il bene per lo stesso prezzo. Giovanni verserà solo ottanta lire, mentre il resto della somma sarà quietato da Iacopo di Guglielmo, rettore dell'ospedale di San Lorenzo. Ad estinzione del debito contratto, Giovanni cede al rettore un terreno sodo ed uno boscato³⁴⁴, che solo sei mesi più tardi sono rivenduti da Iacopo allo stesso Giovanni di Terio per quaranta lire.

A volte, il mutuo non è celato da atti di vendita, ma è espressamente dichiarato. Nel 1458³⁴⁵, Paolo di Tommaso acquista, al prezzo di trentotto lire, da Giovanni di Niccolò di Poso una vigna a

³⁴¹ La formula utilizzata dal notaio per descrivere la parcella è «unum petium terre cum vinea et canneto». Negli atti successivi, il bene è definito «unum petium terre vineatum».

³⁴² Not. Ant. 304, c. 11r: 1452, gennaio 23.

³⁴³ Ivi, c. 40r: 1452, dicembre 7.

³⁴⁴ *Ibid.* Il primo terreno è situato in località Poggio Lupaio e l'altro a San Polo. Il valore dei beni corrisponde al debito contratto, appunto trentanove lire.

³⁴⁵ Not. Ant. 304, c. 100r: 1458, settembre 10.

Porta Burelli. Alcuni giorni più tardi, Paolo e la moglie contraggono «ex causa mutui» un debito di trentatré lire con Luccio di Checco del Rondina, cittadino senese³⁴⁶.

Spesso anche la locazione di una vigna è motivata proprio dall'esigenza di riscuotere i crediti. E' il caso di Pietro di Duccio, detto Bonino, debitore nei confronti di Giovanni di Buoninsegna per una somma superiore alle 48 lire «ex causa adfictu ospitii»³⁴⁷. Il creditore richiede la quietanza del debito dietro la corresponsione dei frutti della vigna di sua proprietà che Bonino terrà in locazione per un anno³⁴⁸. Un sospetto di usura lo sollevano anche quelle compravendite in cui i contraenti stabiliscono la rateizzazione del pagamento. Il prezzo richiesto a Francesco di Iacopo di Civitavecchia, residente a Montalcino, da Bartalo di Niccolò di Toso e dal figlio Giovanni per l'acquisto di «unum petium terre vineatum»³⁴⁹ è di lire 125. Le parti concordano che l'acquirente paghi la somma in otto rate annue di sedici lire, con un lucro di tre lire sul prezzo iniziale.

Le informazioni ricavate dalle fonti consentono anche di chiarire il profilo sociale dei proprietari delle vigne. Solitamente, agiscono, in qualità di contraenti, personaggi eminenti della Montalcino del tempo³⁵⁰,

³⁴⁶ *Ibid.* Il debito sarà estinto l'anno seguente (Not. Ant. 304, c. 107v: 1 luglio 1459).

³⁴⁷ *Ivi*, 301, c., 36v: 1452, febbraio 25.

³⁴⁸ *Ivi*, c. 37r. L'atto è rogato nello stesso giorno e luogo. La vigna è ubicata nella località Piano delle Macine, ma non se ne specificano i confini.

³⁴⁹ Not. Ant. 299, cc. 96v-97r: 1417, ottobre 4. Il bene è situato nella contrada di Matrichese e confina con le proprietà dell'ospedale di San Lorenzo, con una via pubblica, con i beni di Poso di Puccio e dello stesso venditore.

³⁵⁰ Ad esempio, Giovanni di Buoninsegna Bandinelli è un ricco possidente senese residente a Montalcino per il quale gli *instrumenta* notarili offrono interessanti informazioni. Numerosi sono i contratti che lo vedono attivo nella compravendita di beni terrieri o nella stipula di società di affidamento del bestiame in suo possesso. In alcuni atti lo vediamo agire in qualità di sindaco della Società dei Disciplinati di San Pietro e frequentemente è nominato procuratore da privati cittadini per curare i loro affari e per risolvere delle controversie.

i quali dovevano certamente ricorrere al lavoro dei mezzadri o di braccianti per la conduzione dei fondi³⁵¹. Tuttavia, le fonti fiscali evidenziano che circa il 70% dei nuclei familiari allirati nel 1453 denuncia la proprietà di vigne o di terreni interessati dalla presenza delle viti³⁵². Anzi, frequentemente la vigna, insieme alla casa, è l'unico bene posseduto dai denunciati³⁵³. I protocolli di Giovanni sembrano confermare la varietà della connotazione sociale dei proprietari delle vigne. Nel 1453³⁵⁴, Pietro Paolo di Iacopo, *mediarius* di Nicola di Gano «de Ugurgerii», e la moglie Biagia vendono a Balduccio di Iacopo di Cotone, residente a Montalcino, *unam medietatem unius vinee pro non diviso* con Cristoforo di Massimo di Siena.

Dell'importanza assunta dalla vigna nel paesaggio agrario medievale si hanno riflessi anche nelle redazioni statutarie, che disciplinano ogni aspetto dell'attività vitivinicola, secondo un fenomeno comune a tutte le comunità cittadine e rurali del basso medioevo. Nello Statuto dei Danni Dati di Montalcino ricorrono numerose norme rivolte

Inoltre, stringe rapporti di parentela con personaggi di spicco della Montalcino dell'epoca. Oltre al già menzionato matrimonio della figlia Iacopa con il nobile Pirro, un'altra figlia di Giovanni, Giotta, è data in sposa a Donato di Palino, certamente una delle personalità ilcinesi più influenti.

³⁵¹ Not. Ant. 300, c. 65v: 27 ottobre 1439. Nardo di Pietro di Terzo e Cristoforo di Menchino, *cultores vinee* di Antonio di Nanni di Cecco, si rimettono al lodo arbitrale di Niccolò di Poso e di Raniero per dirimere la controversia, relativa al vino prodotto, che li oppone ad Antonio. A causa della scarsità delle testimonianze, non è possibile valutare l'incidenza della manodopera femminile nei lavori della vigna. Diversamente, un atto (ivi 299, cc. 134v-135v: 13 gennaio 1419) informa che anche ser Bartolomeo, durante il suo rettorato alla chiesa di San Lorenzo, «laboraverit suis manibus possessiones [una vigna ed un orto] ecclesie predictae».

³⁵² CORTONESI, *Costruire paesaggi*, p. 356.

³⁵³ Ivi, p. 357. L'Autore cita la denuncia di Pietro di Cristofano che dichiara la sua nullatenenza con queste parole: «Vi do per scritto el mio nome pero chio nono ne chasa ne vignia» (Lira 246, c. 276r).

³⁵⁴ Not. Ant., 304, c. 52r: 1453, maggio 8. L'atto è rogato in una via pubblica, fuori Porta Polveraria, «a capo la vigna di Michele di Bartolo».

alla difesa della vite³⁵⁵, alla regolamentazione della vendita al minuto del vino e dell'uva...

L'inizio delle operazioni di vendemmia era fissata per la festa di Santa Croce, che ricorre il 14 di Settembre³⁵⁶. Le informazioni ricavate dai rogiti fanno ritenere che le operazioni di vinificazione avvenissero direttamente sul luogo di raccolta dell'uva. Sono frequenti i riferimenti a *casalini* nelle vigne, forniti di masserizie per il vino³⁵⁷, come tini, tinelle o barlette di varie dimensioni per la conservazione del prodotto, che accompagnano le descrizioni della vigne vendute, locate o lasciate in eredità. Per la conservazione di lunga durata si ricorreva alle cantine³⁵⁸.

Difficile è stabilire attraverso la fonte notarile quali fossero i vitigni coltivati nelle campagne ilcinesi. Come noto, già in epoca medievale Montalcino, in maniera analoga a quanto accade in altre località della Toscana, si specializza nella produzione di rossi³⁵⁹. Secondo

³⁵⁵ Stat. 72, c. 8r, rubrica 6: «Della pena di chi desse danni in vigne altrui»; c. 8v, rubrica 9: «Della pena di chi delse danno in vigne d'altri di nocte tempo et di chi fusse trovato drento alli confini delle vigne di nocte»; c. 9v, rubrica 19: «Della pena di chi tagliasse o rompesse o ardasse alcuna vite d'altri»; c. 12v, rubrica 41: «Della pena delle bestie grosse che dessero danno nelle vigne d'altri»; c. 13v, rubrica 54: «Della pena de' cani che intrasseno o dessero danno a vigne d'altri»; c. 13v, rubrica 55: «Della pena de cani che saranno trovati dentro li confini delle vigne»; c. 14r, rubrica 58: «Della pena delle bestie pecorine che dessero danno in vigne d'altri»; c. 15r, rubrica 71: «Della pena delle bestie porcine che dessero danno in vigne altrui»; c. 16r, rubrica 82: «Della pena delle bestie pascessero dentro li confini delle vigne»; c. 24r, rubrica 129: «Della pena di chi vendemmiasse innanzi che fusse deliberato per consiglio». Scarse sono le informazioni ricavabili dagli *instrumenta* notarili concernenti l'applicazione di queste norme. L'unico atto che testimonia l'attenzione nei confronti della vigna è un lodo arbitrale (Not. Ant., 299, c. 130r: 1418, ottobre 12; l'atto è incompleto della sentenza) che oppone frate Silvestro, *factor* dell'ordine di Sant'Agostino, e Angelo di Cola «supra quadam lite cuiusdam vinee locate [da Silvestro ad Angelo] X florenis auri in anno et supra petitione date per dictum Silvestrum petentem sibi satisfieri de deterioratione dicte vinee locate».

³⁵⁶ Stat. 69, cc. 12v-13r, rubrica XXX: «Del modo di fare le vendemmie».

³⁵⁷ Not. Ant., 298, c. 61r-v: 1422, ottobre 18.

³⁵⁸ Ivi, 303, c. 46r: 1449, giugno 20 (divisione di beni ereditari, tra cui *una domus* [...] *cum cantina*); 304, c. 47v: 1452, gennaio 29 (vendita di *unus cellarius cum cantinis*).

³⁵⁹ BALESTRACCI, *Il consumo del vino nella Toscana bassomedievale*, p. 14.

un fenomeno diffuso nell'Italia medievale, dalle viti ilcinesi si ricavava anche l'acquato³⁶⁰, ottenuto con l'aggiunta di acqua alle vinacce, consumato in misura maggiore dai ceti meno abbienti per il suo costo inferiore, ma apprezzato anche dai ceti benestanti. Le notizie reperibili nei protocolli relative ai vitigni e ai vini prodotti sono piuttosto scarse e si limitano ad un'unica attestazione, riguardante la coltivazione del trebbiano³⁶¹.

Nonostante si possa affermare che la produzione vinicola ilcinese fosse votata prevalentemente alla sussistenza e destinata al consumo domestico³⁶², esisteva un commercio locale, testimoniato anche dalle fonti.

In un lodo arbitrare³⁶³, Nanni di Piero di Buonconvento è condannato al pagamento di 10 lire per le 25 salme di vino acquistate da ser Francesco di ser Gardo. Nel far redigere il suo testamento³⁶⁴, il muratore Matteo di Giovanni di Campestro, residente a Montalcino, elenca una lunga serie di debiti nei confronti di più persone *pro vino haito*

³⁶⁰ Not. Ant., 298, c. 60r-v: 1422, agosto 19 (lodo arbitrare che ricompona una controversia tra ser Cenne di Dota e Pietro di Cristoforo di Baldo in relazione, tra l'altro, ad una somma di denaro che Pietro richiede per «certas vecturas olivarum grani et aquati»); 302, cc. 136r-v: 1447, marzo 24 (locazione di una vigna per cui si richiede come canone anche la terza parte dell'acquato); 304, cc. 40v-42v: 1452, dicembre 7 (Nanni di Mino del Nerio del Rosso procede alla divisione dei propri beni tra i tre figli e richiede di essere mantenuto da loro. I figli dovranno fornirgli annualmente anche una salma di acquato).

³⁶¹ Ivi, 299, cc. 10r-13v: 1415, gennaio 15 (costituzione di dote. E' concesso il podere detto Canalicchio, esclusa la *vinea tribiani quae sic dicitur la vigna del Trebbiano*); 301, c. 7r: 1440, luglio 10 (acquisto da parte di ser Filippo di ser Silvestro della vigna del trebbiano, confiscata a ser Neroccio di Francesco per debiti nei confronti del comune); 303, cc. 12r-13r: 1447, settembre 22 (per estinguere un debito nei confronti di Francesco di Bartolomeo, cittadino senese, Antonio di Giovanni detto Guasco, residente a Sant'Angelo in Colle, deve versare anche 5 salme di vino trebbiano); 304, c. 16r-v: 1451, marzo 6 (ser Filippo di ser Silvestro rivende la vigna del trebbiano a Sano di Antonio).

³⁶² CORTONESI, *Costruendo paesaggi*, p. 367.

³⁶³ Not. Ant., 298, c. 74v: 1423, agosto 24.

³⁶⁴ Ivi, 303, cc. 85v-86r: 1450, agosto 31.

ab eis. Nel 1451³⁶⁵, Angelo di Matteo da Semiti e la moglie Lucia si costituiscono debitori del senese Francesco di Matteo di Checco per una certa quantità di denaro. La coppia ilcinese intende risarcire il debito contratto dal figlio, Niccolò, che si trova in carcere a Siena «occasione certi traffici vini venditi ad minutum per ipsum Nicholaum de vino de Francisco».

³⁶⁵ Ivi, c. 109r: 1451, febbraio 24.

RAPPORTO TRA AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

I protocolli dei notai ilcinesi conservano un numero esiguo di contratti concernenti l'affidamento del bestiame. L'esame della coeva documentazione ilcinese³⁶⁶, pur attestando una pratica diffusa dell'attività allevatizia, conferma il quadro rilevato dalle fonti notarili, in cui l'allevamento non sembra rivestire un ruolo di primaria importanza nella vita economica della comunità³⁶⁷. Questo fenomeno appare quasi in controtendenza rispetto agli sviluppi della politica agraria della Repubblica di Siena nei primi decenni del XV secolo. Il decremento demografico, iniziato con l'epidemia di peste del 1348 e con recrudescenze all'inizio del Quattrocento e negli anni Trenta del secolo³⁶⁸, e la crisi delle attività mercantili e finanziarie, convogliò nuovamente i capitali cittadini verso la campagna³⁶⁹. Per contenere la recessione in corso, connotata dalla mancanza di manodopera e dall'avanzamento dell'incolto, che colpì anche la Val d'Orcia, il governo senese inaugurò una nuova politica agraria, incentivando, tra l'altro, l'allevamento del bestiame, in modo da poter sfruttare lo spazio di cui disponeva. Ciò contribuì ad accentuare in direzione dell'allevamento la caratterizzazione della mezzadria senese. Il lavoratore stesso venne a ricoprire il doppio ruolo di mezzadro e di pastore del bestiame padronale³⁷⁰. Sembra confermare questa situazione un atto del 1420³⁷¹

³⁶⁶ Principale punto di confronto sono le denunce fiscali del 1453.

³⁶⁷ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo*, p. 23.

³⁶⁸ GINATEMPO, *Crisi di un territorio*, pp. 351-352, 360, 366. L'Autrice esegue anche le stime della popolazione del dominio senese intorno alla metà del XV secolo, pp. 165-260.

³⁶⁹ Il tema storiografico del cosiddetto 'ritorno alla terra' è sviluppato per Siena da PINTO, *I mercanti e la terra*, pp. 221-290.

³⁷⁰ PICCINNI, *Ambiente, produzione, società*, pp. 40-42; 57-58.

che Giovanni di Barna roga a Montalcino alla presenza di due eminenti personaggi: l'*egregius vir* Urbano di Pietro del Bello, cittadino di Siena, e il notaio Guglielmo di Filippo di «Luco de Romagna». L'ilcinese Giovanni di Spinollo dichiara di aver ricevuto le quantità di denaro, grano e biado che costituivano il debito di Piero di Francesco di Montemassi, *mediarius* di Giovanni da molti anni, nonché *socius porcorum*. Per comprendere la particolarità di questa testimonianza non può sottovalutarsi il fatto che, diversamente da quanto rilevato per gran parte delle campagne della Val d'Orcia³⁷², la struttura produttiva del podere ilcinese non appare fortemente connotata in senso cerealicolo e allevativo³⁷³.

I dati ricavabili dagli *instrumenta* notarili e dalle denunce fiscali non consentono di calcolare il numero degli animali presenti nelle campagne ilcinesi. Tuttavia, le fonti permettono di operare un censimento delle specie allevate e forniscono interessanti indizi sulle forme di allevamento e sui proprietari del bestiame. Il primo dato che emerge con chiarezza è la diffusa presenza dei bovini, che prevalgono nettamente sugli ovini e i suini. Il loro allevamento era finalizzato in primo luogo all'impiego nei lavori agricoli. Tuttavia, gli studi hanno messo in evidenza che, diversamente da quanto può ritenersi, gli animali da lavoro non erano così diffusi nei poderi³⁷⁴, con pesanti ripercussioni sul lavoro e la vita dei contadini. Ciò comportava la minore resa delle sementi, a causa di inadeguate arature e scarse concimazioni dei campi, e conseguenze negative sull'alimentazione quotidiana, povera di grassi e proteine animali. Si avevano anche difficoltà nei trasporti delle derrate, con oneri

³⁷¹ Not. Ant. 299, c. 177r-v: 1420, dicembre 16.

³⁷² PICCINNI, *Ambiente, produzione, società*, pp. 40-42, 57-58.

³⁷³ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo*, p. 23.

³⁷⁴ MAZZI, RAVEGGI, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, pp. 188-190.

gravosi nei confronti dei lavoratori, costretti ad affittare gli animali da trasporto. Nelle denunce fiscali quasi ogni proprietario terriero o lavoratore di terra denuncia il possesso di buoi, indispensabili per l'aratura, anche se il loro numero, ad eccezione di rari casi, oscilla tra due e quattro unità³⁷⁵. Sovente, i denunciati descrivono i loro animali come vecchi e «bolsi». I buoi erano aggiogati ad un'età di quattro o cinque anni, a differenza dei diciotto-venti mesi dell'età contemporanea. Dopo tre o quattro anni di lavoro nei campi, il bue era già definito vecchio. La piena attività dell'animale si aveva, quindi, tra i cinque e i nove anni, dopo i quali la sua forza lavoro andava progressivamente calando³⁷⁶. Il valore di un bue, calcolato da Gabriella Piccinni per la seconda metà del XIV secolo³⁷⁷, si aggirava attorno ai quattordici fiorini. Il prezzo subì un calo all'inizio del XV secolo, attestandosi ad un valore di nove fiorini e mezzo³⁷⁸. Sulla base delle informazioni di cui si dispone per Montalcino, alla metà del Quattrocento il valore di un bue risulta ulteriormente più basso, circa sei fiorini ad animale. Di costo minore erano i manzi, il cui valore si attestava sui tre fiorini a capo, e le vacche, per il cui acquisto erano sufficienti due fiorini. Il prezzo di un giovenco, infine, si aggirava intorno ai cinque fiorini. Non è facile comprendere se questa cifra si riferisca o meno ad un giovenco domato, vale a dire già abituato a sopportare il giogo. Solo raramente nella documentazione è specificata

³⁷⁵ Il numero dei buoi denunciati, in ogni modo, non supera mai le sei unità. Lira 246, c. 50r (tre buoi denunciati da Pietro di Senese); c. 121r (sei buoi vecchi appartenenti a Bernardino di Bartolo); c. 249r (cinque buoi di Giovanni di Domenico detto Diserto); c. 467r (Pietro di Domenicuccio denuncia la proprietà di una possessione con sei buoi vecchi).

³⁷⁶ PICCINNI, «*Seminare, fruttare, raccogliere*», p. 72.

³⁷⁷ Ivi, p. 71. L'Autrice premette che i calcoli eseguiti si basano tuttavia su un numero non eccessivo di atti di vendita e sono relativi ad un arco di tempo limitato e potrebbero essere suscettibili di variazioni ad un esame più approfondito.

³⁷⁸ *Ibid.*

questa qualità dell'animale. L'unico riferimento si ha in un atto del 1447³⁷⁹. Antonio di Guido detto Raggio, che agisce anche in nome di Biagio di Lamberto di Torrenieri, acquista «decem boves domitos et unum iuvenum indomitum» da Pietro di Antonello da Serezano, «comitatus Vulterrane civitatis et iurisdictionis Florentie». Il prezzo d'acquisto degli animali, che il venditore dichiara di avere presso di sé *precario nomine*, è di cinquantasette fiorini d'oro.

Altra finalità dell'allevamento era, ovviamente, la produzione di carne³⁸⁰ e latte³⁸¹, elementi indispensabili dell'alimentazione. La documentazione consultata non fornisce informazioni sulla macellazione della carne, destinata alla vendita nelle botteghe dei pizzicagnoli, tuttavia altre informazioni possono desumersi da un mutuo contratto dai fratelli Mariano e Pietro, figli di Niccolò di Pietro, nei confronti del medico Mariano di Rabbato, che agisce in qualità di amministratore dell'eredità dei figli di un suo consanguineo, Felice³⁸². Quest'ultimo si impegna a prestare seicento lire ai due fratelli che intendono «traficum pizicarie exercere».

³⁷⁹ Not. Ant. 303, c. 19r-v: 1447, dicembre 17. Tra i testimoni è presente Angelo di Paolo, *carnificus* di Montalcino.

³⁸⁰ In seguito all'allargamento dei coltivi e alla marginalizzazione delle attività silvo-pastorali, anche il sistema alimentare subì dei mutamenti. Il consumo della carne conobbe una contrazione a vantaggio di un'alimentazione centrata sui cereali, mantenendo, tuttavia, una consistenza ragguardevole anche nei secoli tardi del Medioevo (CORTONESI, *Fra autoconsumo e mercato*, p. 334). Gli studi hanno, inoltre, rilevato che oggetto di macellazione erano soprattutto animali vecchi, ormai logorati dal lavoro, e che il consumo della carne era maggiore nei centri urbani piuttosto che nelle campagne (CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, pp. 47-48). Infine, non può sottovalutarsi il fatto che la pratica religiosa prevedeva l'osservanza del digiuno per un totale di circa 120-130 giorni l'anno, durante i quali era vietato il consumo della carne (Ivi, p. 45).

³⁸¹ Nel tardo Medioevo il consumo del latte e dei suoi derivati sembra limitato. Il formaggio, infatti, era «considerato, nella mentalità corrente, un cibo per poveri» (NASO, *La produzione casearia europea in un trattato del tardo Medioevo*, p. 594).

³⁸² Not. Ant. 301, cc. 17v-18r: 1441, aprile 18.

Seppure scarse, non mancano attestazioni relative alla presenza nei poderi ilcinesi degli asini³⁸³ e dei muli³⁸⁴, necessari per il trasporto dei prodotti agricoli nei periodi dell'anno in cui maggiore era il lavoro dei contadini³⁸⁵. L'allevamento dell'asino, animale robusto e resistente al caldo, non richiedeva particolari cure ed il suo costo d'acquisto era notevolmente inferiore rispetto a quello del cavallo³⁸⁶. Quest'ultimo era impiegato non solo come cavalcatura nobile, ma era utilizzato anche in alcune operazioni agricole, come la trebbiatura effettuata per calpestamento³⁸⁷, o impiegato nel trasporto di carichi³⁸⁸. Nelle fonti consultate i riferimenti ai cavalli sono piuttosto scarsi, non permettendo di chiarire quali fossero le razze maggiormente allevate. Solitamente, il termine utilizzato è quello generico di cavallo, ma non mancano riferimenti ai ronzini. Il lombardo Buonomo di Domenico di Civigliani lascia in eredità³⁸⁹ al suo famulo³⁹⁰ Ranuccio di San Menaio «unum ronzinum baio coruna stelluza in fronte». Diversamente da quanto

³⁸³ Molti ilcinesi denunciano la presenza sui loro poderi di asine con i loro puledri (Lira 246, c. 393r; c. 415r; c. 423r). Inoltre, l'asino era indispensabile per il lavoro dei mugnai, consentendo il trasporto dei sacchi di farina.

³⁸⁴ Not. Ant. 299, c. 90r-v: 1417, luglio 13. Pietro di Duccio detto Bonino vende ad Antonio di Nanni di Checco una *mula pili morelli* al prezzo di dieci fiorini d'oro. Nella prima parte dell'atto si chiarisce che l'animale era stato oggetto di una fideiussione tra il venditore e l'ilcinese Checco di Giovanni di Fante. Quest'ultimo aveva contratto un debito con Vanni di Bartolomeo Pillotti, mercante di stoffe di Siena.

³⁸⁵ In alcuni contratti, in cui è prevista una parte del canone o del prezzo d'acquisto in natura, è espressamente richiesto il trasporto delle derrate a casa del locatore o del venditore (Not. Ant. 299, cc. 10r-13v: 1416, gennaio 15; 302, c. 29r: 1443, novembre 12. Per la vendita di un bosco si richiedono anche «quindecim salmarum lignorum aportatorum ad domum dicti venditoris»).

³⁸⁶ GRAND, DELATOUCHÉ, *Storia agraria del Medioevo*, pp. 430-432.

³⁸⁷ CORTONESI, *Pascoli e coltivi*, p. 76.

³⁸⁸ Not. Ant. 304, cc. 40v-42v: 1452, dicembre 7. Nanni di Mino del Nerio del Rosso procede alla divisione dei suoi beni tra i figli Pietro, Nerio e Andrea. A quest'ultimo assegna, tra l'altro, «unum ronzinum cum omnibus suis fulcimentis ad equitandum et someggiandum».

³⁸⁹ Not. Ant. 304, c. 47r: 1453, gennaio 22.

³⁹⁰ Sul famulato, tema ancora poco frequentato dalla storiografia, si veda PINTO, *I rapporti di lavoro nelle campagne senesi fra XIII e XIV secolo. Una nota sul contratto di famulato*.

indicato dallo Statuto dei Danni Dati³⁹¹, la consultazione dei rogiti e delle denunce fiscali non ha evidenziato la presenza di bufali nelle terre ilcinesi, pur riscontrati in altre zone dell'Italia³⁹².

Sembra di poter rilevare, che nelle terre ilcinesi non fossero numerosi gli animali destinati alla riproduzione. L'unico accenno al toro è in una denuncia fiscale³⁹³. L'animale, tuttavia, non si trova a Montalcino, bensì a Rocca Albegna, affidato in soccida con sei vacche, venti pecore e un giovenco³⁹⁴. Per quanto attiene al bestiame minuto, nelle campagne ilcinesi è documentata la presenza delle pecore e delle capre. L'allevamento era finalizzato alla produzione della carne e del latte, nonché della lana, che a Montalcino aveva dato vita ad una fiorente Arte. I dati raccolti, tuttavia, rivelano che il numero degli animali non doveva essere elevato, evidenziando il carattere sussistenziale dell'allevamento. Diverse sono le segnalazioni concernenti i suini, gli unici animali ad essere allevati esclusivamente in vista della macellazione. Il loro ciclo biologico è piuttosto breve, anche se, nel periodo in esame, l'arretratezza generale delle tecniche di allevamento comportava il prolungamento dei tempi d'allevamento per ottenere un'adeguata crescita dell'animale. Nei poderi non mancavano gli animali da cortile, che, tuttavia, non dovevano essere numerosi. Essi potevano rappresentare un'importante fonte di reddito per la famiglia contadina. Come

³⁹¹ Stat. 72, c. 12v, rubrica 40: «Quali sieno et s'intendino bestie grosse».

³⁹² L'allevamento del bufalo è attestato in area laziale, nelle campagne marchigiane e nel Pisano. Analogamente al bue, il bufalo era impiegato nei lavori agricoli più pesanti, come l'aratura, o sfruttato dai mugnai per la rotazione delle pesanti macine (Cortonesi, *Pascoli e coltivi*, p. 75).

³⁹³ Lira 246, c. 196r. Il denunciante è Raniero del maestro Bartalaccio.

³⁹⁴ Il valore dichiarato delle bestie è di venticinque fiorini.

rilevato³⁹⁵, la vendita delle uova e del pollame costituiva talora l'unico introito in denaro.

Nelle fonti consultate le attestazioni relative ai polli sono assai scarse. Nel 1461³⁹⁶, il notaio Giovanni di Barna roga un atto di vendita di una casa della quale fornisce un'interessante descrizione. Uno dei vani (*reducto*) di cui è costituita è destinato ad accogliere tre polli. Ciononostante, non può escludersi che la genericità della formula *cum bestiis* utilizzata nella descrizione delle pertinenze dei poderi faccia riferimento anche agli animali da cortile. Come testimonia la documentazione, l'allevamento si presentava sia nella forma stanziale che in quella transumante. La disponibilità di terreni sodi e boschivi, immancabili nei poderi e spesso oggetto di vendite e permutate, lascia intendere che una parte dei terreni fosse destinata al pascolo degli animali. Il dato è confermato anche dalla menzione di stalle³⁹⁷ o casalini³⁹⁸ adibiti al ricovero degli armenti.

Tuttavia, dai contratti di soccida e dalle denunce fiscali si evince che una larga parte del bestiame ilcinese trovasse i suoi pascoli lontano dalle terre ilcinesi. Come già sottolineato da Cortonesi, lo spostamento delle mandrie era reso necessario anche dalla pericolosità delle campagne, frequentemente attraversate e devastate dagli eserciti nel corso del XIV e

³⁹⁵ MAZZI, RAVEGGI, *Gli uomini e le cose*, p. 190.

³⁹⁶ Not. Ant. 304, c. 118r: 1461, aprile 7.

³⁹⁷ Ivi 303, c. 41v: 1449, aprile 21 (vendita di una casa nel terziere di Sant'Egidio «cum orto semiciterna pro non diviso cum emptore et uno stabulo»); c. 106r-v: 24 gennaio 1451 (vendita di una «olivaria cum omnibus massaritiis rebus et ferramentiis [...] et domibus et stallis»).

³⁹⁸ Ivi, cc. 21v-22r: 1459, aprile 28. Meco del maestro Onofrio, sua moglie e suo figlio vendono a donna Cristina, vedova di Giovanni di Griffio alcuni beni tra cui una «domuncula cum duobus casalinis».

XV secolo³⁹⁹. Il pascolo degli animali dati in soccida poteva aver luogo sia nelle immediate vicinanze di Montalcino che spingersi più lontano, verso sud, in direzione del Monte Amiata oppure verso ovest-sud-ovest in piena Maremma, punto di approdo della transumanza⁴⁰⁰. La dislocazione degli animali dati in soccida era legata al luogo di origine dei soccidari oltre che alla presenza di foraggio sul territorio a seconda delle stagioni. I contratti di soccida che si conservano nei protocolli di Giovanni non presentano molte clausole. Spesso il notaio si limita a poche indicazioni di dettaglio, ricorrendo a generiche formule (ad esempio *salvare et custodire ad usum legalis et boni socci*). Un primo dato che sembra emergere dalla documentazione è che gli ilcinesi rivestivano, nella

³⁹⁹ CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo*, p. 23.

⁴⁰⁰ Già nel corso del Trecento il governo senese aveva attuato un sistema di sfruttamento dei pascoli. La normativa emanata nel corso del secolo ebbe una codificazione completa con la stesura del primo Statuto della Dogana dei Paschi, pubblicato nel 1419, una raccolta organica delle norme che avrebbero regolato la vendita dei pascoli. Il periodo di svolgimento del pascolo era compreso tra il 1° settembre e il 1° maggio (tempo di verno). Lo Statuto prevedeva la divisione dei pascoli in tre zone o *capi*, in base alla zona di provenienza dei pastori (Montamassi, Paganico e Biancani, presso Cinigiano), e al fine di garantire la distribuzione delle greggi in maniera proporzionata sui terreni interessati, in quattro tempi o *rendite* (dal 1° settembre al 30 ottobre, dal 1° novembre alla fine del mese era effettuata la conta del bestiame (*calla*), da dicembre al 15 gennaio, dal 16 di questo mese al 30 aprile). Durante la prima rendita, il bestiame rimaneva nelle rispettive zone. A Montamassi stazionavano gli animali provenienti dall'Appennino pistoiese, e sfruttavano l'area coincidente con la valle del torrente Bruna, nelle terre di Prata, Perolla, Sassofortino e Giuncarico; le greggi casentinesi e mugellane giungevano a Paganico e pascolavano nelle terre di Civitella, Gello, Campagnatico e Montorsaio; infine, al capo di Biancani il bestiame proveniente dall'Appennino romagnolo si spargeva nei pascoli di Montenero, Cinigiano, Cana, Sasso di Maremma e Colle Sabbatino. Dopo aver consumato l'erba delle colline, le greggi scendevano v la piana di Grosseto, senza oltrepassare il fiume Ombrone. Solo dalla metà di gennaio, con l'inizio della terza *rendita*, il bestiame era libero di pascolare nelle terre maremmane, che si spingevano fino al fiume Fiora, al confine con lo Stato della Chiesa. Nei punti di arrivo si trovavano le calle, gli uffici doganali di entrata, dove si effettuava il conteggio degli animali. L'operazione era finalizzata al calcolo dell'importo della *fida*, la tassa sui capi di bestiame e sulla loro qualità, che veniva corrisposta entro il mese di aprile, pena l'impossibilità di lasciare lo Stato senese e il sequestro del bestiame. Il pagamento dell'imposta, garantiva ai pastori l'acquisto dell'erba e la possibilità di godere di alcuni vantaggi. Sull'argomento v. BARSANTI, *Allevamento e transumanza. Pastori, bestiame e pascoli nei secoli XV-XIX*, pp. 17-22; CORTONESI, *I pascoli di Siena*).

quasi totalità dei casi, il ruolo del soccidante, ossia fornivano il capitale ed il bestiame era affidato a pastori stranieri. La maggioranza di questi ultimi proviene in prevalenza da località della zona amiatina. Solo in rari casi, affidatari del bestiame sono personaggi del luogo. A svolgere chiaramente l'attività del pastore sono Checco di Pietro di Bindo, definito *vaccarius*⁴⁰¹, ed Angelo di Antonio, che il notaio indica come *caprarius*⁴⁰². Un altro ilcinese dedito alla pastorizia, pur non essendo ciò esplicitamente indicato, è Meco di Andrea di Checco Ulivelli, che stipula un contratto di soccida⁴⁰³ con Giovanni Di Buoninsegna Bandinelli di Siena, residente a Montalcino. A Meco vengono assegnate 27 bestie vaccine e dieci vitelli di entrambi i sessi, stimati centosessantadue fiorini (648 lire). Il contratto avrà la durata di cinque anni. Durante questo periodo, il soccidario è tenuto a «custodire, salvare, pascere, governare ad usu legalis et boni socci». Come al solito, il notaio ricorre al formulario senza elencare con maggior chiarezza quali fossero nella realtà i compiti precisi che il soccidario era tenuto a svolgere. Gli animali dovranno essere marchiati *cum signo Jobannis*, una misura precauzionale per evitare i furti. Il soccidante fornirà un *famulum*, cioè un garzone, che alla stipula dell'atto, è al servizio di Giovanni e della società che questi ha contratto con Raniero del *magister* Bartalaccio, con l'incarico di custodire il gregge. Per quanto riguarda l'eventuale perdita di capi di bestiame a causa della negligenza del soccidario (*sua mala custodia*), questi è obbligato a rifondere sempre e in maniera completa il soccidante. Si prevede che Meco consegni «tantum corium infra otto dies a die mortis» nei casi di «morte

⁴⁰¹ Not. Ant. 304, c. 105r: 1458, gennaio 21.

⁴⁰² Ivi 299, c. 172r: 1420, settembre 29.

⁴⁰³ Not. Ant. 301, c. 47v: 1442, giugno 4.

et causa naturali», cioè nell'eventualità che la morte dell'animale sia dovuta a cause non imputabili alla responsabilità del socio minore. Questo caso viene genericamente definito come *divino iudicio*, ad indicare proprio la mancanza assoluta di colpa o dolo da parte del pastore o di un suo famulo. Un'analoga clausola è prevista in un atto di soccida rogato da Giovanni di Barna a Manciano⁴⁰⁴. Pur non riguardando direttamente Montalcino, il contratto merita una segnalazione. Si tratta dell'affidamento di undici capre e nove capretti per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui gli animali in soccida periscano per cattiva custodia del soccidario, quest'ultimo è obbligato a rifondere completamente il socio. Nel caso di causa naturale, è prevista la consegna di metà del cuoio e della carne ricavata entro otto giorni dalla morte dell'animale. Non sembra che le consuetudini ilcinesi relative ai contratti di affidamento del bestiame prevedessero la cosiddetta soccida "di ferro", cioè quel tipo di contratto che obbligava a risarcire il soccidante di tutte le perdite del bestiame che potevano verificarsi per sua colpa o per cause indipendenti dalla sua responsabilità. Tuttavia, il testamento di Andrea di Vanni di Andrea⁴⁰⁵ lascia intendere che altri erano i casi in cui sul soccidario gravavano i danni e le perdite degli animali. Il testatore stabilisce che venga annullato il debito che Nanni di Domenicuccio di Villa a Tolli, contratto nei suoi confronti «occasione duorum iuvenorum a lupis devastatorum». Nel contratto di soccida tra Giovanni di Buoninsegna e Meco di Andrea, è previsto che al termine dei cinque anni, il soccidario dovrà provvedere all'elezione di due uomini *intelligentes* ai quali affidare il compito di valutare il bestiame. Tramite l'elezione di due persone di sua

⁴⁰⁴ Not. Ant. 300, c. 7v: 1436, giugno 6.

⁴⁰⁵ Ivi, cc. 53 r-55v: 1439, aprile 12.

fiducia, è garantita l'imparzialità nelle divisioni. Meco è obbligato alla restituzione del capitale iniziale impegnato da Giovanni, mentre il valore di accrescimento sarà diviso equamente tra i due contraenti. Come è chiaro, ci troviamo di fronte ad una soccida «ad caput salvum», cioè quella stipula che stabiliva che venisse in ogni modo restituito il capitale affidato. Questo tipo di soccida venne anche “assimilata dai giuristi e dai canonisti del tempo al prestito usurario, cioè al rapporto per cui un creditore percepiva un interesse senza affrontare alcun rischio effettivo di perdita di capitale”⁴⁰⁶. Si tratta dell'unica soccida di questo tipo presente negli atti di Giovanni. In realtà, negli altri contratti di affidamento del bestiame non si specificano le norme relative alla divisione del capitale. Ciò non permette di comprendere fino a che punto questa peculiare forma di soccida fosse diffusa nella consuetudine ilcinese. Alla luce della documentazione non sembra essere diffuso il contratto di affidamento di bestiame definito “collatico”, che rappresenta una forma contrattuale largamente diffusa nelle campagne italiane. Consisteva nel fornire ad agricoltori che ne necessitavano animali da lavoro o da soma (buoi e asini) per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone fisso, che generalmente veniva corrisposto in natura per cautelarsi contro eventuali rischi di svalutazione monetaria. La fissità del canone consentiva al proprietario degli animali di ammortizzare l'inevitabile invecchiamento e dalla conseguente perdita delle capacità lavorative del bestiame stesso⁴⁰⁷. L'unico dato a

⁴⁰⁶ CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, pp. 134-135.

⁴⁰⁷ In altre aree come quella viterbese, si riscontra la presenza di un contratto particolare, denominato soccida a collatico in cui il soccidario manteneva a sue spese il bestiame e corrispondeva al proprietario «pro collatico» una parte del proprio raccolto o lavorava a maggese, per il soccidante, una determinata estensione di terreno. Al termine del contratto il

disposizione che sembra testimoniare l'esistenza di questo tipo di contratto è contenuto nel testamento di Antonio di Iacopo da Gargonza, residente a Montalcino⁴⁰⁸. Al fratello Cristoforo lascia due vacche e due buoi che tiene in custodia Niccolò di Giovanni presso Città di Castello. Tornando al contratto di soccida, resta da analizzare un'ultima clausola. L'atto prevede che la spesa relativa ai pascoli sia divisa a metà tra le parti⁴⁰⁹. La clausola sottintende che le bestie fossero destinate a trascorrere il periodo invernale non nelle campagne ilcinesi, ma in altri luoghi, in particolare nelle terre maremmane e amiatine. Come si evince dalle denunce fiscali, verso quest'ultime sembra prevalentemente confluire il bestiame ilcinese. Ad ogni comunità era lasciata la facoltà di affittare agli stranieri le terre comunali.

Ma la pratica di prendere in affitto delle terre per permettere il pascolo dei propri animali si verificava anche a Montalcino, come testimonia un contratto del 1449⁴¹⁰. I sindaci del comune di Sant'Angelo in Colle, Iacopo di Antonio di Angelo e Niccolò di Martinuccio, concedono in locazione a Donato di Palino di Montalcino un terreno nel territorio comunale per un periodo di quindici anni, dietro la corresponsione di un affitto annuo di duecento fiorini. All'affittuario sarà consentito di «pasturare et pasturari facere cum suis bestiis et mediariis», con l'impegno di non danneggiare il bene locato. Inoltre, Donato ha

bestiame veniva diviso tra i due contraenti al 50% oppure «extracto primum capitale», vale a dire spartendo solo gli eventuali accrescimenti degli animali affidati (LANCONELLI, *La terra buona*, pp. 171-176).

⁴⁰⁸ Not. Ant. 304, c. 29r: 1452, settembre 7.

⁴⁰⁹ In altri contratti, il versamento dell'imposta spetta al soccidario: Not. Ant. 300, c. 30v: 1438, gennaio 22 (Antonio di Giovanni del Peccia ad estinzione un debito contratto con Giovanni e Biagio, figli di Niccolò di Poso, concede un paio di giovenchi del valore di ventotto fiorini e s'impegna a tenere in custodia trentadue bestie vaccine che già da un anno ha presso di sé *suis sumptibus*. Antonio dichiara di aver versato anche la tassa sui pascoli).

⁴¹⁰ Not. Ant. 303, cc. 40r-41r: 1449, aprile 20.

l'obbligo di non «facere aliquam banditam et devetationem[...] nec fidare nec permictere quod bestie forensium in dicto terreno pasturent». Nel caso in cui le bestie di Donato, sia domite che brade, causino danni alle colture, si stabilisce che il locatario li rifonda completamente, sulla base di una valutazione effettuata da uomini eletti da entrambe le parti. Il comune di Sant'Angelo si riserva la possibilità di far pascolare le proprie bestie sul terreno locato, rispettando i medesimi patti. Al termine del contratto, Donato dovrà lasciare libero il terreno. Analogo tenore presenta un atto del 1460⁴¹¹. In questo caso, non si ha l'affitto, bensì la donazione di un terreno «sodo boscato et pasturareccio» ad estinzione di un debito contratto da Marchionne e Guido, figli di Berto alla Villa di Santa Restituta, nei confronti del *nobilis vir* Niccolò di Gano *de Ugurgeriis* di Siena. Ai debitori viene lasciata la possibilità di «pascere et pasturare et pasturari facere cum suis bestiis»⁴¹². Il ricorso a pascoli privati o comunque a pagamento si rendeva spesso necessario a causa del rapido esaurimento di quelli pubblici. I proprietari locali avevano la possibilità di affittare le proprie terre ai forestieri dietro il pagamento di una “fida”. Chiaramente questa era una situazione che favoriva in particolar modo i proprietari terrieri, i quali speculavano sul commercio del diritto di pascolo nelle loro proprietà, dando luogo alla formazione di «un ceto di trafficanti che facevano incetta del pascolo delle bandite per rivenderne l'uso ai pastori a prezzi maggiorati»⁴¹³. Il contratto di soccida tra Meco di Andrea e Giovanni di Buoninsegna appare decisamente svantaggioso per

⁴¹¹ Not. Ant. 304, c. 11r-v: 1460, gennaio 16.

⁴¹² Un altro atto testimonia l'affitto di pascoli lontani da Montalcino (Ivi 302, c. 77r: 1455, gennaio 30). Guardone di Seggiano dichiara di aver comprato per sé e per l'ilcinese Sano di Gaspare una bandita, in località non specificata, per il pascolo delle proprie bestie.

⁴¹³ GIORGETTI, *Contadini e proprietari*, p. 173.

il socio minore. Diversamente che in altre stipule, non è previsto che il soccidante fornisca al soccidario ciò di cui avrà bisogno per la durata del contratto. Diversamente è previsto in un atto⁴¹⁴ in cui Niccolò di Poso acquisisce i diritti di una soccida tra Girolamo di Checco di Vannino di Montalcino, ma residente a Castel Tatti, e Filippo di Gheruccio di Monte di Massa Marittima. Il contratto, relativo all'affidamento di sessantasei bestie vaccine, era stato stipulato ventisette mesi prima per un periodo di cinque anni. Niccolò promette di «dare victum et vestitum et de cuntiis necessariis gubernare toto tempore vite sue». Il fatto che Giovanni di Buoninsegna sia un cittadino senese sembra confermare un fenomeno già in atto nel corso del Trecento, che vede il ricorso ad investimenti quali la soccida da parte di esponenti di categorie professionali estranee alle attività allevatizie⁴¹⁵. Come già sottolineato, nel momento in cui le tradizionali fonti di reddito delle agiate classi urbane entrano in crisi, i capitali cittadini penetrano nel mondo rurale per impossessarsi delle campagne⁴¹⁶. Giovanni di Buoninsegna compare in altri atti concernenti l'allevamento. Del 1443⁴¹⁷ è la stipula di un'altra soccida con un abitante di Seggiano, Cristoforo di Cristoforo di Angelo di Niccolò. Purtroppo il breve dettato dell'atto⁴¹⁸ non fornisce alcuna indicazione sulle modalità del rapporto instaurato tra le parti. Giovanni di Buoninsegna è una delle personalità più in vista della Montalcino del tempo, che stringe rapporti di parentela con eminenti personaggi tramite una accorta politica

⁴¹⁴ Not. Ant. 300, c. 19r: 3 gennaio 1436.

⁴¹⁵ LANCONELLI, *La terra buona*, p. 176.

⁴¹⁶ Sulla penetrazione dei capitali cittadini nelle campagne si veda CHERUBINI, *Proprietari e campagne senesi all'inizio del Trecento*, pp. 231-311.

⁴¹⁷ Not. Ant. 302, c. 12v: 1443, agosto 5.

⁴¹⁸ Il testo del contratto è di sole due righe: «Iohannes Buoninsegne in soccium locavit Cristoforum Cristofori Angeli Nicolai de Segiano in soccium eius bestias vaccinas».

personale. Due delle figlie⁴¹⁹, Iacopa e Giotta, sono sposate rispettivamente con il nobile perugino Pirro di Franceschino, residente a Montalcino, e con Donato di Palino⁴²⁰. I registri del notaio conservano gli atti di costituzione delle doti delle due donne, con informazioni anche sull'allevamento. In un atto del 1450⁴²¹, Pirro dichiara di aver ricevuto la dote della moglie, costituita tra l'altro da bestie vaccine per un valore di cinquanta fiorini d'oro (duecento lire). Gli animali rappresentavano, quindi, un bene notevole e un'importante fonte di reddito, oggetto anche di donazioni, doti⁴²² e lasciti testamentari⁴²³. Meno documentate nei protocolli notarili sono le soccide di porci. L'unico riferimento è nel testamento di Andrea di Vanni di Andrea⁴²⁴ che annulla tutti i debiti contratti da Giovanni di Taddeo «occasione soccite suarum porcarum». Questa scarsità di attestazioni della fonte notarile è confermata dalle

⁴¹⁹ Sulla base delle informazioni ricavate dalla documentazione vagliata, conosciamo uno dei figli di Giovanni, Mino, che fa rogare il suo testamento nel 1450 (Not. Ant. 303, c. 82r-v: 1450, agosto 10). Dall'atto si apprende il nome di un'altra figlia di Giovanni, Tonia, che a questa data non ha ancora contratto matrimonio.

⁴²⁰ Not. Ant. 301, c. 61r-v: 1442, novembre 15. Donato di Palino e Pietro di Maggio, residente a Scansano, danno validità giuridica ad una scrittura privata, in base alla quale Donato, nel novembre dell'anno precedente, ha assegnato in soccida le sue bestie «cum predictis modis et conventionibus ut evidenter apparet per quodam scripturam privatam».

⁴²¹ Ivi 303, c. 74r-v: 1450, giugno 6. L'entità della dote è di duecento fiorini, per un valore di quattro lire a fiorino. La dote di Giotta è equivalente (ivi, 302, c. 87r: 1445, luglio 12). In due atti successivi (ivi, 304, c. 30v e c. 31r entrambi datati 24 settembre 1452) Pirro dichiara di aver ricevute le bestie assegnate in dote alla moglie dal cognato Donato di Palino.

⁴²² Not. Ant. 303, c. 70v: 1450, maggio 3. Pippo di Niccolò di Naldo riceve *propter nuptias* da Stefano e Biagio, figli di Nanni del *magister* Biagio, che agiscono per la sorella Angela, futura sposa di Pippo, una coppia di buoi del valore di diciassette fiorini.

⁴²³ Ivi 298, cc. 50r-51v: 1414, novembre 27. Francesco di Pietro Cecchini detto Cerota lascia alla nipote Caterina «totam partem vaccharum et fetuum earum cum omnibus bestiis qui sunt et erunt in soccita cum Antonio Peccie de Villa de Santa Restituta»; ivi 304, c. 37v: 1452, novembre 20. Pippo di ser Ligo *iure legati* assegna alla moglie Maddalena, figlia del defunto Pietro di Angelo del Gioia, *terras bestias et res* che possiede a Rocca Tintinnano; ivi 304, c. 114r-v: 1460, novembre 16. Antonio del Nero di Giovannone, *laborator terrarum*, divide i suoi beni mobili ed immobili tra i figli Pietro, Francesco e Filippo. A quest'ultimo assegna «totam soccitam vaccharum quam dictus habet et custodit pro non divido cum [il nome non è specificato] et omnes fructus dicte soccite cum toto debito et capitale».

⁴²⁴ Ivi 300, cc. 53r-55v: 1459, aprile 12.

denunce fiscali del 1453, in cui nessun denunciante dichiara di aver contratto soccide concernenti i suini. Abbondantemente testimoniate sono, invece, le soccide di ovini, in particolare di pecore⁴²⁵. Nonostante lo Statuto⁴²⁶ stabilisca che le soccide di bestie minute non debbano riguardare greggi di numero inferiore ai cinquanta capi, la fonte fiscale evidenzia come tale norma venga regolarmente infranta, a testimonianza di come l'allevamento degli ovini rivestisse nel territorio ilcinese una scarsa influenza. In maniera analoga sono pochi i riferimenti alle soccide di capre, diffuse comunque nelle terre ilcinesi come attestano le denunce fiscali⁴²⁷. Giovanni di Antonio di Biagio, procuratore di donna Paola, vedova di Pietro di Martino, rettore della Casa della Misericordia, riceve in permuta da frate Iacopo di Angelo Martinelli, rettore dell'ente assistenziale, un podere «cum vinea et petiis terrarum quod laborat Pavolum Lelli» e una vigna con olivi «cum uno pari bovum et cum omnibus bestiis caprinis quas tenet Nannes penes se»⁴²⁸.

⁴²⁵ A titolo di esempio, Lira 246, c. 50r (venti pecore a Castel Nuovo); c. 98r (dieci pecore); c. 132r (trenta pecore); c. 196r (venti pecore a Rocca Albegna); c. 249r (centocinquanta pecore); c. 280r (trenta tra capre e pecore); c. 296r (venticinque pecore. Il denunciante ha in soccida anche una cavalla); c. 393r (trenta pecore tra capre e pecore); c. 394r (venti pecore); c. 415r (quaranta pecore); cc. 426v-427r (trentasei pecore a Montenero).

⁴²⁶ Stat. 72, cc. 13v-14r, rubrica LVI: «Che la soccida delle bestie minute sia di L bestie».

⁴²⁷ A titolo di esempio, Lira 246, c. 132r (sedici capre); c. 509r (venticinque capre in soccida); c. 692r (quindici capre a Montenero); 722r (podere con diciassette capre).

⁴²⁸ Not. Ant. 302, cc. 11v-12r: 1443, luglio 21. Il rettore riceve in cambio il podere del Piano «cum domibus et omnibus et singulis petiis terratum sodis laborativis et plativis», situato nel contado ilcinese in località Valdasso. Donna Paola si riserva l'usufrutto di alcuni prati «cum omnibus bestiis ad someggiandum et bestiis minutis».

CAPITOLO 4. GLI IMPIANTI MOLITORI

La maggior parte dei mulini ilcinesi era del tipo più semplice, detto a ruota orizzontale o ‘ritrecine’⁴²⁹. Una piccola ruota, composta di pale piatte o a cucchiaio, era innestata all’estremità di un asse verticale. Le pale, colpite da un getto d’acqua a forte pressione, mettevano in azione la macina superiore girevole. Questa era ancorata tramite una barra trasversale (*noctola*⁴³⁰) ad una macina inferiore, fissa, collegata all’estremità superiore dell’asse verticale.

L’impianto non necessitava di complicati meccanismi, ma funzionava meglio con un bacino di riserva e una condotta forzata. Si trattava di un impianto facile da costruire e da mantenere, che non richiedeva costi eccessivi. Tuttavia, non forniva un grande quantitativo di energia (1-2 CV) e aveva un rendimento piuttosto scarso⁴³¹.

Nonostante i limiti della fonte notarile, la cui natura giuridica non richiedeva descrizioni particolareggiate, gli atti forniscono una serie di informazioni sui meccanismi necessari al funzionamento dei mulini.

Poche sono le indicazioni che consentono di avere un’idea chiara sull’apparato di macinazione. Tra le strutture elencate dal notaio nei

⁴²⁹ Questo tipo fu diffuso fino al Tardo Medioevo e fu, probabilmente, il tipo più frequente in Toscana durante il Medioevo. Cfr. CORTESI, *L’acqua, il grano, il ferro*, p. 49).

⁴³⁰ Questo termine, tuttavia, non compare mai nelle descrizioni che il notaio Giovanni di Barna fa dei mulini ilcinesi.

⁴³¹ CORTESE, *L’acqua, il grano, il ferro*, pp. 49-51. Per il periodo medievale è testimoniato anche un altro tipo di impianto, detto mulino verticale, il cui funzionamento era più complesso. Consisteva in una ruota a palette radiali piane fissate alla circonferenza, disposta in posizione verticale, che era azionata dall’impatto dell’acqua che scorreva lungo la sua parte inferiore. Il moto della ruota idraulica era trasmesso alle macine tramite una ruota dentata chiamata lubecchio, i cui denti si incastravano in un ingranaggio detto lanterna. Il mulino poteva funzionare in qualsiasi corso d’acqua con un flusso discretamente costante, che scorresse a velocità piuttosto rapida, ottenendo il massimo rendimento in un canale limitato (ivi, p. 52).

rogiti, non manca mai la menzione delle *macinae*⁴³², due grandi pietre, di spessore diverso, che frantumavano il grano per mezzo della rotazione della macina superiore.

Sopra le macine, era posta la *tramogia*, un manufatto di legno a forma d'imbuto, dal quale scendeva il grano da macinare. La coppia di macine era circondata da un contenitore ligneo di forma circolare, detto *palmento*, che veicolava verso un'unica fessura la farina ottenuta dalla macinazione.

Gli unici riferimenti a questi due elementi si hanno in un atto del 1441⁴³³. Ovviamente, non sembra doversi ritenere che gli altri mulini ne fossero privi. Spesso il notaio non elencava tutte le strutture di cui era dotato l'impianto, ricorrendo a formule generiche e, sovente, pur riferendosi al medesimo mulino, variavano i particolari delle descrizioni⁴³⁴.

Ogni fabbrica era dotata di attrezzi di metallo che costituivano un corredo indispensabile. L'insieme di martelli, martelline e scalpelli, necessari alla manutenzione delle macine, è indicato nella documentazione dal termine *ferramentia*. Con la locuzione *omnibus et singulis massaritiis* si designa, invece, l'insieme dei beni pertinenti al mulino.

⁴³² Si riferisce allo stesso meccanismo anche il termine *mole*. Cfr. Not. Ant., 300, c. 18r: 1436, dicembre 18.

⁴³³ Ivi, 301, c. 14v: 1441, gennaio 17.

⁴³⁴ A titolo di esempio, possono confrontarsi le descrizioni di un mulino situato nella località Pertimali, cui si riferiscono quattro diversi contratti: Not. Ant., 298, cc. 76v-77r: 1423, settembre 23: «bene molantem cum stecharia macinis boschis reticinis et alii circumstantiis et adpertenentibus suis [...] cum omnibus et singulis iuribus et adpertenentibus suis»; ivi, 300, c. 18r: 1436, dicembre 27: «cum terris sodis boschis et laborativis cum molis masseritiis et arnesibus»; ivi, 302, cc. 105v-106r: 1446, marzo 31: «cum macinis reticino domo boschis ferramentiis et alii iuribus et pertinentiis suis»; ivi, 304, c. 119r-v: 1461, agosto 30: «cum omnibus terris boschi sodis et laborativis cum macinis reticine ferramentiis [...] cum iuribus et pertinentiis».

La menzione negli atti dei termini *gora* e *stecharia* esclude la possibilità che gli opifici ilcinesi fossero azionati direttamente dall'acqua del fiume o del torrente presso cui si trovavano.

L'acqua giungeva per mezzo di un canale di derivazione, definito appunto *gora*, a sezione rettangolare e fondo piatto, con argini generalmente realizzati in terra.

Altro elemento fondamentale per il funzionamento dell'impianto, e sempre citato nelle fonti, era la *stecharia*, ossia la struttura che consentiva lo sbarramento del corso del fiume per regolare l'afflusso dell'acqua.

I documenti notarili consentono l'individuazione di almeno nove impianti molitori operanti a Montalcino nel periodo in considerazione⁴³⁵.

Gli immobili si concentrano nella zona sud-orientale di Montalcino, in prossimità dei fossi Pertimali e Suga, dove sono attestati con certezza cinque impianti molitori.

Ben documentata è la vicenda relativa ad un mulino localizzato nei pressi del fossato di Pertimali. La prima menzione è in un atto del 1423⁴³⁶. Meco di Luca di Pepo vende a Senese di Giovanni la quarta parte del mulino che possiede *pro non diviso* con lo stesso venditore e frate Pietro di Naccio, rettore della Casa della Misericordia.

⁴³⁵ Sono, ovviamente, esclusi quattro mulini di cui fa menzione la documentazione, ma che non sono situati nel territorio ilcinese. Gli impianti si trovano rispettivamente a Montalto in prossimità del fiume Ambra (Not. Ant., 298, c. 33r: 1414, agosto 5), il Mulino di San Godenzio nella corte di Lucignano, che traeva acqua dal fossato Vescina (ivi, 298, cc. 66v-67r: 1422, gennaio 6), a Castiglione d'Orcia, proprietà del comune, a cui fa riferimento un atto di locazione in cui non si indica il luogo di ubicazione (ivi, 299, c. 140r: 1419 maggio 28) e a Sant'Angelo in Colle nei pressi del fossato Castellano (ivi, 300, cc. 67v-68r: 1439, dicembre 16).

⁴³⁶ Not. Ant., 298, cc. 76v-77r: 1423, settembre 30.

Tredici anni più tardi, Senese è ormai proprietario di un'altra quota dell'immobile. In un rogito del 1436⁴³⁷, il nuovo rettore della Misericordia, Pietro di Martino, vende a Tommaso di Domenicuccio metà del mulino che l'ente possiede *pro indiviso* con Senese.

Tommaso e Senese ebbero ben presto un altro socio nella conduzione dell'impianto. Infatti, nel 1446, ser Filippo di ser Silvestro, che già possiede una quota dell'immobile, acquista da Senese un quarto del mulino⁴³⁸.

L'altra metà dell'impianto è posseduta dagli eredi di Tommaso. Il termine generico di 'eredi' non lascia comprendere quale sia in concreto il numero dei proprietari. Consultando le denunce fiscali del 1453 è stato possibile rintracciare almeno uno dei figli di Tommaso. Si tratta di Pietro⁴³⁹, lanaio ormai ultrasettante, allirato nel Terzo di Sant'Angelo. Denuncia il possesso di metà del mulino, dichiarando che questo «macina per maltempo». Pietro lascia intendere che l'acqua del fossato non è sufficiente per un buon funzionamento dell'impianto.

La denuncia non chiarisce se Pietro è ormai l'unico proprietario della quota o se il bene è in comune con i fratelli.

L'ultima notizia relativa al mulino risale al 1461⁴⁴⁰. Uno dei figli di Pietro di Domenicuccio, Mariano, vende a ser Filippo un ottavo del mulino che possiede *pro non diviso* con il compratore ed i fratelli⁴⁴¹.

⁴³⁷ Ivi, 300, c. 18r: 1436, dicembre 18.

⁴³⁸ Ivi, 302, cc. 105v-106r: 1446, marzo 31. «Senese Iohannis Senesis de Montalcino iure domini plene proprietate et possessione dedit vendidit et tradidit ser Filippo ser Silvestri notario de Montalcino predicto presenti recipienti et ementi pro se et suis heredibus quartam partem unius molandini pro non diviso cum dicto emptore et heredibus Tomme Dominicucci de dicto loco».

⁴³⁹ Lira 246, c. 476r.

⁴⁴⁰ Not. Ant., 304, c. 119r-v: 1461, agosto 30; ivi, c. 120v: 1461, settembre 13. In realtà, si tratta dello stesso atto di vendita, ma con alcune differenze nella redazione. Nel primo atto,

Sempre dal fossato di Pertimali traeva acqua anche il mulino che, nella documentazione, è detto «di Marcuccio».

Le notizie relative a quest'impianto si limitano ad un solo atto del 1441⁴⁴².

Il maestro Giovanni di Siena, figlio del maestro Domenico⁴⁴³, con l'incarico di procuratore del padre, vende a Niccolò di Pietro di Giovanni, un mulino appartenuto a Mino di ser Carole⁴⁴⁴. Il contratto fornisce una descrizione del bene (*cum gora macinis tramoglia palmento ferramentis et cum prato terris sodis boscatis et laborativis*), indica approssimativamente i confini (*infra suos consuctos confines usque ad viam publicam*) e il prezzo di acquisto (*centum sexaginta librarum*).

Del mulino non si ha più menzione nelle fonti notarili. Le denunce fiscali del 1453 confermano il quadro offerto dagli *instrumenta*. A questa data, Niccolò è ancora unico proprietario dell'impianto, anche se, dalla descrizione che ne fornisce, le pertinenze sono ormai ridotte a sole «quattro prese di boscho confini al detto molino».

Mariano vende a ser Filippo «unam semiquartam partem molandini quam pro non diviso habet cum dicto ser Filippo et fratribus venditoris [...] cum omnibus terris boschis sodis et laborativis cum macinis reticine ferramentis [...] cum iuribus et pertinentiis pro pretio quinquaginta sex librarum». Nel secondo rogito si parla di «ottavam partem unius molandini cioe uno mezo quarto quam partem pro indiviso sibi tetigit indiviso tenet et possidet cum dicto emptore et cum fratribus suis cum omnibus boschis sodis terrenis et laborativis et plativis macinis ferramentis utensilibus iuribus et pertinentibus et omnibus et singulis qui dictum molandinum in se habet supra infra et super se [...]». Manca l'indicazione del prezzo.

⁴⁴¹ Attraverso la consultazione di altri fonti sono noti i nomi di due fratelli di Mariano: Domenico e Guglielmo.

⁴⁴² Not. Ant., 301, c. 14r: 1441, gennaio 17.

⁴⁴³ Giovanni, *medicines doctor* (Not. Ant., 302, c. 55 r: 1444, aprile 8), risiede a Montalcino ed è sposato con Iacopa, figlia ed erede di ser Benedetto di ser Gardo (ivi, c. 120 v: 1446, novembre 4). Giovanni agisce con l'incarico di amministratore dell'eredità e dei beni della moglie nella vendita di un orto al rettore della chiesa di San Lorenzo, Antonio di Paolo.

⁴⁴⁴ Con ogni eventualità, il venditore ha acquisito il mulino come bene dotale. Mino di ser Carole era il nonno materno della moglie Iacopa.

Le denunce fiscali, utili nel chiarire alcuni punti dubbi della fonte notarile, sollevano anche degli interrogativi.

Nel redigere l'elenco dei suoi beni, Antonio di Niccolò di Poso⁴⁴⁵ dichiara il possesso di un mulino alle Pertimali, il cui valore è di 200 fiorini.

Antonio non è mai citato come comproprietario negli atti di Giovanni di Barna relativi agli impianti che si alimentano con le acque del suddetto fossato.

È plausibile che esistessero nella zona altri impianti, di cui i protocolli di Giovanni non hanno lasciato testimonianza. In effetti, contribuisce ad avvalorare a quest'ipotesi la denuncia⁴⁴⁶ di Pietro di Nanni di Mino che dichiara il possesso di un quarto di un mulino situato alle Pertimali. Anche in questo caso, non è possibile identificare l'impianto con quelli già descritti a causa della scarsità delle informazioni di cui si dispone.

Nelle vicinanze del fosso della Suga erano situati ben tre mulini citati negli atti notarili.

Maggiori informazioni si dispongono sul mulino detto 'del Piano'. Il sito in cui era ubicato può determinarsi con certezza, esistendo ancora oggi un podere chiamato, appunto, «Mulino del Piano». Nel 1450⁴⁴⁷, Baldassarre di Nardo di Nagnarello acquista da Iacopo, figlio del maestro Nuccio di Minuccio, un quarto del mulino. Dall'atto risulta che comproprietario dell'immobile è la Casa della Misericordia, che fino al 1436 possedeva anche alcune quote del mulino localizzato in prossimità

⁴⁴⁵ Lira 246, c. 400r.

⁴⁴⁶ Ivi, c. 449r.

⁴⁴⁷ Not. Ant., 303, c. 104v: 1450, dicembre 21.

del fossato di Pertimali. Non si ha la possibilità di verificare in quale momento l'ente venne in possesso di una parte dell'immobile. Possiamo dedurre, però, che Iacopo fosse in origine l'unico proprietario.

Un lodo arbitrale del 1422⁴⁴⁸ vede opposti il padre di Iacopo ed Andrea di Pietro di Cernone. Quest'ultimo è condannato al pagamento di sette libbre per le spese sostenute da Nuccio «occasione cuiusdam accusationis fatte per dictum Andream contra dictum Nuccium occasione cuiusdam molandini» e a risarcire l'arbitro, Niccolò di Bartalo, «de quinque diebus quibus stetit Sena pro eis». Nell'atto non è specificata l'effettiva causa della controversia sorta tra le parti. Sulla base delle informazioni di cui si dispone, si può ipotizzare una lite motivata dalla concorrenza. Infatti, Andrea di Pietro di Cernone a questa data è proprietario di una parte di un altro impianto, il Mulino della Botte, situato nelle vicinanze, nonché affittuario delle altre quote. Nel 1417⁴⁴⁹, i frati del convento di Sant'Agostino, che possiedono un quarto della fabbrica⁴⁵⁰ *pro non diviso* con il maestro Francesco di ser Ludovico, decidono di vendere ad Andrea di Pietro la loro quota⁴⁵¹ poiché le spese

⁴⁴⁸ Ivi, 298, c. 63r: 1422, novembre 4.

⁴⁴⁹ Not. Ant., 299, cc. 90v-92r: 1417, agosto 2.

⁴⁵⁰ È probabile che i frati abbiano ottenuto la quarta parte in seguito ad un lascito testamentario. Proprietario della quota era il maestro Pietro e, in seguito alla sua morte, l'usufrutto è passato alla madre Andrea, vedova di Bettino. La donna ha in concessione *ad vitam* anche «quodam ortali cum quodam silva posita in confinibus Senae et satis prope civitatem» (*Ibid.*). In un rogito di qualche giorno successivo (Not. Ant., 299, c. 97r-v: 1417, ottobre 25), maestro Francesco dichiara di possedere il mulino *pro non diviso* con Andrea. Su sua richiesta, si procede all'elezione di due arbitri per dirimere una controversia «super causa expensarum factarum per dictum magister Franciscum in dicto molandino». Poiché Andrea è un'oblata di Sant'Agostino, agisce in suo nome frate Giovanni di Camigliano, priore del convento. Non si conserva il lodo emesso da Francesco di Nuccio, eletto dal priore, e da Matteo del maestro Onofrio, eletto da Francesco.

⁴⁵¹ Il bene è così descritto: «situm in curia Montalcini in fossato della Suga cum boscho et terra [...] cui toti ex uno [latere] la Suga ex uno [latere] via comunalis ex uno [latere] Mini Nerii Porcelli et alios fines». Il prezzo è di venti fiorini d'oro, per un valore di ottanta soldi a fiorino. Andrea contrae un debito con il sindaco del convento, frate Angelo di Domenico, e

di gestione eccedono gli introiti che ne ricavano. Pochi mesi più tardi, Niccolò di Tommino e Niccolò di Bartalo emettono un lodo⁴⁵² per comporre una lite tra il maestro Francesco ed Andrea. Quest'ultimo, non ha corrisposto l'affitto dovuto per aver tenuto in locazione la porzione di Francesco ed è condannato al pagamento di due staie di grano. Tuttavia, gli arbitri stabiliscono che Andrea tenga in locazione l'impianto per i prossimi dieci anni versando un canone di dieci moggi di grano⁴⁵³ da consegnare direttamente alla casa di Francesco a proprie spese. Il locatario ha l'obbligo di «reficere et reactare omnia necessaria dicto molandino et pro toto tempore manuteneare suis sumptibus dictum molandinum et eius membra videlicet stecharie gore et omnibus aliis ut molandinum molet ad sufficientiam». Affinché sia garantito il buon funzionamento dell'impianto, Andrea, sul quale grava ogni onere finanziario, potrà gratuitamente usufruire del legname dei boschi di pertinenza del mulino, ma di proprietà del locatore. Il mulino viene successivamente citato in due rogiti⁴⁵⁴, ma la scarsità delle notizie non consente una ricostruzione della situazione patrimoniale dell'impianto posteriore al secondo decennio del Quattrocento. In questo caso non aiuta neanche la consultazione delle denunce fiscali. Nessun dichiarante, infatti, ne denuncia il possesso, contrariamente da quanto accade per il Mulino del Piano. Nel 1453 Iacopo dichiara di essere ancora in possesso

promette di pagare dieci fiorini *in pascale nativitatibus* e il resto entro un anno (Not. Ant., 299, cc. 90v-92r).

⁴⁵² Not. Ant., 298, ff. 130 v-131 r: 15 ottobre 1415.

⁴⁵³ Una nota a margine specifica che Andrea deve corrispondere un moggio di grano l'anno.

⁴⁵⁴ Not. Ant., 302, c. 67r: 1444, luglio 25 (l'atto è rogato «apud molandinum della Botte»); ivi, 303, cc. 13r-14r: 1447, settembre 22 (vendita di un campo, situato in Val di Suga, confinante, per un lato, con la strada che, tramite il ponte del Mulino del Piano, conduce a Villa di Frassina e, per un altro lato, con la fine del gorello del mulino dove passa la strada del Mulino della Botte).

di un quarto dell'immobile⁴⁵⁵. La quota sarà venduta tre anni più tardi a ser Filippo di ser Silvestro⁴⁵⁶.

Nelle vicinanze si trovava anche il Mulino delle Liti, la cui ubicazione non può essere determinata con certezza. Ancora oggi esiste il podere detto Molino della Via. È ipotizzabile che si tratti del luogo in cui era situato il *molandinum* citato nelle fonti, il cui nome ha subito, nel corso dei secoli, una lieve modifica.

Alla metà degli anni '40, comproprietari della fabbrica sono ser Peruccio di Paolo e la Società dei Disciplinati di San Pietro.

Nel 1446⁴⁵⁷, il notaio redige su richiesta delle parti tre contratti nella stessa giornata. Ser Petruccio promette a quattro sindaci e procuratori della Società⁴⁵⁸ di vendere due terzi del mulino ed un terreno prativo e sodo, attraverso il quale passa l'acqua che alimenta l'impianto.

I sindaci dichiarano che, a richiesta del venditore e non prima che siano passati due anni, la Società farà redigere l'atto di vendita⁴⁵⁹.

La seconda parte del rogito informa che la quota di cui è proprietaria la Società è stata tenuta in locazione da ser Petruccio. I sindaci dichiarano di aver ricevuto il saldo dell'affitto, consistente in una certa quantità di grano, di cui il locatario era debitore. Inoltre, i procuratori della Compagnia stabiliscono che ser Petruccio sia esentato dal pagamento delle venti staia di grano di cui è ancora debitore, come attesta il contratto di locazione, rogato dal notaio Filippo di ser Silvestro.

⁴⁵⁵ Lira 246, c. 233r.

⁴⁵⁶ Not. Ant., 304, c. 91r: 1456, dicembre 21.

⁴⁵⁷ Not. Ant., 302, cc. 18v-19r: 1446, settembre 23.

⁴⁵⁸ I sindaci sono Giovanni di Buoninsegna Bandinelli, Monaldo di Caroso, Andrea di Nanni di Mino e Nuccio di Francesco.

⁴⁵⁹ A rogare l'atto sarà lo stesso Giovanni. Cfr. Not. Ant., 303, c. 6v: 1447, giugno 24. Per la Società agisce, con l'incarico di sindaco e procuratore, Andrea di Nanni di Mino.

Nello stesso giorno, ser Paolo concede in affitto alla Compagnia le due parti del mulino in suo possesso. La locazione avrà la durata di due anni, per un affitto annuo di venti staia di grano. La gabella relativa all'immobile sarà corrisposta da entrambe le parti.

La vicenda patrimoniale fin qui delineata è messa in crisi da un'informazione contenuta in un registro della Compagnia. In base ad un elenco dei beni della Società, redatto nel 1428⁴⁶⁰, unico proprietario del Mulino delle Liti risulta, a questa data, la stessa Compagnia, la quale ha già acquistato da ser Petruccio le quote da lui possedute⁴⁶¹.

Spiegare questa discrepanza temporale è impresa difficile. Si può ipotizzare che i contraenti siano ricorsi alla scrittura del notaio per dare validità giuridica ad una transazione avvenuta circa vent'anni prima.

Può anche supporre che il registro in questione sia stato compilato in un momento diverso rispetto alla data riportata. Le informazioni riportate si susseguono "velocemente", coprendo, in pochi fogli, un arco temporale di oltre due decenni. In questo caso, chi redasse l'elenco può aver retrodatato un evento verificatosi solo in un momento successivo.

La Società dei Disciplinati di San Pietro possiede anche l'unico impianto dotato di una gualchiera⁴⁶², di cui si ha notizia dai rogiti di Giovanni, ossia il Mulino del Fiore.

⁴⁶⁰ P.R. 3200, cc. 2r-3v. La data riportata è il 1 marzo 1428.

⁴⁶¹ Ivi, f. 2 r: «[...] Item Molino delle Liti tutto el quale si comprò da ser Petruccio tutta la sua parte che l'altra parte la compagnia ora è tutto dela compagnia».

⁴⁶² Per le origini della gualchiera e della sua diffusione in Italia ed Europa, si veda MALANIMA, *I piedi di legno*, p. 45 e sgg., p. 51 e sgg. Secondo l'Autore, la gualchiera sarebbe originaria dell'Italia centrale, probabilmente del territorio abruzzese. La sua nascita, agli inizi del XI secolo, si dovrebbe alla concomitanza di vari fattori: la diffusione del mulino ad acqua, la riorganizzazione della vita economica e sociale concomitante all'incastellamento, la presenza di forti correnti di transumanza e quindi di materia prima. Forse, all'origine, vi è anche un influsso longobardo, di cui rimarrebbe traccia nell'etimologia. Il termine *gualcare*

L'unione tra mulino e gualchiera rimanda ad una tipologia diffusa anche nell'area senese, tendente a sfruttare l'energia dell'acqua per molteplici usi⁴⁶³.

La presenza della gualchiera consente di accertare l'esistenza, anche nel territorio ilcinese, di un tipo di mulino più complesso, dotato di una ruota verticale. Solo quest'ultima consentiva la trasformazione del moto circolare in moto alternato. Tramite l'adozione di un albero a camme⁴⁶⁴, era possibile lo sfruttamento dell'energia idraulica anche per la follatura dei panni di lana.

Anche per questo impianto è possibile determinare con certezza il luogo di ubicazione, esistendo tuttora il toponimo «Podere Molin del Fiore».

Il primo atto nei protocolli di Giovanni che menziona il mulino, situato nelle vicinanze del fiume Asso e del fossato Ribusuoli, risale al 1439⁴⁶⁵.

Nello di Simone di Seggiano vende a ser Francesco di ser Cenne un ottavo della fabbrica. Il venditore non è l'unico proprietario, ma possiede l'immobile *pro non diviso* con i suoi soci, non citati nell'atto.

Proprio il registro della Società di San Pietro consente di chiarire, almeno in parte, l'elusività della fonte notarile.

Infatti, nel 1437 il mulino è già tra le proprietà della Compagnia ed è locato a Meco di Iacomo detto Giubbone e ai suoi figli⁴⁶⁶.

deriverebbe dal germanico *walkan*, dal significato originario di *spostare qualcosa da un luogo all'altro*, esteso poi al moto delle mazze di legno che praticavano la follatura.

⁴⁶³ BALESTRACCI, *Approvvigionamento e distribuzione dei prodotti alimentari a Siena nell'età comunale*, p. 131.

⁴⁶⁴ Le camme erano delle sporgenze, lignee o di metallo, fissate ad un albero, che azionavano dei pestelli di legno. Questi ricadendo, battevano e ammorbidivano i panni di lana tenuti in ammollo nelle pile (CORTESI, *L'acqua, il grano, il ferro*, pp. 66-67).

⁴⁶⁵ Not. Ant., 300, c. 50v: 1438, gennaio 31.

Non è possibile sapere quale sia la quota posseduta dalla Società, né se il bene abbia altri proprietari, oltre a Nello di Simone.

Nel 1446⁴⁶⁷, Giovanni di Buoninsegna, sindaco della Società, Antonio di Carnasciale e Andrea di Meco di Giubbone si rimettono al lodo arbitrale di Cipriano di Giovanni, eletto dalla Compagnia di San Pietro, e di Pietro di Senese, eletto da Antonio e Andrea. Gli arbitri dovranno dirimere la controversia sorta tra le parti «occasione vecture grani aportati occasione fictus de mulino del Fiore ad Monteylcinum [...] videlicet XX modiorum grani».

Probabilmente, a questa data, ser Francesco di ser Cenne non possiede più alcuna quota dell'impianto, poiché non viene menzionato nell'atto. Certamente, il notaio ha ormai alienato i suoi diritti di proprietà sul mulino nel 1453, dal momento che il bene non è dichiarato nella denuncia patrimoniale⁴⁶⁸.

Non sappiamo quale sia stata la decisione degli arbitri, ma la controversia ha avuto sicuramente un esito positivo. Nel 1459⁴⁶⁹, Andrea di Meco di Giubbone stipula un nuovo contratto di locazione con il priore della Società di San Pietro, Paolo di Iacopo. La conduzione avrà la durata di sette anni *pro annua pensione et afictu trium modiorum grani*, che il locatario dovrà consegnare alla fine di ogni anno al camerlengo della Compagnia. Inoltre, il conducente è obbligato a *mantenere molandinum molantem stechariam et goram et omnia alia et cetera in bonu statu*.

⁴⁶⁶ P.R., 3200, c. 5r. Meco di Iacomo, che ha in locazione anche una casa con un castagneto, paga un affitto annuo di 800 lire.

⁴⁶⁷ Not. Ant., 302, c. 108v: 1446, giugno 16.

⁴⁶⁸ Lira 246, c. 399 r.

⁴⁶⁹ Not. Ant., 304, c. 109v: 1459, dicembre 2.

Clausole più particolareggiate mostra un contratto che si configura come un'enfiteusi⁴⁷⁰, relativo ad un altro mulino che si alimentava con le acque del fiume Asso, situato nella località di Cerreto Alto⁴⁷¹.

Proprietario dell'impianto molitorio è Sano di Gaspare di Bartolo che loca il bene al *magister* Giorgio di Arrigo *de Lucano*, di origine lombarda e residente a Montalcino⁴⁷².

Alla luce di un contratto precedente, può ritenersi che si tratti di un mulino di recente costruzione.

Nel 1461⁴⁷³, Sano di Gaspare dona a frate Cristoforo di Iacopo, vicario del convento di Sant'Agostino, *unum petium terre laborativum et sodum*, situato in località di Cerreto Alto, avente come confini «ex uno (latere) fossato del Poggio di Sant'Ambrogio laddove era l'aia d'Andreia del Cialla ex uno (latere) fossato del Rigo e d'altro lato el fiume dell'Asso ex uno (latere) via comunale per quam itur ad molandinum del Fiore». Il bene apparteneva a Sano già da molti anni, essendo dichiarato, per un valore di 200 libbre, nella denuncia del 1453⁴⁷⁴.

Nello stesso giorno, i frati locano *ad livellum in emphiteosim*⁴⁷⁵ l'oggetto della donazione allo stesso Sano, che è tenuto a versare annualmente quattro staie di grano.

⁴⁷⁰ L'enfiteusi si distingue dalle altre forme contrattuali per il suo carattere precipuo di locazione perpetua od «ad tertiam generationem», con la finalità del miglioramento del bene, il «fiteucin» (LEICHT, *Storia del diritto italiano*, p. 188).

⁴⁷¹ Probabilmente, questa località coincide con l'attuale Podere di Cerretalta, in prossimità del fiume Asso.

⁴⁷² Not. Ant., 304, cc. 140v-142v: 1466, novembre 17: «Sanus Guasparri Bartali de Monteylcino titulo locationis et afictum dedit cessit et concessit atque locavit magistro Giorgio Arrigi de Lucano lombardo habitatore Monteylcino pro se et suis heredibus usque ad tertiam et quartam generationem ut cuiusque sexas fuerint unum molandinum [...]».

⁴⁷³ Ivi, c. 117r-v: 1460, febbraio 27.

⁴⁷⁴ Lira 246, c. 702r. Il bene è così descritto: « con terreni lavurati boschi et sodi coruno paio di buoi».

⁴⁷⁵ Sano riceve il bene per sé, gli eredi e i nipoti *usque ad tertiam generationem utriusque sexus*.

Si tratta, a tutta evidenza, del terreno su cui, solo pochi anni più tardi, sarà costruito il mulino, oggetto della locazione tra Sano di Gaspare e Giorgio di Arrigo.

Le numerose clausole presenti nell'atto consentono di chiarire il quadro fin qui delineato.

Al conduttore è data libertà di modificare il mulino, tramite la realizzazione di *ruotallo qualcheris et omnia bedifitia* a proprie spese⁴⁷⁶.

Questa clausola si spiega, da un lato, con le caratteristiche proprie del contratto di enfiteusi. La finalità di questa forma contrattuale era proprio l'apporto di migliorie, lasciando all'enfiteuta la completa disponibilità del bene locato⁴⁷⁷.

D'altro canto, si può ritenere che la recente costruzione necessitasse di un completamento o, quanto meno, di lavori che migliorassero il rendimento dell'impianto.

Particolari attenzioni sono riservate alla *stecharia*. Il contratto prevede che al *magister* Giorgio sia lecito «pro *stecharia refici et in posterum manutenenda in boschis*⁴⁷⁸ dicti Sani incidere et incidi facere legnamina acta et necessaria a dictam *stechariam*». Il verbo *refici* non è di facile e immediata traduzione. Nel latino classico il lemma ha sia il significato di «ricostruire, completare» che di «ristrutturare». Lo sbarramento ha subito danni e necessita, quindi, di riparazioni? Oppure la steccaia è andata completamente distrutta?

⁴⁷⁶ All'atto di locazione, il molino è dotato di «*macinis ritecinis ferramentis et omnia et singula ad molandini pertinentiis*».

⁴⁷⁷ LEICHT, *Storia del diritto privato*, pp. 186-190.

⁴⁷⁸ Il contratto prevede, inoltre, che Marco Giorgio possa, nei boschi di Sano, *pro suo uso et familia sua pro suo igne lignare*.

Alcune indicazioni contenute nelle clausole successive possono suggerire una risposta.

Il locatore s'impegna, *pro auxilio dicte stecharie perficienda*, a concorrere alle spese dei lavori, versando ottanta libbre, delle quali Marco Giorgio dovrà restituire solo la metà.

Un impegno così sostanzioso da parte di Sano sembra suggerire che la clausola sia stata espressamente richiesta (o concessa?) per rendere sostenibile l'onere dei lavori di fabbricazione.

Può ipotizzarsi che Sano abbia iniziato la costruzione del mulino, senza portare a termine i lavori, disponendo, tuttavia, di un bene valorizzato da affittare ad un prezzo maggiorato.

Un confronto dei canoni di locazione sembra confermare solo in parte questa ipotesi. I frati di Sant'Agostino richiedono a Sano quattro moggi di grano annui, mentre quest'ultimo grava Marco Giorgio di cinque moggi di grano, che saranno misurati nello stesso mulino. Inoltre, il conduttore è tenuto a macinare il grano di tutta la famiglia di Sano *sine molendare*. Pur non disponendo di dati che consentano di calcolare l'ammontare della tassa di macinazione, è ovvio che il pagamento dell'imposta costituisca un onere gravoso per il bilancio familiare.

Il contratto fornisce indicazioni interessanti anche per ciò che riguarda la tipologia della steccaia. Nello studio sugli opifici idraulici del bacino Farma-Merse, condotto da M. E. Cortese, l'Autrice ha riscontrato, per questa zona, l'esistenza di sbarramenti realizzati con pali

e fascine, ma, nonostante le indagini archeologiche, non sono state rintracciate strutture in muratura⁴⁷⁹.

Diverse indicazioni sembrano rilevarsi a Montalcino sulla scorta del contratto in esame. È, infatti, prevista la possibilità che il conduttore possa «*calcem facere pro stecharia fienda vel alia hedifitia de novo hedificanda*».

Ritengo che l'unicità del contratto, ricco di clausole concernenti i lavori di costruzione, si giustifichi anche in considerazione della zona d'origine di Giorgio, nativo della Lombardia, e del suo titolo di *magister*. Solo un muratore avrebbe potuto realizzare le opere edilizie necessarie al completamento dell'impianto.

Inoltre, le indicazioni fornite dalle clausole consentono di spendere due parole sulla struttura architettonica dei mulini.

Solitamente, l'edificio si articolava su due livelli, con un vano interamente destinato alla lavorazione, in cui erano le macine, e un seminterrato in cui trovavano alloggio le ruote e i meccanismi. Era previsto anche un piano superiore in cui risiedeva il mugnaio. Molti contratti citano, tra i beni di pertinenza del mulino, anche la *domus*⁴⁸⁰, lasciando intendere che l'abitazione del mugnaio fosse, in questi casi, un ambiente distinto dall'impianto vero e proprio.

Nella proprietà erano compresi altri locali probabilmente destinati a stalla, o utilizzati come magazzini per il grano e la farina e depositi di attrezzi cui fa riferimento il termine «*hedifitium*».

⁴⁷⁹ CORTESE, *L'acqua, il grano, il ferro*, pp. 71-72. L'Autrice sottolinea come le strutture in materiali non reperibili conservate risalgano, in realtà, all'epoca moderna e siano il frutto di ristrutturazioni della preesistente struttura di legno.

⁴⁸⁰ Il termine compare una sola volta, nella descrizione del mulino situato presso il fossato delle Pertimali. Cfr. Not. Ant., 302, cc. 105v-106r: 1446, Marzo 31.

Accanto al mulino non mancavano appezzamenti di terra, coltivati, sodi e boschivi.

Il contratto in questione prevede alcune clausole concernenti l'uso e la destinazione colturale delle terre di pertinenza dell'immobile. Il conduttore potrà «pro suo uso laborare et laborari facere» sei staie di terra ogni anno e «seminare et fluctare et pro se recolligere in locis actis et abilibus ad laborandum». Inoltre, è data la possibilità d'impiantare una vigna nelle terre assegnate e «ex ea fructus recolligere».

Il *molandinum* si configura come un'articolata unità produttiva, finalizzata anche alla produzione agricola che consenta l'autosufficienza del mugnaio e della sua famiglia.

Dai rogiti notarili possiamo dedurre l'esistenza di altri due impianti molitori, situati il primo a Villa di Croce⁴⁸¹ e l'altro a S. Piero ad Asso⁴⁸². Quest'ultimo, in realtà, alla stesura dell'atto non è stato ancora costruito.

Guglielmo di Pietro di Domenicuccio ed i suoi soci, non specificati nell'atto, intendono realizzare un mulino, traendo l'acqua dal fiume Asso. Poiché l'operazione richiede la realizzazione di una fossa in terreni a loro non appartenenti, richiedono a Iacopo di Raniero la concessione di una servitù di passaggio attraverso le sue proprietà. Un investimento così oneroso, qual era la realizzazione di un nuovo impianto, dimostra che, a dispetto dell'alto numero di mulini già funzionanti nel contado ilcinese, le condizioni del mercato fossero tali da rendere redditizia l'impresa. L'importanza dei mulini nella vita

⁴⁸¹ Ivi, 300, c. 31r: 1437, gennaio 31.

⁴⁸² Ivi, 304, c. 124v: 1462, marzo 28.

economica medievale è testimoniata anche dalle disposizioni statutarie, attente alla tutela degli impianti e delle strutture⁴⁸³.

⁴⁸³ Stat. 69, cc. 38v-39r, rubrica XLIII: «De le questioni de confini de molini»; c. 43r, rubrica XV: «Della pena di chi facesse impedimento ad alcun molino»; Stat. 72, c. 16r, rubrica 81: «Della pena di qui guastasse alcuno mulino o steccaia d'altri o pasturasse con bestie apresso a mulino o gora».

TABELLA 1. RUOLI DI IMPOSTA E DENUNCE FISCALI

TERZO DI SAN SALVATORE

NOMINATIVO	IMPONIBILE (LIRA 57)	RUOLO DI IMPOSTA (LIRA 57)	DENUNCIA (LIRA 246)
Placito di Meo di Tacchino	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 28r
Binda di Giovanni	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 7r
Fabiano di Pietro di Naldino	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 6r
Meco di Vanni Tori	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 5r
Bindo di Pietro di Bindo	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 2r
Santi di Poppi (ser)	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 475r
Vangelista moglie fu di ser Naddo <i>et li rede</i>	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 1r
Angelo di Filippo di Meio di Tacchino	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 29r
Nicolò di Nardino	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 27r
Rede di Antonio di Mona Nanna	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 25r
Leonardo di Antonio di Mettefuoco	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 12r
Antonio di Martino di Riccio	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 11r
Matteo di Piero di Peruccio	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 10r
Checco di Giontino	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 9r
Iacomo di Biagio Grinza	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 8r
Giovanni di Pietro fabbro da San Quirico <i>per li beni di Montalcino</i> genero di maestro Nicola	50	L. 0 s. 0 d. ½	c. 193r
Leonardo di Agostino di Cecco Zoppo	75	L. 0 s. 0 d. ¾	c. 4r
Giovanna moglie fu di Paolozzo di Lucieri	75	L. 0 s. 0 d. ¾	c. 302r
Tonio di Giuliano da Montichiello	75	L. 0 s. 0 d. ¾	MANCA
Giovanna moglie fu di Battista di Gostanzo da Perugia	75	L. 0 s. 0 d. ¾	c. 35r
Giovanna moglie di Giovanni di Lorenzo detto Boldrino	75	L. 0 s. 0 d. ¾	c. 172r
Giovanni di Silvestro Campora (maestro)	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 3r
Bartolomeo di Paolo di Franceschino	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 299r
Ruffignano di Lippo Ruffignano	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 57r
Modia moglie fu di Feligio di maestro Giacchino	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 53r
Pollonio di Domenico	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 26r
Donato di Figliuccio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 97r
Magdalena moglie fu di ser Donato	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 74r
Michele di Giovanni	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 151r
Antonia moglie fu di Domenico di Mettefuoco	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 129r
Nicola di maestro Giovanni lombardo muratore	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 204r
Iacomo di Agostino di Cecco Zoppo	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 195r

Donato di Meio di Benincasa	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 124r
Giovanni di Bartalo detto Toso	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 203r
Antonio di Menichino di Cecco Schanuccio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 670r
Gherardo di Cristofano di Giovanni	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 104r
Antonio di Donato detto Porchaio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 78r
Iacomo di Angelo barbiere	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 178r
Guglielmo e Nicolò di Nanni di Pietro di Colla	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 156r
Giobbo di Giovanni di Vagliente	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 152r
Iacomo di Bastardino Gallerani	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 149r
Checco di Pietro Bindi	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 145r
Rede di Ser Pietro di Giglio da Orti	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 131r
Antonio di Mencio	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 58r
Tome di Agostino di Cecco	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 126r
Mecozzo di Lippo da Rufignano	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 122r
Nicola moglie fu di Giuliano di Bartolomeo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 103r
Pietro di Paolo di Muccio	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 83r
Gabriello di Francesco di Iacomo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 76r
Paolo di Gregorio	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 173r
Pasquale di Andrea di Pascuccio	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 155r
Angelo di Paolo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 146r
Stefano di Antonio di Stefano di Petrino	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 81r
Iacomo di Cione da Gargonsa	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 205r
Leonardo di Bartalello dalla Villa a Santa Restituta	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 56r
Matteo e Marchionne di Guido di Berto	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 36r
Pirro di Franceschino da Perugia (messer)	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 30r
Meio di Giovanni di Cernone	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 127r
Giovanni di Francesco di Iacomo	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 101r
Meio di Checco di maestro Antonio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 79r
Mariano di Tonio di Deo	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 150r
Iacomo del Pollastra di Villa a Santa Restituta	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 147r
Bindo di Giovanni dal Monte	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 206r
Guglielmo di Pietro di Angelo	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 202r
Nardo di Pietro di Terzo	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 52r
Simone di Antonio da Montalcino	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 31r
Simone di Biagio	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 100r
Cecco e Guglielmo di Agostino di Cecco	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 77r
Giovanni di Pietro di Terzo	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 194r
Neri di Paolo di Peruccio	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 148r
Pietro di Francesco di Iacomo	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 207r
Antonio di Meio di Cantarino detto Mazeri	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 200r
Paolo di Nicolò Ulivegli	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 59r
Antonio di Domenico da Torrenieri <i>per li beni di Montalcino</i>	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 55r

Iacomo di Biagio Orlandi	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 102r
Giovanni di Domenico di Ceccarello calzolaio	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 75r
Checco di Antonio di Mettefucho	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 180r
Paolo di Antonio di Stefano	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 177r
Rede di Andrea di Checco di Giannino	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 176r
Gismondo di Cola di Angelo	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 130r
Antonio di Nanni di Cecco	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 199r
Rede di Giovanni di Lando	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¼	c. 197r
Arcangelo di Checco di maestro Antonio	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 574r
Matteo di Silvestro di Giovanni Orlandi	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 34r
Checco di Pietro di Filippo di Ciardello e fratelli	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 105r
Filippo di Meio di Manente	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 98r
Stefano di Biagio di Nanni di maestro Biagio di Villa a Tolli	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 174r
Filippo di Nicolò di Naldo	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 170r
Giovanni di Silvestro di Giovanni Orlandi	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 169r
Filippo di Giovanni di Benchi	250	L. 0 s. 0 d. 2 ½	c. 201r
Meio di maestro Nofrio	275	L. 0 s. 0 d. 2 ¾	c. 54r
Benedetto di Pietro di Terzo	275	L. 0 s. 0 d. 2 ¾	c. 51r
Meio e Giovanni di Antonio di Pietro	275	L. 0 s. 0 d. 2 ¾	c. 125r
Antonio di Stefano di Pennino e Marco suo figlio	275	L. 0 s. 0 d. 2 ¾	c. 82r
Giovanni di Pagno	275	L. 0 s. 0 d. 2 ¾	c. 154v
Daniele e Mariano di Giovanni di Ambrogio	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 32r
Pietro e Paolo di Angelo di Iacomino	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 107r
Tome di Taddeo di Agostino	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 99r
Nanni di Pietro di Peruccio	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 171r
Francesco di Giobbo	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 153r
Nanni di Menicuccio detto Sordo	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¼	c. 132r
Rede di Giovanni di Bartalello di Villa Santa Restituta	350	L. 0 s. 0 d. 3 ½	c. 175r
Nardo di Angelo di Cola	375	L. 0 s. 0 d. 3 ¾	c. 73r
Iacomo di Nicolò di Pietro	400	L. 0 s. 0 d. 4	c. 33r
Luca di Pietro di Cernone	450	L. 0 s. 0 d. 4 ½	c. 106r
Minuccio di Benedetto	450	L. 0 s. 0 d. 4 ½	c. 128r
Ranieri di maestro Bartalaccio	525	L. 0 s. 0 d. 5 ¼	c. 196r
Francesco di Giovanello di Villa Santa Restituta	625	L. 0 s. 0 d. 6 ¼	c. 198r
Antonio di Lando	700	L. 0 s. 0 d. 7	c. 123r
Iacomo di Guglielmo <i>rectore et commesso delo spedale di Sancta Maria della Croce</i> (frate)	800	L. 0 s. 0 d. 8	c. 60r
Francesco di Nicolò di Nanni del maestro Leone	850	L. 0 s. 0 d. 8 ½	cc. 108r-109r
Giovanni di Cristoforo di Lico	875	L. 0 s. 0 d. 8 ¾	c. 80r
Nicolò di Pietro di Giovanni di Monna	1225	L. 0 s. 1 d. 0 ½	cc. 84v-85r

Naia			
Bernardino di Bartolo	1275	L. 0 s. 1 d. 0 $\frac{3}{4}$	c. 121r
Pietro di Senese	2125	L. 0 s. 1 d. 9 $\frac{1}{4}$	c. 50r
Mino di Buccio lanista	3600	L. 0 s. 3 d. 0	c. 49r

TERZO DI SANT'ANGELO

NOMINATIVO	IMPONIBILE (LIRA 57)	RUOLO DI IMPOSTA (LIRA 57)	DENUNCIA (LIRA 246)
Meo di Domenico di Minoccio	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 227r
Pietro di Iacomo da Sarteano	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 229r
Iacomo di Neri di Turino	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 228r
Pietra di Iacomello	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 226r
Ambrogio di Agnese	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 224r
Iacomo di Mezzofrate	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 223r
Menico di Andrea di Cecco Ulivegli	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 225r
Battista di Petrino da <i>Sancta Lucenzia</i>	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 353r
Checco di Nerino	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 329r
Caterina di Naddo di Vito	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 419r
Angelo di Nerino	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 230r
Bartolomeo di Paolo di Francesco	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	MANCA
Tonio di Meo di Tonio	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 300r
Antonia moglie fu di Pietro di Antonio di Gagliardo	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 367r
Giovanni di Andrea di Cecco Ulivegli	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 351r
Francesca di Sano di Francesco	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	MANCA
Pietra moglie fu di Giovanni di Cecco Buonfante	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 343r
Giovanni di Brando	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 330r
Antonio di Domenico da San Severino	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 439r
Bartolomea moglie fu di Bartolomeo di Giovanni	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 420r
Ginevra figlia di Gieri di Iacomo	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 450r
Giovanni di Branchello	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 464r
Minuccio di Toso da Torrenieri <i>per li beni da Montalcino</i>	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 301r
Pietro di Nannino	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 295r
Sano di Mateiuolo mezzadro di Ludovico Tricerchi	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 349r
Nicolò di Andrea di Cecco Ulivegli	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 348r
Mino e Giovanni di Francio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 328r
Pietro di Giovanni Fracassa	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 324r
Lazzaro di Pietro di Cristofano da Pontremoli	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 422r
Andrea e Checco di Bonetto mezzadri di maestro Pietro	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 418r
Antonio di Benedetto di Guccio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 417r

Filippo di Pietro da Canetta mezzadro di Galgano di Nicolò Cinuzi da Siena	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 375r
Antonio di Nicolò di Andrea Ulivegli	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 373r
Pietro di Luca <i>habitante in Giugiano per li beni di Montalcino</i>	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 468r
Giovanni da Rigo tessitore	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 463r
Francesco di Stefano	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 446r
Guglielmo di Menichino	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 279r
Giovanni di Pietro di Meio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 298r
Antonio di Franceschino	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 297r
Pietro di Ventura di Andrea Ulivegli	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 282r
Matteo del Campanaio da Siena <i>habita a Montalcino</i>	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 250r
Paolo di Tome di Francesco	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 369r
Pietro di Agostino	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 350r
Andrea di Francesco di Bartalo detto Fantone	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 345r
Valentino di Meio del Zucca	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 327r
Francesca moglie fu di Giovanni Biagiotti	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 322r
Meco di Magno	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 321r
Angelo di Nanni di Luca dalla Villa di Frassina	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 402r
Taddea moglie fu di Cecco di Angelino fabbro	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 398r
Andrea di Domenico di Matteo	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 465r
Pietro di Antonio di Cicchetto da Campagnatico	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 442r
Baldassarre di Ludovico	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 255r
Pietro di Tommino di Giovanni	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 252r
Giovanni di Luca di Minoccio	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 251r
Domenico di Menichino di Checco	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 234r
Iacomo di Antonio di Palino	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 354r
Meco di Bartolo di Nanni	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 325r
Antonio di Gagliardo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 323r
Giovanni di Checco di Menichino	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 319r
Mariano di Giovanni di Checco	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 304r
Bartolomeo di Matteo di Feo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 424r
Pietro di Lorenzo detto Brescia	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 421v
Giovanni di Minuccio di Pietro di Bindo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 397r
Pietro di Domenico da Sinalunga	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 378r
Meio di Angelo Bello	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 258r
Neri di Nanni di Mino	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 179r
Bartolomeo di Antonio di Bartaluccio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 416r
Guglielmo di Giovanni di Domenico	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 303r
Giovanni di Domenico di Brizio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 272r
Antonio di Domenico di Matteo calzolaio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 257r
Lorenzo di Filippo	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 352r
Giovanni di Pietro di Brizio lavoratore di terra	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 347r

Mitta moglie fu di Checco di Grancio figlia di ser Ludovico di Bonomi	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 306r
Domenico di Giovanni di Cecco	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 305r
Pietro di Pasqua <i>dal Monte Sancta Cecilia</i>	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 423r
Lando di Nanni di Lando	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 391r
Pietro di Nanni di Mino	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 449v
Pietro Meio di Franceschino	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 443r
Gismondo di Nicolò di Giglio	175	L. 0 s. 0 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 440r
Iacomo di maestro Nuccino	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 233r
Francesco di Nanni di Ceccarello	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 231r
Giovanna moglie fu di Giovanni di Domenico	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 273r
Betto di Lico di Betto	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 271r
Sano di Agnoletto <i>batelana vecchio e cieco</i>	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 253r
Tome di Lorenzo di Domenico	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 368r
Gabriello di Minuccio di Rigaccino	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 395r
Pippo di ser Ligo	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 448r
Pietro di Iacomo detto Magno	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 444r
Antonio di Domenico detto Figlio	225	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 276r
Domenico di Meio del Zucca	225	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 281r
Angelo di Meio del Zucca	225	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 280r
Guglielmo di Domenico di Fuccio	225	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 277r
Meio di Luca di Giovanni di Madonna	225	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 275r
Leonardo di Pietro di Peruzzo Casegli	250	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{2}$	c. 248r-v
Rede di Ventura di Andrea di Cecco Ulivegli	250	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{2}$	c. 344r
Rede di Nuccio di Francesco	250	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{2}$	c. 376r
Angelino di Luca di Madonna	250	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{2}$	c. 466r
Pietro di Pagno	250	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{2}$	c. 254r
Pietro di Menchino	275	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{3}{4}$	c. 370r
Mariano di maestro Pietro da Montalcino <i>per li beni di Montalcino</i>	275	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{3}{4}$	MANCA
Rede di Moresco del maestro Bartalaccio	275	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{3}{4}$	c. 247r
Nicolò di Angelo di Ciardello	275	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{3}{4}$	c. 372r
Meco di Checco di Colletto	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 296r
Rigaccino di Minuccio di Rigaccino	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 394r
Meio di Nanni di Iacomo	325	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{4}$	c. 278r
Bartolomeo di Domenico di Brizio	325	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{4}$	c. 320r-v
Bartolomeo di Menichino	325	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{4}$	c. 377r
Rede di Guido di Pietro	325	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{4}$	c. 447v
Matteo di Nanni di Lando Mastinegli	350	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{2}$	c. 232r
Giovanni e Francesco di Luca di Madonna	350	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{2}$	c. 274r
Valentino di Nanni di Iacomo	350	L. 0 s. 0 d. 3 $\frac{1}{2}$	c. 374r
Giovanni di Domenico detto Deserto	425	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{1}{4}$	c. 249r
Andrea di Nanni di Mino	425	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{1}{4}$	c. 425r
Antonio di Matteo di maestro Nofrio	425	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{1}{4}$	c. 396r
Giovanni di Deo	450	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{1}{2}$	c. 256r
Antonio del Nero del Giovannone	475	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{3}{4}$	c. 415r

Nicolò di Pietro di Civetta et Giovanni et Augustino suoi fratelli	475	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{3}{4}$	c. 399r
Filippo di ser Silvestro (ser) <i>per li beni da Montalcino</i>	800	L. 0 s. 0 d. 8	MANCA
Francesco di ser Cenne (ser) notaio	800	L. 0 s. 0 d. 8	c. 399r
Giovanni di Nicolò di Poso	1000	L. 0 s. 0 d. 10	c. 445r
Rede di Giovanni di Griffio	1100	L. 0 s. 0 d. 11	cc. 426v-427r
Antonio et Antimo di Giovanni di Antonio di Vannuccio calzolari	1200	L. 0 s. 1 d. 0	c. 401r
Antonio di Nicolò di Poso	1325	L. 0 s. 1 d. 1 $\frac{1}{4}$	c. 400r
Pietro di Domenicuccio lanaiolo	3275	L. 0 s. 2 d. 8 $\frac{3}{4}$	c. 467r-v

TERZO DI SANT'EGIDIO

NOMINATIVO	IMPONIBILE (LIRA 57)	RUOLO DI IMPOSTA (LIRA 57)	DENUNCIA (LIRA 246)
Cipriano di Giovanni mariscalco abitante in Siena	25	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{4}$	c. 499r
Antonio di Bartalomeo del capraio	25	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{4}$	c. 479r
Caterina moglie fu di Piero di Pastegli	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 503r
Sano di Pietro Monza	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 486r
Giovanni di Nino Rosta	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 485r
Paolo di Francesco di Iacomo carnaiolo	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 483r
Michele da Suvaretto abitante a Montalcino mezzadro di Sano di Antonio di Angelino	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 482r
Mariano di Giovannetto	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 481r
Pollonio di Paolo di Pietro Sano	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 478r
Pietro di Brugio di Valdasso	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 477r
Bucciotto di Giovanni Bucciotti	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	MANCA
Pietro di Tonio di Bindo mezzadro dell'ospedale	50	L. 0 s. 0 d. $\frac{1}{2}$	c. 326r
Giovanni di Antonio di Pasqueto	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 698r
Antonio di Checco Pitone	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 480r
Bartolomeo di Matteiolo mezzadro di rede di Andrea di Vanni	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 441r
Rede di Antonio di Pietro Sano	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 555r
Caterina moglie fu di Filippo di Iacomello	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 549r
Luca di maestro Pietro di Ambrogio da Siena sta a Montalcino	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 606r
Paolo di Iacomo di Tuccio <i>habita al Sasso</i>	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 602r
Giovanna moglie fu di Zachera di Pietro	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 695r
Maddalena moglie fu di Giovanni di Pietro Sano	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 652r
Pietro di Cristofano	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 645r
Angelo di Antonio di Bartalello	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 699r
Meco di Pietro di Meco	75	L. 0 s. 0 d. $\frac{3}{4}$	c. 605r

Giovanni di Giovanni lombardo	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 371r
Leonardo di Petrino da Chiusura	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 392r
Silvestro di Ghezo	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 551r
Taddeo di Agostino	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 533r
Nicacio di Giovanni calzolaio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 525r
Antonio di Leonardo di Cetona	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 624r
Bartolomeo di Silvestro	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 653r
Pietro di Paolo detto Ferraccio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 647r
Pietro di Giovanni di Sant'Anna (maestro)	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 644r
Cecco di Domenico di Leonardo	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 697r
Biagio di Antonio Chiavaio	100	L. 0 s. 0 d. 1	c. 484r
Domenico di Ventura detto el Pinzuto	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	MANCA
Pietro di Matteo di Vannuccio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 557r
Giovanni di Iacomo del Nero detto el Volpe	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 553r
Stefano di Antonio di Pacino	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 548r
Andrea di Guido di Andrea	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 530r
Rede di Checco di Marruccio (Marruzzo)	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 597r
Cristofano di Pasquale	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 596r
Battista di Filippo del Falcinella	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 582r
Marco di Michele da Rencine	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 578r
Nicolò di Luca di Vannuccio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 691r
Cristofano di Domenico da San Polo	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 675r
Brogio di Domenico del Massaio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 651r
Mariano di Brunaccio	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 650r
Giovanni di Andrea di Manno	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 629r
Pietro di Duccio detto Bonino	125	L. 0 s. 0 d. 1 ¼	c. 700r
Antonio di Nanni di Carnasciale	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 502r
Antonio di Cristofano di Baldo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 573v
Meio di Agnoello di Ciardello	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 550r
Giovanni di Checco di Petrinello	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 603r
Nanni di Meio di Nanni di Colla	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 601r
Balduccio di Iacomo	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 600r
Rede di Taddeo di Buccio del Golla	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 673r
Meio di Grazia da San Pietro ad Asso	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 672r
Mariano di Nicolò di Pitone	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 669r
Battista di Lorenzo cuoiaio e Pietra sua avola	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 668r
Andreino di Antonio mezzadro dell'ospedale	150	L. 0 s. 0 d. 1 ½	c. 667r
Giovanni di Nicolò di Pasquale	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 505r
Giovanni di Donato di Figliuccio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 528r
Guglielmo di Nicolò del maestro	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 526r
Giovanni di Paolo di Leporino	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 628r
Domenico di Giovanni detto Boldrino	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 627r
Angelino di Silvestro	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 620r
Minuccio di Checco di Pitone	175	L. 0 s. 0 d. 1 ¾	c. 598r

Angelo di Matteo di Turino	175	L. 0 s. 0 d. 1 ³ / ₄	c. 581r
Bartolo di Giovannello	175	L. 0 s. 0 d. 1 ³ / ₄	c. 577r
Francesco di Lando di Biagio	175	L. 0 s. 0 d. 1 ³ / ₄	c. 649r
Meio di Pietro del Golla	175	L. 0 s. 0 d. 1 ³ / ₄	c. 648r
Francesco di Perino di Villa di Croce	175	L. 0 s. 0 d. 1 ³ / ₄	c. 646r
Giovanni di Bartolomeo di Colle	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 534r
Giovanni di Domenico di Goro	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 623r
Biagio di Pietro di Giovanetto	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 622r
Ludovica moglie fu di Antonio del Machia	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 599r
Guglielmo di Silvestro di Bartaluccio	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 595r
Antonio di Meio di Lando	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 576r
Mariano di Pietro di Brizio	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 643r
Azo di Guglielmo da Castiglion della Pescaia (Ser)	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 720r
Giovanni di Minuccio di Rigaccio	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 717r
Antonio di Nanni di Strafalzione	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 696r
Paolo di Pietro Sano	200	L. 0 s. 0 d. 2	c. 630r
Pietro di Giovanni di Guiduccio detto Itto	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 547r
Antonio di Antonio di Nanni di Damiano	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 626r
Andrea di Antonio di Toto	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 580r
Nicolò di Nanni di Strafalzione	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 694r
Antonio di Antilio	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 678r
Pietro di Menichino di Stebagliuzo	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 677r
Filippo di Francesco di Perino di Villa di Croce	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 676r
Benedetto di Checco da Lambertone mezzadro di Nicolò di Bernardo	225	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 654r
Luca di Guglielmo di Domenico	250	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₂	c. 531r
Monaldo di Caroso di Giovannino	250	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₂	c. 625r
Ambrogio di Giovanni detto Fagnano	250	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₂	c. 579r
Giovanni di Meio di Lando	275	L. 0 s. 0 d. 2 ³ / ₄	c. 524r
Giovanni di Terio di Turello	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 572r
Pietro di Lando di Cenne	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 510r
Giovanni di Santi	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 619r
Iacomo di Meco di Giovanni Bucciotti	300	L. 0 s. 0 d. 3	c. 671r
Luca di Iacomo di Giglio	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¹ / ₄	c. 556r
Nanni di Carnasciale e Iacomo suo fratello	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¹ / ₄	c. 527r
Silvestro di Matteo di Domenico	325	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 575r
Paolo di Giovanni di Bartolomeo	325	L. 0 s. 0 d. 2 ¹ / ₄	c. 693r
Leonardo di Antonio di Bartolomeo	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¹ / ₄	c. 674r
Giovanni Marini (ser)	325	L. 0 s. 0 d. 3 ¹ / ₄	c. 718r
Andrea di Brandino	375	L. 0 s. 0 d. 3 ³ / ₄	c. 500r
Ambrogio di Pietro di Bogio	375	L. 0 s. 0 d. 3 ³ / ₄	c. 723r
Vangelista di Vitale	375	L. 0 s. 0 d. 3 ³ / ₄	c. 721r
Angelo di Barna	400	L. 0 s. 0 d. 4	c. 523r
Giovanni di Meio di Giubbone	425	L. 0 s. 0 d. 4 ¹ / ₄	c. 507r

Andrea di Meo di Giubbone	425	L. 0 s. 0 d. 2 $\frac{1}{4}$	c. 508r
Antonio di Antonio di Palino	425	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{1}{4}$	c. 604r
Meio di Paolo di Giovannino	475	L. 0 s. 0 d. 4 $\frac{3}{4}$	c. 501r
Iacomo di Angelo	500	L. 0 s. 0 d. 5	c. 504r
Pietro di Buccio del Golla	575	L. 0 s. 0 d. 5 $\frac{3}{4}$	c. 532r
Cino e Bartolomeo di Nicolò di Cino	700	L. 0 s. 0 d. 7	c. 552r
Biagio di Nicolò di Poso	825	L. 0 s. 0 d. 8 $\frac{1}{4}$	c. 621r
Giovanni di Barna notaio	850	L. 0 s. 0 d. 8 $\frac{1}{2}$	c. 558r
Giovanni di Nicolò del maestro	975	L. 0 s. 0 d. 9 $\frac{3}{4}$	c. 692r
Iacomo di Antonio di Biagio	1225	L. 0 s. 1 d. $\frac{1}{4}$	c. 554r
Domenico di Bartalomeo detto el Chalandra (Lana)	1350	L. 0 s. 1 d. 1 $\frac{1}{2}$	c. 506r
Francesco di Giovanni di Antonio di Biagio	1375	L. 0 s. 1 d. 1 $\frac{3}{4}$	c. 722r
Domenico di Ghinuccio detto Schiaccia fabbro	1475	L. 0 s. 1 d. 2 $\frac{3}{4}$	c. 529r
Sano di Antonio di Angelino	1800	L. 0 s. 1 d. 6	c. 509r-v
Sano di Gaspare di Bartolo	1800	L. 0 s. 1 d. 6	c. 702r
Rede e figlioli di Andrea di Vanni <i>non pregiudicando alle ragioni del comune di Paganico per li beni ànno in quello luochò</i>	2275	L. 0 s. 2 d. 10 $\frac{3}{4}$	c. 719r
Paolo di Iacomo detto del Dona	2450	L. 0 s. 2 d. $\frac{1}{2}$	c. 701r
Donato di Palino <i>per tutti li suoi beni propri</i>	3100	L. 0 s. 2 d. 7	cc. 715r-716r

TABELLA 2. PRIORI (1418-1462)

Anno 1418
 Fonte: Dipl. OSMC 409
 (1418, dicembre 21 – 1419,
 maggio 19)

MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Ser Donato di ser Paolo Antonio di Meo di Nerio</p>
<p>TERZO DI SANT'ANGELO Guido di Giovanni di Guido Tommaso di Domenicuccio</p>
<p>TERZO DI SANT'EGIDIO Iacopo di Paolo Burnaccio di Lorenzo</p>

Anno 1419
 Fonte: Dipl. OSMC 409
 (1418, dicembre 21 – 1419,
 maggio 19)

MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Silvestro di Giovanni di Checco Tommaso di Francesco</p>
<p>TERZO DI SANT'ANGELO Buccio di Piero Nicola di Nanni di Giovanni del maestro Leone</p>
<p>TERZO DI SANT'EGIDIO Francesco di Giovanni Petruccini Caroso di Giovanni</p>

Anno 1430
 Fonte: Not. Ant. 344 (1430,
 dicembre 5-12)

SETTEMBRE-OTTOBRE
<p>Nicola di Pietro di Giovanni Andrea di Pascuccio Nicola di Poso Paolo Chirimaldi Checco di Angelino Paolo di Iacopo</p>

Anno 1444
 Fonte: Not. Ant. 365
 (bastardello delle
 riformagioni di Montalcino)

LUGLIO-AGOSTO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Cristoforo di Lico Ambrogio di Giovanni</p>
<p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Filippo di ser Silvestro Leonardo di Pietro di Peruccio</p>
<p>TERZO DI SANT'EGIDIO Nicola di Bartolo Meo di Paolo di Giovanni</p>

Anno 1452
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
		<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pippo di Meo di Manente Stefano di Antonio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Maestro Silvestro (sostituito con Giovanni di Nicola di Poso perché vacante) Antonio di Moresco (sostituito con Mariano di Sano perché vacante)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Bartolomeo Filippo di Andrea Brandini</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Raniero del maestro Bartalaccio Bartolomeo di Bernardino</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Andrea di Nanni di Mino Pietro di Antonio del Nero</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Donato di Palino Iacopo di Domenico Ghinucci</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Checco di Giannino Giovanni di Silvestro</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Pippo di ser Ligo Meo di Nanni di Iacopo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Gaspare (sostituito con Iacopo di Antonio di Biagio perché assente) Iacopo di Angelo di Checco</p>

Anno 1453
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Nicola di Pietro di Giovanni Daniele di Giovanni Fagnani</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antimo di Giovanni di Antonio Valentino di Nanni di Iacopo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Giovanni di Barna Nanni di Checco di Carnasciale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Matteo di Silvestro Andrea di Checco Giannini</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Giovanni di Nicola di Poso (sostituito da Iacopo del maestro Nuccino) Francesco di Matteo di Nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Gaspare Paolo di Sano</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Pagno Checco di Pietro Filippi</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Matteo del maestro Onofrio Guglielmo di Nicola</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Azo Guglielmi Angelo di Barna</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Nanni di Pietro di Peruccio Lando di Antonio di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Meo di Agnolbello Pietro di Menchino di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Giovanni di Marino Andrea di Giubbone</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Mino di Buccio Nicola di maestro Giovanni</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Matteo di Nanni di Lando Biagio di Francesco di Nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Iacopo Donnola Pietro di Giovanni Yti</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bernardino di Bartalo Francesco di Giobbo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Giovanni <i>tonsoris</i> Angelino di Luca</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Monaldo di Caroso Francesco di Andrea di Vanni</p>

Anno 1454
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Meo del maestro Onofrio (sostituito da Giovanni di Cristoforo di Lico perché malato) Giovanni di Domenico Cenciari</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Francesco di ser Cenne Gaspare di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ambrogio di Giovanni Fagnani (sostituito da Bartolomeo di Silvestro) Arcangelo di Checco del maestro Antonio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bernardino di Bartolo (sostituito da Pietro di Senese) Paolo di Giovanni di Bartolomeo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Bartolomeo di Menchino Antonio di Domenico <i>aluctarius</i></p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Ghinuccio Biagio di Antonio di Biagio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Antonio di Nicola di Poso (sostituito da Meo del maestro Onofrio perché assente) Giovanni di Bartalello (sostituito da Baldassarre di Nardo di Angelo Cola perché deceduto)</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Lando di Nanni di Lando Nerio di Antonio di Gagliardo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Meo di Paolo di Giovannino Meo di Agnoello</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Cristoforo di Ligo (sostituito da Meo di Checco del maestro Antonio) Dino di Meo del maestro Onofrio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Gagliardo Sano di Agnorello</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Giovanni di Donato di Palino Pietro di Andrea di Vanni</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Meo di Checco del maestro Antonio (sostituito da Iacopo di Nicola di Cernone perché riseduto) Checco di Giovannello</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Filippo di ser Silvestro Pietro di Lando di Nanni di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Pietro di Sano Cristoforo di Pasquale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pietro di Senese (sostituito da Francesco di Mino di Buccio) Antonio di Nanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Iacopo del maestro Nuccino (sostituito da Antonio di Moresco) Pasquale di Angelo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Agostino di Pietro Yti Iacopo di Checco di Carnasciale</p>

Anno 1455
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Iacopo di Nicola di Cernone (sostituito da Simone di Antonio, che rinuncia. Si elegge frate Iacopo di Guglielmo) Tommaso del maestro Taddeo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Domenico di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Biagio di Nicola di Poso Pietro di Matteo di Vannuccio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Meio del maestro Onofrio di Matteo Daniele di Giovanni di Ambrogio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Lando di Nanni di Lando Antonio di Domenico di Matteo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Antonio di Angelino Nanni di Checco di Carnasciale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Frate Iacopo di Guglielmo Giovanni di Pagno</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Mariano di Sano di Agnorello Giovanni di Lucia Madonna</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Iacopo di Checco di Carnasciale</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Cristoforo di Ligo Meio di Giovanni di Pietro di Cervone</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Bartolomeo di Menchino di Checco Meio di Antonio di Bartaluccio</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Giovanni di Barna Iacopo di Domenico di Ghinuccio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Mino di Buccio Checco di Giovannello</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Giovanni di Checco di Menchino Pietro di Lando di Nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Meio di Paolo di Giovannino Pietro di Andrea di Giubbone</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Nicola di Pietro Buccio di Mino di Buccio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antimo di Giovanni di Antonio Iacopo di Biagio di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Giovanni di Marino Francesco di Andrea di Vanni</p>

Anno 1456
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>Non sono registrati i priori del bimestre, eccetto Ambrogio di Giovanni di Ambrogio del Terzo di Sant'Egidio, che sostituisce un priore vacante di cui non si specifica il nome.</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bernardino di Bartolo Maestro Nicola del maestro Giovanni</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Matteo di Nanni di Lando Pietro di Menchino di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ambrogio di Giovanni (sostituito da Sano di Gaspare di Cennino perché vacante) Bartolomeo di Giovanni di Nicola</p>	<p>Mancanti nel registro le carte 103 e 104</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Matteo di Silvestro di Giovanni di Checco Baldassarre di Nardo di Angelo di Cola</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Nicola di Pietro di Civetta</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Gaspare di Cennino (sostituito da Giovanni di Donato di Palino perché vacante) Paolo di Giovanni di Bartolomeo</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pietro di Senese Stefano di Antonio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Iacopo del maestro Nuccino Angelino di Lucia Madonne</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Andrea di Meo del Giubbone Paolo di Domenico</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Luca di Pietro di Cernone Francesco di Giobbo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Moresco del maestro Bartalaccio Domenico di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Andrea di Blandino Meco di Andrea di Vanni</p>

Anno 1457
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Antonio di Nanni di Checco Filippo di Giovanni Benghi</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Matteo del maestro Onofrio Pietro di Nanni di Mino</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Donato di Palino Luca di Iacopo</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Tommaso di Taddeo Giovanni di Pietro di Terzo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Giovanni di Nicola di Poso Giovanni di Deo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Ghinuccio Vangelista di Vitale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Iacopo di Nicola di Cernone Benedetto di Pietro di Terzo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Andrea di Nanni di Mino Nerio di Antonio di Gagliardo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Bartolomeo Calandra Pietro di Matteo (sostituito con Giovanni di Andrea di Vanni perché deceduto)</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Meio di Checco del maestro Antonio Giovanni di Domenico Cenciari</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Giovanni di Antonio Poso di Giovanni di Nicola</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Iacopo di Antonio di Biagio Cristoforo di Pasquale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Filippo di Meo di Manente Bartolomeo di Bernardino</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Filippo di Ser Silvestro Giovanni di Moresco del maestro Bartalaccio (sostituito con Gaspare di Lando di Nanni di Lando)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Michelangelo di Andrea di Vanni Filippo di Andrea Blandini</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Francesco di Nicola di Nanni <i>de Leonibus</i> Lando di Antonio di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Leonardo di Pietro di Peruccio (sostituito da Filippo di ser Ligo perché vacante) Gaspare di Lando (sostituito da Mariano di Pietro di Domenicuccio perché vacante)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Iacopo di Angelo di Checco Luca di Gregorio</p>

Anno 1458
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pasquale di Andrea Giovanni di Silvestro di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Francesco di ser Cenne (sostituito da Biagio di Francesco di Nanni perché ricopre la carica di podestà di San Casciano) Mariano di Giovanni di Domenico</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Giovanni di Donato di Palino Pietro di Andrea di Vanni</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Nicola di Pietro di Giovanni Dino di Meo del maestro Onofrio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Nicola di Poso Angelo di Filippo di Meo</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Iacopo del Donna Antonio di Nanni Carnasciale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Francesco di Pietro di Filippo Francesco di Mino di Buccio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Biagio di Francesco di Nanni Francesco di Matteo di nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Biagio di Nicola di Poso Francesco di Luca di Gregorio</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Filippo di Giovanni Benghi Giovanni di Pietro di Terzo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Giovanni di Nicola di Poso Gaspere di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Iacopo di Angelo di Checco Palino di Giovanni di Donato</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Luca di Pietro di Cernone Giovanni di Pagno</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Iacopo del maestro Nuccino Giovanni di Checco di Menchino</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Iacopo di Antonio del Chiavaio Pietro di Andrea di Giubbone</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pietro di Senese Bartolomeo di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Lando di Nanni di Lando Iacopo di Biagio Orlandi</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Francesco di Andrea di Vanni Guglielmo di Silvestro di Bartaluccio</p>

Anno 1459
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Paolo di Antonio di Stefano Baldassarre di Nardo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Guglielmo di Pietro Paffa Francesco di Giovanni di Nicolò</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Iacopo del Donnola Francesco di Giovanni del Chiavaio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Nicola di Pietro di Giovanni Arcangelo di Checco del maestro Antonio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Biagio di Francesco di Nanni Guglielmo di Nicola del maestro</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Sano di Antonio Vanni di Andrea di Vanni</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Checco di Pietro di Filippo Filippo di Nicola di Naldo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Mariano di Sano Bartolomeo di Antonio di Bartaluccio</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Antonio di Angelino Alessandro di Sano di Gaspare</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Francesco di Mino di Buccio Lando di Antonio di Lando</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Domenico di Pietro di Paffa (sostituito da ser Filippo di ser Silvestro perché deceduto) Cristoforo di Pasquale</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Ghinuuccio Filippo di Andrea</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Mino di Buccio Tommaso di Taddeo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Meo di Agnolbello Tommaso di Domenico (sostituito da Antonio di Domenico Marzuoli)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Donato di Palino Mariano di ser Giovanni di Barna</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Ser Armando di Pietro Dino di Meo del maestro Onofrio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Andrea di Nanni di Mino Domenico di Antonio del Figlio (sembra che venga sostituito, ma c'è di nuovo il nome di Antonio di Domenico Marzuoli)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Monaldo di Caroso Antonio di Antilio</p>

Anno 1460
Fonte: Deliberazioni e Partiti 40

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Cristoforo di Lico Stefano di Antonio di Stefano</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Matteo di Nanni di Lando Poso di Giovanni di Nicola</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Ser Giovanni di Barna Iacopo di Domenico Ghinucci</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Francesco di Nicola di Nanni Paolo di Domenico Boldrini</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Griffo di Giovanni di Griffo Angelino di Luca Madonne</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Giovanni di Donato di Palino Paolo di Giovanni di Bartolomeo</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Pasquale di Andrea Pascucci Giovanni di Silvestro di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antimo di Giovanni di Antonio Ser Anselmo di Giovanni di Nicola di Poso</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Gaspare Cennini Francesco di Luca di Gregorio</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bernardino di Bartolo Giovanni di Pietro di Senese</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Francesco di Matteo di Nanni di Lando Bartolomeo di Domenico di Brizio</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Meo di Paolo di Giovannino Nicola di Giovanni del maestro Giovanni</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Buccio di Mino di Buccio Benedetto di Pietro di Terzo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Francesco di ser Cenne (sostituito da Matteo di Silvestro) Pietro di Antonio Neri</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Pietro di Andrea di Vanni Vangelista di Vitale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Daniele di Giovanni Fagnani Nicola di Mino di Buccio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Matteo di Silvestro (sostituito con Antonio di Giovanni di Antonio perché riseduto) Pietro di Menchino di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Biagio di Nicola di Poso Iacopo di Checco di Carnasciale</p>

Anno 1461

Fonte: Deliberazioni e Partiti 40 e 42

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Nicola di Pietro Meo di Giovanni di Pietro</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Giovanni di Antonio (sostituito da Antonio di Matteo) Pietro di Nanni di Mino</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Michelangelo di Andrea Antonio di Antonio di Palino</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bartolomeo di Bernardino Giovanni di Domenico Cenciari</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Matteo (sostituito da Antonio Moresco) Domenico di Giovanni di Checco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Andrea di Meo di Giubbone Giovanni di Pietro Yti</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Iacopo di Nicola di Cernone Pietro di Francesco di Iacopo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Bartolomeo di Menchino Pietro di Lando di Nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Bartolomeo Calandra Bartolomeo di Giovanni di Nicola</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Iacopo di Guglielmo (sostituito da Meo di Checco del maestro Antonio perché vacante) Iacopo di Ranieri del maestro Bartalaccio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Tonio di Moresco (sostituito da Valentino di Nanni di Iacopo) Mariano di Pietro Paffa</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Giovanni di Nicola del maestro Nanni di Checco di Carnasciale</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Leo di Francesco di Nicola (maestro) (sostituito con Pietro di Senese) Francesco di Giobbo</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Filippo di ser Sivestro (sostituito con ser Francesco di ser Cenne) Ser Giovanni di Moresco (notaio)</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Antonio di Nanni di Carnasciale Giovanni di Paolo di Giovanni</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Iacopo di Guglielmo Nanni di Paolo di Domenico</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Leonardo di Nanni di Lando Francesco di Giovanni Posi</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Domenico di Ghinuccio Vanni di Andrea di Vanni</p>

Anno 1462
Fonte: Deliberazioni e Partiti 42

GENNAIO-FEBBRAIO	MARZO-APRILE	MAGGIO-GIUGNO
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Silvestro de Orlandis Nicola di Mino di Buccio</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Guglielmo di Nicola del maestro Antonio di Matteo del maestro Onofrio</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Monaldo di Caroso Giovannini Guglielmo di Giovanni di Meo di Giubbone</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Bernardino di Bartolo Simone di Antonio lanifex</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Griffolo di Giovanni di Griffio Cenne di Ser Francesco</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Francesco di Andrea di Vanni Francesco di Luca di Gregorio</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Buccio di Mino di Buccio Nicola di Francesco (sostituito da Nicola di Luca Cernone perché vacante)</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Biagio di Francesco Pietro di Antonio del Nero</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Paolo di Iacopo Pietro di Sano</p>
LUGLIO-AGOSTO	SETTEMBRE-OTTOBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
<p>TERZO DI SAN SALVATORE Lando di Antonio di Landi Paolo di Domenico tonsoris</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Ser Anselmo di Giovanni Posi Cristoforo di Andrea di Nanni di Mino</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Mariano di Sano di Angiolello Nicola di Giovanni del maestro</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Giovanni di Nicola di Pietro Pasquale di Bernardino</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Domenico di Giovanni di Checco Mariano di Lando di Nanni</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Sano di Antonio Giovanni di Paolo di Giovannino</p>	<p>TERZO DI SAN SALVATORE Leo di Francesco de Leonibus (maestro) Pietro di Giovanni di Nicola di Pietro</p> <p>TERZO DI SANT'ANGELO Antonio di Giovanni di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio</p> <p>TERZO DI SANT'EGIDIO Michelangelo di Andrea Iacopo di Domenico di Schiazza</p>

TABELLA 3. CONSIGLIO GENERALE (1444-1462)

PERIODO	SAN SALVATORE	SANT'ANDREA	SANT'EGIDIO
1444, 2° sem.	Ambrogio di Giovanni Checco di Giovannino Cristoforo di Lico Giovanni di Checco Iacopo di Guglielmo Luca di Pietro di Cerbone Matteo di Silvestro Mino di Buccio Nicola di Pietro di Giovanni Pasquale di Andrea Pippo di Giovanni Raniero del maestro Bartalaccio Senese di Giovanni Stefano di Antonio Tommaso di Taddeo	[...] di Giovanni Bartolomeo di Domenico Betto di Lico Ser Filippo di ser Silvestro Giovanni di Checco di Menchino Giovanni di Griffio Giovanni di Nicola di Poso Leonardo di Pietro di Peruccio Martino di Francesco Matteo di Nanni Pietro di Nanni di Mino Pippo di ser Ligo Pollonio di Meo di Angelo Tommaso di Matteo Tommaso di Menicuccio	Agostino di Giovanni Andrea di Blandino Antonio di Carnasciale Domenico di Ghinuccio Giovanni di Antonio Chiavaio Giovanni di Donato Giovanni di Nicola Luca di Iacopo Meo di Paolo Michelangelo di Andrea Paolo di Iacopo Paolo di Pietro di Sano Pietro di Matteo Vannucci Sano di Antonio di Angelino Sano di Gaspare
1453, 2° sem.	Antonio di Nanni di Checco Antonio Gagliardi (sostituito da Domenico di Antonio detto del Figlio) Bernardino di Bartolomeo Daniele di Giovanni Filippo di Meo Filippo di Nicola di Naldo Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Cristoforo Iacopo di Nicola Cernoni Luca di Pietro di Filippo Matteo di Silvestro Meo del maestro Onofrio di Antonio Mino di Buccio Nicola di Pietro di	Andrea di Nanni di Mino Angelino di Luca Antonio di Giovanni <i>tonsoris</i> Bartolomeo di Antonio Biagio di Francesco Domenico di Antonio Domenico di Pietro Filippo di ser Ligo Ser Filippo di ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne Giovanni di Checco Menchini Giovanni di Deo Giovanni di Nicola di Poso Griffolo di Giovanni Iacopo del maestro Nuccino Lando di Nanni di Lando Lando di Pietro Perucci Mariano di Sano Meo di Agnolbello Placito di Meo Tacchini	Agostino di Pietro Andrea di Blandino Andrea di Giubbone Antonio di Carnasciale Cristoforo di Pasquale Donato di Palino Ser Giovanni di Barna Ser Giovanni di Marino (sostituito da Ambrogio di Giovanni Fagnani) Giovanni di Nicola del maestro Iacopo di Antonio Iacopo di Domenico Ghinucci Luca di Iacopo Michelangelo di Andrea Monaldo di Caroso Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Paolo di Pietro di Sano

	Giovanni Paolo di Antonio di Stefano Pasquale di Andrea Pietro Senese Raniero del maestro Bartalaccio Tommaso di Taddeo		Pietro di Matteo Vannucci Sano di Antonio Sano di Gaspare
1454, 1° sem.	Baldassarre di Nardo Bartolomeo di Bernardino Cecco di Pietro di Filippo Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Mino di Buccio Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciari Giovanni di Pagno Giovanni di Silvestro Guglielmo di Agostino Iacopo di Nicola Cernone Lando di Antonio di Lando Meo di Checco del maestro Antonio Nicola di Pietro di Giovanni Placito di Meo Tacchini Raniero del maestro Bartalaccio Tommaso di Taddeo	Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Giovanni Antonio di Matteo Bartolomeo di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio Betto di Lico Biagio di Francesco Domenico di Pietro di Domenicuccio Ser Francesco di ser Cenne Giovanni di Deo Gismondo di Nicola Griffolo di Giovanni Iacopo del maestro Nuccino Leonardo di Pietro di Peruccio Mariano di Giovanni di Checco Mariano di Sano Matteo di Nanni di Lando Meo di Agnolbello Nerio di Antonio Pietro di Nanni di Mino	Agostino di Pietro Ambrogio di Giovanni Biagio di Nicola di Poso Cristoforo di Pasquale Domenico di Bartolomeo Donato di Palino Filippo di Andrea Giovanni di Antonio di Damiano Ser Giovanni di Barna Giovanni di Nicola del maestro Iacopo di Antonio di Biagio Luca di Gregorio Luca di Iacopo Meco di Andrea di Vanni Nanni di Checco di Carnasciale Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Paolo di Pietro di Sano Sano di Antonio Sano di Gaspare
1454, 2° sem.	Antonio di Nanni di Checco de Olivellis Bartolomeo di Berardino di Bartalo Daniele di Giovanni di Ambrogio <i>apothecarius</i> Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciari	Angelino di Lucia Madonna Angelo di Meo del Zucca Antonio di Giovanni di Antonio <i>calzolarius</i> Antonio di Matteo del maestro Onofrio Antonio di Meo di Antonio di Nerio Bartolomeo di Domenico di Brizio	Andrea di Guidarello Antonio di Nanni Carnasciale Filippo di Andrea di Brandino Ser Giovanni di Barna Ser Giovanni di Marino <i>iureperitus</i> Giovanni di Donato di Palino

	Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Giovanni di Nicola di Pietro di Giovanni Giovanni di Pagno Luca di Nardo di Angelo Cola Luca di Pietro di Filippo Matteo di Silvestro di Giovanni di Checco de Orlandis Mino di Buccio Nanni di Pietro Perucci de Casellis Paolo di Giacomino Pasquale di Andrea di Pascuccio Pietro Senese Raniero del maestro Bartalaccio Stefano di Antonio di Stefano	Domenico di Antonio di Domenico Filippo di ser Ligo Ser Filippo di ser Silvestro Francesco di Nanni di Ceccarello Gaspere di Lando di Nanni Giovanni di Nicola di Poso <i>apotbecarius</i> Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Iacopo del maestro Nuccino <i>lapidicina</i> Mariano di Giovanni di Cecco Mariano di Sano di Agnorello Meio di Nanni di Iacopo Meo di Angelo Bello <i>lanifex</i> Nerio di Nanni di Mino del Rosso Santino di Betto	Giovanni di Paolo di Giovannino Giovanni di Pietro Yti Iacopo di Angelo di Checco Leonardo di Andrea di Meo di Giubbone Luca di Gregorio Mariano di Nicola Pittone Paolo di Domenico <i>barbitonsor</i> Paolo di Iacopo <i>aluctarius</i> Paolo di Pietro di Sano Paolo di Sano di Antonio Pietro di Andrea di Vanni Pietro di Cristoforo di Nardino Vangelista di Vitale
1455, 1° sem.	Arcangelo di Checco del maestro Antonio Bartolomeo di Lando Bernardino di Bartolo Buccio di Mino di Buccio Dino di Meo del maestro Onofrio Francesco di Meo di Filippo Francesco di Nicola di Nanni de Leonibus Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Pietro di Terzo Giovanni di Silvestro Guglielmo di Agostino Luca di Pietro di Filippo Meo di Antonio di Pietro Nicola di Pietro di Giovanni Pietro Senese Placito di Meo di	Andrea di Nanni di Mino Angelino di Luca Antimo di Giovanni di Antonio Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Domenico el Figlio Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco Domenico del Zucca Domenico di Pietro di Domenicuccio Ser Francesco di ser Cenne Giovanni di Deo Griffolo di Giovanni Leonardo di Pietro di Peruccio Mariano di Giovanni di Checco Mariano di Sano Matteo di Nanni di Lando Meo di Agnolbello Meo di Antonio di Bartaluccio	Ambrogio di Giovanni Biagio di Nicola di Poso Domenico di Bartolomeo Filippo di Andrea di Blandino Filippo di Paolo del Donna Giovanni di Antonio di Damiano Ser Giovanni di Barna notaio Giovanni di Donato di Palino Ser Giovanni di Marino notaio Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Pietro Yti Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Domenico di Ghinuccio Schiazza Luca di Gregorio Michelangelo di

	Tacchino Tommaso di Taddeo	Nicola di Pietro di Civetta Santino di Betto	Andrea Monaldo di Caroso Paolo di Giovanni di Bartolomeo Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Antonio Sano di Gaspare
1455, 2° sem.	Bartolomeo di Berardino Benedetto di Pietro di Terzo Daniele di Giovanni di Ambrogio Dino di Meo del maestro Onofrio Francesco di Giobbo Francesco di Mino di Buccio Gabriele di Francesco Giovanni di Antonio di Pietro Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciaio Giovanni di Nicola di Pietro Gismondo di Cola di Angelo Iacopo di Nicola di Pietro Lando di Antonio di Lando Luca di Pietro di Filippo Meo di Checco del maestro Antonio Nanni di Pietro di Peruccio de Castellis Paolo di Antonio di Stefano Paolo di Iacomino Pietro Senese di Giovanni	Andrea di Nanni di Mino del Rosso Angelino di Lucia Madonna Angelo di Filippo di Meo di Manente Angelo di Meo del Zucca Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Giovanni di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio Domenico di Antonio el Figlio Ser Francesco di ser Cenne Gaspare di Lando di Nanni di Lando de Mastinellis Giovanni di Deo di Nanni di Iacopo Giovanni di Nicola di Poso Griffolo di Giovanni di Griffo Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Iacopo del maestro Nuccino Matteo di Silvestro di Giovanni di Checco Mattia del maestro Pietro Meo di Agnolbello Pietro di Lorenzo Brescia Pietro di Menchino di Checco	Agostino di Pietro Yti Antonio di Antilio di Nicola Antonio di Nanni di Carnasciale Domenico di Bartolomeo Calandra Domenico di Ghinuccio Schiazza Filippo di Andrea di Blandino Francesco di Giovanni di Antonio di Biagio Giovanni di Antonio di Damiano Ser Giovanni di Barna notaio Giovanni di Donato di Palino Giovanni di Minuccio di Regaccino Monaldo di Caroso Nicola di Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Paolo di Domenico Paolo di Iacopo del Donna Pietro di Andrea di Giubbone Pietro di Andrea di Vanni Sano di Antonio di Angelino Sano di Gaspare de Cenninis
1456, 1° sem.	Antonio di Nanni di Checco Baldassarre di Nardo di Angelo	Andrea di Nanni di Mino Angelino di Lucia Madonna Antonio di Domenico el Figlio	Domenico di Bartolomeo Domenico di Ghinuccio

	<p>Bartolomeo di Berardino Checco di Pietro di Filippo Daniele di Giovanni di Ambrogio Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Nicola di Nanni de Leonibus Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciaio Giovanni di Pietro di Terzo Giovanni di Silvestro di Giovanni di Checco Lando di Antonio di Lando Luca di Pietro di Cernone Meio di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio Nicola di Pietro di Giovanni Paolo di Antonio di Stefano Pietro Senese di Giovanni Raniero del maestro Bartaluccio</p>	<p>Antonio di Giovanni di Antonio Antonio di Matteo del maestro Onofrio Bartolomeo di Menchino di Checco Biagio di Francesco di Nanni Domenico di Pietro di Domenicuccio Filippo di ser Ligo Ser Filippo di ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne Giovanni di Deo di Nanni Iacopo del maestro Nuccino Leonardo di Pietro di Peruccio Mariano di Sano di Agnorello Nicola di Piero Civetta Poso di Giovanni di Poso Santino di Betto</p>	<p>Filippo di Andrea di Blandino Ser Giovanni di Barna notaio Giovanni di Donato di Palino <i>Dominus</i> Giovanni di Marino <i>iurisperitus</i> Guglielmo di Silvestro di Bartaluccio Iacopo di Angelo di Checco Mariano di Nicola di Pietro Meo di Paolo di Giovannino Michelangelo di Andrea di Vanni Nanni di Checco di Carnasciale Paolo di Domenico Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo del Donna Paolo di Pietro di Sano Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Gaspare di Bartolo</p>
1456, 2° sem.	<p>Baldassarre di Nardi di Angelo di Cola Bartolomeo di Berardino Benedetto di Pietro di Terzo Dino di Meo del maestro Onofrio Filippo di Nicola di Naldo Giovanni di Domenico Cenciaio Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pagno Guglielmo di Agostino</p>	<p>Andrea di Nanni di Mino Angelo di Meo del Zucca Antimo di Giovanni di Antonio Antonio di Domenico di Matteo Bartolomeo di Menchino di Checco Bartaluccio di Antonio Biagio di Francesco di Nanni Domenico di Antonio el Figlio Ser Filippo di ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne Francesco di Matteo</p>	<p>Agostino di Pietro Yti Ambrogio di Giovanni Antonio di Nanni di Carnasciale Domenico di Bartolomeo Filippo di Andrea di Blandino Ser Giovanni di Barna notaio Giovanni di Donato di Palino <i>Dominus</i> Giovanni di Marino <i>iurisperitus</i> Giovanni di Nicola del maestro Giovanni</p>

	<p>di Checco Lando di Antonio di Lando Leone di Francesco de Leonibus Luca di Pietro di Filippo di Ciardello Meio di Antonio di Pietro Meio di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio Paolo di Antonio di Stefano Pietro Senese Raniero del maestro Bartalaccio Tommaso di Taddeo</p>	<p>Mastinelli Giovanni di Deo di Nanni Giovanni di Lucia Madonna Giovanni di Nicola di Poso Griffo di Giovanni di Griffo Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Leonardo di Pietro di Peruccio Mariano di Sano di Agnorello Matteo di Silvestro Orlandi Nicola di Piero Civetta</p>	<p>Iacopo di Angelo di Checco Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Domenico di Ghinuccio Leonardo di Andrea di Meo di Giubbone Meo di Paolo di Giovannino Paolo di Iacopo del Donna Pietro di Matteo di Vannuccio Pietro di Sano di Antonio di Agnolino Sano di Gaspare di Bartolo</p>
1457, 1° sem.	<p>Baldassarre di Nardo Berardino di Bartolomeo Daniele di Giovanni Dino di Meo Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Mino di Buccio Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciari Giovanni di Francesco del maestro Giovanni di Pietro di Terzo Giovanni di Silvestro Guglielmo di Agostino Iacopo di Nicola di Cernone Lando di Antonio di Lando Meio di Checco del maestro Antonio Nicola di Pietro di Giovanni Paolo di Domenicuccio</p>	<p>Agnolino di Luca Andrea di Nanni di Mino Antonio di Giovanni di Antonio Bartolomeo di Antonio Bartalucci Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco di Nanni Cristoforo di Pasquale Ser Filippo di ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne Giovanni di Deo di Nanni Giovanni di Nicola di Poso Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Iacopo del maestro Nuccino Mariano di Sano di Agnorello Matteo di Nanni di Lando Mattia del maestro Piero Meo di Agnolbello Santino di Betto</p>	<p>Agostino di Pietro Yti Domenico di Bartolomeo Filippo di Andrea di Blandino Ser Giovanni di Barna notaio Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Domenico di Schiaza Luca di Gregorio Michelangelo di Andrea di Vanni Michelangelo di Pietro Monaldo di Caroso Nanni di Carnasciale Palino di Giovanni di Donato Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo del Donna Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Antonio Sano di Gaspare di Bartolo Silvestro di Matteo</p>

	Pietro Senese Stefano di Antonio		Vangelista di Vitale
1457, 2° sem.	Angelo di Filippo Bartolomeo di Bernardino Bartolomeo di Lando Filippo di Giovanni Filippo di Nicola di Naldo Francesco di Giobbo Francesco di Nicola di Nanni de Leonibus Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pietro di Senese Giovanni di Pietro di Terzo Guglielmo di Agostino Luca di Pietro di Filippo Meio di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio Pietro di Francesco Raniero del maestro Bartalaccio Luca di Pietro di Cernone Tommaso di Taddeo Paolo di Antonio di Stefano	Antimo di Giovanni Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Matteo Bartolomeo di Domenico di Brizio Bartolomeo di Menchino Biagio di Francesco Cristoforo di Pasquale Domenico di Antonio il Figlio Domenico di Pietro Ser Filippo di ser Silvestro Gabriele di Minuccio Rigaccino Giovanni di Deo Griffolo di Giovanni Iacopo del maestro Nuccino Luca del maestro Pietro Mariano di Sano Matteo di Silvestro Pietro di Lando Pietro di Nanni di Mino Santino di Betto	Andrea Guidarelli Biagio di Nicola di Poso Donato di Palino Filippo di Andrea Francesco di Giovanni di Antonio Francesco di Luca di Gregorio Ser Giovanni di Barna Giovanni di Donato Figliucci Giovanni di Nicola del maestro Guglielmo di Silvestro Iacopo di Domenico Schiazza Michelangelo di Andrea di Vanni Monaldo di Caroso Nardo di Andrea di Giubbone Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Sano di Antonio Sano di Gaspare Tommaso di Carnasciale
1458, 1° sem.	Baldassarre di Nardo Bartolomeo di Lando Bernardino di Bartolo Buccio di Mino di Buccio Checco di Pietro di Filippo Daniele di Giovanni Filippo di Giovanni Benghi Filippo di Nicola Francesco di Giobbo Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Francesco	Andrea di Nanni di Mino Antonio di Giovanni di Antonio <i>tonsoris</i> Antonio di Matteo Antonio di Moresco Bartolomeo di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco Domenico di Giovanni di Checco Giovanni di Deo Giovanni di Nicola di Poso Griffolo di Giovanni Guglielmo di Pietro	Angelo di Barna Domenico di Bartolomeo Domenico di Ghinuccio Filippo di Andrea Francesco di Luca Ser Giovanni di Marino Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Giovanni di Pietro Yti Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Checco di

	<p>sellario Giovanni di Nicola di Pietro Guglielmo di Agostino Iacopo di Guglielmo Paolo di Domenico Pietro di Senese Placito di Meo Tommaso di Taddeo</p>	<p>Iacopo del maestro Nuccino Iacopo di Biagio Mariano di Sano Matteo di Nanni di Lando Mattia del maestro Piero Meo di Agnolbello Pietro di Lorenzo</p>	<p>Carnasciale Iacopo di Donato di Palino Lico di Luca di Iacopo Meo di Paolo Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Paolo di Sano Pietro di Andrea di Giubbone Pietro di Andrea di Vanni Sano di Gaspare</p>
1458, 2° sem	<p>Arcangelo di Checco del maestro Antonio Bartolomeo di Bernardino Daniele di Giovanni Dino di Meo del maestro Onofrio Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Domenico del Cenciaio Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pagno Giovanni di Pietro di Terzo Iacopo di Pietro di Cernone Iacopo di Raniero del maestro Bartalaccio Lando di Antonio di Lando Meo di Antonio di Pietro Mino di Buccio Pietro di Francesco di Iacopo Stefano di Antonio di Stefano Tommaso di Taddeo Tonio di Nanni di Cecco</p>	<p>Antimo di Giovanni di Antonio Antonio di Domenico di Matteo di Turino Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco di Nanni Cristoforo di Pasquale Domenico di Antonio di Domenico Domenico di Pietro di Domenicuccio Gabriele di Minuccio di Regaccino Gaspare di Lando Giovanni di Nicola di Poso Griffo di Giovanni di Griffo Iacopo del maestro Nuccino Mariano di Sano Matteo di Silvestro Mattia del maestro Pietro del Campanaio Meo di Angelo Bello Pietro di Lorenzo Pietro di Menchino Pietro di Nanni di Mino Porcelli Santino di Betto</p>	<p>Alessandro di Sano di Gaspare Domenico di Bartolomeo Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Pietro di Yti Guglielmo di Minuccio Pittone Guglielmo di Silvestro di Bartolomeo Iacopo di Antonio del Chiavaio Iacopo di Checco di Angelino Iacopo di Domenico di Ghinuccio Michelangelo di Andrea di Vanni Monaldo di Caroso Nanni di Checco di Carnasciale Nanni di Meo di Nanni Cola Nicola di Giovanni di Nicola del maestro Palino di Giovanni di Donato Paolo di Iacopo del Donna Pietro di Andrea di Giubbone Ser Giovanni di Barna Silvestro di Matteo Tommaso di Antilio</p>

1459, 1° sem	Baldassarre di Nardo Bernadino di Bartolo Daniele di Giovanni di Ambrogio Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico di Ceccarello Giovanni di Francesco di Iacopo Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pagno Guglielmo di Agostino di Checco Iacomo di Guglielmo Iacopo di Nicola Cernone Lando di Antonio di Lando Luca di Pietro di Filippo Meio di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio Paolo di Antonio di Stefano Paolo di Domenico barbitonsor Pietro di Senese	Ser Filippo di ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne Antonio di Matteo del maestro Onofrio Guglielmo di Pietro di Domenicuccio Biagio di Francesco di Nanni Matteo di Silvestro Orlando Antonio di Giovanni di Antonio Antonio di Nanni di Lando Mariano di Sano Andrea di Nanni di Mino Griffo di Giovanni Antonio di Moresco Bartolomeo di Menchino Iacopo del maestro Nuccino Bartolomeo di Domenico di Brizio Angelino di Luca Madonna Meio di Angelo Bello Domenico di Antonio di Domenico Santino di Betto Pietro di Antonio del Nero	Andrea di Guidarello Antonio di Antilio Antonio di Nanni di Carnasciale Biagio di Nicola di Poso Filippo di Andrea Brandini Gaspere di Giovanni di Goro Giovanni di Donato di Palino Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Pietro di Terzo Iacopo di Antonio Clavari Iacopo di Domenico di Ghinuccio Luca di Gregorio Meio di Paolo Michelangelo di Andrea di Vanni Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Antonio di Angelino Sano di Gaspere Ser Giovanni di Barna
1459, 2° sem	Angelo di Filippo Antonio di Nanni di Checco Arcangelo di Checco del maestro Antonio Benedetto di Pietro Bernardino di Bartolo Buccio di Mino Daniele di Giovanni Filippo di Giovanni Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di	Andrea di Nanni di Mino Angelino di Luca Antimo di Giovanni Antonio di Moresco Bartolomeo di Domenico di Brizio Bartolomeo di Menchino Biagio di Francesco Cristoforo di Pasquale Domenico di Antonio Gabriele di Minuccio Gaspere di Lando Giovanni di Nicola di Poso	Andrea Guidarelli Antonio di Antilio Domenico di Bartolomeo Domenico di Ghinuccio Donato di Palino Filippo di Andrea Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Paolo di

	Domenico Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pagno Giovanni di Pietro di Senese Giovanni di Silvestro Lando di Antonio di Lando Luca di Pietro di Cernone Luca di Pietro di Filippo Nanni di Checco di Carnasciale Pietro di Francesco Stefano di Antonio	Griffolo di Giovanni Iacopo del maestro Nuccino Mariano di Pietro Paffa Meo di Agnol Bello Pietro di Antonio Nigro Sano di Agnorello Ser Filippo di Ser Silvestro Ser Francesco di ser Cenne	Giovanni Giovanni di Pietro Yti Guglielmo di Silvestro Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Checco Luca di Sano Mariano di Nicola Michelangelo di Andrea Nardo di Andrea Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo del Donnola Ser Giovanni di Barna
1460, 1° sem	Ambrogio di Giovanni Fagnani Antonio di Nanni di Checco Baldassarre di Nardo di Angelo Bartolomeo di Bernardino Bartolomeo di Lando Benedetto di Pietro di Terzo Filippo di Giovanni Benghi Filippo di Nicola di Naldo Francesco di Nicola de Leonibus Francesco di Pietro di Filippo Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciari Iacopo di Checco di Carnasciale Iacopo di Nicola di Pietro di Cernone Meo di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio	Angelino di Luca Madonna Antonio di Giovanni di Antonio Matteo di Silvestro Antonio di Matteo Bartolomeo di Antonio di Bartaluccio Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco Domenico di Giovanni di Checco Francesco di Santino Francesco di ser Filippo Gabriele di Minuccio di Regaccino Griffolo di Giovanni Guglielmo di Pietro Paffa Mariano di Lando di Nanni Mariano di Sano Meo di Agnol Bello Pietro di Antonio Nigro Pietro di Nanni di Mino del Rosso Ser Francesco di ser Cenne	Biagio di Nicola di Poso Domenico di Bartolomeo Donato di Palino Filippo di Andrea di Blandino Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Pietro Yti Iacopo del maestro Nuccino Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Domenico di Ghinuccio Luca di Gregorio Meo di Paolo di Giovanni Nicola di Antonio di Antilio Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo del Donna Pasquale di Angelo Pietro di Andrea di Giubbone Pietro di Antonio di Vanni

	Paolo di Domenico Pietro di Senese Raniero del maestro Bartalaccio Tommaso di Taddeo		Sano di Antonio di Angelino Sano di Gaspare Ser Giovanni di Barna
1460, 2° sem	Angelo di Filippo di Meo Arcangelo di Checco del maestro Antonio Benedetto di Pietro di Terzo Bernardino di Bartolo <i>faber</i> Cristoforo di Pietro di Iacomino Daniele di Giovanni di Ambrogio Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Nicola de Leonibus Giovanni di Domenico Cenciari Giovanni di Pagno Iacopo di Nicola di Pietro di Cernone Lando di Antonio di Lando <i>faber</i> Leonardo di Nardo di Angelo Cola Luca di Pietro di Filippo Nanni di Checco di Carnasciale Nicola di Mino di Buccio Paolo di Antonio di Stefano Pietro di Francesco di Iacopo Pietro di Senese	Andrea di Nanni di Mino Angelino di Luca di Madonna Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Giovanni di Antonio Antonio di Matteo del maestro Onofrio Antonio di Moresco del maestro Bartalaccio Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco di Nanni Cristoforo di Pasquale Domenico di Antonio di Domenicuccio Francesco di Matteo di Nanni di Lando Giovanni di Nicola di Poso Griffo di Giovanni di Griffo Guglielmo di Pietro Paffa Mariano di Sano di Agnorello Pietro di Antonio Neri Ser Filippo di ser Silvestro	Alessandro di Sano di Gaspare Antonio di Antilio di Nicola Domenico di Bartolomeo Filippo di Iacopo di Minuccio Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Donato di Palino Giovanni di Minuccio di Regaccino Giovanni di Pietro Yti Iacopo di Angelo di Checco Iacopo di Antonio di Biagio Iacopo di Domenico di Ghinuccio Luca di Gregorio Michelangelo di Andrea di Vanni Michelangelo di Giovanni di Nicola del maestro Giovanni Monaldo di Caroso Giovannini Nardo di Meo di Giubbone Paolo di Iacopo ... Paolo di Sano di Antonio Ser Giovanni di Barna Silvestro di Matteo
1461, 1° sem	Baldassarre di Nardo Bartolomeo di Bernardino Benedetto di Pietro di Senese Filippo di Giovanni Filippo di Nicola	Andrea di Nanni di Mino Antimo di Giovanni Antonio di Matteo Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco Domenico di Antonio	Sano di Antonio Sano di Gaspare Paolo di Iacopo Iacopo di Antonio di Biagio Antonio di Antilio Antonio di Carnasciale

	<p>Francesco di Nicola de Leonibus Francesco di Pietro di Filippo Giovanni di Cristoforo Giovanni di Domenico Cenciari Giovanni di Nicola di Pietro Guglielmo di Paolo di Iacopino Iacopo di Ranieri Lando di Antonio Meo di Checco del maestro Antonio Meo di Giovanni di Pietro Mino di Buccio Paolo di Domenico <i>tonsor</i> Pietro di Francesco Tommaso di Taddeo</p>	<p>Francesco di Santino Gaspere di Lando Giovanni di Domenico Zucca Goro di Domenico di Giovanni Griffolo di Giovanni Mariano di Pietro Paffa Mariano di Sano Matteo di Silvestro Mattia del maestro Piero Meo di Agnolbello Paolo di Meo di Luca Pietro di Andrea di Vanni Pietro di Antonio del Nero Ser Filippo di ser Silvestro</p>	<p>Filippo di Andrea Francesco di Luca Gaspere di Giovanni di Goro Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Minuccio di Rigaccino Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Paolo di Giovanni Guglielmo di Giovanni di Giubbone Guglielmo di Minuccio di Pittone Guglielmo di Silvestro Iacopo del maestro Nuccino Iacopo di Domenico Schiazza Mariano di ser Giovanni Paolo di Giovanni di Bartolomeo</p>
1461, 2° sem	<p>Baldassarre di Nardo Bartolomeo di Lando Benedetto di Pietro di Terzo Bernardino di Bartolo Buccio di Mino Daniele di Giovanni Filippo di Giovanni Benghi Francesco di Giobbo Francesco di Pietro di Filippo Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Francesco Ghiachi (SIC) Giovanni di Nicola di Pietro Iacopo di Ranieri Luca di Pietro di Cernone Meo di Checco del maestro Antonio Paolo di Antonio di</p>	<p>Angelino di Luca Angelo di Filippo Antonio di Giovanni di Antonio Bartolomeo di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio Biagio di Francesco Cenne di ser Francesco Domenico di Antonio Figli Domenico di Giovanni di Checco Francesco di Santino Gabriele di Minuccio Gaspere di Lando Griffolo di Giovanni Guglielmo di Pietro Matteo di Silvestro Pietro di Andrea di Vanni Pietro di Lorenzo Pietro di Nanni di Mino Ser Filippo di ser Silvestro</p>	<p>Angelo di Barna Antonio di Carnasciale Biagio di Nicola di Poso Cristoforo di Pasquale Donato di Palino Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Paolo Giovanni di Pietro Yti Iacopo del maestro Nuccino Iacopo di Antonio Iacopo di Domenico Luca di Gregorio Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo del Donnola Paolo di Sano (a lato di Mariano di Sano. Mi sa che lo sostituisce o il</p>

	Stefano Paolo di Domenico Pietro Senese Placito di Meo Tommaso di Taddeo		notaio si è sbagliato) Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Gaspare
1462, 1° sem	Baldassarre di Nardo di Angelo Bartolomeo di Bernardino Benedetto di Pietro di Terzo Francesco di Nicola del Leonibus Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Filippo Benghi Giovanni di Nicola di Pietro Giovanni di Pietro di Senese Giovanni di Silvestro de Orlandis Guglielmo di Agostino Iacopo di Checco Carnasciale Iacopo di Nicola Cernone Iacopo di Ranieri del maestro Bartalaccio Lando di Antonio di Lando Meo di Checco del maestro Antonio Mino di Buccio lanifex Paolo di Antonio di Stefano Pasquale di Andrea Pietro di Francesco Simone di Antonio	Agostino di Domenico di Giovanni Andrea di Nanni di Mino Angelino di Luca Antonio di Matteo del maestro Onofrio Bartolomeo di Antonio Bartolomeo di Domenico di Brizio Cenne di ser Francesco Domenico di Antonio el Figlio Francesco di ser Filippo Gabriele di Minuccio di Regaccino Giovanni di Andrea Marzuoli Giovanni di Domenico Zucca Griffolo di Giovanni Guglielmo di Pietro Matteo di Nanni di Lando Mattia del maestro Piero Meo di Agnolbello Poso di Giovanni Santino di Betto	Antimo di Giovanni di Antonio Brandino di Andrea Domenico di Bartolomeo Calandra Francesco di Giovanni di Antonio Francesco di Luca di Gregorio Giovanni di Donato di Figliuccio Giovanni di Donato di Palino Giovanni di Nicola del maestro Giovanni di Pietro di Guiduccio Guglielmo di Minuccio Pittone Iacopo di Domenico di Ghinuccio Mariano di Sano Mariano di ser Giovanni [di Barna] Meo di Paolo Michelangelo di Andrea Paolo di Giovanni di Bartolomeo Paolo di Iacopo Pietro di Andrea di Giubbone Sano di Antonio Sano di Gaspare
1462, 2° sem	Agostino di Tommaso di Taddeo Baldassarre di Ludovico Baldassarre di Nardo Bartolomeo di Lando Daniele di Giovanni Filippo di Nicola di	Andrea di Nanni di Mino Antonio di Domenico di Matteo Antonio di Matteo Antonio di Moresco Bartolomeo di Domenico di Brizio Bartolomeo di Menchino	Antonio di Antilio Antonio di Giovanni di Antonio Antonio di Nanni alias di Carnasciale Brandino di Andrea Domenico di Bartolomeo

Naldo Francesco di Giobbo Francesco di Nicola di Nanni Giovanni di Cristoforo di Lico Giovanni di Domenico Cenciaio Giovanni di Filippo Benghi Giovanni di Nicola di Pietro Iacopo di Nicola di Cernone Luca di Pietro di Filippo Mino di Buccio lanifex Paolo di Domenico tonsor Pasquale di Bernardino Pietro di Senese di Giovanni Simone di Antonio	Domenico di Antonio del Figlio Domenico di Nuccio Gaspere di Lando di Nanni Griffolo di Giovanni Guglielmo di Pietro Iacopo di Biagio Meo di Angelo Bello Meo di Antonio di Bartaluccio Nanni di Biagio di Francesco Paolo di Meo di Luca Pietro di Andrea di Vanni Pietro di Lorenzo Ser Anselmo di Giovanni Posi Ser Filippo di ser Silvestro	Domenico di ser Giovanni Marini Giovanni di Donato di Palino Giovanni di Paolo di Giovannino Giovanni di Pietro di Guiduccio Giovanni di Pietro di Terzo Iacopo di Antonio detto del Chiavaio Iacopo di Domenico di Ghinuccio Iacopo di Sano di Angiolello Luca di Gregorio Nardo di Andrea Nicola di Giovanni del maestro Paolo di Giovanni di Bartolomeo Sano di Antonio Sano di Gaspare Ser Onofrio di Evangelista
--	--	---

APPENDICE 1

Statuti dello Stato 72 (Statuto dei Danni Dati e Straordinari)

RUBRICARIO

DEL ORDINE DATO RIFARE LI PRESENTI STATUTI ET ORDINI.

DELLA ELECTIONE DEL OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI DI MONTALCINO.

DELLA ELECTIONE DELLI CAMPARI.

DELLA OBSERVATIONE DELLI STATUTI PER LO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI DI MONTALCINO.

CHE LO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI POSSA FARE INVENTIONI.

DEL MODO ET ORDINE SI DEBBA PROCEDERE NE DANNI DATI ET EXTRA ORDINARI.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN VIGNE D'ALTRUI.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN ORTI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO IN ALCUNA VIA CON FRUCTI.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN VIGNE D'ALTRI DI NOCTE TEMPO ET DICTI FUSSE TROVATO DRENTO ALLE CONFINI DELLE VIGNE DI NOCTE.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ARBORI DOMESTICHI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE CASTAGNI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE RAMI D'ARBORI DOMESTICI D'ALTRI O ARBORE TAGLIASSE FRAL PEDONE E LI RAMI.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE QUERCIA O RAMI D'EPSA ET OPPIO O SALCE D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ARBORO SALVATICO D'ALTRI PRODUCENTE FRUCTO COMMESTIBILE.

CHE SIA LECITO AL VICINO TAGLIARE RAMI D'ARBORI CHE PENDESSERO SOPRA LA SUA POSSESSIONE.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE LEGNA D'ALTRI DELLA CATASTA O MONTI [CATASTA]TI O VERO TAGLIASSE O TOLLESSE DELLE TAGLIATE.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE O FACESSE LEGNA NELLA SELVA DEL COMUNE.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE O RIMMODASSE ET SCORTICASSE O VERO ARDESSE ARBORI D'ALTRI DOMESTICHI.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ROMPESSO O ARDESSE ALCUNA VITE D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI DARA DANNO A LI FRUCTI D'ARBORI DOMESTICI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI DARA DANNO A LI FRUCTI D'ARBORI SALVATICHI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO ALLE CASTAGNE ET GHIANDE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI SCOTESSE CON PERTICA O BASTONE E FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI COGLIESSE FRUCTI D'ARBORI CHE PENDESSENO SOPRA ALCUNA VIA.
DELLA PENA DI CHI GITTASSE O AVENTASSE SAXI O BASTONE SOPRA ARBORI DOMESTICI.
DELLA PENA DI CHI TOLLESSE PAGLIA FIENO O STRAME D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI TOLLESSE SAXI O PIETRE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI TOLLESSE PALI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI ACCENDESSE FOCO NELLA CORTE DI MONTALCINO O VE/RO
PORTASSE ACCIAIUOLO.
DELLA PENA DI CHI FACESSE HERBA ET FOGLIE DI CANNE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI FACESSE ET TAGLIASSE GRANI O ALTRI BIADI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNI ALLI AGRUMI RAPI ET RADICI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO AL GRUOGO ET ZAFFERANO D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO ALLE SALCIAIE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO A LEGUMI D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI ENTRASSE ET ATRAVERSASSE CAMPI D'ALTRI SEMINATI ET DI CHI
PASSASSE ET VIA FACESSE PER ALCUN CAMPO NON SEMINATO D'ALTRI.
CHE CHI HAVESSE POSSESSIONE APRESSO A VIA DI COMUNE E VICINEVOLE DEBBI TENERE
SGOMBRA EPSA VIA.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO A LINO ET CANAPE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO NELLE CHIUSE D'ALTRI.
QUALI SIENO ET S'INTENDINO BESTIE GROSSE.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NELLE VIGNE D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN ORTI D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NELLE CHIUSE D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NEI BIADI D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN LEGUMI D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NEL GROGO D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN PRATI D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE DESSENO DANNO AL FENILE O PAGLIAIO.
DELLA PENA DE LE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO ALLE SALCINAIE D'ALTRI.
DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN CANNETO D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CH'ENTRASSEN O DESSEN DANNO IN STOPPIE D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI ENTRASSE O DESSE DANNO NELLE BANDITE ET DIVIETAGIONI D'ALTRI PERSONALMENTE O CON BESTIE.

DELLA PENA DI CANI CHE INTRASSEN O DESSEN DANNO IN VIGNE D'ALTRI.

DELLA PENA DE CANI CHE SARANNO TROVATI DRETO LI CONFINI DELLE VIGNE D'ALTRI.

CHE LA FIOCCA DELLE BESTIE MINUTE SIA DI CINQUANTA BESTIE.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSEN DANNO IN ORTO D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSEN DANNO IN VIGNE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE DESSEN DANNO IN BIADI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSEN DANNO NELLI PRATI O GIFFATE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSEN DANNO ALLI LEGUMI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSEN DANNO AL FENILE DI FIENO O PAGLIAIO D'ALTRI.

DELLE BESTIE MINUTE CHE DESSEN DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE INTRASSEN O DESSEN DANNO NELLE STOPPIE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSEN DANNO ALLE SALCIAIE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE DESSEN DANNO AL GROGO ET ZAFFARANO D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE DESSEN DANNO NELLI CASTAGNETI ET SELVE TAGLIATE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE DESSEN DANNO A CIPOLLE ET RADICI O ALTRI AGRUMI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSEN DANNO IN GIFFATE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE MINUTE CHE DESSEN DANNO NEL CANNETO D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSEN DANNO IN VIGNE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSEN DANNO IN ORTI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSEN DANNO IN BIADI E LEGUMI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSEN DANNO NELLI PRATI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE DESSENO DANNO A MUCCHIO DI FIENO O PAGLIAIO DI PAGLIA OVERO IN AIA D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO ALLE GIFFATE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE CHE DESSENO DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO ALLE STOPPIE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE CHE CAVASSEN O PASTURASSEN A PRESSO ALCUNA FONTE.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE INTRASSEN IN CHIESE O CIMITERI.

DELLA PENA DI CHE GUASTASSE ALCUNO MULINO O STECCAIA D'ALTRI O PASTURASSE CON BESTIE APRESSO A MULINO O GORA.

DELLA PENA DELLE BESTIE PASCESSEN DENTRO LI CONFINI DELLE VIGNE.

DELLA PENA DI CHE FUSSE TROVATO IN ALCUNA CONTRADA CON ALCUNA COSA D'ORTO.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO CON LEGNA AD PRESSO A CATASTA O MONTI DI LEGNA D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO IN ALCUNA CONTRADA CON CERA O MELE.

DELLA PENA DELLE BESTIE CHE FUSSEN TROVATE APRESSO ALCUNO DANNO.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO O GUASTASSE ALCUNO CUPILE OVERO OPPIATA.

DELLA PENA DELLE BESTIE DI FORESTIERI CHE PASTURASSEN NELLA CORTE DI MONTALCINO.

DELLA PENA DELLI FORESTIERI CHE DESSENO DANNO NELLE POSSESSIONI ET BENI DELLI HOMINI O COMUNE DI MONTALCINO.

DELLA PENA DELLI FORESTIERI CHE TAGLIASSEN LEGNA PALI OVERO CAVASSEN CARBONI NELLA CORTE DI MONTALCINO.

DEL MODO SI DEBBINO TRACTARE LI FORESTIERI IN MONTALCINO SE ALCUNO DANNO FACESSEN.

CHE OGNUNO POSSA ACCUSARE DE SOI BENI PROPRII O CONDUCTI.

INFRA QUANTO TEMPO SI PUÒ FAR L'ACCUSA ET ACCUSARE.

INFRA QUANTO TEMPO SI DEBBA STIMARE EL DANNO.

INFRA QUANTO TEMPO SI PUÒ CASSARE ET PER LO ACCUSATORE LEVARE ET IN CHE MODO.

DELLA PENA DI CHI ACCUSA E NON PROVA.

CHE SIA LECITO A OGNI PERSONA DARE LICENTIA DE SOI BENI PROPRII O CONDOCTI ET DEL MODO D'EPSE LICENTIE.

CHE TUTTE LE PENE DE DANNI DATI COMMESSE DI NOCTE TEMPO O IN DÌ DI DOMENICA
SI DEBBENO DUPLICARE.

CHE SI CREDA ALLO OFFITIALE ET CAMPAI PER INFINO A OGNI QUANTITÀ.

DOVE LO STATUTO NON PARLASSE SI PROCEDA DI SIMILE A SIMILE.

DELLO ARBITRIO DELLO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE LEGNAME D'ALTRI ACONCIO O LAVORATO.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII DI MONTALCINO DEBBI DARE
OGNI MESE LE SENTENTIE ET INFRA QUANTO TEMPO EL CONDENNATO DEBBA PAGARE.

DELLI BENEFITI CHE SI DEBBANO AMETTERE PER LA CONFESIONE ET PER LO
PAGAMENTO INNANZI ALLA SENTENTIA O INFRA 'L TERMINE DELLA SENTENTIA.

DELLE QUISTIONI ET DIFFERENTIE CHE NASCESSENO FRA LI VICINI PER CAUSA DI
TERMINI ET CONFINI O PER ALTRA CAGIONE.

DELLA PENA DI CHI NON VOLESSE DIRE EL SUO NOME ALLO OFFITIALE ET DI CHI
MUTASSE EL SUO NOME PROPRIO PER UN ALTRO.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO A FARE DANNO NELLA POSSESSIONE DI ALTRI ET
DICESSE CHE FUSSE SUA.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE O GUASTASSE SEPE D'ALTRI.

DELLA PENA DELLE FANCIULLI CHE DESSENO DANNO.

CHE LI FANTI ET PASTORI DELLE BESTIE CHE STESSENO CON ALTRI SIENO TENUTI ALLE
PENE SE FACESSENO DANNO.

CHE SE ALCUNA SOLENNITÀ MANCASSE NELLI PROCESSI CHE 'L PROCESSO NON PERDA
SUE FORZE.

DE LA PENA DI CHI NON TAGLIASSE LE MACCHIE ALLI TEMPI ORDINATI.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE ALCUNO TERMINI O APRESSO A EPSO TERMINE LAVORASSE
PASSASSE O LAVORASSE APPRESSO A GROTTA DEL VICINO.

DELLA PENA DI CHI LAVORASSE CON BUOI APRISSE ALCUNO SEMINATO ET NON METTESSE
DA CAPO CINQUE SOLCA.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII POSSA PROCEDARE SUMMARIE ET
DE FACTO PER INFINO ALLA QUANTITÀ DI SOLDI VINTI.

DELLA PENA DI CHI FACESSE FOSSE PER PIGLIARE BESTIE SALVATI CHE ET NON SE
FACESSE BANDIRE ET SCRIVERE.

DELLA PENA DI CHI FACESSE DANNO A SARAGIULO O IN SIA APPARTENENTIA.

DELLA PENA DI CHI FACESSE DANNO A SANCTO ANTONIO DELLE MONACHE CON SUA
APPARTENENTIA.

DELLA PENA DELLE BESTIE CHE DESSENO DANNO NELLA BANDITA DEL COMUNE.
DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA DIFFESA O SCUSA PASSATI LI TERMINI DELLA
APPELLAGGIONE.
CHE SI RADDOPPI LA PENA A CHI FACESSE DANNO NELLI LOCHI BANDITI ET DIVIETATI
D'ALTRI.
DELLA FEDE SI DEBBA DARE ALLI TESTIMONI.
DELLA PENA DI CHI CAVASSE ACQUA DEL SUO CORSO O LECTO ANTICO.
DELLA PENA DI CHI PIANTASSE ARBORI PRESSO AFOSSATO PER IL QUALE CORRISE ACQUA.
DEL LEGNAME ET INGOMBRIO CHE CADESSE SOPRA ALCUNO CORSO D'ACQUA.
DELLA PENA DI CHI GUAZTASSE STECCATO O SBARRE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNO ARTIFITTO PER PIGLIARE COLOMBI DOMESTICHI O
DI COLOMBAIO.
DELLA PENA DI CHI SOPRA PIGLIASSE D'ALCUNA VIA ET COSA DI COMUNE O DI PERSONE
SPETIALI.
DELLA PENA DI CHI VENDEMMIASSE INNANZI CHE FUSSE DELIBERATO PER CONSEGNO.
DELLA PENA DE SIGNORI PRIORI CHE SI INTROMETTESSONO IN ALCUNA COSA
PERTINENTE AD ALCUNO OFFITIALE PARTICULARE.
CHE CHI FARÀ DANNO A PIÙ COSE EXISTENTI IN UNA MEDESIMA POSSESSIONE SIA PUNITO
PER LO MAGGIOR DANNO.
CHE CHI FARÀ ALCUNO DANNO O EXTRAORDINARIO PERSONALMENTE O CON BESTIE SIA
TENUTO A SATISFARE EL DANNO.
DELLA PENA DI CHI GUASTASSE O SCOPRISSE ALCUNA CASA.
DELLA PENA DI CHI SALISSE O FACESSE DANNO SOPRA ALCUNO TECTO O TECTOIA
D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI GITTASSE ALCUNO SAXO O ALTRA COSA O DANNO FACESSE SOPRA
ALCUN TECTO O TECTOIA D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI GETTASSE ALCUNA COSA PUTRIDA SOPRA TECTO O TECTOIA O ORTO
O POSSESSIONE D'ALTRI.
DELLA PENA DI CHI GETTASSE BRUTTURA O ACQUA PUTRIDA IN VIE ET IN PIAZE DI
COMUNE O VICINEVOLI O BENI D'ALTRI CIMITERI O PIAZE DI CHIESE.
DELLA PENA DI CHI RECIDESSE ALCUNA VIA O INGOMBRASSE.
DELLA PENA DI CHI CAVASSE O FORMA NUOVA FACESSE PRESSO ALCUNA VIA DI COMUNE
O VICINEVOLE O PRESSO ALCUNA GROTTA D'ALTRI.
DELLE VIE CHE FUSSENO DILAMATE PER DIFECTO D'ACQUA O DA SE STESSE GUASTE.

DELLA PENA DI CHI NON GOMBRASSE O RICOGLIESSE PIETRA O ALTRO INGOMBRIO CHE CADESSE NELLE VIE DEL CIMUNO ET VICINEVOLI ET POSSESSIONI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI GITTASSE PIETRE O SAXI D'ALTRO INGOMBRIO IN POSSESSIONI ET BENI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE RENA IN ALCUNA VIA DEL COMUNE.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI SIA TENUTO PROCEDARE PER DEBITO DEL SUO OFFITIO A MURA ET GROTTI DI VIE VICINEVOLI COME D'ALTRE VIE.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA FINESTRA NEL SUO MURO PROPRIO O CONDUTTO SOPRA TECTO ET BENI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI NON FACESSE A DRITTARE BOLLARE ET AGIUSTARE PESI ET MISURE ET DI CHI NON LE TENESSE GIUSTE.

DI COLORO CHE FACESSENO PANE A VENDARE ET DELLA LORO ARTE.

DELL'ARTE DELLI FORNARI ET DEL LORO OFFITIO.

DELLA ARTE DE BECCARI ET CARNAIUOLI ET DI LORO OFFITIO.

DELLA PENA DE CARNAIUOLI CHE VENDESSENO LA CARNE D'UNA BESTIA PER UN'ALTRA ET CHI VENDESSE DENTRO LA TERRA CARNI MORTICINE SPALLATE ALLUPATE O INFERME.

QUANTO TEMPO LI BECCAI ET CARNAIUOLI POSSAN TENERE LA CARNE FACTA.

DELLA PENA DI CARNAIUOLI ET BECCAI ET DI CHI VENDESSE LA CARNE PIÙ ET DI MAGGIOR PREGIO SI VENDE A SIENA.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE PESCE POI CHE L'HARÀ TENUTO DUE DÌ NATURALI.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE ET NON DESSE LA LIBRA DI DODICI ONCE ET DI CHI NON DESSE GIUSTO PESO O MISURA.

DEL MODO CHE SI PROCEDA CONTRO LI TAVERNARI ET LA LORO PENA.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA IN ALCUNA FONTE POZO CITERNA O ABEVARATOIO.

DELLA PENA DI OCCULTASSE O CAVASSE DI SUO CORSO ACQUA D'ALCUNA FONTE O ALCUNA FONTE O CITERNA O POZO GUASTASSE.

DELLA PENA DI CHI LAVASSE O ALTRA BRUTTURA FACESSE NELLO ABEVARATOIO ET GUAZATO DELLA FONTE NUOVA.

CHE LA FONTE DELLA VILLA A TOLLI ET DI SANCTA RESTITUTA ET DELLA CROCE SI DEBBINO AOGNI ANNO RACCONCIARE.

DELLA PENA DI CHI RECASSE COSE AVENDARE ET NELLE PORRASSE IN PIAZA.

DELLA PIZICAIUOLI CHE COMPRASSEN ALCUNA COSA PER RIVENDERE IN ALCUNO DÌ DI MERCATO 'NANZA HORA NONA.

DELLA PENA DI CHI FACESSE CORRIRE ALCUNO CAVALLO DALLA PORTA CERBAIA ALLA
POSTEROLA.

DELLA PENA DI CHI TENDESSE ALCUNO CUOIO PELOSO IN ALCUNA PIAZZA O STRADA DI
COMUNO O CHIESA.

DELLA PENA DI CHI TENDESSE PANNI SOPRA SIEPE O MURI D'ALTRI.

DELLA PENA DI CHI TENESSE PER LE STRADE PORCI O OCHE.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA NELLA PIAZZA DI LOCHI COMUNI.

DELLA PENA DI CHI TENESSE FIENO O STRAME IN CASE PRESSO ALLE STRADE PRINCIPALI.

CHE GLI ADRIATTORI PONGHINO EL PREGIO AL PANE CHE SI VENDE.

CHE 'L CAMERLENGO FACCI ADRIATTARE LA STATEA ET LO RUBO DELLA CABELLA.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA SOTTO LA LOGGIA DEL COMUNE.

CHE L'OFFITIALE SIA TENUTO BANDIRE TUTTE LE FESTE.

DELLE APPELLAGIONI SI FANNO ALI SIGNORI PRIORI QUANTO TEMPO DURANO.

CHE NIUNO OFFITIALE POSSA CONOSCERE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI SE NON
L'OFFITIALE DE DANNI DATI DI MONTALCINO.

CHE LE FESTE CHE SONO NEL PRESENTE STATUTO SI DEBBI RIGUARDARE.

DELLA PENA DI CHI TENESSE BUTTIGA APERTA O SPORTELLO EL DE DEL VENERDÌ
SANCTO.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE CARNE MORTICINA O INFERMA.

| c. 1r | Guazzatoi di fonti non si lavino panni fo. 40: vide legge nuova / folio 43.
Vie antiche si ritraccino, folio 39.
Castagni non si taglino per la festa di Corpus Domine, folio 37.
Forestieri accusati si creda ad ogni persona per tutta la pena.
Forestieri paghino pena doppia, folii 37 e 30.
Bestie grosse e minute dando danno in chiuse e vigne / dentro i confini, folio 42.
Montalcinesi co l'abitanti in dicta città e corte paghino / delle pene così si
condannino, folio 36 all'additioni, capitolo 31 e 34.
A danni dati personali né studiosi.
Fuoco non si attacchi senza licentia, folio 36.
Nissuno giochi nella cappella di piazza, folio 36.
Nissuno gitti bruttura o spazzatura dal finestrone di piazza e della / cappella, folio
37.
Fonti si nettino, folii 37, 39, 40, 43.
Fonti non si imbrattino, folii 37, 43.
Mezzaioli dello spedale non portino legna a / vendare, folio 37.
S. Bastiano si guardi, folio 37.
Pesi e misure s'addrittino, folii 26, 36.
Ciascuna persona faccia con orto, folio 45.
Della pena delle bestie pecorine e caprine che desseno danno in / biadi d'altri, folio
14.
Della pena delle bestie pecorine e caprine che desseno danno in prati / e giffate
d'altri, folio 14.
Della pena delle bestie pecorine e caprine che desseno danno alli / legumi d'altri,
folio 14.
Della pena delle bestie caprine e pecorine che desseno danno a fie/nile o paglaio,
folio 14.
Della pena delle bestie minute che desseno danno a frutti / d'arbori d'altri, folio 14.
Passati li termini probatori non si possino fare / scuse, né difese, capitolo 120, folio
23.

| c. 1v | Della pena delle bestie minute à li caprine e pecorine che / entrasseno o desseno danno nelle stoppie d'altri, folio 14.

Della pena delle bestie pecorine che desseno danno a sal/ciaie d'altri, folio 14.

Delle finestre nel suo muro proprio o conducto / sopra tetti o beni d'altri e sua pena, capitolo 145, folio 26.

Stima del danno fra quanto tempo si facci, folio 19.

Il padrone può accusare de suoi beni propri, folio 17.

Per quanto si creda al padrone, a folio 17, e contro i forestieri se / gli crede per ogni somma e quantità, folii 37, 39. Vede a folio 51 alli capitoli / del danno dato al capitolo 9.

Legna secche e morticine pena, a folio 9.

Legna sparse e di catasta, folio 9.

Accuse si posson levare et fra quanto tempo, folio 19.

Fieno non si ripongha nelle strade, folio 31.

Pesi e misure s'aggiustino, folii 26, 36.

Comprare avanti sera di nona e le robbe da mangiare si prestino / in piazza, folio 30.

Vede la legge al libro delle memorie dell'anno 1576 a folio 33. / La pena è d'uno [ducatò d'argento] al compratore, quarto all' < sic > venditore.

Stateia di sale et il rubbo della cabella si marchi almeno due / volte l'anno è obbligo di camerlengo, folio 31.

Chi trova dannatori personali o di animale può e deve levare il pegno o / le bestie come in questo si vede a folio 9.

Viari se veda folii 20, 35, 35, 35, 35, 35, 35.

Lavare presso alle fonti a tre canne nissuno può, folio 29.

Rubrica della pena di chi facesse alcuna bruttura in / alcuna fonte pozzo cisterna o abbeveratorio, 29.

Fonti e vigne et orti statuto e legge approvata / Signori Magnifici Priori, a folio 43, 44.

Prati e giffate si riguardino da calende di marzo per / fino saranno segnati. Vede allo statuto sotto la rubrica / della pena delle bestie porcine che desseno danno alle / giffate d'altri al capitolo 76, folio 15.

| c. 2r | Della pena di chi guastasse steccato o sbarre del Comune.

Della pena di chi facesse artifizii per pigliare colombi domestici o di colombaio, folio 23.

Della pena di chi sopra prendesse d'alcuna via et cose di comune o d'altri.

Della pena di chi vendemiasse innanzi che si deliberasse per consiglio.

Della pena delli Signori Priori che s'intermettessero in cose pertinenti ad altro offitio, folio 24.

Che chi farà danno a più cose esistenti in una medesima possessione sia punito. / per lo maggior danno, capitolo 131, folio 24. Più danni in un medesimo luogo, folio 29.

Vie, folii 24, 25, / 26, 2[6]), 35.

Che chi farà alcun danno personalmente o con bestie sia tenuto a restituire et / soddisfare el danno.

Della pena di chi guastasse o scoprisse alcuna casa. Case, 24.

Della pena di chi salisse o danno facesse sopra tecto o tecotia d'altri.

Della pena di chi gittasse saxi o altra cosa o danno facesse sopra tetti o tectoia.

Della pena di chi gittasse cosa putrida sopra tetto tectoia orto o possessioni d'altri, folio 25.

Della pena di chi gittasse bructura o acqua putrida nelle vie et piazze / di comune o vicinevoli o beni d'altri cimiteri o piazze di chiese.

Della pena di chi recidesse o ingombrasse alcuna via di comune.

Della pena di chi cavasse o forma nuova facesse presso a via di comune et / vicinevole o lavorasse o cavasse presso a grotta d'altri. Grotte a folio 22.

Delle vie che fusseno di lamate per defecto d'acqua o guaste da se medesime.

Della pena di chi non sgombrasse o ricogliesse pietre o altro ingombrio che ca/desse nelle vie del comune o vicinevoli et possessioni et beni d'altri.

Della pena di chi gittasse pietre saxi o altro ingombrio in beni d'altri.

Della pena di chi cavasse rena in via del comune, folio 26.

Che l'offitiale de danni dati sia tenuto procedere per debito del suo offitio a mura grot/te di vie vicinevoli come d'altre vie.

Della pena di chi facesse alcuna finestra nel suo muro proprio o con decto / sopra tecto et beni d'altri.

Della pena di chi non facesse a drittare bollare et a giustare pesi et misure / et di chi non le tenesse giuste.

Di coloro che facessero pane a vendere et della loro arte, folio 27.

Dell'arte de fornari et loro offitio.

Dell'arte de beccai et carnaiuoli et loro offitio.

Della pena delli carnaiuoli che vendessero la carne d'una bestia per un'al/tra et di chi vendesse drento la terra carni morticine spallate allupate o / inferme, folii 27, 29.

Quanto tempo li beccai et carnaiuoli possano tenere la carne facta.

Della pena delli carnaiuoli et beccai et di chi vendesse la carne più che Siena, folio 29.

Della pena di chi vendesse pesce poi che l'harà tenuto due di naturali.

Della pena di chi vendesse et non desse la libra di dodici once et di chi non des/se giusto peso o misura.

| c. 2v | Del modo che si proceda contro tavernari et della pena d'epsi, folio 28.

Della pena di chi facesse alcuna bruttura in alcuna fonte o pozo citerna o abevaratoio / citerna o pozo guastasse, folio 29.

Della pena di chi lavasse o alcuna bruttura facesse nello abevaratoio o gua/zatoio della fonte nuova, folio 43.

Che la fonte della Villa a Tolli et di Sancta Restituta et della Croce si debbani a/conciare ogn'anno.

Della pena di chi recasse cose a vendere et non le portasse in piazza, folio 31.

Le robbe di vendi/tori le portino in / piazza, folio 30.

Non si compri / avanti sera di / nona, folio 30.

Della pena de pizicaioli che comprasseno alcuna cosa per rivendere a di di mer/cato innanzi hora di nona.

Della pena di chi facesse correre alcuno cavallo dalla Porta Cerbaia alla / Posterola.

Della pena di chi tendesse alcuno coio peloso in alcuna piazza o strada di / comuno o di chiesa.

Della pena di chi tendesse panni sopra siepe o muro d'altri.

Della pena di chi tenesse porci o oche per le strade.

Della pena di chi facesse alcuna bruttura nella piazza de lochi comuni.

Della pena di chi tenesse fieno o strame in casa presso alle strade principali.

Che li addrittatori ponghino e prezi al pane che si vende.
Che 'l camerlengo facci adirectare la statua del la statea del sale et lo rubo della cabella,
folio 31.
Della pena di chi facesse alcuna bruttura sotto la loggia del comuno.
Che l'offitiale sia tenuto a far bandire tutte le feste.
Delle appellagioni si fanno alli Signori Priori quanto tempo durano.
Che niuno offitiale possa conoscere de danni dati et extraordinari se non / l'offitiale
de danni dati.
Che le feste sono nel presente statuto si debbino guardare, folio 32.
Della pena di chi tenesse buttiga aperta o sportello el dì del venerdì sancto, folio 33.
Della pena di chi vendesse carne morticina o inferma.
Che ognuno possa accusare a folii 17 e 18.
Del modo di levare l'accuse da padroni a folio 18.
Chi accusa e non prova a folio 18.
Del tempo a pagare le condennationi, folio 19.
Cisterne e fonti non si guastino, folii 30, 39, 40, 43.
Bozzoli di mugnai si marchino, folio 27 e lor tenuta di L. tre / non più pena lire
cinque di denari.
Pane di manco peso, folio 27, soldi cinque pro oncia.
Bandite, folio 34.
Capre in tagliate di castagneto folio 14 et altre selve.
Bestie sulle intagliate di castagno, folio 14
Tagliate di castagneti, folio 14.
|c. 3r| Della pena delle bestie pecorine et caprine che desseno danno al gruogo
d'altri, folio 14.
Della pena delle bestie grosse et minute che [desseno danno in castagneti et in selve]
/ tagliate d'altri.
Della pena delle bestie grosse et minute che desseno danno a cipolle radici et / altri
agrumi d'altri.
Della pena delle bestie grosse che desseno danno in giffate d'altri.
Della pena delle bestie minute che desseno danno in canneti d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in orti d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in vigne d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in biadi o legumi d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in prato d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno a mucchio di fieno o pa/glaïio
overo ara d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in giffate d'altri.

Della pena delle bestie porcine che desseno danno in stoppie d'altri.

Della pena delle bestie porcine che cavasseno o pasturasseno presso a fonte.

Della pena delle bestie grosse o minute ch'intrasseno in chiese o cimiteri.

Della pena di chi guastasse alcuno mulino o steccaia d'altri o pastu/rasse con bestie
presso a mulino o gora.

Della pena delle bestie che pascessero drento li confini delle vigne, folio 16.

Confini / delle vigne a folio / 16 e 42.

Della pena di chi fusse trovato in alcuna contrada con cosa d'orti.

Della pena di chi fusse trovato in alcuna contrada con cera o mele.

Della pena delle bestie che fusseno trovate presso alcuno danno.

Bestie vicine / al danno, folio 16.

Della pena di chi desse danno o guastasse cubili o oppiate d'altri.

Della pena delle bestie de forestieri che pasturasseno in la corte di Montalcino. Bestie
foresti[...], / folio 42.

Della pena delli forestieri che desseno danno in possessioni o beni delli ho/mini o
comuno di Montalcino, folio 17.

Della pena delli forestieri che tagliasseno legna pali o cavasseno carbo/ni nella corte
di Montalcino. Carbone, folio 17. Legna, folio 17.

Del modo debbano esser tractati li forestieri in Montalcino se alcuno / danno
facesseno. ^aForestieri / vede a folii / 34, 37.

Che ognuno possa accusare de soi beni proprii o conducti.

Infra quanto tempo si può fare l'accusa et accusare.

Infra quanto tempo si debba stimare el danno.

Stima, folio 19.

Forestieri pasture, folii 34, 18, 37.

Macellai possono menare la [...]

| c. 3v | Infra quanto tempo l'accusa si può cassare et levare et in che modo, 18.

⁴⁸⁴Della pena di chi / accusa e non prova, capitolo 96, folio 19.

Che sia tenuto a ognuno dar licentia de soi beni proprii o condotti et del modo / d'epse licentie, folio 18.

Che tucte le pene de danni dati commesse di nocte tempo o indi di dome / nica si debbino duplicare.

Che si creda all'offitiale et alli campai per infino ogni quantità.

Dove lo statuto non parlasse si proceda di simile a simile.

Dello arbitrio dello offitiale de danni dati, folio 19.

Della pena di chi tollesse legnami d'altri acconci o lavorati, folio 19.

Sententie e / fra quanto tempo / si deve paghare.⁴⁸⁵ Che l'offitiale de danni dati debbi dare ogni mese le sententie et infimo a / quanto tempo il condannato debbi pagare.

Delli benefitii che si debbano a mettere per la confessione et per lo pagamento innan/zi la sententia o fra 'l termine della sententia.

Delle quistioni et differentie che noscesseno fra li vicini per cagioni di ter/mini o di confini o per altra cagione, folio 20.

Mente o mentire / alla guardia, folio 21.^a Della pena di chi non volesse dire el suo nome all'offitiale o campari et di chi / mutasse el suo nome proprio.

Della pena di chi fusse trovato a far danno in possessione d'altri et dicesse che fusse sua, folio 5.

Della pena di chi tagliasse o guastasse siepi d'altri, folio 21.

Della pena de fanciulli che desseno danno.

Che li fanti et pastori delle bestie che stanno con altri sieno tenuti a danni che faranno.

Che se mancasse alcuna solennità ne processi ch'epsi non perdino sue forze.

Della pena di chi non tagliasse le macchie a tempi ordinati a folio 21.

⁴⁸⁴ Margine sinistro.

⁴⁸⁵ Margine destro.

Grotte e termini, / folio 25.^a Della pena di chi cavasse alcuno termine o appresso a epso lavorasse o passasse / o lavorasse presso a grotta del vicino.

Della pena di chi lavorasse con buoi presso a seminato non mettendo cinque solchi da capo.

Che l'offitiale de danni dati possa procedere summarie et de facto perfino a solchi vinti, folio 22.

Della pena di chi facesse fosse per pigliare bestie salvatiche senza scriverle o bandirle.

Della pena di chi facesse fosse danno a saragiuolo o suo appartenentia.

Della pena di chi facesse danno a Sancto Antonio delle monache o sua appartenentia.

Della pena delle bestie che desseno danno nella bandita del comune.

Della pena di chi scusa o difesa facesse passati e termini delle appellagioni.

Che si raddoppi la pena a chi facesse danno in lochi banditi et divietati d'altri.

Della fede che si debba dare alli testimoni, folio 23.

Della pena di chi cavasse acqua del suo corso et lecto antico.

Della pena di piantasse arbori presso a fossato per quale corrisse acqua.

Del legname et ingombrio che cadesse sopra alcuno corso d'acqua, folio 23.

Della fede che si debba dare alli testimoni, folio 17, 23.

Fanciulli e fanciulle che desseno danno e l[oro] età folio 21.

| c. 4 | Mancante

| c. 5r | Al nome di Dio amen. Nell'anno della sua salutifera incarnatione MCC/CCII, nel tempo del pontificato del Sanctissimo in Cristo Padre et Signor / Signore Niccolò per divina providentia Papa quinto: regnante el Serenissimo / Principe et Signor Signore Federigo de Ungaria, Re et dei Romani Im/peradore sempre augusto.

DEL ORDINE DATO RIFARE LI PRESENTI STATUTI ET ORDINI. CAP. 1

Onciò sia cosa che li statuti et ordinamenti de danni dati et extraor/dinarij de la terra et homini di Montalcino della Creta fussero scrit/ti in carta bambagina et fragile et in epsi statuti fussero molte cassature / et rimesse 'e quali a vedere era uno obrobrio. Acciò cha a niuno fus/se administrata ingiustizia, fu proveduto et deliberato per li spectabili et / prudenti homini Giovanni di Niccolò di Poso et Giovanni di Donato

Pali/ni et loro compagni resedenti de' signori priori della dicta terra di / Montalcino del mese di luglio et agosto del dicto anno et per li pru/denti et savi homini Pavolo del Dandida et Pietro di Senese homini / electi et deputati per lo dicto comuno di Montalcino a fare ordini et provi/sioni che per me Agnolo di Sancti da Roma pubblico imperiale et / appostolica auctorità notaio et hor notaio et offitiale de danni dati et ex/traordinarij della dicta terra si havessero dicti statuti provisioni et ordi/namenti a rescrivere in carta membrana in vulgar latino accioché da / ognuno intendere si potessero et così incominciando in prima.

DELLA ELECTIONE DEL OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI DI MONTALCINO.

É statuito et ordinato che li signori priori che per li tempi resederan/no cioè del mese di novembre overo di dicembre et del mese di / maggio et di giugno di ciascuno anno sieno tenuti et debbino per vincu/lo di giuramento fare preposta a generale consiglio della dicta terra del/la eletione del notaio de' danni dati et extraordinarij del dicto comuno et / tante volte fare la dicta preposta ne' dicti tempi per fin che 'l dicto nota/io non sia electo notaio et offitiale de danni dati et extraordinarij del dicto | **c. 5v** | Comuno el qual notaio eleggere si debbi bono sufficiente et experto e quali uffitij / sono in mano del comuno di Montalcino predicto et lo offitio del dicto offi/tiale cominci in calende di gennaio et in calende di luglio cioè di sei / mesi in sei mesi d'ogni anno et duri non più salvo che per lo dicto comuno et se dicto offitiale acceptarà la dic/ta electione per lettera di sua mano scripta debbi rispondere et far certi / e Signori Priori della sua acceptatione et similmente far debba della re/numptatione se non acceptarà la dicta electione: e quale offitiale sia / tenuto et debbi el primo di di gennaio et el primo di di luglio di ciascu/no offitio se presenterà personalmente dinanzi a Signori Priori che per li tempi resederanno et dinanzi ad epsi per mano del Cancelliere / corporalmente toccando le Scripture giurare alle Sancte Dio Evangelij / bene lealmente et sollecitamente fare exercitare debba el suo offitio sen/za fraude et inganno alcuno alcuno odio amore et timore prece et prezzo et ogn'altra humana gratia: et sia tenuto et debbi dicto offitiale / almeno tre volte la septimana andare fuore col Campaio che haverà a cer/care coloro che facessero

danno tanto personalmente quanto etiamdio con / bestie et chi contro facesse alli Statuti et Ordinamenti sopra dicti et infrascripti per la corte et distrecto di Montalcino predicto et coloro che trovarà col/pevoli punire et condannare debbi secondo la forma de li presenti statuti de la ma/teria disponenti et sia tenuto et debbi dicto offitiale tucti e processi pendenti / del suo precessore terminare et diffinire infra 'l termine di uno mese inco/minciando dal dì che riceverà el libro del dicto suo precessore: salvo che per / alcuna iusta cagione non fusse impedito overo che ordinariamente si pro/cedesse ne quali casi habbi più tempo a spacificarli et terminarli: et li pro/cessi occorrenti nel tempo del suo offitio come che al dicto offitiale parrà più / presto di spacciarli et terminarli li spacci et termini seguitando sempre la / forma de li presenti statuti: et sia tenuto et debbi el dicto offitiale cercare et / inquisitione fare ad petitione di qualunque persona el domandasse contra qua/lunche persona generalmente et spetialmente come sarà domandato: anco / sia tenuto et debbi dicto offitiale tucte le cause accuse et denuntie per qua |c. 6 r| lunche persona si faranno ricevere et sopra esse procedere et chi trovarà colpevo/le punire et condannare secondo la forma de li presenti statuti: et più sia tenuto / et debbi epso offitiale ricevere tucte le inventioni accuse et denuntiationi si fa/ranno per li campai o campai et sopra esse procedere et chi trovarà colpevole / condannare secondo la forma di dicti statuti: et più possi et debbi el dicto offiti/ale di tucti et singuli danni dati extraordinarii excessi et delicti facti et com/messi di tucto el tempo del suo offitio et etiamdio di tucto el tempo del offi/tio del suo precessore cognoscere punire et condannare secondo la forma delli / presenti statuti: et più possi et debbi dicto offitiale per debito del suo offi/tio per inquisitione procedere contra qualunque persona et chi trovarà colpe/vole punire et condannare secondo la forma delli presenti: et dicto offi/tiale habbia et haver debba dal dicto comune di Montalcino per suo sala/rio per lo dicto tempo di sei mesi lire cinquanta di denari sanesi quali / denari el camerlengo d'esso comune dia et paghi al dicto offitiale di due / mesi in due mesi cioè ogni due mesi el terzo senza suo preiuditio e danno / d'esso camerlengo et la terzaria degli ultimi due mesi el dicto camerlengo / ritenere li debba al dicto offitiale per infino a tanto sia sindacato: et più ha/bia et haver debba el dicto offitiale la quarta parte 'e denari farà venire in / mano del camarlengo di

Montalcino per lo suo offitio: et più habbi et ha/ver debba el dicto offitiale a le spese del dicto comune la casa per sua habita/tione per tucto el tempo del suo offitio nella quale possa habilmente habitare / et tucto el tempo d'esso offitiale et lo suo offitio esso offitiale sia tenuto et debba stare a sindacato nella dicta terra dinanzi alli sindaci o sindaco che saran/no deputati ad esso sindacare tre dì a rendere ragione delle cose facte et ami/nistrate nel dicto suo offitio et quando el dicto offitiale sarà fornito di pagare / dal dicto comune debba esso offitiale al dicto comune quietare et li cancellieri / d'esso comune rogato né sia d'essa quietatione et liberatione sì et in tal modo / che vaglia et tenga di piena ragione acciò che 'l dicto offitiale e decti dena/ri più domandare non possa.

DELLA ELECTIONE DELLI CAMPARI. CAP. 2.

Et più è statuito et ordinato che li Signor Priori che risederanno del mese / di dicembre sieno tenuti et debbino per vinculo di giuramento eleg/gere uno buono sollecito et esperto camparo per tempo di sei mesi ogn'anno |c. 6v| incominciando a dì primo gennaio et finendo come seguita el suo offitio el qua/le sia per compagnia dello offitiale acciò che li beni et possessioni delle persone / si conservino et acciò che meglio e dicti beni et possessioni si riguardino con ciò / sia cosa che molti danni si fanno maximamente nel tempo che sono l'uve / nelle vigne e li alti fructi che Signori Priori che risederanno nel mese di lu/glio sieno tenuti et debbino per vinculo di giuramento incominciando in / calende di luglio eleggere uno buono o due solleciti boni et esperti compa/ri de quali uno sia tenuto per tempo di sei mesi incominciando in calende / di luglio et finendo come seguita et l'altro cominci al mezo del mese pre/dicto di luglio et duri tucto el mese d'octobre con quello salario et pacto che / a dicti Signori Priori parrà: et dicti campari et ciascuno di loro hab/bino et haver debbino la quarta parte di tucte le inventioni che per loro / e ciascuno di loro di faranno le quali di riscoteranno et in mano del camer/lengo li denari perverranno. Et sieno tenuti et debbino dicti campari / giurare dinanzi a dicti Signori Priori in principio del loro offitio toccan/do le scripture cn mano corporalmente di fare el loro offitio bene sollecitamen/te et fidelmente a bene et utile del comune senza fraude et inganno al/cuno di nocte e di come sarà di bisogno

remossi da essi odio amore et ti/more prece et prezzo et ogn'altra humana gratia: a quali campari et a cia/scuno di loro si creda e diesi piena fede delle cose et inventioni che per loro / et ciascheduno di loro si faranno et vaglia di piena ragione.

DELLA OBSERVATIONE DELLI STATUTI PER LO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRA/ORDINARI DI MONTALCINO. CAP. 3.

Anco è statuito et ordinato che dicto offitiale sia tenuto e debba osservare / tutti li presenti statuti ordini et provisioni et quelli che per lo ad/venire si faranno sotto vinculo di giuramento e quali apparterranno al suo offitio.

CHE LO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARI POSSA FARE INVENTIONI. CAP. 4.

Et più è statuito et ordinato che lo dicto offitiale possa et a lui sia lecito / cercare et inventioni fare contra qualunque persona commetterà alcuno / danno extraordinario overo qualunque altro delicto che fusse contra e presenti / statuti sì personalmente si etiamdio con bestie e delle cose che per lui saranno / trovati a dicto offitiale sia data piena fede sì che di ragione vaglia et tenga per/fino in ogni quantità che venisse da essere condannato tale delinquente o commettente / alcuno delicto contra li dicti statuti o contro alcuna legge che per lo avenire si facesse.

|c. 7r| DEL MODO ET ORDINE SI DEBBA PROCEDERE NE DANNI DATI ET EXTRA ORDINARI. CAP. 5.

Et più è statuito et ordinato che se lo offitiale de danni dati et extraordinari / della terra di Montalcino procederà contra qualunque persona si fusse per / qualunque danno dato extraordinario eccesso et delicto pertinente al suo offi/tio et dicto offitiale sia tenuto et debba per lo campaiio overo altro messo / del comuno publico far citare el dicto o decti delinquenti et contofacenti dicti statu/ti et ordinamenti con la cedola continente tutto el tenore et lo effecto del processo che con/tro tale o tali delinquenti si procederà personalmente overo a la casa della sua so/lita habitatione infra 7l termine di otto giorni dal dì che sarà formato dicto proces/so che infra 7l termine di tre dì proximi dal dì che sarà citato debba comparire el dic/to o dicti

delinquenti personalmente dinanzi allo offitiale a sé excusare et defen/dere dal dicto processo inquisitione inventione accusa overo denuntia facta et for/mata contro lui et se infra 'l dicto termine non comparirà di tre di sia el dicto reo / citato et citare si debba dinanzi alla porta della residentia di decto offitiale per / lo campaio o altro messo publico del dicto comune a suono di tromba alta voce / et in essa citatione dicto messo o campaio assegnar debba al dicto reo termine di tre / di infra el qual termine el dicto reo comparir debba personalmente dinanzi al / dicto offitiale a sé excusare et defendere dal dicto processo contra di lui formato / et facto et se infra 'l dicto termine el dicto reo non comparirà più non debba / esser citato et habbisi dicto reo et haver si debba et sia legiptimo contumace et / contro lui come contumace si proceda et proceder si debba come che se fusse da / testimoni legiptimamente convento et superato et etiamdio come se avesse legip/timamente confesso et per contumace et confesso condannare si debba: et se infra / el dicto termine di tre di alcuno comparisse per lo dicto reo et dicesse che esso / reo non fusse nella corte di Montalcino in questo caso el dicto offitiale gli assegni / termine competente come a dicto offitiale parrà che bisogni et che li basti in/fra 'l quale possi abilmente dicto reo comparire considerato quanto dicto reo / sarà di longa da Montalcino et se infra 'l dicto termine non comparirà assegna/to per lo dicto offitiale procedasi contra di lui come è dicto di sopra: et pas/sati dicti termini più debba esser odito né intesoe se dicto reo compari/rà infra dicti termini dinanzi al dicto offitiale esso reo giuri et giurare / sia tenuto ad Sancta Dei Evangelia corporalmente con mano toccando le / scritture di dire et rispondere la verità sopra el dicto processo che contro di / lui si procede et delle cose che si contengono in esso et se el dicto reo giura/rà et col giuramento risponderà al dicto processo et spontaneamente confes/sarà le che cose che in esso processo si contiene e contro di lui si procede senza al/cuna exceptione allhora el dicto reo gli si ametta et amettar si debba el be |c. 7v| nefitio della confessione et per esso benefitio la quarta parte di tutto quello che venisse da / esser condannato et se il dicto reo non vorrà giurare o col giuramento rispondere / ricusarà al dicto processo contro di lui formato allhora et in questo caso dicto offi/tiale gli comandi che non si parti della residentia d'esso offitiale se prima el dicto / reo non risponde al dicto processo col giuramento confessando overo negando le

co/se che in esso processo si contengono et contro di lui si procede: et se 'l dicto reo si / partisse della dicta residentia recusando rispondere col giuramento al dicto processo / denegare o confessare allhora et in questo caso el dicto reo sia et esser s'intenda legipti/mo contumace et contro lui si proceda come contro contumace come se fusse legiptimamen/te convento et superato da testimoni et etiamdio come se lui legiptimamente havesse / confessato et per contumace et confesso debba dicto reo esser condannato et condannare si deb/ba: et se dicto reo comparirà et negarà el delicto overo eccesso del quale si procede con/tro di lui allhora el dicto offitiale assegnare gli debba quello termine che a lui parrà / et munirlo che fra dicto termine che per lo offitiale gli si assegnerà overo citare / facciasi el dicto reo per lo campaijo overo per altro messo del comuno per quello di / che al dicto offitiale parrà che comparisca et venga a vedere giurare e testimoni che / si examineranno sopra tale processo et procedasi innanzi sopra el dicto messo come che / sarà da procedarsi secondo la forma di dicti statuti et ordinamenti: et se 'l dicto reo / confessasse et dicesse el havere hauta licentia dal padrone di possessione ne la quale ha/vesse dato danno o altro delicto o eccesso havesse commesso overo che dicesse che tale pos/sessione de la quale contro di lui si procedesse fusse sua di dicto reo allhora dicto offi/tiale gli dia termine tre dì proximi da venire dal dì dato el termine da computarsi a/provare della data licentia overo che la possessione sia sua d'esso reo et aprovarre / di sue ragioni et se non provasse infra 'l dicto termine contro di lui si proceda come / se legittimamente havesse dato danno o altro delicto o eccesso havesse commesso nella / possessione e beni d'altri: et se sopra a qualunque processo si producessero e testimo/ni et essi si examinassero debbano esser producti et examinati debita forma di / ragione e quali testimoni citati et examinati essi et loro detti et atte/stationi per lo dicto offitiale si publicchino et apparischino et così aperti et publicati / si debba assegnare et statuire termine tre dì alle parti da pigliare la copia et / opporre et allegare ciò che vogliano et possano altrimenti dal dicto termine in là / si proceda sicondo che dicti statuti et ordinamenti expongano se non pigliassero / la dicta copia et non opponessero: et se per alcuna delle parti fusse domanda/to el consiglio del savio dati prima per esse parti e suspecti et confidati mandare si / debba a consiglio del savio: et come che per lo dicto consultore sopra decti acti el /

processo sarà consigliato in quel modo dicto offitiale debba dare la sententia: et / sopra dicta licentia si stia et credasi al giuramento del padrone di tale possessio/ne nella quale el dicto reo havesse dato el dicto danno o altro delicto overo exces/so havesse commesso: et se 'l dicto reo contro el quale si procedesse fusse forestiero et non |c. 8r| habitasse nella terra et non havesse solita residentia col comune et nella terra di Mon/talcino esso reo citare facci alla porta della residentia d'esso offitiale per la prima ci/tatione et la cedola nell'uscio della porta ponere si debba per lo dicto campai o / messo et poi si proceda come è dicto di sopra contra di lui et in quello modo et / forma è scritto di sopra nel presente statuto et capitolo è dichiarato contra l'altre persone.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN VIGNE D'ALTRUI. CAP. 6.

Anco è statuito per levare via tanti danni quanti si fanno tutto di che qualunche / persona et di qualunche stato o condition si sia entrasse o atraversasse in / alcuna vigna d'altri da calende di novembre per infino a calende di maggio / caschi in pena di soldi vinti per ogni volta che contrafacesse et da calende di mag/gio per infino a calende di novembre caschi in pena di soldi quaranta: et se della / dicta vigna terrà o porterà pali o legna di qualunche ragione si sieno ove/ro vadi o ferramenti cioè portandone poche in mano o in altro modo come si / fa che non fusse soma né fascio né carica overo della dicta vigna tollendo et / portando cavoli foglie o qualunche altra cosa si fusse da calende di novembre per / infino a calende di maggio caschi nella dicta pena di soldi vinti per ciasche/duno et ciascheduna volta et per ciascuna carica o fascio soldi quaranta: et / da calende di maggio per infino a calende di novembre se alcuno tollesse o por/tasse della dicta vigna niuna delle dicte cose o uva o qualunche altra co/sa si fusse caschi in pena di lire cinque di denari et in simile pena caschi chi / tollesse soma di pali o di legna o sermeti cioè di lire cinque di denari di / qualunche tempo della dicta vigna intendendo sempre per ciascuno et per / ciascuna volta: et se alcuno contrafacesse nelle predicte cose overo in alcuna / d'esse ne' campi lavorativi et caltati in quello medesimo anno overo per uno / anno prima cioè tollendo o portando alcuna d'esse cose caschi in pena / della metà d'epse pene et per lo intrare o traversare solamente per li dicti / campi non tollendo né

portando alcuna d'epse cose caschi nella pena che per / li altri statuti sarà dichiarata delle quali pene l'offitiale et notaio predec/to de danni dati n'habbi la quarta parte se in mano del camerlengo ve/nire le farà: et la quarta parte n'habbi el campaio se lui el trovarà.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN ORTI D'ALTRI. CAP. 7.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona di qualunque sta/to o condition si sia intrasse o atraversasse o alcuno danno facesse / per qualunque modo o alcuna cosa tollesse et portasse d'alcuno orto d'altri / di qualunque tempo caschi in quelle medesime pene che di sopra e dichi/arato nello statuto delle vigne et in quello modo et per quella forma / che si proceda delli orti et in simili pene che chi entrasse o traversasse o al/cuno danno facesse ne' dicti orti si proceda et se dicti orti fusseno o fusse / sodo caschi in pena della metà d'esse pene salvo se dicto orto fusse aban | **c.** **8v** | donato dal padrone d'epso orto in questo caso caschi el dicto delinquente nelle pene che per / li altri statuti seranno dichiarate et stiesi et credasi al giuramento del padrone d'epso / orto se dicto orto havesse abbandonato.

DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO IN ALCUNA VIA CON FRUCTI. CAP. 8.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona sarà trovata in alcuna / via nella corte di Montalcino con alcuna generatione di fructi et di qua/lunche ragione si sieno nella qual via o contrada quel tale che sarà trovato non / havesse possessione producente tal fructi con li quali fusse trovato possasi et deb/basi contro quello tale procedere come se fusse stato trovato in alcuna vigna / d'altri a dar danno et in quella pena caschi et condannato sia: et se lo dicto ta/le sarà trovato con dicti fructi provarà che dicti fructi gli sieno stati donati / dal padrone d'epsi fructi overo havesse hauta licentia epsi fructi cogliere dal / padrone d'epsi fructi non sia tenuto ad alcuna pena. /

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO IN VIGNE D'ALTRI DI NOCTE TEMPO ET DICTI FUSSE / TROVATO DRENTO ALLE CONFINI DELLE VIGNE DI NOCTE. CAP. 9.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona di qualunque stato o con/ditioni si sia desse danno in alcuna vigna d'altri nella corte di Montalci/no cogliendo uve di nocte tempo cioè doppo el suono della campana del Comuno / la qual suona che niuno vadi atorno la nocte et innanzi el suono di dicta cam/pana che suona la mattina innanzi di caschi in pena di lire dieci di denari / sanesi et oltre a le dieci lire quel tale che darà danno sia posto et por si debba / alla catena di ferro del Comuno quale è appiccata al palazzo della residentia / di misser lo potestà nella piazza del dicto comuno et a quella catena stia lega/to per la gola tre hore di di acciocché alli altri sia exemplo et qualunque perso/na sarà trovato di nocte tempo poi et innanzi el dicto suono di campana di/chiarato di sopra in alcuna via drento et infra li confini delle dicte cose / caschi in pena et sia punito in lire dieci di denari se sarà trovato con canestro / cestone paniere tasca o bigonzi overo senza dicte cose caschi come è dicto / in pena di lire dieci salvo sempre chi tornasse da Siena o di fuore la corte di / Montalcino e quali possino senza alcuna pena tornare a casa loro pe le dicte / vie non dando però danno in dicte vigne per la via drecta che va alla lor casa.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ARBORI DOMESTICHI D'ALTRI. CAP. 10.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona taglierà dal pedone / alcuna arbore domestica d'altri producente fructo commestibile a uso d'ho/mo cioè per ciascuno olivo existente ne' lochi lavorativi et domestici caschi in pe/na di lire dieci di denari: et per ciascuno melo pero ficaia mandorlo no/ce o simile arbori producente fructo commestibili et domestici esistenti in dicti lo/chi domestici et lavorativi caschi in pena di lire cinque di denari per ciascuno / et ciascuna volta: et se dicte arbori così tagliati fussero fra lochi non lavo/rativi né domestici caschi in pena quel tale che gli tagliasse dal pedone cioè / per ciascuno soldi cinquanta di denari et per ciascuna volta et per ciascu / altro arboro soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE CASTAGNI D'ALTRI. CAP. 11.

[c. 9r] Ancora è statuito e ordinato che qualunque persona taglierà dal pedone alcu/no arboro castagno domestico existente in locho lavorativo d'altrui caschi in /

pena di lire cinque di denari et se dicto castagno non fusse in loco lavorativo / né domestico et alcuno el tagliasse dal pedone caschi in pena di lire tre di denari et se alcuno tagliarà alcuno castagno nel castagneto d'altri acto per lo edifitio di casa caschi in pena di soldi quaranta per ogni castagno et per ogni volta et se alcuno tagliarà nel castagneto d'altri alcuna pertica di castagno ac/ta a fare cerchi o pianello o ucellaro o qualunque altra cosa caschi in pena di / soldi dieci per ognuno et ogni volta et per ciascuna pertica.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE RAMI D'ARBORI DOMESTICI D'ALTRI O ARBORE / TAGLIASSE FRAL PEDONE E LI RAMI. CAP. 12.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona tagliarà alcuno ramo / d'alcuno arboro domestico d'altri existente nel campo lavorativo caschi in / pena per ogni ramo et ogni volta soldi vinti et se tagliarà dicto arboro fra l / pedone et rami caschi in pena di lire cinque di denari per ogni volta et / ognuno et per ciascuno arboro.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE QUERCIA O RAMI D'EPSA ET OPPIO O SALCE D'ALTRI. CAP. 13.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona tagliarà alcuna quercia d'altri fructifera in qualunque loco fusse posta caschi in pena di lire / cinque di denari et se tagliarà alcuno ramo d'epsa quercia caschi in pena di / soldi vinti per ogni ramo et se alcuno tagliarà alcuno oppio o salce d'altri / existente in alcuno loco sia acto per qualunque edifitio caschi in pena di lire cinque di denari et se non fusse acto allo edifitio caschi in pena di soldi quaranta / et se la quercia fusse piccola di manco che soma caschi in pena di soldi vinti / et se la fusse acta per alcuno edifitio caschi in pena et paghi lire cinque.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ARBORO SALVATICO D'ALTRI PRODUCENTE FRUC/TO COMMESTIBILE. CAP. 14.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona tagliarà alcuno arboro / salvatico d'altri produttore fructo commestibile existente in lochi lavorativi paghi et caschi in pena di soldi quaranta et se non fusse in lochi lavorativi caschi in / pena di

soldi vinti et l'arboro salvatico s'intenda essere produttore fructo / commestibile cioè pero melo o nicciolo.

CHE SIA LECITO AL VICINO TAGLIARE RAMI D'ARBORI CHE PENDESSERO SOPRA / LA SUA POSSESSIONE. CAP. 15.

Et più è statuito et ordinato che se alcuno arboro pendesse sopra la possessione del vicino che epso vicino possa tagliare e rami del dicto arboro / che fussero sopra la dicta possessione quanto giognerà alto con concula competentemente / longa senza pena et bando excepto che d'olivo non si possa tagliare.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE LEGNA D'ALTRI DELLA CATASTA O MONTI [CATASTA]/TI O VERO TAGLIASSE O TOLLESSE DELLE TAGLIATE. CAP. 16.

[9v] Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona torrà legna d'altri della catasta / o catastate in qualunque loco posta etiamdio se fusse drento in qualunque vigna caschi / in pena et paghi lire dieci di denari per ciaschuna soma et per ogni volta et per ciascuno / et per ciascuna carica o vero fascio lire cinque et per ciascuno et per ogni volta: et qualunque persona torrà legna d'altri facte et tagliate nella selva d'altri o in qualunque / loco si fusse et qualunque sorte di legna sieno coadunate in monti o monticuli o / vero sparse come si fa quando si tagliano caschi in pena di lire cinque di denari / per ciascuna soma et per ogni ognuno et per ogni volta: et per ogni fascio o carica in / soldi quaranta et se alcuna persona tagliara o vero torrà dele tagliate nelle possessioni d'altri oltra alla catasta et monti et monticoli caschi in pena et sia condannato in soldi vinti per ciascuna soma et per ogni fascio in soldi dieci et per ogni carica in soldi dieci: et se alcuno facesse o tollesse legna secche o morticine che iaceseno in terra nella selva o bosco d'altri senza ferro cioè portando carica o fascio via non con soma non sia tenuto a niuna pena dummodo che 'l padrone d'epso legna 'l havesse abandonate et di questo si stia al sacramento d'epso / padrone de le dicte legna altrimenti non le possa torre né portare alla dicta pena.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE O FACESSE LEGNA NELLA SELVA DEL COMUNE. CAP. 17.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona tagliarà o farà con ferro / legna verdi nella selva di Montalcino cioè del comune in qualunque lo/co poste caschi in pena di soldi vinti per ognuno et ciascuna soma et per ogni / volta: et per ciascuna carica o vero fascio soldi dieci: et se farà o tagliarà legna / nelle dicte selve che sieno secche con ferro caschi in pena di soldi dieci per cia/scuna soma et per ogni fascio o carica soldi cinque et se niuno farà o tor/rà nelle dicte selve legna secche che diacessero in terra et morticine senza fer/ro non sia tenuto a niuna pena: et qualunque persona vorrà fare et taglia/re le dicte legna in dicte selve debbi prima fidarsi col dicto comune e farsi scri/vere al camarlengo d'epso comune et lo tempo per quanto vole esser fidato et / così facendo non sia tenuto a niuna pena altrimenti caschi nelle dicte pene.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE O RIMMODASSE ET SCORTICASSE O VERO ARDESSE ARBORI/ D'ALTRI DOMESTICHI. CAP. 18.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona cavarà o rimondarà et scorti/cherà o arderà alcuno arboro domestico produttore fructo commestibile esistente/ in loco lavorativo et domestico in tal modo che dicto arboro si seccasse caschi in pena / di lire cinque di denari: et se dicto arboro così guasto fusse olivo caschi in pena di / lire dieci di denari: et se dicti arbori guasti non fusseno ne campi lavorativi né do/mestichi caschi in pena della metà d'epse pene sopra dicte et dichiarate intendendo / sempre in ognuno di decti casi per ogni arboro et per ognuno che contrafacesse et per / ciascuna volta.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE ROMPESSO O ARDESSE ALCUNA VITE D'ALTRI. CAP. 19.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona tagliarà romparà o ardarà / alcuna vite d'altri esistente in alcuna vigna caschi in pena di lire cinque per / ogni vite et per ognuno et per ogni volta: et se dicte viti fusseno ne campi la/vorativi et domestici et alcuno le guastasse in modo sopra dicto caschi in pena del/la metà d'epse pene: et se le dicte viti fusseno così guaste in alcuno orto d'altri la/vorativo esistenti caschi nella simile pena di lire cinque di denari per ognuno et / ogni vite et

per ogni volta et se le dicte viti fusseno in alcuno orto d'altri so |10r|do caschi in pena sopra dicta cioè come se fusseno ne campi lavorativi et domestici.

DELLA PENA DI CHI DARA DANNO A LI FRUCTI D'ARBORI DOMESTICI D'ALTRI. CAP. 20.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno a li fructi d'ar/bori domestici di qualunque sorte si sieno esistenti in lochi lavorativi et dome/stici se epsi fructi torrà in mano caschi in pena di soldi cinque: et se epsi fructi cor/ra in tasca paniero canestro o in birretta caschi in pena di soldi vinti et se decti / fructi corra in seno o in grembo caschi in pena di soldi dieci: et se epsi fructi corra in / sacco o bigonzi caschi in pena di soldi quaranta: et se dicti fructi fusseno in lochi / o campi non lavorativi no domestici et alcuno vi desse danno in qualunque modo / de modi dicti di sopra caschi in pena della meta d'epse pene sopra dicte intenden/do sempre per ognuno desse tal danno et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI DARA DANNO A LI FRUCTI D'ARBORI SALVATICHI D'ALTRI. CAP. 21.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno a li fructi d'ar/bori salvatici esistenti ne campi lavorativi et domestici se epsi fructi torra / in tasca paniero canestro o sotto o simile caschi in pena di soldi vinti. Et se gli / coglesse in mano non sia tenuto ad alcuna pena: et s'egli coglesse in grembo in / seno o birretta caschi in pena di soldi cinque: et se dicti fructi fusseno ne cam/pi et lochi salvatici et non lavorativi se li porra in tasca paniero bigonzo sacco / o simili caschi in pena di soldi dieci; et s'egli coglesse in grembo birretta o in/ mano non sia tenuto a alcuna pena intendendo sempre in ognuno de dic/ti casi per ognuno che facesse e dicti danni et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO ALLE CASTAGNE ET GHIANDE D'ALTRI. CAP. 22.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno a le castagne / o vero giande d'altri che diacesseno o stesseno in terra in qualunque loco / poste neli castagneti o querceti et ghiandeti cogliendo epse castagne o ghiande / in seno o in

grembo caschi in pena di soldi cinque: et se le dicte castagne o / ghiande corrà in canestro tasca paniero sacco o simili e le coadunasse in ter/ra per portarsele caschi in pena di soldi vinti sempre intendendo per ognu/no et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI SCOTESSE CON PERTICA O BASTONE E FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI.
CAP. 23.

Anco è statuito et ordinato che qualunque persona con pertica o con bastoni / scoterà o batarà e fructi delli arbori domestici d'altri esistenti in lochi / lavorativi et domestici scotendo epsi fructi per li porci o altre bestie caschi / in pena di soldi quaranta per ognuno et per ogni arboro et per ogni vol/ta: et se dicti arbori o fructi alcuno scotesse et stesseno in lochi non lavora/tivi né domestici per le dicte bestie caschi in pena di soldi vinti: et se al/cuno scotesse per lo dicto modo et per le dicte cagioni alcuna quercia o casta/gno o arboro salvatico d'altri esistente ne campi lavorativi et domestici caschi / in pena di soldi vinti: et se dicti arbori fusseno in lochi salvatichi et non / domestici et alcuno facesse o scotesse epsi arbori et fructi per lo medesimo / modo et cagioni caschi in pena di soldi dieci intendendo sempre per / ognuno ogni arboro et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI COGLIESSE FRUCTI D'ARBORI CHE PENDESSENO SOPRA ALCUNA VIA. CAP. 24.

|10v| Anco è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno cogliendo fructi d'ar/bori in qualunque loco e quali pendesseno sopra alcuna via cogliendo / epsi fructi da la dicta via et fusseno fructi domestici caschi in pena di soldi cinque / cioè quanto giognesso in alto con mano a rami d'epsi arbori da terra: et se dicti / fructi coglesse con la scala o pertica salendo su per epsa scala o pertica o altro / legno caschi in quella medesima pena che se fusse entrato drento a tale possessione a / corre dicti fructi et così s'intenda chi salisse sopra el muro o macchia d'altri coglen/do dicti fructi caschi in quella medesima pena che se fusse intrato in tale possess/ione a corre dicti fructi et se dicti fructi coglesse col bastone o pertica o saxo o altre / cose simili caschi in pena di soldi dieci: et se li dicti fructi fusseno in terra et alcuno / li coglesse cioè nella dicta via et portasseli in mano non sia tenuto ad alcuna / pena: et se li coglesse da terra nella dicta via et portasseli in tasca paniero sac/co o

altro simili cose caschi di soldi cinque et se dicti fructi fusseno olive / et portasseli in tasca paniere sacco o simili cose caschi in pena di soldi vinti sempre / intendendo per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI GITTASSE O AVENTASSE SAXI O BASTONE SOPRA ARBORI DOMESTICI. CAP. 25.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona gittarà o aventarà sa/xi o bastone o simile a epsi sopra alcuno arboro domestico esistente in lo/chi lavorativi et domestici quando dicti arbori hanno fructi caschi in pena di / soldi cinque per ognuno per ogni saxo o bastone et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE PAGLIA FIENO O STRAME D'ALTRI. CAP. 26.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno tollendo pa/glia fieno o qualunque strame d'altri esistente in qualunque casa o cappan/na caschi in pena di lire cinque di denari per ciascuna soma et per ognuno / et per ogni volta et se dicta paglia fieno o altro strame alcuno tollesse de / dicti lochi o d'alcuno d'epsi col sacco crino cestone o qualunque altro legame o / con modi simili ad epsi caschi in pena di soldi quaranta per ognuno et per ogni / volta et per ognuna di dicte cose con quali el tollesse: et se alcuno tollesse dicta / paglia o fieno o altro strame in nissuno modo o forma sopra dicti dal paglia/io o fenile o altro pagliaio d'altro strame d'altri esistente in qualunque loco ca/schi in pena della metà d'epse pene di simile a simile congruamente referendo: et se alcuno tollesse alcuno d'epsi strami esistenti in casa o cappanna d'altri / portandoli in braccio caschi in pena di soldi vinti et se li tollesse d'alcuno / di dicti pagliai portandoli in braccia caschi in pena di soldi dieci: sempre / intendendo in ognuno di dicti casi per ognuno et per ogni volta et per / ogni casa cappanna o pagliaio.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE SAXI O PIETRE D'ALTRI. CAP. 27.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona torrà pietre o saxi / d'altri esistenti in qualunque muro di casa o casaleno o d'orto o di qualun/che altra possessione caschi in pena di soldi quaranta per ogni soma: et per ogni carica di

dosso soldi vinti: et se qualcuni tollesse delle dicte pietre o saxi d'altri / coadunate in qualunque loco caschi in pena di soldi vinti per ogni soma et soldi |11r| dieci per ogni carica di dosse intendendo per ognuno et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE PALI D'ALTRI. CAP 28.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona torrà pali facti et coa/dunati d'altri esistenti in alcuna casa o cappanna caschi in pena di li/re dieci di denari per ogni soma per ognuno et per ogni volta: et per cia/scuna carica o fascio lire cinque di denari: et se dicti pali fusseno in al/cuna vigna d'altri caschi in pena di lire cinque di denari per ogni soma / qualunque gli tollesse: et in simil pena di lire cinque caschi chi tollesse dicti pa/li facti o coadunati d'alcuno canneto o possessione d'altri per ogni soma et per / ogni carica o fascio soldi quaranta per ognuno di dicti lochi: et se alcuno fa/rà o tagliarà dicti pali nel canneto d'altri esistente in vigna o in qualunque al/tro loco caschi in pena di lire cinque di denari per ogni soma: et per ogni / carica o fascio soldi vinti: et se alcuno farà o tagliarà dicti pali nella / selva o castagneto d'altri caschi in pena di soldi quaranta per ogni soma / et per ogni fascio o carica in soldi dieci et in simil pena caschi chi facesse / pali nelle selve del comuno cioè in soldi quaranta per soma et soldi dieci / per ogni fascio o carica intendendo sempre in ognuno di dicti casi per / ognuno et per ogni volta di simile a simile congruamente referendo.

DELLA PENA DI CHI ACCENDESSE FOCO NELLA CORTE DI MONTALCINO O VE/RO PORTASSE ACCIAIUOLO. CAP. 29.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona de qualunque stato et conditio/ne si sia ardisca o prosuma accendere el foco in alcuno loco nella corte / et distrecto di Montalcino di niuno tempo né ancora portare acciaiuolo per lo / dicto distrecto et corte alla pena et sotto la pena di lire vinticinque di dena/ri per ognuno che contrafacesse et ogni volta: sia lecito allo offitiale de dan/ni dati et extraordinarii dare licentia a qualunque persona la domandasse di / [v]olere ardere nelli colti et a coloro che facesseno et ardere volessero le cetine et / a chi volesse ardere le stoppie per aconciare et governare e colti et per le altre cose / necessarie fare prima data per lo

dicto tale che ardere volesse le dicte cose / dinanzi allo dicto offitiale bona et sufficiente raccolta di emendare ogni dan/no che facesse ad altri col dicto fuoco: et sia tenuto fare la ressa per tal modo / che a niuno facci danno: et se col dicto fuoco a niuno facesse danno sia tenu/to emendare dicto danno: et per qualunque possessione o selva o cappanna / o in alcune d'epse d'altrui el dicto fuoco ardesse o in alcuno modo dannificas/se caschi in pena di lire dieci di denari non ostante la dicta licentia intendendo / sempre per ognuno et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI FACESSE HERBA ET FOGLIE DI CANNE D'ALTRI. CAP. 30.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona farà herba nel pra/to d'altri con falce caschi in pena di soldi quaranta per ogni soma: et in soldi vinti per ogni fascio o carica: et se alcuno farà la dicta herba ne cam |11v| pi d'altri biadati o nelle proda d'epsi campi o vero in grogo d'altri caschi in pena di sol/di vinti per ogni soma et ogni fascio o carica soldi dieci se con falce o senza / falce dicta herba facesse in alcuno d'epsi lochi: et se alcuno farà le foglie di can/na nel canneto d'altri existente nella vigna caschi in quella pena che di so/pra nello statuto delle vigne et come se alcuno danno desse in vigna sia pu/nito et se 'l canneto fusse fuor di vigna cioè non fusse in vigna et alcuno fa/cesse delle dicte foglie caschi in pena di soldi vinti per ogni soma: et per ogni / fascio o carica in soldi dieci: et se alcuno farà la dicta herba et foglie di can/ne in alcuno d'epsi lochi drento li confini delle vigne caschi in pena del doppio/ d'epse pene di simile a simile congruamente referendo: et niuno possa né deb/ba la dicta herba et foglia di canne farla fare a niuno della fameglia del pote/stà o delli castellani o a niuno forestiero sotto le decte pene sempre intenden/do per ognuno ogni volta in ognuno di dicti casi.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ET TAGLIASSE GRANI O ALTRI BIADI D'ALTRI. CAP. 31.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona farà o taglierà grano / o altri biadi d'altri in herba caschi in pena di lire cinque di denari per / ciascuna soma: et per ogni fascio o carica in soldi quaranta et se alcuno / farà o taglierà dicto grano in spighe caschi in pena di lire dieci per ogni / soma et per ogni fascio o carica in lire cinque: et se alcuno tollesse del dic/to grano o d'altri biadi quando fusse mietuto o

abarcatu o amontinatu o / no o spartu caschi in pena di soldi quaranta per ogni stivale o manna che / tollesse inteso sempre per ognuno et per ogni volta: et dove dice di sopra alla / parte che dice et se alcuno farà tagliarà dicto grano in spighe che s'in/tenda ancora d'ogn'altro biado alla dicta pena.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNI ALLI AGRUMI RAPI ET RADICI D'ALTRI. CAP. 32.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno et corrà / cipolle agli porri radici rapi o qualunque altro agrume d'altri exi/stenti in qualunque loco salvo in vigne o in orti caschi in pena di lire / cinque di denari per ogni soma et per ciascuno et per ogni volta et per cia/scuna carica panieru o sacco in soldi cinquanta et niuno corrà ni/una delle dicte cose in dicti lochi in grembo o in mano o simili caschi in / pena di soldi vinti: et se niuna delle dicte cose alcuno corrà in qua/lunche modo in vigna o in orto d'altri et in epse darà danno casche nel/le pene dichiarate di sopra nello statuto delle vigne et delli orti et ad / epsi statuti si ricorra intendendo sempre per ognuno et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO AL GRUOGO ET ZAFFERANO D'ALTRI. CAP. 33.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno al grogo / et zafferano alli fiori o viole d'epsi in qualunque loco esistenti d'al/tri caschi in pena di lire cinque di denari intendendo sempre per ognu/no et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO ALLE SALCIAIE D'ALTRI. CAP. 34.

| 12r | Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno alle salcia/ie d'altri esistenti fuore di vigne o vero orto d'altri caschi in pena di / soldi vinti per ognuno et per ogni volte et se dicta salciaia fusse in vigna / o orto d'altri caschi in pena che è dichiarata di sopra nello statuto delle / vigne et delli orti et come che in epse vigna o vero orto alcuno danno / havesse dato sia punito per ognuno et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO A LEGUMI D'ALTRI. CAP. 35.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno a fave / ceci piselli o qualunque altro legume se stesseno o fusseno in niuna / vigna o orti d'altri caschi in quella pena che di sopra è dichiarata di / chi desse danno in alcuna vigna o vero orto: et se li dicti legumi fus/seno in altri lochi o possessioni d'altri et alcuno li cogliesse caschi in pe/na di lire cinque di denari per soma et in simil pena caschi tollesse so/ma d'alcuno d'epsi legumi che fusseno mietuto o vero cavati sparsi o / abarcati o amontinati: et se alcuno torrà o corrà alcuno de dicti legumi / in tasca o sacco o simili a epsi caschi nella metà d'epsa pena di lire cin/que: et se alcuno li coglesse o tollesse in grembo birretta o seno caschi in / pena di soldi vinti: et se li corrà o torrà o in mano porterà alcuno / di decti legumi caschi in pena di soldi dieci: et in soldi cinquanta chi / gli coglesse o tollesse portandone carica da dosse sempre inteso per ognu/no et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI ENTRASSE ET ATRAVERSASSE CAMPI D'ALTRI SEMINA/TI ET DI CHI PASSASSE ET VIA FACESSE PER ALCUN CAMPO NON SEMINATO D'ALTRI. CAP. 36.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona entrerà o atraver/sarà per alcun campo d'altri seminato etiamdio per la prodaia / d'epso campo dal dì che sarà seminato per infino sarà mietuto caschi in / pena di soldi quattro per ciascuna persona: et se intrasse o atraver/sasse dicto campo alcuno con alcuna bestia acta a someggiare caschi / in pena di soldi octo per ognuno et ogni bestia et per ogni volta: et se / alcuno passasse o facesse via per alcun campo d'altri non seminato ca/schi in pena di soldi due per ogni persona et ogni volta et se me/nasse con sé bestia da soma caschi in pena di soldi quattro et inten/dasi questo in ognuno de dicti casi se habilmente potrà passare per la via.

CHE CHI HAVESSE POSSESSIONE APRESSO A VIA DI COMUNE E VICINE/VOLE DEBBI TENERE SGOMBRA EPSA VIA. CAP. 37.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persone havesse posse/sione apresso a vie di comune o vicinevoli debbi epsa via tene/re sgombra da ogni ingombramento sì che chi volesse per epsa via passare |12v|personalmente o con bestie possa habilmente passare: et se per epsa via habilmente/ non si potrà passare sia licito in

questo caso a chi vuol passare di potere en/trare et passare per quella possessione per la quale ingombra tal via o epsa / via fusse ingombra per lo padrone di tale possessione o chi epsa possessione / lavorasse per loco meno dannoso d'epsa possessione senza pena o bando.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO A LINO ET CANAPE D'ALTRI. CAP. 38.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona darà danno al lino o / canape d'altri tanto personalmente quanto con bestie caschi in quella / pena che chi desse danno in alcuno biado et per biado sia punito come nelli / statuiti d'epsi biadi si contiene di simile a simile in ogni caso proportionalmen/te referendo.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO NELLE CHIUSE D'ALTRI. CAP. 39.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona entrerà o atraversarà perso/nalmente per alcuna chiusa d'altri caschi in pena di soldi dieci: et se d'epsa / chiusa torrà o porterà niuna fructa o altra cosa commestibile caschi in pena di sol/do vinti sempre inteso per ognuno et ogni volta: et l'acti usa sia e intendansi tanto per / chi entrasse o alcuno danno facesse in epsa chiusa personalmente quanto con qualunque / bestia la terra o possessione posta apresso a vigna la quale terra o possessione sia cir/cundata insieme con la vigna dalle forme et siepi et niuna forma o siepe infra / la dicta vigna et terra ci sia ma solo da una medesima forma et siepe la vi/gna et la terra sia circundata: anco s'intenda et sia la chiusa la possessione et / terra nella quale fusseno dieci arbori fructiferi et fusse circundata da la forma / o siepe o muro o simile.

QUALI SIENO ET S'INTENDINO BESTIE GROSSE. CAP. 40.

Ancora è statuito et ordinato che le bestia grosse s'intendino et sieno in ogni danno che per le bestie si farà et in ogni caso: cioè bestie cavalline be/stie baccine bestie muline bestie asinine bestie bufaline bestie porcine et bestie / caprine excepto che per quelle bestie che fusseno nominatamente et specificate per / alcuno speciale statuto messe per bestie minute: et se niuna delle dicte bestie / fusse messa per bestia minuta o ramata per alcuno statuto particolare et che parti/cularmente ne parlasse

allhora et in questo caso siano et habbinsi per bestie minu/te et come che bestie minute contra el padrone d'epse si proceda: altrimenti se / alcuno statuto speciale et particolare non ne parlasse habbinsi et sieno le dicte / bestie grosse come è dicto di sopra.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NELLE VIGNE D'ALTRI.
CAP. 41.

Et più è statuito et ordinato che se niuna bestia grossa entrasse o desse dan/no in alcuna vigna d'altri da calende di marzo per infino alla festa d'o/gni sancti caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi [quaranta per ogni bestia] / et per ognuno et per ogni volta et per ogni vigna: et [dalla festa di] ogni santi / per infino a calende di marzo se alcuna delle dicte bestie entrasse o desse danno nel/la dicta vigna caschi in pena el padrone d'epse bestie per ognuno et ogni volta / et per ogni vigna di soldi vinti.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN ORTI D'ALTRI. CAP. 42.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno in alcuno orto |13r| d'altri corrodendo cavoli o altro danno facendo etiamdio se c'entrasse in dicto orto caschi / in pena el padrone d'epse bestie per ognuna ogni volta et ogni orto in soldi dieci.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NELLE CHIUSE D'ALTRI.
CAP. 43.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa intrasse e alcuno / danno facesse in alcuna chiusa d'altri caschi in pena el padrone d'epse bestie / per ognuna et per ogni volta et per ogni chiusa di soldi.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO NEI BIADI D'ALTRI. CAP.
44.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa intrasse o danno des/se in alcuno campo d'altri seminato dal dì che sarà seminato per infino a calen/de di

marzo caschi in pena el padrone d'epse bestie per ogni bestia et per ogni vol/ta di soldi quattro et da calende di marzo per infino che epso biado serà seccato / se alcuna delle dicte bestie desse danno in epsi biadi caschi in pena el padrone di / epse bestie per ogni bestia et per ogni volta di soldi dieci et se alcuna delle / dicte bestie desse danno in biadi mietuti d'altri o composti o abarcati caschi in pe/na el padrone d'epse bestie di soldi dieci per ognuna et ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN LEGUMI D'ALTRI. CAP. 45.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno o intras/se in alcuna generatione di legumi dalla festa d'ogni sancti per infino o ca/lende di marzo caschi in pena el padrone d'epse bestie per ogni bestia et per ogni volta di soldi quattro dell'altri tempi: et se alcuna delle dicte bestie desse danno / in alcuno di dicti legumi caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi cinque: et se l dicto legume fusse mietuto o abarchiato o composto et alcuna delle dicte bestie / desse danno caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi dieci per ognuna / per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO NEL GROGO D'ALTRI. CAP. 46.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna delle bestie grosse intrasse o / desse danno nel grogo et zaffarano d'altri caschi in pena el padrone d'es/se bestie per ogni bestia et per ogni volta di soldi vinti excepto bestia caprina / in questo caso non paghi né s'intenda per bestia grossa ma s'intenda per bestia / minuta et per bestia minuta caschi in pena.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN PRATI D'ALTRI. CAP. 47.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa intrasse o desse / danno in alcun prato d'altri da calende di marzo per infino ch'el fieno / sarà segato e stesse adunato in epso prato caschi in pena el padrone d'epse be/stie per ogni bestia et per ogni volta di soldi dieci et per li tempi ne quali el fie/no non fusse nel prato non sia tenuto a niuna pena: et la bestia caprina an/co non s'intenda in questo caso per bestia

grossa ma intendasi per bestia mi/nuta et come bestia minuta paghi la pena riservato sempre delle ban/dite et divietagioni.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE DESSENO DANNO AL FENILE O PAGLIAIO. CAP. 48.

Anco è statuito et ordinato che se alcune bestie grosse excepta bestia capri/na che in questo caso non s'intenda per bestia grossa alcuno danno desse / al fenile o macchia o pagliaio d'altri caschi in pena el padrone d'epse / bestie per ognuna et per ogni volta di soldi dieci.

[13r] DELLA PENA DE LE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI. CAP. 49.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa darà danno alli / arbori esistenti in lochi lavorativi caschi in pena el padrone di dicte be/stie per ogni bestia et per ogni volta di soldi due excepto che la bestia capri/na in questo caso non s'intenda per bestia grossa.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO ALLE SALCINAIE D'ALTRI. CAP. 50.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa excepto che la be/stia porcina in questo caso non s'intenda per bestia grossa desse alcuno / danno alle salcinaie d'altri esistenti in qualunque loco caschi in pena el pa/drone d'epse bestie per ognuna et ogni volta di soldi quattro.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN CANNETO D'ALTRI. CAP. 51.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa excepto che la bestia / caprina quale in questo caso non s'intenda per bestia grossa desse danno / in canneto d'altri caschi in pena el padrone d'epse bestie per ognuna et per ogni volta di sol/di vinti.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CH'ENTRASSEN O DESSEN DANNO IN STOPPIE D'ALTRI. CAP. 52.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno o intras/se in alcuna stoppia d'altri che 'l biado sarà secco per infino che dic/te stoppie evacuate del dicto biado caschi in pena el padrone di dicte bestie per / ogni bestia et per ogni volta di soldi due.

DELLA PENA DI CHI ENTRASSE O DESSE DANNO NELLE BANDITE ET DIVIETAGIO/NI D'ALTRI PERSONALMENTE O CON BESTIE. CAP. 53.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque grado et conditione si sia ardisca per alcuno modo intrare o danno dare personal/mente o con bestie in alcuna possessione d'altri bandita et divietata per publi/co bando alla pena di soldi dieci per ciascuna persona et per ogni bestia / grossa et di soldi due per ciascuna bestia minuta et la bestia caprina s'in/tenda per bestia minuta in questo caso.

DELLA PENA DI CANI CHE INTRASSEN O DESSEN DANNO IN VIGNE D'ALTRI. CAP. 54.

Ancora è statuito et ordinato che se niuno cane intrasse o desse danno in alcu/na vigna d'altri dalla festa di Sancta Maria d'Agosto per infino che / le vigne saranno vendemmiate caschi in pena el padrone del dicto cane di soldi / vinti per ciascuno cane et per ogni volta.

DELLA PENA DE CANI CHE SARANNO TROVATI DRENTO LI CONFINI DELLE VIGNE D'ALTRI. CAP. 55.

Et più è statuito et ordinato che se alcuno cane sarà trovato dentro li confi/ni delle vigne dalla festa di sancta Maria d'agosto per infino alla / festa d'ogni sancti caschi in pena el padrone d'epso cane per ogni cane et per / ogni volta di soldi cinque.

CHE LA FIOCCA DELLE BESTIE MINUTE SIA DI CINQUANTA BESTIE. CAP. 56.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno statuto parlasse che la fiocca / delle bestie minute cadesse in pena d'alcuno danno che facessero la fiocca / sia et s'intenda di

cinquanta bestie minute da inde in su o in giù caschi in pe |14r| na sicome li statuti d'epse bestie conporranno et disporranno.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSENO DANNO IN ORTO D'ALTRI. CAP. 57.

Anco è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina intrasse in orto / d'altri o in epso facesse danno che 'l padrone d'epse bestie caschi in pena per / ogni bestia et per ogni volta di soldi due.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSENO DANNO IN VIGNE D'ALTRI. CAP. 58.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina intrasse o desse al/cuno danno in vigna d'altri da calende di marzo per infino alla festa / d'ogni sancti caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi quattro per ogni / bestia et per ogni volta: et delli altri tempi se alcuna delle dicte bestie in/trasse o desse danno in alcuna vigna caschi el padrone desse bestie in pena / di soldi due per ogni bestia et per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE DESSENO DANNO IN BIADI D'ALTRI. CAP. 59.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina o caprina des/se danno in alcuno campo biadato d'altri et seminato d'alcuna ra/gione di biada caschi in pena el padrone di dicte bestie per ogni bestia et / per ogni volta di soldi due d'ogni tempo.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSENO DANNO NELLI PRA/TI O GIFFATE D'ALTRI. CAP. 60.

Ancora è statuito et ordinato che se le bestie pecorine o caprine desseno al/cuno danno in prati o giffate d'altri o signate sì che si cognoscesseno ep/se giffate o signate che fusseno poste per fare riguardare l'herba come si / costuma da calende di marzo per infino che epsi prati o giffate saranno fal/ciate et fienate et ancora per infino che 'l fieno sarà in epsi prati o giffate coa/dunato et ammontinato caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi quaran/ta per ciascuna fiocca et per ogni volta

et dalla fiocca in su o in giù caschi / el padrone in pena di soldi uno per ogni bestia et per ogni volta: et delle / altri tempi se dicte bestie o alcuna d'epse intrasse o passasse ne dicti pra/ti o giffate el padrone d'epse bestie sia tenuto a non pagare alcuna pena / salvo che non fusseno bandite divietate per publico bando allhora et in / questo caso caschi nella pena delle bandite.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSENO DANNO / ALLI LEGUMI D'ALTRI. CAP. 61.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia caprina o pecorina in/trasse o desse danno in alcuna possessione o loco d'altri seminato d'alcu/na ragione legumi caschi el padrone d'epse bestie per ogni bestia / et per ogni volta di soldi uno.

DELLA PENA DELLE BESTIE CAPRINE ET PECORINE CHE DESSENO DANNO AL / FENILE DI FIENO O PAGLIAIO D'ALTRI. CAP. 62.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina o caprina des/se danno a niuno mucchio di fieno o pagliaio d'altri caschi in pena el padro/ne d'epse bestie di soldi uno per ogni bestia et per ogni volta.

|14v| DELLE BESTIE MINUTE CHE DESSENO DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI. CAP. 63.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia minuta desse danno a pomi et fructi / d'altri d'arbori domestici o salvatichi esistenti in lochi lavorativi o domesti/ci caschi in pena el padrone d'epse bestie per ciascuna fiocca et per ogni volta di sol/di vinticinque: et se alcuna d'epse bestie desse danno a fructi d'arbori domestici / o salvatichi d'altri esistenti in lochi salvatichi et non lavorativi caschi in pena / el padrone d'epse bestie per ciascuna fiocca di soldi dodici et per ogni volta: et / dalla fiocca in su o in giù el padrone d'epse bestie caschi in pena per errata co/me tocca delle dicte pene per ogni bestia et per ogni volta in ognuno de / dicti casi: et in ognuno delli dicti danni facesseno et paghino come di sopra è dichiarato.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE INTRASSEN O DESSEN O /
DANNO NELLE STOPPIE D'ALTRI. CAP. 64.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia caprina o pecorina intrasse/no o
alcuno danno facessero nelle stoppie d'altri per infino che dicte stop/pie saranno
evacuate delli biadi caschi in pena el padrone d'epse bestie di soldi vin/ti per ciascuna
fiocca di dicte bestie et per ogni volta et dalla fiocca in su o in / giù caschi in pena
per errata come tocca.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE CHE DESSEN DANNO ALLE SALCIAIE D'ALTRI.
CAP. 65.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina desse danno alle sal/ciaie
d'altri esistenti in lochi lavorativi et domestici caschi in pena el pa/drone d'epse
bestie per ciascuna bestia et per ogni volta di soldi uno.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE ET CAPRINE CHE DESSEN DANNO AL
GRO/GO ET ZAFFARANO D'ALTRI. CAP. 66.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina o caprina intras/se o desse
danno al grogo o zaffarano d'altri caschi in pena el padrone d'ep/se bestie per
ognuna et per ogni volta di soldi due et se 'l dicto grogo o zaffarano fus/se in fiore
caschi in pena di soldi quattro per ogni bestia et per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE DESSEN DANNO NELLI
CA/STAGNETI ET SELVE TAGLIATE D'ALTRI. CAP. 67.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa o minuta intrasse o / desse
danno in alcuno castagneto o selva tagliata d'altri di qualunque ra/gione di selva fusse
tre anni innanzi o in quello anno caschi in pena el padro/ne d'epse bestie cio per
ciascuna capra o bestia caprina di soldi cinque et per / ogni altra bestia grossa di soldi
dieci et per ciascuna bestia minuta di soldi uno / intendendo sempre per ogni bestia
et per ogni volta et per ogni castagneto et selva.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE DESSENO DANNO A CIPOLLE ET /
RADICI O ALTRI AGRUMI D'ALTRI. CAP. 68.

Ancora è statuito et ordinato che se niuna bestia grossa o minuta intrasse / o desse danno a cipolle agli radici rapi o altri agrumi caschi in pena / el padrone d'epse bestie cioè per ogni bestia grossa di soldi due et per ogni vol/ta et per ogni bestia minuta di soldi uno et in questo s'intenda la caprina per |15r| bestia minuta inteso sempre per bestia per ogni volta et per ogni possessione.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE CHE DESSENO DANNO IN GIFFATE D'ALTRI. CAP. 69.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia grossa desse danno o intras/se in alcuna possessione d'altri giffata caschi el padrone d'epse bestie in quel/la pena che se niuna d'epse desse danno o intrasse in alcuno prato d'altri et la / giffata s'intenda la possessione che fusse legnata o crociata per fare riguarda/re l'herba come comunemente si costuma inteso ancora per quelli tempi et e mo/di che dichiara lo statuto de prati delle bestie grosse.

DELLA PENA DELLE BESTIE MINUTE CHE DESSENO DANNO NEL CANNETO D'ALTRI. CAP. 70.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia minuta intrasse o desse dan/no nel canneto d'altri caschi in pena el padrone d'epse bestie di uno soldo et / et la caprina in questo s'intenda per bestia minuta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO IN VIGNE D'ALTRI. CAP. 71.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina intrasse o desse / danno caschi in pena el padrone d'epse bestie se intrasseno o desseno dan/no in vigne d'altri da calende d'agosto per infino alla festa d'ogni sancti / per ogni bestia et per ogni volta di soldi vinti et per ogni vigna: et da / la festa d'ogni sancti per infino a calende d'agosto se alcuna delle dicte be/stie intrasse in niuna delle dicte vigne caschi in pena el padrone d'epse bestie / per ogni bestia et ogni vigna di soldi dieci.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO IN ORTI D'ALTRI. CAP. 72.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona lasasse intrare be/stie porcine o desseno danno in alcuno orto d'altri di qualunque tempo ca/schi in pena el padrone di dicte bestie di soldi dieci per ogni bestia et per / ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO IN BIADI E LEGUMI D'ALTRI. CAP. 73.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina intrasse o des/se danno in alcuno campo biadato et seminato di qualunque ragione di bia/di o legumi d'altri dal di che epso biado o legume sera seminato per infino / ch'epso biado et legume sera secco et mietuto et cavato caschi in pena el pa/drone d'epse bestie di soldi cinque per ogni bestia et per ogni volta: et se / niuna delle dicte bestie desse danno alle barcaie o monti di grano o d'altri / biadi o legumi d'altri caschi in pena el padrone di soldi dieci per ogni bestia / et per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO NELLI PRATI D'ALTRI. CAP. 74.

Anco è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina intrasse o desse / danno in alcuno prato d'altri da calende di marzo per infino ch'epso / prato sarà seccato o falciato o che 'l fieno in epso prato stesse caschi in pena / el padrone d'epse bestie di soldi cinque per ogni bestia et per ogni volta: / et se alcuna delle dicte bestie intrasseno in alcuno delli dicti prati caschi |15v| in pena el padrone d'epse bestie per ognuna et per ogni volta di soldi dieci: delli altri tempi se / alcuna delle dicte bestie intrasse o desse danno in alcuno delli dicti prati cioè cavan/do epsi prati caschi in pena el padrone d'epse bestie per ognuna et per ogni volta di sol/di cinque: et se in alcun prato d'altri intrasseno le dicte bestie et non cavasseno ca/schi in pena el padrone d'epse bestie per ognuna et per ogni volta di soldi due.

DELLA PENA DELLE BESTIE PECORINE DESSENO DANNO A MUCCHIO DI FIENO O PAGLIAIO / DI PAGLIA OVERO IN AIA D'ALTRI. CAP. 75.

Anco è statuito et ordinato che se alcuna bestia pecorina desse alcuno danno ad al/cuno mucchio o fenile o pagliaio di paglia d'altri caschi in pena el padrone di / epse bestie per ogni bestia et per ogni volta di soldi dieci: et se alcuna d'epse bestie / intrasse o cavasse in alcuna ara d'altri quando in epsa fusse el grano o biado / o legumi caschi el padrone d'epse bestie in pena di soldi dieci per ogni bestia et ogni / volta: et delli altri tempi se niuna d'epse bestie intrasse o cavasse nella dicta a/ra caschi in pena il padrone d'epse bestie di soldi cinque.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO ALLE GIFFATE D'ALTRI. CAP. 76.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina intrasse o alcuno / danno desse in alcuna possessione d'altri la quale fusse giffata et segnata per / fare riguardare l'herba come comunemente si costuma da calende di marzo per/fino ch'el fieno sara segato overo sarà in epsa giffata amucchiato o ammontinato / caschi el padrone delle dicte bestie per ognuna et per ogni volta in pena di soldi / cinque et delli altri tempi non sia tenuto a niuna pena riservato sempre lo sta/tuto delle bandite et divietagioni.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE CHE DESSENO DANNO A FRUCTI D'ARBORI D'ALTRI. CAP. 77.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina desse danno a fructi / d'arbori domestici d'altri overo salvatichi esistenti in lochi lavorativi et / domestici caschi in pena el padrone d'epse bestie per ognuna et per ogni volta di sol/di quattro et se dicti fructi fusseno in lochi salvatichi et non lavorativi et alcu/na d'epse bestie desse danno alli fructi caschi in pena el padrone d'epse bestie di / soldi due per ogni bestia et per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE DESSENO DANNO ALLE STOPPIE D'ALTRI. CAP. 78.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina intrasse o desse dan/no in alcuna stoppia d'altri dal di ch'el grano o altro biado sara mietuto / per infino a

Sancta Maria d'Agosto caschi in pena el padrone d'epse bestie per / ognuna et per ogni volta di soldi due.

DELLA PENA DELLE BESTIE PORCINE CHE CAVASSEN O PASTURASSEN A PRES/SO ALCUNA FONTE. CAP. 79.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia porcina cavasse o pasturasse / presso alcuna fonte a quattro canne da calende di maggio per infino a o/gni sancti caschi in pena el padrone d'epse bestie per ogni bestie et per ogni vol/ta di soldi due.

DELLA PENA DELLE BESTIE GROSSE O MINUTE CHE INTRASSEN IN CHIESE O CIMITERI. CAP. 80.

Ancora è statuito et ordinato che niuna bestia possa né debba intrare in al/cuna chiesa o cimiteri di niuna chiesa alla pena di soldi vinti per be/stia porcina et per ogni bestia grossa per ognuna et per ogni volta e di soldi |16r| per ciascuna bestia pecorina o caprina: et el padrone delle dicte bestie sia condannato et / caschi nelle dicte bestie excepto tempo di guerra che se dicte bestie o alcuna d'epse en/trasse in alcuno delli dicti cimiteri non sia tenuto a niuna pena.

DELLA PENA DI CHE GUASTASSE ALCUNO MULINO O STECCAIA D'ALTRI O PASTURASSE / CON BESTIE APRESSO A MULINO O GORA. CAP. 81.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque stato o conditione / si sia ardisca o prosuma toccare alcuno mulino d'altri per cagione di gua/starlo o alcuna cosa di dicto mulino portare né torre né intrare nella gora / d'epso mulino né voltare l'acqua della dicta gora et del corso dell'acqua della dic/ta gora né guastare la steccata della dicta gora né cavare né rompere né / tagliare né cavare et allentare li pali nel dicto molino et steccata né anco el / fiuto del dicto molino guastare alla pena di lire venticinque per ciascuno del/li casi et per ciascuna persona et per ogni volta: et niuna persona pos/sa né debbi pasturare apresso a dicto mulino et gora a venticinque braccia / con alcuna ragione di bestie alla pena di lire cinque di denari per ciascuna be/stia porcina et per ciascuna bestia grossa di soldi dieci et per ciascuna bestia /

minuta cioè pecorina o caprina di soldi cinque inteso sempre per ognuna / et per ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE PASCESSENO DENTRO LI CONFINI DELLE VIGNE. CAP. 82.
Ancora è statuito et ordinato che niuna bestia brada di qualunque ragione / né porcine né pecorine possino pascere intra li confini delle vigne di niu/no tempo excepto tempo di guerra alla pena di soldi dieci per ciascuna bestia / grossa et per ciascuno porco et di soldi cinque per bestia minuta cioè caprina / o pecorina: et per fiocca delle dicte bestie minute di lire cinque di denari ex/cepto che li beccari possino menare dieci bestie grosse et dieci bestie minute / da carne per volta intese sempre che nelle sue proprie pasture ognuno pos/sa pascere senza alcuna pena.

DELLA PENA DI CHE FUSSE TROVATO IN ALCUNA CONTRADA CON ALCUNA / COSA D'ORTO. CAP. 83.

Ad cessare ancora tanti danni quanti si fanno et le malitie / altrui è statuito et ordinato che qualunque persona sarà trovato in al/cuna contrada portare niuna cosa d'orti et quello tale fusse trovato non ha/vesse né orto né possessione nel quale havesse di quelle cose con le quali fus/se stato trovato caschi in pena et sia punito come se fusse stato trovato usa/re danno et torre dicte cose che portasse in alcuno orto d'altri: salvo che non / provasse che quelle cose con le quali fusse stato trovato gli fusseno state / donate dal padrone d'epse cose overo che non provasse havere hauta li/centia dal padrone di tale possessione di portarle o torle.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO CON LEGNA AD PRESSO A CATASTA O MON/TI DI LEGNA D'ALTRI. CAP. 84.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona sarà trovata con legna / apresso a catasta o monti di legna d'altri a cinquanta canne o meno / et di quella catasta o monti di legna fusseno state tolte legna simili a quel/le che portasse quel tale che fusse stato trovato: et quello tale che fusse stato trova |16v| to portare dicte legna non havesse catasta o montini di legna ne la dicta contrada / caschi in pena et sia punito quel tale che fusse stato trovato portare le dicte / legna come se fusse stato

trovato personalmente torre et portare le dicte le/gna de la catasta o montini d'altri et quella pena che è nello statuto delle / cataste o montini paghi per ognuno et per ogni volta et ogni soma o fascio o / carico et secondo che epsi statuti expongono et dichiarano salvo che quel / tale fusse stato trovato portare dicte dicte legna non provasse d'havere hauta li/centia dal padrone d'epse legna overo che non provasse che quelle legna / con le quali fusse trovato l'havesse nella sua possessione et d'epsa l'ha/vesse tolte.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO IN ALCUNA CONTRADA CON CERA O MELE. CAP. 85.

Et più è statuto et ordinato che per simil modo et forma si proceda con/tra chi fusse trovato portare mele o cera in alcuna contrada et in ep/sa contrada non havesse di simil mele o cera sia condannato et caschi in pena / come se fusse stato trovato torre dicte mele o cera de cupili o oppiata d'al/tri et per quel modo et forma si proceda che si procede contra chi fusse sta/to trovato con legna apresso a niuna catasta o montini di legna d'altri di/chiarato di sopra di simile a simile congruamente sempre referendo: et ca/schi in quelle pene di chi tollesse mele cera de cupili o oppiata d'altri o / vero d'altro loco.

DELLA PENA DELLE BESTIE CHE FUSSENO TROVATE APRESSO ALCUNO DANNO. CAP. 86.

Ancora è statuto et ordinato che se fusse facto danno alcuno in beni et / possessioni d'altri per alcuna bestia grossa o minuta di qualunque ra/gione et non fusseno trovate le dicte bestie a fare tale danno che se alcuna be/stia simile a quella che havesse facto tal danno che fusse facto di quella ragione / di bestie apresso a tal danno che fusse facto per cinquanta canne o meno sì che / verisimile si potesse comprendere che tali bestie le quali fusseno state trovate / presso al dicto danno per lo dicto spatio et in quello medesimo di che tale danno / fusse stato commesso el padrone delle dicte bestie le quali fusseno state trovate / presso al dicto danno caschi in pena et sia punito come che se le dicte be/stie fusseno state trovate nominatamente a fare dicto danno et ancora / sia tenuto emendare dicto danno et tale presuntione lo offitiale de

danni da/ti la dichiari et al suo giuditio si stia col giudicio d'uno homo della contrada / quale el dicto offitiale elegge alla dicta presuntione del giuditio.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO O GUASTASSE ALCUNO CUPILE OVE/RO OPPIATA.
CAP. 87.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona desse danno o guastas/se alcuno cupile o oppiata d'api d'altri o niuno arbore o altro loco / dove fusseno dicti api s'el dicto cupile o oppiata o api fusseno in alcuna / vigna o orto o possessione lavorativa o domestica d'altri caschi in pena di / soldi dieci di denari per ognuno che controfacesse et per ciascuno cupilo o op/ppiata o altro loco et per ogni volta: et se dicto cupile fusse in alcuno / loco salvatico et non domestico né lavorativo et alcuno lo guastasse |17r| o altro danno desse caschi in pena di lire cinque di denari per ognuno ogni cu/pile et ogni volta: et se la dicta oppiata fusse in alcuno loco d'altri salvati/co et non domestico né lavorativo et alcuno dicta oppiata guastasse o al/tro danno faces/se et per ciascheduna oppiata et per ogni volta et se la dicta arbore o / altro loco dove fusse dicta oppiata fusse segnata caschi in pena di soldi / quaranta chi controfacesse alle dicte cose.

DELLA PENA DELLE BESTIE DI FORESTIERI CHE PASTURASSEN NELLA COR/TE DI MONTALCINO. CAP. 88.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia di qualunque ragio/ne se fusseno d'alcuno forestiero et non allirato non né conferente nello / comune di Montalcino pascesse o pasturasse o intrasse per pascere nella corte e intra li confini del comune di Montalcino caschi in pena el pa/drone d'epse bestie cioè per ogni bestia grossa di soldi dieci et per ogni / bestia porcina di soldi cinque et per ogni fiocca di bestie minute cio/è di pecorine o caprine di lire dieci di denari et da la fiocca in su overo / in giù caschi in pena di soldi due per ogni bestia pecorina overo capri/na oltra la dicta fiocca et pena di fiocca inteso sempre per ogni bestia / o fiocca et per ogni volta: salvo che le dicte bestie o alcuna d'epse non / fusseno fidate per lo comune di Montalcino predicto di poter pastura/re con le dicte bestie nella dicta corte.

DELLA PENA DELLI FORESTIERI CHE DESSENO DANNO NELLE POSSESSIONI ET / BENI DELLI HOMINI O COMUNE DI MONTALCINO. CAP. 89.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno forestieri non allirato né / conferente col comune di Montalcino desse o facesse alcuno danno nel/le possessioni o beni d'altri esistenti nella corte di Montalcino et infra / e suoi confini etiamdio in alcuna selva d'epso comune tanto personalmente / quanto con alcuna ragione di bestie caschi in pena del doppio di quello / cadesse in pena alcuno di Montalcino o allirato et conferente con epso co/muno di Montalcino se alcuno danno desse epso conferente o allirato / tanto personalmente quanto che con bestie nelli beni o possessioni d'altri / o nelle selve del comune predicto et homini et persone di Montalcino o po/sti nella dicta contrada di Montalcino.

DELLA PENA DELLI FORESTIERI CHE TAGLIASSEN LEGNA PALI OVE/RO CAVASSEN CARBONI NELLA CORTE DI MONTALCINO. CAP. 90.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona non conferente col / comune di Montalcino possa overo debbi tagliare o far taglia/re nella corte di Montalcino predicto legna pali o cavare carbone / la pena di lire dieci di denari et se alcuno fusse trovato cavare et / tar fore della dicta corte legna o pali o carboni caschi in pena di soldi / vinti per ciascuna soma de le predicte cose et per ogni volta oltre al rip[...] |17v| cta di lire dieci: et se niuno conferente a petitione del non conferente contrafacesse / nelle predicte cose o alcuna d'epse caschi nella simile pena.

DEL MODO SI DEBBINO TRACTARE LI FORESTIERI IN MONTALCINO SE ALCUNO DAN/NO FACESSEN. CAP. 91.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno Montalcinese o d'estrictuale di / Montalcino desse niuno danno personalmente o con bestie o con epse bestie / pascesse et pasturasse o intrasse per pascere in alcuna corte delle terre et comuni/tà circostanti overo nelle possessioni et beni delli homini et persone del comu/no d'epsa comunità overo qualunque altro danno desse nelle dicte corte et bera / delle dicte persone et homini et comunità et lo dicto montalcinese et destric/tuale di Montalcino pagasse maggior pena alle dicte comunità et a lloro of/ficiali che loro et

epsi circumstanti non pagassero alla comunità di Montal/cino et alli soi offitiali per simili danni che loro overo loro bestie d'epsi circum/stanti desseno nella corte et beni et possessioni delle persone et comune di / Montalcino che per quel modo et via et in quella forma et in quella pena mag/giore che li dicti montalcinesi et districtuali di Montalcino pagano alle comu/nità circumstanti predicte sieno tenuti di pagare epsi circumstanti al comune / di Montalcino se danno alcuno faranno epsi circumstanti personalmente ove/ro con bestie o pascesseno nella corte del dicto comune di Montalcino o al/tro danno facesseno nelle possessioni et beni delli homini montalcinesi o de/strictuali et in selve d'epso comune.

CHE OGNUNO POSSA ACCUSARE DE SOI BENI PROPRII O CONDUCTI. CAP. 92.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona vorrà fare alcuna / accusa dinanzi allo offitiale de danni dati et extraordinarii di Montal/cino d'alcuno danno ricevuto sì personalmente sì ancora con bestie che ad ogni / persona sia licito et possa accusare di soi beni proprii overo conducti per / qualunque modo avesse e dicti beni o tenesse chi desse alcuno danno sì per/sonalmente sì ancora con qualunque ragione di bestie in alcuno d'epsi beni et / al sacramento d'epso accusatore sia creduto et stiesi se dirà et accusarà d'haver tro/vato quello tale che accusarà overo con bestie a fare et dare el dicto danno del / quale l'accusarà per infino alla quantità di soldi quaranta quanto alla pena / et in quanto alla emendatione del danno sia creduto al dicto accusatore allo / suo sacramento per infino alla quantità di soldi vinti: et col sacramento / del dicto accusatore et col decto d'uno testimonio degno di fede ragionevol/mente examinato sia creduto: et stiesi al dicto accusatore per infino ad ogni / quantità quanto alla pena: et in quanto alla emenda del danno sia creduto et sti/esi alla stima delli stimatori et loro relatione: et si alcuno accusarà niuna / persona senza giuramento collo decto et una prova d'uno testimonio sia / creduto per infino alla quantità di quaranta soldi quanto alla pena: et se / non sarà collo detto et prova di due testimoni sia creduto per infino alla / [...] et quantità ch'epso accusatore accusarà quanto alla pena: et in quan/to [...] imendo del danno si stia alla dichiarazione delli stimatori: et in tutti |18r| li detti casi li testimoni sieno degni di fede et dichino l'haver veduto personal/mente: et el dicto offitiale sia

tenuto et debbi epse accuse ricevere et sopra epse / procedere et punire secondo la forma delli presenti statuti.

INFRA QUANTO TEMPO SI PUÒ FAR L'ACCUSA ET ACCUSARE. CAP. 93.

Ancora è statuito et ordinato che qualunche persona vorrà fare alcuna / accusa d'alcuno danno dato o altro delicto commesso tanto personalmente quan/to con bestie contro qualunche persona possa epso accusatore fare la dicta accu/sa infra 'l termine et in termine di sei mesi dal dì che sarà dato o facto epso / danno o altro delicto commesso: et passato dicto tempo et termine di sei me/si niuna persona possa essere accusata ma possisi procedere per inquisi/tione contro tale persona havesse commesso dicto danno o fusse stato commesso / per sue bestie.

INFRA QUANTO TEMPO SI DEBBA STIMARE EL DANNO. CAP. 94.

Et più è statuito et ordinato che qualunche persona riceverà alcuno dan/no debbi epso danno fare stimare infra 'l termine d'octo dì di dal dì che sa/rà dato el dicto danno se epso danno fusse dato et commesso per alcuna ragio/ne di bestie: et se dicto danno fusse commesso personalmente nelle selve et bo/schi d'altri debbi epso danno fare stimare infra 'l termine di due mesi dal / dì che 'l dicto danno sarà commesso et d'ogn'altro danno che fusse commesso per/sonalmente debbi epso danno fare stimare infra 'l termine d'octo dì dal dì / che sarà commesso dicto danno: et se le dicte stime o alcuna d'epse non si fa/cesseno infra li dicti termini non si possa alcuna delle dicte stime fare / per alcuno modo ma stiesi et credasi al giuramento del padrone che haves/se ricevuto tale danno per infino alla quantità di soldi vinti et non più.

INFRA QUANTO TEMPO SI PUÒ CASSARE ET PER LO ACCUSATORE LE/VARE ET IN CHE MODO. CAP. 95.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno accusasse alcuna persona di / alcuno danno che havesse ricevuto personalmente o con bestie et col / dicto accusatore comparisse dinanzi allo offitiale infra 'l termine di dieci gior/ni dal dì che sarà facta la dicta accusa et dicesse a epso offitiale ch'epso accusa/tore fusse in bona concordia

con quello tale che havesse accusato o fusse sta/to per lui accusato domandasse la dicta accusa essere cassa et contro el dic/to accusato più innanzi non si dovesse procedere allhora et in questo caso lo / dicto offitiale sia tenuto et debba epsa accusa cassare et annullare et più / innanzi sopra dicta accusa non procedere né sopra epso accusato et / questo s'intenda solamente delle accuse et d'altro no: et prima che la dic/ta accusa si cassi et annulli sia tenuto et debbi epso accusatore paga/re due soldi per lira al dicto comune di Montalcino et per epso comu/no recipiente al camarlengo del dicto comune di quello che venisse / da essere condannato el dicto accusato et anco debbi et sia tenuto paga |18v| re due soldi in tucto per ciascuna accusa et per la cassatura d'epsa accusa al dicto of/fitiale altrimenti se prima li dicti due soldi per lira et la dicta cassatura non / si pagassero dicta accusa non si debbi cassare né annullare ma sopra epsa ac/cusa si proceda secondo la forma de li presenti statuti: et passato el dicto termi/ne di dieci dì la dicta accusa per niuno modo si debbi né si possi cassare / ma sopra epsa si proceda come è dicto di sopra.

DELLA PENA DI CHI ACCUSA E NON PROVA. CAP. 96.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona farà niuna accu/sa contra qualunque persona per qualunque danno ricevuto tanto per/sonalmente quanto con bestie et lo dicto accusato comparisse fra li termini / delli statuti et negasse epsa accusa et le cose che si contengano in epsa ac/cusa overo parte che lo accusatore sia tenuto provare dicta accusa et / ogn'altra cosa che in epsa li contenesse che lo dicto accusato negasse infra / li termini dello statuto altrimenti se lo dicto accusatore non provasse sia / condannato et punito in tucto quello che venisse da esser condannato quel tale / che fusse stato accusato se confessato havesse et in tucte le spese che in epsa ac/cusa et causa si facessero sia ancor condannato et punito dicto accusatore / se non prova come è dicto.

CHE SIA LECITO A OGNI PERSONA DARE LICENTIA DE SOI BENI PROPRII / O CONDOCTI ET DEL MODO D'EPSE LICENTIE. CAP. 97.

Ancora è statuito et ordinato che a ogni persona sia lecito et possa da/re licentia dei soi beni proprii e conducti per qualunque modo tenessi / li dicti beni a chi vorrà dare

la dicta licentia et de la dicta licentia si cre/da et stiesi al giuramento di quello tale che havesse dato la dicta licentia / altrimenti se nol giurasse d’haverli data la dicta licentia epsa licentia / non voglia né tenga così data et amettare non si debbi per licentia per / niun modo: et la dicta licentia vagli et tenga così data tre dì et non / più salvo che in epsa licentia non fusse facta spetiale mentione del tempo / la dicta licentia non vaglia se non tucto el tempo di quello offitiale del / quale fusse data la dicta licentia et non più: et niuna licentia vaglia / né tenga per niuno modo a chi commettesse alcuno danno o altro delicto di noc/te tempo: et anco non vaglia né tenga niuna licentia che si desse di be/stie in vigne orti biadi et prati cioè de prati da calende di marzo per / infino che seranno epsi prati falciati o in epsi prati fusse el fieno coadu/nato o amucchiato.

CHE TUTTE LE PENE DE DANNI DATI COMMESSE DI NOCTE TEMPO O IN / DÌ DI DOMENICA SI DEBBENO DUPLICARE. CAP. 98.

Ancora è statuito et ordinato che tutte et singule [...] de danni da/ti commesse di nocte tempo o in dì di domenica si debbino epse pe/ne duplicare a chi commettesse danno tanto personalmente quanto con |19r| bestie et per ogni modo le dicte pene nelli dicti casi o in alcuno d’epsi si debbino / duplicare come è dicto.

CHE SI CREDA ALLO OFFITIALE ET CAMPARI PER INFINO A OGNI QUANTITÀ. CAP. 99.

Et più è statuito et ordinato che allo offitiale dei danni dati et extra/ordinarii di Montalcino et alli campari o campario quando epso of/fitiale et campari facessero alcuna inventione di qualunque danno o al/tro delicto si fusse che si spectasse et partenesse al suo offitio overo al/tro straordinario si fusse o altro delicto tanto personalmente quanto / con bestie commessi sia creduto et credar si debbi senza alcuno dubbio a / epsi offitiale et campari per infino ogni quantità et somma che venisse / da esser condannato tal delinquente et per simil modo si creda et credar / si debbi a ognuno delli dicti offitiali et campari a ognuno di loro da per sé / et in solido quando alcuna inventione per alcuno d’epsi si facesse per in/fino ogni quantità et summa che venisse da esser condannato tale delin/quente tanto personalmente

quanto che con bestie tanto de danni dati / et extraordinarii quanto che d'ogn'altro delicto.

DOVE LO STATUTO NON PARLASSE SI PROCEDA DI SIMILE A SIMILE. CAP. 100.

Ancora è statuito et ordinato perchè non si può apieno ogni cosa / intemptare che fusse commesso alcuno danno o straordinario o / qualunque altro delicto tanto personalmente quanto che con bestie commes/so pertinente allo offitio de danni dati et extraordinarii et non fusse alcu/no statuto che ne parlasse in propria materia et delicto quale fusse com/messo che lo dicto offitiale della camparia sia tenuto possa et debbi pro/cedere di simile ad simile et secondo epsa similitudine debbi procedere / contro tale delinquente et epso punire et condannare.

DELLO ARBITRIO DELLO OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII. CAP. 101.

Et più è statuito et ordinato che l'offitiale de danni dati et extraordiana/rii di Montalcino possi et a lui sia lecito di comandare et pena impor/re di soldi vinti a ogni persona nelle cose giuste et ragionevoli pertinen/ti et expectanti al suo offitio et per infino li dicti vinti soldi epso offitiale / habbi pieno arbitrio come è dicto: et contro che non obedisse a li coman/damenti d'epsa offitiale che lo dicto offitiale possa procedere et epsi ino/bedienti punire et condannare debba per ognuno che non obedisse et per / ogni volta et per ogni comandamento nella pena delli dicti soldi vin/ti.

DELLA PENA DI CHI TOLLESSE LEGNAME D'ALTRI ACONCIO O LAVORATO. CAP. 102.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona tollesse leg[na]/me d'altri acconcio o lavorato di qualunque ragione legna[me] |19v| fusse existente in alcuna casa o vero cappanna d'altri caschi in pena di lire dieci per / ogni trave che tollesse: et per ogni tavola o pianella o piana di soldi cinquan/ta: et per ogni dogha o cerchio o qualunque altro pezo di legname lavorato / di soldi vinti: et se alcuno detto legname tollesse o alcuno d'epsi existen/ti in qualunque altro loco caschi in pena della metà d'epse pene dicte di so/ptra di simile a simile congruamente referendo: et in ogni delli dicti cas/si s'intenda per ognuno contrafaciente et per ogni volta.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII DI MONTALCINO DEBBI DA/RE OGNI MESE LE SENTENTIE ET INFRA QUANTO TEMPO EL CONDENNATO DEBBA PAGARE. CAP. 103.

Ancora è statuito et ordinato che l'offitiale de danni dati et extraordinarii / di Montalcino sia tenuto et debbi ogni mese dare le sententie condannando / ovvero absolvendo secondo la forma degli statuti salvo non fusse impedito / d'alcuna giusta causa et in epse scusare si debba epso offitiale assegnare / et statuire termine di dieci dì a chi epso offitiale condennarà a pagare la / dicta pena et condennagione la quale sarà condenato a la pena et sotto la pe/na del quarto più della dicta condennagione se non pagarà con effetto lo / dicto condannato la dicta condennagione et pena fra 'l dicto tempo di dieci dì / riservati a epsi condannati et a ciascuno di loro lo beneficio del pagamento infra / lo dicto termine et tempo di dieci dì se infra 'l dicto termine con effecto pa/garanno la dicta condennagione al camarlengo del comuno di Mon/talcino per epso comuno recepente in pecunia numerata et per lo dicto / beneficio el quarto di tutta la condennagione levare gli si debba al dicto conden/nato se pagarà infra lo dicto tempo di dieci dì con effecto come è dicto.

DELLI BENEFITI CHE SI DEBBANO AMETTERE PER LA CONFESSIONE ET PER / LO PAGAMENTO INNANZI ALLA SENTENTIA O INFRA 'L TERMINE DELLA SENTENTIA. CAP. 104.

Et più è statuito et ordinato che se lo offitiale de danni dati et extraordina/rii di Montalcino procedesse contro qualunque persona per qualunque de/licto o eccesso commesso tanto personalmente quanto con bestie per via d'accu/sa o denuntia o inquisitione et quello tale contro a chi si procederà comparis/se dinanzi al dicto offitiale infra li termini dello statuto et spontaneamen/te confesserà el danno dato o extraordinario o altro delicto o eccesso del qua/le fusse accusato o denuntiato o inquisito allhora et in questo caso gli si amet/ta a quello tale contro a chi si procederà et così confesserà el beneficio della / confessione et per epso beneficio la quarta parte di tutta l'accusa et pena della / quale venisse da esser condannato gli si levi et levare si debbi per lo dicto be/nefitio della confessione: et se epso tale contro a chi si

procederà per lo dicto / modo pagarà dicta pena innanzi alla sententia et condennagione overo pa/garà infra 'l termine della sententia et condennagione gli si ammetta et ammettar si / debba el beneficio del pagamento innanzi la sententia o infra 'l termine d'ep/[so] et per epso beneficio del pagamento l'altra quarta parte del residuo della |20r| dicta pena et condennagione levare gli si debba per lo dicto beneficio del pagamen/to: et lo dicto beneficio del pagamento innanzi la sententia et condennagione o in/fra 'l termine d'epsa sententia et condennagione ammettere si debbi a ogni persona / che pagarà innanzi la dicta sententia o infra 'l termine tanto a chi verrà o / confessare et confesserà lo dicto processo contro lui formato quanto a chi sarà con/tumace: et se alcuna persona fusse trovata per lo dicto offitiale et campai o / per alcuno d'epsi in solido et da per sé overo bestie di qualunque persona / commettere alcuno danno o vero haver commesso o extraordinario overo qua/lunche altro delicto o eccesso pertinenti et spectanti allo offitio d'epso offitia/le et quello tale che fusse trovato o sue bestie pagarà innanzi la sententia / et condennagione overo infra 'l termine gli si ammetta el beneficio del paga/mento innanzi la dicta sententia overo infra 'l termine d'epsa sententia / et condennagione levare et sbattere si gli debbi: et niuno altro beneficio / si li debbi levare né sbattere né ammettere non obstante fusse confesso.

DELLE QUISTIONI ET DIFFERENTIE CHE NASCESSENO FRA LI VICINI PER CAU/SA DI TERMINI ET CONFINI O PER ALTRA CAGIONE. CAP. 105.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna quistione nascesse et fus/se infra alcuno vicino et vicino per cagione di termini o confini / overo per qualunque altra cagione tanto di possessioni quanto di case et li / testimonii non ci fusseno overo non provasseno epsi testimonii apieno / overo che non ci fusseno instrumenti o instrumento che dichiarasseno / li termini et confini di quella tale possessione o possessioni o case o ca/sa della quale nascesse et fusse tale questione: allhora et in questo ca/so l'offitiale de danni dati et extraordinarii di Montalcino insieme con / lo viare d'epso comune et epsi viarii con lo dicto offitiale sieno tenu/ti et debbino andare a vedere el loco et possessione o casa della qua/le nascesse et fusse dicta questione et audire et intendere li testimo/nii et le ragioni et instrumenti delle parti se

alcuno instrumento ci / fusse: et poi vedute dicte ragioni et instrumenti et uditi li dicti testi/monii: et ogni cosa veduta et considerata li dicti viarii sieno tenuti / et debbino la dicta possessione o possessioni o casa et lite et quistione fini/re et dichiarare et terminare come loro parrà et vedrà convenirsi di ra/gione et de facto di ragione tanto et de facto tanto servata la forma de / la ragione o non servata et de di feriatì o non feriatì come alloro par/rà et piacerà: et in questo habbino pieno giusto et mero arbitrio et / auctorità et balia li dicti viarii: et le parti fra le quali fusse dicta li/te et questione così determinata debbano et sieno tenuti esse parti o |20v| ognuna di loro rimanere tacite et contente alla dicta dichiarazione decisio/ne et terminatione d'epsi viarii facta: et niuna delle dicte parti possa per / alcun modo o via alla dicta dichiarazione diffinitione et terminatione / facta per li dicti viarii appellare et né contendere ma in tutte le sue parti / osservare: et se niuna d'epse parti appellasse et contendesse epsa appellatio/ne non vaglia né tenga per alcuno modo ma solamente rimanga fer/ma la dicta dichiarazione diffinitione et terminatione facta per li dicti / viarii salvo che epsi viarii non fusseno suspecti alle dicte parti o a al/cuna d'epse: et le dicte differentie et questioni debbano epsi viarii et offi/tiale andare a vedere et terminare et diffinire a petitione di qualunque / persona li domandasse: et li dicti viarii debbano havere da le dicte / parti soldi cinque per ciascuno termine messo per epsi viarii: et se li / termini fusseno doppi habbino havere per ogni coppia di termini sol/di dieci se le ditte parti volesseno li termini doppii et s'intenda se la dic/ta differentia fusse infra li confini de le vigne: et se la dicta differe/tia fusse in qualunque loco fore de li confini delle vigne epsi viarii habbi/no havere el doppio di quello è dicto di sopra se la dicta differentia di/chiarano et terminano in ognuno delli dicti casi et terminationi: et sel/la dicta differentia fusse drento in Montalcino habbino et haver deb/bino dicti viarii dalle dicte parti soldi tre per ciascuno termine et se 'l / termine fusse doppio habbino soldi sei per ogni coppia d'epsi termini: / et se la dicta differentia fusse d'alcuna casa o casaleno habbino li / dicti viarii quello che secondo la conscientia loro li parrà da le dicte / parti considerate ogni cosa di simile a simile: et per che lo dicto offi/tiale de danni dati et extraordinarii darà assai maggior fadiga nelle / dicte extimationi de testimoni et in rivedere le scripture et instrumen/ti delle parti et inscrivere le dicte sententie et terminationi et diffini/tioni d'epsi viarii et

la maggiore fatica merita maggior guadagno / et premio che epso offitiale habbi et haver debbi dalle dicte parti tanto / quanto hanno li dicti viarii infra tucti loro in ognuno delli dicti / casi: et epso offitiale sia tenuto descrivere li dicti terminationi dif/initioni et sententie d'epsi viarii nel libro delli processi d'epso offitiale / el quale rimanga al comune di Montalcino acciò che d'ogni tempo le / dicte sententie si possano vedere: et le dicte parti sopra dicte fra le qua/li fusseno le dicte differentie sieno tenute et obligate et ognuna di loro / per la sua parte dare et pagare alli dicti viarii et offitiali li dicti sala/rii et denari di sopra dichiarati alli dicti viarii et offitiale senza / alcuna exceptione.

[21r] DELLA PENA DI CHI NON VOLESSE DIRE EL SUO NOME ALLO OFFITIALE ET DI CHI MU/TASSE EL SUO NOME PROPRIO PER UN ALTRO. CAP. 106.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona fusse trovata per lo offi/tiale de danni dati et extraordinarii di Montalcino et per lo campaio o per alcu/no d'epsi in solido et da per sé fare alcuno danno o epso danno o straordinario o / qualunche altro delicto o eccesso pertinente al suo offitio tanto personal/mente commesso quanto che con bestie: et quello tale che fusse trovato a / fare dicto danno o sue bestie o altro delicto commettere fusse domandato dal / dicto offitiale o campaio del suo nome: et quello tale che fusse così trova/to et comandato non volesse dire el suo nome al dicto offitiale o campaio / et ancora el nome di suo padre et pronome caschi in pena el dicto tale così / recusante di dire el dicto nome per ognuno et ogni volta di soldi vinti / et se 'l dicto tale così domandato per lo dicto offitiale o campaio de suo no/me si mutasse el suo nome et dicesse d'havere uno nome et havesse un al/tro nome che quello che dicesse al dicto offitiale o campaio d'havere caschi in / pena per ognuno et ogni volta di lire cinque di denari.

DELLA PENA DI CHI FUSSE TROVATO A FARE DANNO NELLA POSSESSIONE DI /ALTRI ET DICESSE CHE FUSSE SUA. CAP. 107.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona fusse trovata per l'of/fitiale o campaii o per alcuno d'epsi da per sé et in solido dare alcuno dan/no tanto personalmente quanto che con bestie o altro delicto comettere in / alcuna

possessione et beni d'altri: et quello tale che fusse così trovato di/cesse che quella possessione nella quale fusse trovato a fare el dicto dan/no o altro delicto commettare fusse sua et n merito non fusse sua et fus/se d'altra persona allhora et in questo caso el dicto tale che fusse così tro/vato nella detta possessione d'altri caschi in pena di soldi quaranta per / ognuno et ogni volta oltra alle pena che incorrisse d'haver commesso al/cuno danno o altro delicto nella dicta possessione.

DELLA PENA DI CHI TAGLIASSE O GUASTASSE SEPE D'ALTRI. CAP. 108.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona tagliasse o gua/stasse o tollesse alcuna siepe o fratta d'alcuna vigna orto o altra / possessione d'altri domestica et lavorativa o tollesse spina o legna o al / chiusime poste per chiusime d'epse possessioni et lavorativi et vigne / et orti caschi in pena di soldi quaranta per ognuno et per ogni volta et / per ognuno de dicti casi et per ogni vigna o orto o possessione.

|21v| DELLA PENA DELLE FANCIULLI CHE DESSENO DANNO. CAP. 109.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno fanciullo tanto maschio quanto fe/mina desse alcuno danno personalmente o altro delicto o eccesso commettes/se in alcuna possessione o beni d'altri o straordinario quali fanciulli o / fanciulla fusse d'età di quattordici anni exclusive caschi in pena et sia te/nuto alla metà de le pene che incorrisseno l'altre persone: et da quattor/dici anni in su sieno tenuti epsi fanciulli a tutta la pena.

CHE LI FANTI ET PASTORI DELLE BESTIE CHE STESSENO CON ALTRI SIENO / TENUTI ALLE PENE SE FACESSENO DANNO. CAP. 110.

Et più è statuito et ordinato che se li fanti o pastori delle bestie che stes/seno con altri a salario se desseno alcuno danno con dicte bestie che li / dicti chardesseno nelle possessioni et beni d'altri o del comuno di Montal/cino che li dicti fanti et pastori sieno tenuti et caschino in pena come che / son tenuti et caschano lo padroni di dicte bestie.

CHE SE ALCUNA SOLENNITÀ MANCASSE NELLI PROCESSI CHE 'L PROCESSO NON / PERDA SUE FORZE. CAP. 111.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna solennità mancasse in alcu/no processo de danni dati o extraordinario et di qualunque altro de/licto o eccesso pertinente allo offitiale de danni dati et extraordinarii di Mon/talcino et lo danno et extraordinario o altro delicto o eccesso commesso tan/to personalmente quanto con bestie constasse allo dicto offitiale esser ve/ro cioè per confessione di chi commettesse dicto danno o extraordinario / o altro delicto che contro lui si procedesse o per legittima probatione / di testimonii o per contumacia del dicto delinquente o per inventione fac/ta per lo dicto offitiale o campai o alcuno di loro da per sé et in solido che / lo processo non sia vietato né maculato né anco alcuna sua ragione / né forza perda el dicto processo ma habbi fermità di ragione et sopra / epso processo si proceda contra tale delinquente secondo la forma de / li statuti della materia occurrente.

DE LA PENA DI CHI NON TAGLIASSE LE MACCHIE ALLI TEMPI ORDINATI. CAP. 112.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona havesse possessione / apresso alcuna via di comuno o vicinevole sia tenuto et debbi due / volte l'anno cioè del mese di marzo et del mese di settembre d'ogni anno / quanto bene la sua possessione apresso alcuna d'epse vie tagliare la siepe / et macchie che pendesse et fusse extesa sopra dicta via: et d'epsa via / sia tenuto levare et debbi tutti li spini et tutto quello che tagliasse / d'epsa macchia et ogn'altro ingombro che stesse in epsa via: et se alcu |22r| no contrafarà nelle dicte cose o in alcuna d'epse caschi in pena di dieci soldi per / ciaschuno contrafacente et per ogni volta et per ogni volta et per ogni possessione: et in ognuno / delli dicti casi a chi contofacesse basti solo che l' campaiò gli comandi l'accusa a / bocca senza altra cedola: et la dicta scusa così comandata tanto personal/mente quanto che a caso d'epso delinquente sia per la prima et seconda et / perentoria citatione et più non debbi esser richiesto né citato ma contra / lui si proceda seconda la forma delli statuti alla sententia diffinitiva: et per / simil modo et forma che havesse possessioni perso a via della carbo/naia et fosso del comuno sia tenuto et debba quanto tiene la sua possessione / tagliare la macchia d'epsa carbonaia et fosso quanto tiene la ragione della via / et la dicta via

sgombrare d'ogni ingombro per quello modo et forma che / è dicto di sopra alla dicta pena et per simile modo debbi esser ri/chiesto et punito.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE ALCUNO TERMINI O APRESSO A EPSO TERMINI/NE LAVORASSE PASSASSE O LAVORASSE APPRESSO A GROTTA DEL VICINO. CAP. 113.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona cavasse niuno termini/ne che fusse infra alcuna possessione in qualunque loco posto caschi in / pena di lire cinquanta denari: et a petitione della parte che 'l domandasse el / dicto termine [...] si debbi per li viarii del comune alle spese di co/lui che 'l dicto termine cavasse: et se alcuna persona lavorasse presso a niu/no termine che fusse infra alcuna possessione per spatio d'uno piede / caschi in pena di soldi dieci: et se alcuna persona con alcuno ferro lavorasse/se oltre alcuno termine et lo dicto termine passasse lavorando che fusse / infra le possessioni sue cioè di quello che così lavorasse o passasse et la pos/sessione del suo vicino: et anco così lavorando toccasse con alcuno fer/ro la grotta a groppa del suo vicino cioè della possessione del dicto suo vi/cino lavorando et collo lavorio per spatio d'uno piede caschi in pena du lire cinquanta denari chi controfaccesse in ognuno delli dicti casi per cia/scheduno ogni volta et ogni termine: et niente di manco returnando / al debito loco el guasto termine: salvo che se alcuno lavorasse et intrasse et toccasse lavo/rando nella possessione del suo vicino allhora et in questo caso caschi / in pena di soldi quaranta: et niente di manco sia tenuto [...] al / debito et giusto termine.

DELLA PENA DI CHI LAVORASSE CON BUOI APRISSE ALCUNO SEMINA/TO ET NON METTESSE DA CAPO CINQUE SOLCA. CAP. 114.

|22v| Ancora è statuito et ordinato che se alcuna arassa con li buoi apresso alla pos/sessione d'altri seminata sia tenuto et debba in capo di tale possessione che / arasse cioè da quel canto et apresso a quella tale possessione così seminata / dove voltarà li buoi sia tenuto et debbi mettere almeno cinque solchi accio/che non dia danno in quella tale possessione così terminate alla pena di sol/di dieci per ciascuno che controfarà et per ogni volta.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI ET EXTRAORDINARII POSSA PROCEDARE SUM/MARIE ET DE FACTO PER INFINO ALLA QUANTITÀ DI SOLDI VINTI. CAP. 115.

Et più è statuito et ordinato acciochè non sia dia tanto tempo a scrivere / che l'offitiale de danni dati et extraordinarii di Montalcino possa et a lui / lecito procedere summariamente et de plano senza strepito et figura di giudi/tio et de facto contra qualunque persona per qualunque danno o extraordina/rii o delicto o exceddo pertinenti al suo offitio commesso tanto personalmen/te quanto che con bestie per infino alla somma di soldi vinti inclusive a/tata prima quella tale persona contro che procederà secondo la forma delli /statuti: et mandata la copia del processo al camarlengo del comuno predic/to: et poi li dicti denari pagare si debbino al dicto camarlengo per politia.

DELLA PENA DI CHI FACESSE FOSSE PER PIGLIARE BESTIE SALVATI / CHE ET NON SE FACESSE BANDIRE ET SCRIVERE. CAP. 116.

Ancora è statuito et ordinato che ad ogni persona sia lecito fare fosse / d'intorno alle sue possessioni proprie per pigliare bestie salvatiche et le / dicte fosse che le farà le debbi fare bandire per li lochi publici di Montal/cino infra octo di da esser contati dal di che saranno facte dicte fosse o ve/ro fornite: et in epso bando debbi far dire et dichiarare el numero delle fos/se: et se bandire et scrivere non le facesse caschi in pena di lire cinque / di denari per ciascuna fossa per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI FACESSE DANNO A SARAGIUOLO O IN SIA APPARTENENTIA. CAP. 117.

Et più è statuito et ordinato che a saraguiolo nissuna persona possa / né debba dare danno né in orto né in selva né in nessuna sia apar/tenentia alla pena di lire vinticinque di denari per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI FACESSE DANNO A SANCTO ANTONIO DELLE MO/NACHE CON SUA APPARTENENTIA. CAP. 118.

Ancora è statuito et ordinato che a Sancto Antonio delle monache nis/suna persona possa né debbi dare danno né in orto né in vigna né / in niuna sua appartenentia né

far cosa che chi è d'intorno né prenda sde/gno alla pena di lire cinque di denari per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE CHE DESSENO DANNO NELLA BANDITA DEL / COMUNE.
CAP. 119.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna bestia desse danno nella bandita del comune di Montalcino posta infra li soi confini caschi in pena |23r| el padrone d'epse di soldi dieci per ciascuna d'epse bestie cioè bestie grosse et per / ogni volta: et per ogni bestie minuta et per ogni volta di soldi cinque et la ca/prina in questo s'intenda per bestia minuta: et ognuno possa accusare delli / detti danni facti nella dicta bandita per le dicte bestie o alcuna d'epse et lo suo / nome sia tenuto secreto: et habbi la quarta parte delle pene.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA DIFFESA O SCUSA PASSATI / LI TER/MINI DELLA APPELLAGIONE. CAP. 120.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona fusse condenanto per / l'offitiale de danni dati et straordinari di Montalcino che passati li ter/mini della appellagione el dicto condannato niuna difesa né scusa possano deb/ba fare per alcuno modo et se la facesse non vaglia né tenga: et niuna per/sona passati li dicti termini della appellagione possa né debba per alcun / modo procurare né appor niuna cosa né far difesa per lo dicto condanna/to et se la facesse non vagli né tenghi allapena di lire cinque di denari per ognuno che contro tale delinquente procedere punire et conden/nare et habbi la quarta parte della pena se la riscoterà.

CHE SI RADDOPPI LA PENA A CHI FACESSE DANNO NELLI LOCHI BANDITI ET DIVIETATI D'ALTRI. CAP. 121.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona personalmente o con bestie des/se alcuno danno o epse bestie alcun danno desseno nelli beni et cose d'al/tri esistenti in lochi banditi et divietati per publico bando caschi in pena / del doppio di quello cadesse in pena se dicto danno havesse facto et comes/so nelli beni et cose d'altri esistenti in lochi non banditi né vietati.

DELLA FEDE SI DEBBA DARE ALLI TESTIMONI. CAP. 122.

Ancora è statuito et ordinato che in ciascun caso pertinente all'offitiale de / danni dati et extraordinarii di Montalcin al decto d'uno testimonio de/gno di fede et sua attestatione sia creduto et creder si debba per infino / alla somma et quantità di soldi quaranta inclusive: et al decto et attesta/tione di due testimonii sia creduto et credar si debba per fino ogni quan/tità et somma: et simil credito habbino al dicto di più testimonii / oltre alli dicti due.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE ACQUA DEL SUO CORSO O LECTO ANTICO. CAP. 123.

Et più è statuito et ordianto che se alcuna persona traesse o cavasse ac/qua viva et corrente o acquapiovana del suo corso o lecto o loco an/tico caschi in pena di soldi quaranta per ognuno et per ogni volta et la / dicta acqua rimettare sia tenuto al debito corso antico infra 'l termine da / esserli assignato per lo dicto offitiale de danni dati o per lo campaio per parte d'ep/so offitiale alla pena di soldi vinti per ognuno et ogni volta oltra alla pena di soldi quaranta.

|23v| DELLA PENA DI CHI PIANTASSE ARBORI PRESSO AFOSSATO PER IL QUALE CORRISE ACQUA. CAP. 124.

Ancora è statuito et ordianto che qualunque persona piantasse alcuno arbore / nella sua possessione apresso alcuno fossato per lo quale corrise acqua per spa/tio di meno di quattro piedi senza licentia del suo vicino fra l quale fusse / dicto fossato caschi in pena di soldi quaranta per ciascuno et ogni volta et / per ciascuno arborio et sia tenuto livare dicti arbori infra 'l termine da essargli / assignato per l'offitiale de danni dati et extraordinarii o per lo campaio per par/te d'epso offitiale et epsi arbori tagliare sia tenuto alla pena di soldi vinti / per ogni volta che comandato gli fusse che non obedisse.

DEL LEGNAME ET INGOMBRIO CHE CADESSE SOPRA ALCUNO CORSO D'ACQUA. CAP. 125.

Et pù è statuito et ordinato che se alcuno legname o pietra o altro ingombrio / d'altri cadesse sopra el corso d'alcuna acqua si che la dicta acqua impedisse / di correre sia tenuto il padrone d'epso ingombrio infra 'l termine da es/sarli assignato per lo offitiale de danni dati o per il campaio per parte d'epso offitia/lo levare et sgombrare dicto ingombrio che indutto fusse sopra dicto corso di / acqua alla pena di soldi vinti per ognuno che contro facesse et per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI GUAZTASSE STECCATO O SBARRE D'ALTRI. CAP. 126.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona tollesse o guastasse / alcuno steccone o altro legno dello steccato del comune di Montalcino / el quale fusse facto per forteza d'epse terra caschi in pena di cinque lire di / per ognuno et per ogni volta et per ogni steccone: et se alcuno tollesse alcun / legno o colonna d'alcuna sbarra facta per forteza et sicurtà degli homini et / persone et loro beni di Montalcino o del suo territorio o distrecto caschi / in pena di lire dieci di denari per ciascuno per ogni legno o colonna et / per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNO ARTIFITIO PER PIGLIARE COLOMBI /DOMESTICHI O DI COLOMBAIO. CAP. 127.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona tanto montalcinese e / districtuale di Montalcino o forestiero quanto che habitante in Montalci/no et suo distrecto tendesse alcuna rete o facesse aiuolo o altro arti/fitio in Montalcino o suo distrecto acto a pigliare colombi domestici o di co/lombaio o vero facesse escato con vinaccia ne confini delle vigne o / fuor de confini nella corte di Montalcino caschi in pena di soldi qua/ranta per ognuno per ogni volta et per ciascuno d'epsi casi: et se alcuno / pigliasse alcuno delli dicti colombi caschi in pena di soldi dieci per / ogni colombo et per ogni volta: et le roti et arteficii acti a pigliare li dicti co/lombi s'intendino questa cioè aiuolo escato pagielle o vero coppiuole / et a ognuno sia lecito et possa senza alcuna pena tendare reti pa/gelle et coppiole et fare escato nelle sue possessioni per pigliare altri ucelli |24r| salvo che dicti colombi cioè se li dicti escati o aiuoli fusseno facti con alcuna / ragione di biado salvo che con fave con le quali fave per alcuno modo / fare non si possino.

DELLA PENA DI CHI SOPRA PIGLIASSE D'ALCUNA VIA ET COSA DI COMU/NE O DI PERSONE SPETTALI. CAP. 128.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona pigliasse o sopra / pondesse d'alcuna via di ocmuno o vicinale o d'alcuni beni et cose / d'epso comuno o di qualunque persona speciale caschi in pena di lire cinque / di denari che se infra 'l termine da essarli dato per li viarii et per lo offitiale o / per epso offitiale solo o per lo campaio d'epso offitiale da essarli assegnato tutto / quello che havesse sopra preso non relassasse.

DELLA PENA DI CHI VENDEMMIASSE INNANZI CHE FUSSE DELIBERATO / PER CONSEGGLIO. CAP. 129.

Ancora è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque / stato o conditione sia ardisca ne presumma di vendemmiare se prima / non fusse deliberato et optenuto per li consigli del comuno di Montalcino / alla pena di lire cinque di denari per ciascuno controfacente: salvo che / si possa raccorre l'uve secche di terra possansi ancora corre l'uve per / conservare senza alcuna pena.

DELLA PENA DE SIGNORI PRIORI CHE SI INTROMETTESSENO IN AL/CUNA COSA PERTINENTE AD ALCUNO OFFITIALE PARTICULARE. CAP. 130.

Et più è statuito et ordinato che li signori priori di Montalcino duran/te el tempo del loro offitio non possino né per alcuno modo debbino in/sieme o da per sé intromettersi in alcunoe cose pertinenti ad alcuno offitiale / particolare di dicto comune sotto pena di soldi quaranta se non / solamente nelle appellaggioni quali si faranno dinanzi a llozo.

CHE CHI FARÀ DANNO A PIÙ COSE ESISTENTI IN UNA MEDESI/MA POSSESSIONE SIA PUNTO PER LO MAGGIOR DANNO. CAP. 131.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuno personalmente o con bestie / o epse bestie desseno alcuno danno in alcuna possessione o beni d'al/tri i del comuno di Montalcino cioè che in epsa possessione o beni des/se o desseno più danni a più

soce che fusseno in una medesima posses/sione sia condannato et punito la maggior pena et per lo maggiore danno / che facto havesse in dicta possessione et solamente ad epse maggior / pena ricorrere si debba et non a più et per ognuno et ogni bestia et ogni vol/ta secondo la forma delli statuti.

CHE CHI FARÀ ALCUNO DANNO O EXTRAORDINARIO PERSONALMEN/TE O CON BESTIE SIA TENUTO A SATISFARE EL DANNO. CAP. 132.

Et perchè in ogni statuto non si può mettere et porre ogni cosa che [...] / gna et però è statuito et ordinato che qualunque persona di qualunque |24v| stato o conditione si sia che desse alcuno danno personalmente o con bestie o epse be/stie alcuno danno extraordinario desseno o commettesseno o altro delicto o ex/cesso facesse che pertinesse allo offitio de danni dati di Montalcino in alcuna / possessione o beni d'altri o d'epso comune che quello tale che commettesse dicto / delicto o danno o sue bestie sia tenuto et debbi emendare ogni danno che / epso desse o sue bestie al padrone d'epse possessioni et beni: et nella / dicta emendatione et restitutione de danni dicto offitiale de danni dati / sia tenuto et debbi quel tale che commettesse alcuno danno o sue bestie pu/nire astregnare et condannare alla dicta restitutione et emendatione del/li dicti danni ono ostante alcuno quesito colore.

INCOMINCIAMO LI EXTRAORDINARI.

DELLA PENA DI CHI GUASTASSE O SCOPRISSE ALCUNA CASA. CAP. 133.

Perchè le case che sono inpie et bene acconce rendano onore alla / terra et homini d'epsa et le case guaste rendano vergogna però / è statuito et ordinato che niuna persona di Montalcino o del suo distrec/to o habitante in epsa terra di qualunque stato o conditione si sia ardisca / né presuma per alcuno modo o per alcuno quesito colore alcuna casa existen/te nella dicta terra di Montalcino guastare o smurare o scoprire o lo / tecto d'epsa casa levare per dishabitare epsa casa o per farne orto o per / qualunque altra cagione senza licentia del generale consiglio di Montal/cino sotto la pena di lire vinticinque di denari per ciascuno che contro / facesse et per ogni casa: et sia niente di manco tenuto quel tale che la / dicta casa et dal di che gli sarà facto o per lo campaio per parte d'epso offi/tiale la qual casa se

non racconciarà et riporrà nel pristino stato infra / lo dicto termine di due mesi dal dì che gli sarà facto dicto coman/damento caschi in pena di lire dieci di denari: et se alcuna casa / fusse in caso et pericolo di cascare et rovinare sia tenuto et debbi el padro/ne d'epsa casa iusta suo potere dicta casa riparare che non caschi / et se epsa casa cascasse o rovinasse sia tenuto epso padrone notificar/lo alli signori priori della dicta terra: et questa notificatione lo deb/bi fare scrivere al cancelliere o sindaco generale del dicto comune: et / più sia tenuto el dicto padrone di dicta casa così rovinata racconciar/la in ripristino stato riporsa in fra 'l termine di sei mesi dal dì della / dicta notificatione facta da esser computato la qual notificatione fare debba / et sia tenuto infra 'l termine d'octo dì dal dì ch'epsa casa rovinasse alla |25r| pena di lire dieci di denari: la qual casa se non la racconciarà infra 'l termine / che nello statuto si contiene in ognuno delli dicti casi che passati li dicti tempi / dicta casa sia epso facto et esser s'intenda del dicto comuno di Montalcino / et a epso sia applicato: et lo sindaco generale del dicto comuno epsa casa / totalmente pigli o epso loco dove fusse la dicta casa o casaleno: salvo che 'l / padrone d'epsa casa non havesse più termine del consiglio generale del / dicto comuno: et quando la dicta casa si applicasse al dicto comuno et / loco dove fusse epsa casa che ancora el coprime et legname et saxi d'epsa co/sa sieno et esser s'intendino del dicto comuno et se alcuno tollesse copri/me o legname o saxi d'epsa casa così applicata al comuno caschi in pena / di lire dieci di denari per ognuno et ogni volta et tutto quello che tolles/se sia tenuto restituire al sindaco generale d'epso comuno per epso com/muno recipiente: et in ognuna delle dicte cosa et casi l'offitiale de / danni dati di Montalcino sia tenuto et debbi con ogni diligentia cer/care et inquisire: et chi trovarà colpevole punire et condannare secondo / la forma del presente statuto per tempo d'uno anno passaro innanzi / al suo offitio et di tutto el tempo d'epso offitiale.

DELLA PENA DI CHI SALISSE O FACESSE DANNO SOPRA ALCUNO TEC/TO O TECTOIA D'ALTRI. CAP. 134.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona ardisca né presuma / salire sopra alcuno tetto o tectoia d'altri senza licentia del padro/ne d'epso tetto o tettoia della pena di soldi vinti per ciascuno et per ogni / volta: et se cadere ne facesse alcuna

tegola o cannelli in qualunque mo/do caschi in pena di soldi cinque oltra alli dicti vinti soldi per ciascu/no per ogni tegola o cannello.

DELLA PENA DI CHI GITTASSE ALCUNO SAXO O ALTRA COSA O / DANNO FACESSE SOPRA ALCUN TECTO O TECTOIA D'ALTRI. CAP. 135.

Anco è statuito et ordinato che se alcuna persona gittasse alcun saxo / o pietra o legno o altra cosa sopra alcuno tetto o tectoia d'al/tri et del dicto teco facesse cascare o rompere alcun cannello o tegola / caschi in pena di soldi dieci per ogni cannello o tegola che rompesse / et per ognuno et per ogni volta et in simil pena caschi delle tettoie / et in simil pena caschi chi con alcuna pertica o altro bastone rompesse al/cun cannello o tegola caschi in pena solo per gittare alcuna d'epse / cose sopra l dicto tecto o tectoia di soldi cinque: et in simile pena ca/schi chi con pertica o altro legno frucasse alcuno tecto o tectoia d'altri.

|25v| DELLA PENA DI CHI GETTASSE ALCUNA COSA PUTRIDA SOPRA TECTO O TECTOIA O ORTO O / POSSESSIONE D'ALTRI. CAP. 136.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona gittasse alcuna cosa putri/da sopra alcuno tecto o tectoia o orto o possessione d'altri caschi in pena / di soldi vinti per ognuno et per ogni volta: et sia nientedimeno tenuto alla pe/na di soldi dieci levarlo ogni volta che gli sarà comandato.

DELLA PENA DI CHI GETTASSE BRUTTURA O ACQUA PUTRIDA IN VIE ET IN PIAZE / DI COMUNE O VICINEVOLI O BENI D'ALTRI CIMITERI O PIAZE DI CHIESE. CAP. 137.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona gittasse alcuna brut/tura o acqua putrida in alcuna via o piazza di comune o vicinevoli o / in casaleni o beni d'altri o in alcuno cimitero o piazza di chiesa caschi in pena / di soldi dieci per ognuno et per ogni volta et per ogni loco: et sia nientediman/co dicta bruttura levare infra 'l termine da essarli assignato per lo offitiale de / danni dati di Montalcino o per lo campaio per parte d'epso offitiale alla pe/na di soldi dieci per ogni volta che sarà comandato et non obedisse.

DELLA PENA DI CHI RECIDESSE ALCUNA VIA O INGOMBRASSE. CAP. 138.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona recidesse alcuna via / del comune con forma o legname o alta cosa caschi in pena di lire / cinque di denari per ognuno et ogni volta: et se alcuno ingombrasse al/cuna via di comune di qualunque cosa caschi in pena di soldi vinti per / ognuno et per ogni volta: et niente di meno dicta via sgombrare sia te/nuto infra 'l termine da essarli assignato per lo offitiale de danni dati et ex/traordianrii di Montalcino o per lo campaio per parte d'epso offitiale alla / pena di soldi vinti per ogni comandamento che gli fusse facto et per ogni / volta che controfacesse: et se alcuno facesse o far volesse alcuno eidfitio / di murare o case acconciare possa epsa via dinanzi alla sua casa o / casaleno che vorrà murare o acconciare edifitio fare tenere ingombro di / quelle cose che gli bisognasse per fare dicto edifitio et acconcime per tempo di sei / mesi dal dì ch'epsa via fusse cominciata a ingombrare senza alcuna pe/na o bando.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE O FORMA NUOVA FACESSE PRESSO ALCUNA / VIA DI COMUNE O VICINEVOLE O PRESSO ALCUNA GROTTA D'ALTRI. CAP. 139.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona cavasse o forma no/va facesse presso alcuna via di comune o vicinevole si che epsa via / cadesse o di lamasse o parte d'epsa via caschi in pena el padrone di tale possessio/ne per la quale defecto epsa via delamasse o cadesse o parte d'epsa [...] / [...] per ognuno che contro facesse et per ogni volta et nientedime/no dicta via racconciare sia tenuto infra 'l termine da essargli assigna/to per l'offitiale de danni dati et extraordinari di Montalcino o per lo campaio / per parte d'epso offitiale alla pena di soldi vinti per ogni comandamento |26r| che non obedisse: et se alcuna persona lavorasse o cavasse presso alcuna grotta / o greppa d'altri et epsa grotta cadesse o delamasse per difecto del dicto lavorare / o cavare caschi in pena di [...] per ogni volta el padrone d'epsa / possessione per la quale d'epsa [...] grotta o greppa cadesse et sia anco/ra obligato emendare el danno al padrone d'epsa grotta.

DELLE VIE CHE FUSSENO DILAMATE PER DIFECTO D'ACQUA O DA SE STESSE GUASTE. CAP. 140.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna via fusse dilamata et guasta / per difecto d'acqua o da se medesima sieno tenuti et debbino li vicini / che havessero possessione preso alla dicta via epsa raccaonciare si chi abil/mente si passa passare infra 'l termine da essarli assegnato per li viarii et per lo / offitiale de danni dati et extraordinari di Montalcino o per lo campaio per par/te d'epsi viarii et offitiale alla pena dello arbitrio d'epsi viarii et offitiale o d'ep/so offitiale per se solo per ogni volta che comandati li sarà et per ognuno che non / obedisse.

DELLA PENA DI CHI NON GOMBRASSE O RICOGLIESSE PIETRA O ALTRO INGOMBRIO / CHE CADESSE NELLE VIE DEL CIMUNO ET VICINEVOLI ET POSSESSIONI D'ALTRI. CAP. 141.

Et più è statuito et ordinato che se alcun muro d'alcuna casa o casaleno o / d'orto o altra possessione o arboro o altro ingombrio cadesse in alcuna / via di comune o vicinevole o in alcuna possessione o beni d'altri sia te/nuto el padrone d'epso muro o arboro ricogliere et levare le pietre d'epso / muro o arboro o altro ingombrio della dicta via possessioni o beni d'al/tro che in epsa via fusse caduto et possessioni et beni d'altri: si che epsa via / possessioni et beni rimanga totalmente evacuata et sgombra come era / prima da ogni cosa che caduta vi fusse infra 'l termine da esserli assigna/to et comandato per l'offitiale de danni dati et extraordinari di Montalcino / o per il cmpaio per parte d'epso offitiale alla pena di soldi quaranta per ogni / volta che gli sarà comandato et per ognuno che non obedirà et niente di / meno dicto muro che cadrà in dicta possessione o beni d'altri sia te/nuto el padrone d'epso muro rifare et racconciare come era prima / infra 'l termine da essarli assignato per lo dicto offitiale o per lo campaio per / parte d'epso offitiale alla pena di soldi quaranta per ogni comandamento / che gli sarà facto et per ogni volta che controfessesse acciò che l vicino / non ricava danno per dicto muro caduto et loco d'epso muro.

DELLA PENA DI CHI GITTASSE PIETRE O SAXI D'ALTRO INGOM/BRIO IN POSSESSIONI ET BENI D'ALTRI. CAP. 142.

Ancora è statuito et ordinato che se alcuna persona gittaasse pietre / o saxi o altro ingombrio in alcuna possessione o beni d'altri caschi / in pena di soldi vinti per

ognuno et per ogni volta et epso ingombrio sia tenu/ to levare infra 'l termine da essarli assignato per lo offitiale de danni / dati et extraordinarii alla pena di soldi vinti per ogni volta che non |26v| obedisse: et se alcuna persona gittasse o ponesse alcuna delle dicte cose nella / sua possessione o beni proprii a presso la possessione del suo vicino in danno et / preiuditio d'epso vicino sia tenuto quel tale che ponesse dicto ingombrio / levarlo della sua possessione et beni infra 'l termine da esserli assignato per / lo dicto offitiale o per lo campaio per parte d'epso offitiale alla pena di soldi vin/ti per ogni volta che gli sarà comandato et non obedisse.

DELLA PENA DI CHI CAVASSE RENA IN ALCUNA VIA DEL COMUNE. CAP. 143.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona cavasse rena in alcuna / via di comune caschi in pena di soldi vinti per ognuno et per ogni volta / et in simile pena chi cavasse la dicta via caschi per raunare la rena et / epsa rena portare volesse per ognuno et per ogni volta.

CHE L'OFFITIALE DE DANNI DATI SIA TENUTO PROCEDARE PER DEBITO DEL SUO / OFFITIO A MURA ET GROTTI DI VIE VICINEVOLI COME D'ALTRE VIE. CAP. 144.

Ancora è statuito et ordinato che 'l notaio de danni dati sia tenuto procedere / per debito del suo offitio a mura et grotti di vie vicinevoli come d'altre / vie et sia tenuto dicto offitiale andare a vedere quando fusse richiesto le / dicte mura et grotti et circa dicta materia far comandamenti come vedrà / bisognare et in quanto epso offitiale fusse in ciò negligente et rimesso caschi in / pena di soldi quaranta per ogni volta da ritenerli del suo salario.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA FINESTRA NEL SUO MURO PROPRIO / O CONDOTTO SOPRA TECTO ET BENI D'ALTRI. CAP. 145.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque conditione si / sia ardisca né presuma fare alcuna finestra nel suo muro proprio / o condotto per la qual finestra gittare si potesse alcuna bruttura sopra al/cuno tecto o orto o possessione d'altri alla pena et sotto la pena di lire die/ci di denari per ognuno et ogni volta et per ogni finestra niente di me/no dicta finestra debbi murare: sia lecito a ogni persona

che far voles/se alcuna finestra nel dicto muro in epso suo muro fare la finestra / di largheza d'un quarto braccio et longa et per alteza d'uno braccio lo qua/le finestra fare debbi ferrata senza la una pena et bando.

DELLA PENA DI CHI NON FACESSE A DRITTARE BOLLARE ET AGIUSTA/RE PESI ET MISURE ET DI CHI NON LE TENESSE GIUSTE. CAP. 146.

Ancora è statuito et ordinato che tutti li beccari et carnaiuoli spetiali / pizicaiuoli tavernati et qualunque altro che havesse et tenesse alcu/na ragione di pesi et di misura con le quali si vende et compra et misura / sieno tenuti et debbino tutti lidicti pesi et misure fare agiustare et a/drittare et peso et misura del comuno di Montalcino da colui che sarà deputa/to agiustare dicti pesi et misure infra 'l termine che sarà dato et assegnato nel / limite che sarà mandato per lo publico banditore del comuno per la terra / di Montalcino nelli lochi publici soliti et consueti et li dicti pesi et misure |27r| fare debbino signare et bollare col segno et bolla del dicto comuno infra 'l dicto / termine: et così ognuno debba tenere dicti pesi et misure dricte et giuste / et se alcuno controfacesse nelle dicte cose o in alcuna d'epse caschi in / pena di soldi vinti per ognuno che controfacesse nelle dicte cose et per o/gni volta et per ciascuno peso o misura: et similmente tucti li acciuga/ri et mugnari che tengono bozoli o misure al mulino con li quali si tolle la / molenda debbino epsi bozoli fare adrizare et giustare al dicto adriza/tore infra 'l dicto termine et col dicto segno et bolla del comuno farli / segnare et bollare: et li dicti bozoli sieno et esser debbino di capacità et / tenuta di libre tre di grano et non più alla pena di lire cinque di dena/ri per ognuno che controfacesse et per ogni volta et pe ogni bozolo che non / facessero adrictare et agiustare et marcare et bollare col dicto segno et per / ogni bozolo che tenesse più di tre libre.

DI COLORO CHE FACESSENO PANE A VENDARE ET DELLA LORO ARTE. CAP. 147.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona farà pane a vendare / sia tenuto et debbo dicto pane farlo bono ben cotto et stagionato et con/petentemente bianco et epso pane vendare a ognuno che comprare ne vo/lesse: et epso pane farlo di due ragioni cioè d'una medesima ragione di / pane cioè far debbi dicto pane d'una

ragione che si venda un quattr/no per ciascuno pane et d'un'altra ragione che si venda due quattrini / l'uno: et li dicti pani et ognuno d'epsi sieno et essar si debbino di quel pe/so che darà posto et ordinato per li adrictori del comuno [...] daranno per / li tempi alla pena di soldi dieci per ognuno che controfaccesse et per ogni volta / et per ognuno delli dicti casi: et l'offitiale de danni dati sia tenuto dicto pa/no rivedere et pesare et se epso pane trovarà di manco peso che quel/lo che sarà posto et ordinato per li dicti adrictori caschi in pena el padro/ne d'epso pano per ogni oncia che sarà meno et per ogni volta di / soldi cinque.

DELL'ARTE DELLI FORNARI ET DEL LORO OFFITIO. CAP. 148.

Ancora è statuito et ordinato che tutti li fornari et fornare che tenes/seno forno per cuocere pane ad altri sieno tenuti et debbino cuocere / el pane a ognuno che lo volesse far cuocere: et li dicti fornari et fornare/debba dicto pane cuocere bene et bene stagionare et così ben facto / et bene stagionato et cotto renderlo al padrone d'epso pane in quel nu/mero che li sarà dato: et habbino et haver debbino li dicti fornari/ri per cocitura d'epsi pani denari octo per ogni staio: et se li dicti fornari o fornare controfaccessero in alcuna delle dicte cose caschi in pena |27v| per ognuno et ogni volta et per ognuno delli dicti casi di soldi dieci: et sie/no tenuti emendare dicto pane al padrone d'epso: et niuna femina di / qualunque grado o condition si sia possa né debbi nella dicta casa di / epso forno fidare alla pena di soldi cinque per ognuna et ogni volta.

DELLA ARTE DE BECCARI ET CARNAIUOLI ET DI LORO OFFITIO. CAP. 149.

Ancora è statuito et ordinato che tutti li beccari et carnaiuoli del co/muno di Montalcino o altri beccari et carnaiuoli che facessero la carne nel macello del dicto comuno sieno tenuti et debbino fare bone et / sufficienti carni et ad abundantia et in epsi macelli ritenere bene et / sculine et agnelline secondo che li tempi richiederanno dicte carni: et / niuno beccario o carnaiuolo sopra dicto o qualunque altra persona che / facesse carne a vendare in qualunque loco possa per alcun modo ritener/ne mescolar né vendare a un medesimo banco dove vendessi le dicte carni o alcuna d'epse alcuna ragione di carne che di sopra dicte / che fusseno simili a quelle cioè

caprine pecorine femine porcine di / troia che non fusse sanata et baccine da due anni in su fuore di latte o alcuno d'epse niuno / carnaiuolo o beccaio o qualunque altra persona ritenere mescolare ta/glaire né vendere possa né debbi per alcuno modo le dicte carni o / alcuna d'epse in uno medesimo banco dove vendesse le dic/te carni castratine ben sanate vitelline di latte porcine maschuline o / agnelline o alcuna d'epse alla pena di soldi quaranta per ognuno che / controfaccesse per ogni bestia et per ogni volta: possisi niente di meno / ritenere vendere le dicte carni grosse baccine non fusse facta altra / carne vitellina di latte nel dicto macello senza alcuna pena et / bando: possino ancora li dicti beccai et carnaiuoli et li altri che faces/seno carne a vendere dicte carni caprine pecorine femine bacci/ne grosse da due anni in su fuor di lacte o porcine di troia o che non / fusseno sanate tagliare et vendere et fare in uno altro banco separato et discosto al manco due braccia da quel banco dove si vendesseno le / dicte carni castratine ben sanate vitelline di lacte porcine mascu/line et agnelline senza alcuna pena et bando: et li dicti beccai et car|28r| naiuoli et li altri che vendesseno dicte carni sieno tenuti et debbino ven/dare delle sopra dicte carni a chi ne vorrà comprare a libra et meza / libra li sarà domandato per quel prezzo che sarà posto et or/dinato alla pena di soldi dieci per ognuno et ogni volta che contro/facesseno: et sieno tenuti li dicti beccari et l'altri che facesseno carne / a vendere dare giusto et ragionevol peso di dodici once per libra / alla pena di soldi cinque per ogni oncia che desseno meno di libra per / ognuno et ogni volta: et quel tale che desse meno di giusto peso tut/to quello che mancasse sia tenuto satisfare a chi mancasse: et non pos/sin dicti beccari et carnaiuoli né li altri che facesseno carne a ven/dere per alcun modo levare li testicoli o coglioni d'alcuno castrato ac/ciochè si possa vedere se è ben castrato et li coglioni bene disseccati / alla pena di soldi dieci per ognuno che controfaccesse per ogni volta / et per ogni castrato: et niuno beccaio né carnaiuolo né altro che fa/cesse carne a vendere possa per alcun modo col fiato et alito alcu/na bestia gonfiare né gittare el sangue d'alcuna bestia in alcuna / via di comune né piazza né tenere dicto sangue in alcuna mu/nitione alla pena di soldi dieci per ognuno che controfaccesse per o/gni volta et per ognuno delli dicti casi: et l'offitiale de danni dati di / Montalcino sia tenuto et debbi per le predicte cose cercare et inquisire / et chi trovarà colpevole condannare et punire secondo la forma

del / presente statuto; et ognuno possa essere accusatore et habbine la quarta / parte della pena: possa però dicto offitiale dar licentia di gonfia/re hauto respecto alli tempi.

DELLA PENA DE CARNAIOLI CHE VENDESSENO LA CARNE D'UNA BESTIA PER UN'AL/TRA ET CHI VENDESSE DENTRO LA TERRA CARNI MORTICINE SPALLATE / ALLUPATE O INFERME. CAP. 150.

Et più è statuito et ordinato che niuno beccaio o carnaiuolo o al/tra persona che facesse carne a vendare in qualunque loco pos/sa né debba per alcun modo vendare la carne d'una bestia per un'altra / né epsa carne per lo dicto modo scambiare alla pena di lire cinque di / denari per ognuno che controfacesse et ogni volta et niuno beccaio / o carnaiuolo o altra persona che facesse carne per vendare o altro poss/sa né debbi per alcuno modo tenere né vendare nelli dicti ma/celli del comune o in qualunque altro loco dentro la terra di Mon/talcino alcuna ragione di carne morticina né spallata né inferma / né caccatina alla pena di lire cinque di denari per ognuna des/se bestie et per ognuno et ogni volta: possinsi dicte carni morticine |28v| spallate allupate inferme et cacciatine alle porti della dicta terra senza / pena o bando vendare.

QUANTO TEMPO LI BECCAI ET CARNAIUOLI POSSAN TENERE LA CARNE FACTA. CAP. 151.

Ancora è statuito et ordinato che li beccai o carnaiuoli di Montalcino / del mese di novembre dicembre gennaio et ferraio non possino tene/re la carne se non dal sabbato al giovedì seguente: nelli altri mesi come / segue due di naturali tanto et non più alla pena di lire cinque di de/nari per ognuno che controfacesse et ogni volta della qual pena / la quarta parte sia del notaio dei danni dato et extraordinari se ne farà / exegutione et riscoterà.

DELLA PENA DI CARNAIUOLI ET BECCAI ET DI CHI VENDESSE LA CAR/NE PIÙ ET DI MAGGIOR PREGIO SI VENDE A SIENA. CAP. 152.

Ancora è statuito et ordinato che li beccai et carnaiuoli di Montalcino / o qualunque altro che facesse carne a vendere non possino per alcun / modo vendere più né di maggior pregio che si vende a Siena alla / pena di lire cinque per ciascuno che controfaccesse et per ogni volta / della qual pena la quarta parte ne sia dello offitiale de danni dati se lla / riscoterà et excutione ne farà.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE PESCE POI CHE L'HARÀ TENUTO / DUE DÌ NATURALI. CAP. 153.

Et più è statuito et ordinato che tutte quelle persone che ci reca/ranno in Montalcino pesce a vendere nol possino vendere poi / che l'harano tenuto due di naturali alla pena di lire cinque di de/nari per ognuno che controfaccesse et per ogni volta della quale pena / la quarta parte ne sia dello offitiale de daani dati se ne sarà executio/ne et epsa riscoterà.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE ET NON DESSE LA LIBRA DI DO/DICI ONCE ET DI CHI NON DESSE GIUSTO PESO O MISURA. CAP. 154.

Ancora è statuito et ordinato che qualunque persona vendesse al/cuna cosa a peso o a misura debbi et sia tenuto dare la libra / di dodici once et dare giusto et ragionevol peso a chi comprasse / alla pena di soldi cinque per ognuno et ogni volta che controfaccesse et per ogni oncia che fusse meno: et dare ancora sia tenuto et deb/ba buona giusta et ragionevol misura a chi comprasse sotto pena di / soldi cinque per ognuno che controfaccesse per ogni volta et per ciascuna / misura et rifare restituire et adempire tutto quello che mancasse / al dicto peso et misura sia tenuto a chi comprasse.

DEL MODO CHE SI PROCEDA CONTRO LI TAVERNARI ET LA LORO PENA. CAP. 155.

Et più è statuito et ordinato che li tavernari et qualunque altra / persona che vendesse vino a minuto sieno tenuti et debbino tenere quattro misure per vendere dicto vino cioè el metadello la meza et / el terzarolo el quartuccio quali misure et ognuna d'epse debbino tenere di/ritte et sigillate adirizate et sigillate alle misure et sigillo del comuno alla / pena di soldi vinti per ognuno che controfaccesse

per ogni volta et per ogni misura la quale non tenessero a drittata et sigillata come è dicto: et per ogni misura che non havessero o tenessero di soldi cinque per / ognuno et ogni volta: et sieno tenuti tenere et vendere dicto vino con / dicte misure a chi ne vorrà comprare ogni volta che lo sarà domanda/to et dicte misure quando vendano dicto vino inpiere et dare bona / et giusta misura alla pena di soldi cinque per ogni misura che non / empisseno et per ogni volta et per ognuno: et per ogni volta che re/cuseranno divendere d'epso vino a chi lo domandasse qual vino ven/dare debbino per quel prezzo che sarà ordinato et non per più alla / pena di soldi quaranta per ognuno che venderà dicto vino più che / quel prezzo che sarà posto et ordinato et per ogni misura: et qual vi/no che vendessero et vender debbano sieno tenuti darlo netto et pu/ro et non ad acquato né con altro vino mescolato o per alcun modo vi/tiato alla pena di lire dieci di denari per ognuno che controfarà per / ogni volta et ogni misura: et non possino per alcun modo li dic/ti tavernari o altri che vendessino dicto vino vendere in quel me/desino modo né in un medesimo dì né in un medesimo tempo di [...] / maniere o ragioni di vino vermiglio né di due ragioni o manie/re di vino bianco alla pena di lire dieci di denari per ognuno che contro/facesse et per ogni volta niente di meno possino li dicti tavernari et li / altri del vino volesseno vendere in un medesimo dì et in un medesi/mo tempo vendere d'una ragione et maniera di vino bianco et / d'una ragione di vermiglio solo et in un medesimo loco senza pe/na et bando: et li dicti tavernari et li altri che volesseno vende/re vino et ognuno di loro sieno tenuti et debbino el dicto vino che / vendessero tenerlo suggellato et tenere suggellate tutte l'altre botti et / vasi nelle quali vi fusse vino che fusseno in un medesimo loco dove / fusse dicto vino che vendessero d'una medesima ragione et simile / a quelle che vendesse del suggello di quel tale che sarà deputato ad / sigillarle: et se alcuno vino simile a quello che vendesse di colore o / sapore fusse trovato in un medesimo loco dove alcuno vino vendes/seno in alcuna botte fiasco boccale o barile o in altro vaso che non / fusse sigillato col dicto suggello o che alcuno d'epsi sigilli fusse guasto / caschi in pena per ognuno che controfacesse et ogni volta et per ogni |29v| vaso o sigillo et per ognuno delli dicti casi di lire vinti cinque di denari: et l'offitiale / de danni dati et extraordinarii di Montalcino sia tenuto et debbi per le predictae co/se cercare et

inquisire et chi trovarà colpevole punire et condannare et habbine la / quarta parte se executione et rescossione ne farà.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA IN ALCUNA FONTE POZO / CITERNA O ABEVARATOIO. CAP. 156.

Ancora è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque stato o condi/tion sisia ardisca né presuma per alcun modo fare né mettere né por/re alcuna cosa bructa né fetida o che puzasse cioè lavarvi drento trippa o / ventre d'alcuna bestia o che lavasse drento piedi o altra cosa puzolente o fe/tida o simili a epse cose in alcuna fonte di Montalcino o suo distrecto al/la pena di lire dieci di denari per ognuno che controfacesse per ogni volta / et per ogni fonte: et se in epsa fonte alcuno facesse o mettesse alcun'altra cosa brut/ta et dishonesta caschi in pena di soldi quaranta per ognuno che controfacesse per / ogni volta: et niuna persona possa né debba alcuna cosa brutta o puzolen/te fare né porre né far porre presso alcuna fonte alla pena di lire cinque di / denari apresso a dicte fonti a dieci canne per ognuno che controfacesse et per ogni volta: et niuno possa né debbi frucare con alcun ferro o legno o altra / cosa acta a guastare le mura d'epsa fonte o smurate o per alcun modo rompe/re le mura d'epsa fonte o epsa fonte sturare alla pena di soldi quaranta / per ognuno che coontro farà et per ogni volta: et se alcuna delle dicte / cose fusse facta o messa o posta in alcuno abenaratoio d'alcuna fonte caschi / in pena della metà d'epse pene di simile a simile congruamente referendo et / procedendo: et per simil modo et forma che si procede delle fonti si proce/da delli pozzi et citerne di comune di chiese o di qualunque altra persona che / se alcuna persona mettesse o facesse in alcuna d'epse citerne o pozo d'acqua ca/schi in pena come è dicto di sopra delle fonti cioè che se alcuna d'epse co/se mettesse o facesse in alcuna d'epse citerne o fonti o pozo di sopra dichia/rati delle fonti sempre riferendo et procedendo di simile a simile o che al/cuna delle dicte citerne o pozi frutasse come e dicto di sopra delle fonti / o abevaratoio o pozo o citerna nelle quali o in alcuno d'epsi le dicte cose / et brutture et frucare o alcuna d'epse mettesse o facesse o frutasse: et niu/na persona possa ne debba lavar panni presso alcuna fonte o pozo o citer/na dove fusse acqua

per bere per meno spatio che di tre canne caschi in pe/na per ognuno et ogni volta di soldi dieci.

DELLA PENA DI OCCULTASSE O CAVASSE DI SUO CORSO ACQUA D'ALCUNA / FONTE O ALCUNA DONTE O CITERNA O POZO GUASTASSE. CAP. 157.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna persona occultasse acqua d'alcu/na fonte di Montalcino o suo distrecto o epsa acqua cavasse o storces/se del suo corso o che alcuna fonte guastasse o citerna o pozo di comune / o chiesa o d'altr persona caschi in pena per ognuno etogni volta di lire dieci |30r| di denari: et la dicta acqua così occultata et cavata del suo loco epsa acqua rimet/tere sia tenuto nel suo loco et corso donde cavata et storta l'havebbe: et se alcuna / delle dicte fonti o citerna o pozo guastasse sia tenuto racconciarle infra 'l termi/ne da essarli assignato per lo officiale de danni dati et extraordinari di Montal/cino: et la dicta acqua infra 'l dicto termine rimettere nelle dicte fonti alla / pena di soldi quaranta per ognuno che controfarà et per ogni volta che lo se/rà comandato et non obedisse et che epse fonti citerne o pozi non racconciasse.

DELLA PENA DI CHI LAVASSE O ALTRA BRUTTURA FACESSE NELLO ABEVARATOIO / ET GUAZATO DELLA FONTE NUOVA. CAP. 158.

Ancora è statuito et ordinato che niuna persona possa né debba per alcun / modo lavare né far lavare alcuno panno tinto né lana tenta o coame / o interiora d'alcuna bestia ne alcuna cosa brutta o fetida nello abevarato/io della fonte nuova né nel guazatoio d'epsa fonte né alcuna persona nel / dicto abevaratoio o guazatoio debba né possa lavare alcuno panno lino / alla pena di soldi vinti per ognuno delli dicti casi salvo che delli dic/ti panni lini caschi in pena di [soldi] dieci per ognuno che li dicti panni lini / lavasse nel dicto abevaratoio et guazatoio et per ogni volta: et non possa / niuna persona lavare niuna delle dicte cose presso a dicto abevaratoio et / guazatoio per meno spatio di due canne ognuno alla pena sopradicta et per / ogni volta di simile a simile congruamente referendo dia lecito a chi la/vare volesse lana et panni tenti fuore dello abevaratoio et del guazatoio in / loco che l'acqua della lavatura d'epsi panni tenti et lana non entri nello la/vatoio delle donne: et anco sia

lecito a ogni persona di poter bagnare / li panni di lana nel dicto guazatoio per tirare epsi panni al tiratoio et non / altrimenti né per altro modo senza pena o bando.

CHE LA FONTE DELLA VILLA A TOLLI ET DI SANCTA RESTITUTA ET DELLA /CROCE SI DEBBINO A OGNI ANNO RACCONCIARE. CAP. 159.

Ancora è statuito et ordinato che la fonte de la Villa della Croce et de / la Villa a Sancta Restituta et de la Villa attolli si debbano ognanno nel/la intrata del mese di maggio racconciare per li villigiani d'epse ville / se acconcime niuno nuovo li bisognasse alla pena di soldi quaranta / per ignuno che mancasse che esse fonti non racconciasseno et per ogni / volta che lo serà comandato per l'offtial de danni dati et extraordinari / di Montalcino se controfaccessero per ognuno che sarà in obediente per lo / dicto acconcime.

DELLA PENA DI CHI RECASSE COSE AVENDARE ET NELLE PORRASSE IN / PIAZA. CAP. 160.

Et più è statuito et ordinato che qualunque persona recasse a Montalci/no a vendere capretti agnelli porchetti lepri et simili d'epse et / qualunque ragione di ucelli o qualunque altra cosa si fusse sia tenuto et |30v| debba portare epse cose in piazza et in dicta piazza vendarle a chi ne volesse comprare al/la pena di soldi vinti per ognuno et ogni volta che controfaccesse: et in simil pe/na caschi chi epse cose o alcuna d'epse comprasse fuor della dicta piazza et la pia/za s'intenda da casa del giudeo inclusive per infino a tutto el palazzo del comune.

DELLA PIZICAIUOLI CHE COMPRASSENNO ALCUNA COSA PER RIVENDERE IN ALCUNO / DÌ DI MERCATO 'NANZA HORA NONA. CAP. 161.

Ancora è statuito et ordinato che niuno pizicaiuolo o qualunque altra persona / si fusse che tenesse alcuna cosa da mangiar per vendere possa né debba / per alcun modo in alcun dì di mercato comprare niuna cosa da mangiare / né altra cosa per rivendere innanzi hora nona né anco innanzi che le / dicte cose sienportate in sul mercato acciochè che l'altre persone possino dal/le dicte cose a loro beneplacito per loro uso comprare et fornirsene alla pena di soldi / vinti per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI FACESSE CORRIRE ALCUNO CAVALLO DALLA PORTA CERBA/IA
ALLA POSTEROLA. CAP. 162.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque stato o condition / si sia ardisca né presuma correre o far correre alcuna bestia cavallina / dalla porta cerbaia per infino alla posterola per la strada marstra come / sta né anco dalla posterola per infino alla porta cerbaia per la dicta stra/da alla pena di soldi dieci per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI TENDESSE ALCUNO CUIOIO PELOSO IN ALCUNA PIA/ZA O STRADA
DI COMUNE O CHIESA. CAP. 163.

Ancora è statuito et ordinato che niuna persona ardisca né presuma ten/dere o spandere alcun cuoio peloso di qualunque bestia in alcuna piazza / di comune o di chiesa o apresso alcuna porta di Montalcino a dieci canne / o in alcuna via di dicto comune et publica alla pena [di soldi] dieci per / ognuno et ogni vltà che contofarà: et sia niente di meno tenuto levare dic/to cuoio infra 'l termine da essarli assignato per l'offitiale de danni dati alla / pena del suo arbitrio d'epso offitiale per ognuno et ogni volta.

DELLA PENA DI CHI TENDESSE PANNI SOPRA SIEPE O MURI D'ALTRI. CAP. 164.

Et più è statuito et ordinato che se alcuna pesona tendesse o spandes/se alcuno panno di lana o di lino a sciugare sopra alcuna siepe o mu/ro d'alcuna vigna o roto d'altri caschi in pena di soldi cinque per ognuno et / per ogni volta.

DELLA PENA DI CHI TENESSE PER LE STRADE PORCI O OCHE. CAP. 165.

Ancora è statuito et ordinato che niuna persona possa né debba tenere / drento la terra di Montalcino per le strade né per niuno altro loco / porci o porco sciolto o legato rinchiuso o fuore alla pena di soldi dieci per / ognuno et per ciascun porco o oca et per ogni volta non intendendosi pero que/sto statuto per coloro che menasseno li porci a vendere et per vendere |31v| in Montalcino li quali li possono menare et tenere senza pena o bando.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA NELLA PIAZZA DI LOCHI COMUNI.
CAP. 166.

Ancora è statuito et ordinato niun a persona possa né debba orinare né al/tra bruttura fare né saxo né palo gittare nella piazza o vero spatio infra / lo spedale di Sancto Lorenzo et li lochi comuni d'epso spedale dentro la porti/cella per la quale si va et torna et entrasi per chi ad epsa et in epsa piazza / lochi comuni predicti intrare andare et tornare vole acciò che 'l pa/rapetto et epsa piazza et ogni altro edifitio chi è li è si conservi per honore / del dicto comuno et spedale: et l'offitiale de danni dati d'epsp comuno cer/care debba et nquisire et chi trovarà colpevole punire et condannare.

DELLA PENA DI CHI TENESSE FIENO O STRAME IN CASE PRESSO ALLE STRA/DE PRINCIPALI. CAP. 167.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque stato o con/dition si sia possa né debba per alcuno modo tenere né mettar fieno / né strame nelle prime habitationi over case dritto per la strada principa/le over reale di Montalcino dalla porta Cerbaia per infino allo speda/le di Sancto Lorenzo a dodici braccia presso alla dicta strada né dicto / fieno tenere né mettere né strame alcuno possa in alcuna casa et pri/me habitationi dritto per la strada di Sancta Margarita et per la strada / della Ruga presso a dicte strade a dodici braccia alla pena di lire cin/que di denari per ognuno et per ogni volta che controfarà: possa però / chi vuol tenere et mettere una soma di fieno o strame nelle prime / habitationi et case dove vole senza pena o bando et non più: et l'offitia/le de danni dati di Montalcino per le predicte cose cercare et inquisire debba et chi trovarà colpevole punire et condannare secondo la forma / del presente statuto.

CHE GLI ADRIFFATTORI PONGHINO EL PREGIO AL PANE CHE SI VENDE. CAP. 168.

Ancora è statuito et ordinato che li signori priori di Montalcino che / per li tempi risiederanni debbino sollecitare et far sì che gli adriffattori / ponghino l pregi al pane che si vende ragionevoli hauto respecto a / pregi del grano et della forma che si vende in piazza.

CHE 'L CAMERLENGO FACCI ADRIITARE LA STATEA ET LO RUBO DELLA / CABELLA.
CAP. 169.

Et più è statuito et ordinato che 'l camerlengo generale di Montal/cino sia tenuto et debbi almeno due volte ciascuno anno alla pena / di lire cinque di denari fare adrittare la statea del sale del comuno colla / quale epso sale si vende et lo rubo che sta di sotto alla cabella col quale / si pesa acciochè ognuno habbi el suo debito el più che si può.

DELLA PENA DI CHI FACESSE ALCUNA BRUTTURA SOTTO LA LOGGIA DEL COMUNE.
CAP. 170.

[31v] Ancora è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque grado et con/ditione si sia possa fare alcuna bruttura sotto la loggia del / comuno posto nella piazza e né presso alla dicta loggia dal canto di drie/to a vinti braccia alla pena di soldi vinti per ciascuno et ogni volta / che controfarà.

CHE L'OFFITIAL SIA TENUTO BANDIRE TUTTE LE FESTE. CAP. 171.

Et più è statuito et ordinato che l'offitiale de danni dati che per li tempi / sarà sia tenuto far bandire tutte le feste che sono nel presente sta/tuto e le scripte per quel modo et forma che lo statuto delle feste exporrà / et se le dicte feste bandire non facesse tutti quelli che in tali di d'alcuna / delle dicte feste lavorasseno non sieno tenuti ad alcuna pena: et se / dicto offitiale comandasse al banditore che le dicte feste bandisse et non / le bandisse possa dicto offitiale procedere contro chi lavorasse et non / guardasse dicte teste et dicto banditore sia tenuto etobligato pagare / tutte quelle pene che fusseno condannati et incorrisseno quelli tali che le dicte feste non guardasseno.

DELLE APPELLAGIONI SI FANNO ALLI SIGNORE PRIORI QUANTO / TEMPO DURANO.
CAP. 172.

Perchè di molto tempo si perde nele appellagioni che si fanno dinanzi / allli signori priori quando alcuno appellasse et molto danno ne / segue al comuno per le

cavillationi et recusationi di non voler pagare / chi fusse condannato et però se
provveduto statuto et ordinato correggendo / lo statuto che è nel volume dello
statuto del podestà di Montalcino et della / dicta comunità nella terza stratione sotto
rubrica «Quod priores sint / iudices competentes in appellationibus notariorum
gabellarum et camparie» in quella / parte dove dice «infra unum mensem a die
commissionis et etiam» che dica «infra / termine [...] et non più et in tutte l'altre parti
et sustantie / dicto statuto rimanga rato et fermo come sta.

CHE NIUNO OFFITIALE POSSA CONOSCERE DE DANNI DATI ET EXTRAORDI/NARI SE
NON L'OFFITIALE DE DANNI DATI DI MONTALCINO. CAP. 173.

Et più è statuto et ordinato che niuno rettore o offitiale né niuna / altra persona di
qualunque stato o condition si sia per alcun modo / né via possa ne debba
congnoscere punire o condannare di alcun danno / dato o straordinario o di
qualunque altro delicto o eccesso né di niuna / casa che spettasse o pertenesse
all'offitio de danno dati del comune di Montal/cino commesssi tanto personalmente
quanto che con bestie in qualunque loco / possessioni o beni d'altri tanto
montalcinesi et districtuale di Montalcino / quanto che di ciptadini et religiosi et di
qualunque altra persona esistenti [...] / [...]si beni loci et possessioni nella corte et
distrecto di Montalcino: se non so/lamente el notaio et offitiale de danni dati di
Montalcino quale si elegge per la |32r| dicta comunità et li dicti offitii sono in mano
d'epso comune di Montalcino: et / epso poffitiale sopra le dicte cose et ciascuna
d'epse possa et debba procedere pun/re et condannare secondo la forma delli statuti
del presente volume: et qua/lunche persona ricevesse alcuno danno o straordinario o
niuno delitto / o eccesso o niuna altra cosa che spottasse et pertenesse al dicto
offitiale de / danni dati di Montalcino solamente si possa et debbi haver ricorso et
non ad / altri: et dicto offitiale chi trovarà colpevole possa et debbi punire
cognosce/re et condannare sicondo la forma delli statuti del presente volume.

CHE LE FESTE CHE SONO NEL PRESENTE STATUTO SI DEBBI RIGUARDARE. CAP. 174.

A laude honore et riverentia dello onnipotente dio et delle sua gloriosis/sima madre
Maria vergine et di tutti li sancti di Dio et / di tucta la corte celestiale è statuto et

ordinato che da tucte le persone di / Montalcino et sua corte et distrecto habitanti et commoranti nella dicta ter/ra di Montalcino et suo distrecto le infrascripte feste custodire et guar/dare si debbino alle pene di sotto dichiarate seranno et prima:

Tutti li dì di domenica

La Pasqua della natività del nostro signore Iesu Cristo con due dì seguenti

La circuncisione

La Pasqua della epifania

El venerdì sancto

La pasqua della resurrectione con due dì seguenti

L'ascensione del nostro signor Iesu Cristo

La pasqua del nostro signor Iesu Cristo con due dì seguenti cioè la pentecoste

La conceptione

La purificatione

L'anuntiatione

} della gloriosa vergine Maria

La natività

La visitatione facta per la vergine Maria facta a sancta Elisabetta

La festa delli apostoli et

Li evangelisti

La natività di sancto Ioanni Baptista et evangelista et le feste di

Quattro doctores di sancta chiesa

Sancto Lorenzo

Sancto Stephano

Sancto Martino

Sancto Salvestro

Sancto Salvatore

Sancto Egidio

|32v| Sancto Michelangelo di settembre

Tucti le venerdì di marzo

Sancto Austino

Sancto Francesco

Sancto Lonardo

Sancto Antonio

Sancto Biagio

La festa d'ogni Sancti

Sancto Maccario

Sancta Caterina

Sancta Margarita

Sancta Lucia

Sancta Maria Maddalena

Sancta Restituta

Sancta Croce di Maggio

Tucte le feste de sancti et sancte comandate per la sancta chiesa che qui / non fussen scripte.

Nelle quali feste di sancto Augustino et sancto Francesco niuna persona / possa lavorare o niuno exercitio di lavorio fare alla pena di soldi vin/ti per ognuno che controfacesse et per ogni volta et per ognuna delle dic/te feste: et nell'altre feste sopra nominate et descripte et nelle feste com/mandate di sancta chiesa se alcuna persona lavorasse o alcuno ex/ercitio facesse nelle dicte feste o alcuna d'epse caschi in pena di soldi di/eci per ognuno che controfacesse per ogni volta et per ciascuna festa: sia / però lecito di poter someggiare a chi vuole nelle feste che sono coman/date da sancta chiesa et nell'altre di sopra scripte da calende di giu/gno per infino alla festa d'ogni sancti someggiare et recar grano / et qualunque altro biado vino acquarello et strame senza alcuna / pena o bando non facendo altro exercitio salvo et exceptuato / nelli dì di domenica di pasqua et le feste delli sppostoli et evan/gelisti et le feste di sancta Maria del mese di agosto et di settembre / et le feste di sancto Austino et di sancto Francesco nelle quali feste ex/ceptuate o in alcuna d'epse niuna delle dicte cose o exercitii lavo/rri fare so possa alle pene sopra dicte: sia ancor lecito a ogni persona / di poter someggiare recando cose da vivere et per mangiare a ven/dare nela piazza et mercato di Montalcino d'ogni tempo et d'ogni fe/sta senza pena o bando et chi d'epse cose comprasse possa portarle a casa |33r| senza alcuna pena: sia ancor lecito a li mugnari poter macinare et a / ognuno andare a macinare et tornare d'ogni tempo salvo et exceptuato / nelle feste di sopra

exceptuate di non poter somaggiare: ancora sia lecito a o/gnuno d'ogni tempo poter portare et far trainare a bufali o buoi o porta/re a braccia legname grosso per edifitio di case senza pena o bando salvo / et exceptuate le dicte feste di non poter someggiare: sia ancor lecito a li / fornari d'ogni tempo cuocere el pane con licentia dello offitiale salvo et ex/ceptuato le feste di sopra exceptuate del non poter someggiare: sia ancor / lecito a ogni persona d'ogni tempo et d'ogni festa di sopra scripta et / ancora nelle feste comandate di Sancta Chiesa et in tucte le feste / descritte nel dicto volume de presenti statuti di poter aprire le sue / bottighe et honestamente lo suo uscio tenere aperto et vendar pos/sa ad ogni persona che comprare vorrà alcuna cosa senza bando / o pena cioè poi che lo divino offitio darà dicto: et onnanzì che dic/to offitio fusse celebrato niuna persona possa per alcun modo al/cuna buttiga aprire alla pena di soldi dieci per ognuno che con/trofarà et per ogni volta: niente di meno possa aprire chi volesse / dicte buttighe et vendere a chi bisogno n'havesse onnanzì che 'l di/vino offitio fusse dicto in caso di necessità et non altrimenti con li/centia del dicto offitiale et lo dicto caso di necessità el dicto offitia/le habbi a vedere et considerare et in lui consista salvo et excepto / lo primo di d'ogni pasqua epifania lo primo di di pasqua / della resurrectione lo primo di di pasqua rosada nelli quali primi di / nissuna persona possa né debba per alcun modo aprire niuna buttiga / né l'uscio né lo sportello di niuna buttiga tenere aperto alla pena / di soldi dieci per ognuno che controfarà et per ogni volta et per ciascuna / delle feste et primi di salvo che in caso di necessità nel qual caso di ne/cessità dicte buttighe aprire si possino honestamente con licentia dell' / offitiale et non in altro modo et dicto caso l'habbia a considerare lo dicto offi/tiale et in lui consista.

DELLA PENA DI CHI TENESSE BUTTIGA APERTA O SPORTELLO EL / DE DEL VENERDÌ SANCTO. CAP. 175.

Ancora è statuito et ordenato che niuna persona [...] | **33v** | possa né debba aprire o tenere aperta alcuna buttiga né sportello d'epsa but/tiga el di del venerdì sancto alla pena di lire cinque di denari non obstante / el sopra dicto proximo statuto delle feste nela quale pena di lire cinque ca/schi ognuno che controfarà per ogni volta et per ogni buttiga.

DELLA PENA DI CHI VENDESSE CARNE MORTICINA O INFERMA. CAP. 176.

Et più è statuito et ordinato che niuna persona di qualunque stato o / conditione di sia ardisca né presuma per alcun modo vendare nella / terra di Montalcino né a porti né in sua corte o distrecto alcuna ra/gion di carne morticina o inferma alla pena di lire dieci per ognuno / che controfessesse et per ogni volta et per ogni bestia non obstante alcuno / statuto che nel presente volume di statuti fusse o altra legge che in con/trario disponesse et questo presente statuto totalmente si observi.

Ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et della sua madre ver/gine Maria gloriosa et di sancto Pietro et Pavolo et sancto Salvatore / sancto Angelo et sancto Egidio padroni advocati et protectori della ter/ra di Montalcino distrecto et contado di Siena et di tucta la corte celestia/le sia et possa essere a honore et gloria della sancta matre ecclesia et del som/mo pontefice et di tutto el collegio de suoi fratelli cardenali: a laude et gloria / del magnifico comuno di Siena de signori priori et governatori et ca/pitano di populo d'epsa magnifica et potente ciptà et di tucto el presente / pacifico reggimento el quale dio in perpetua pace mantenga con accre/scimento di stato: sia et possa essere a honore et pace unità et concordia / mantenga la comunità et homini di Montalcino predicto: a morte et / distructione et perpetuo di sostimento di chi el contrario appetisse o deside/rasse: qui di sotto saranno scripti li statuti et correctioni delli statuti de / danni dati et extraordinari della terra di Montalcino della Creta / del contado di Siena facti et dati et compilati per providi homini si/gnor priori et tre electi alla loro compagnia de quali e nomi qui de sot/to in ordine scripti appariranno con piena auctorità a lloro concessa per / epsa comunità et general consiglio d'epso comuno come appare di / mano del savio notaio publico allhora notaio delle riformagioni / d'epso comuno ser Giovanni Marini di Perugia habitante nella dicta / terra: e nomi de quali sono questi cioè

Francesco di Niccolò di Nanni

Buccio di Mino

Leonardo di Petro di Peruccio

Giovanni di Deo

Giovanni di Niccolò del magistro

[...]

priori et governatori di Montalcino

|34r| Francesco di Niccolò

Giovanni di Niccolò

Ser Giovanni di Barna notaio

alla compagnia de signori priori

Et primo aggiunseno al capitolo posto sotto la [...] della electione del/lo offitiale et etc in folio I° in quella parte dove dice slavo che per alcuna / giusta causa et etc dica che tale iustificatione s'appartenga a dichiararsi a si/gnori priori: et dove dice et sopra epso procedere et etc aggiunseno che di/ca che sia tenuto di tutte le inventioni denuntie accuse sia tenuto / (s. b.) / (s. b.) et così mandata proceda: et più ag/giunsemo al dicto capitolo dove che dice che lo dicto offitiale habbia et haver / debba dal dicto comuno di Montalcino per suo salario del dicto tempo di / sei mesi lire (s. b.) dica con dimissione di denari quattro per lira: et dove / dice (s. b.) aggiunseno queste parole che se al/cuno condannato per lo dicto offitiale facesse ricorso al consiglio d'epsa ter/ra per haver gratia o relasso di tali condannagioni che (s. b.) / (s. b.) la quale da dodici lire in su inclusive / che 'l dicto offitiale (s.b.) quarta parte gli toccasse (s. b.) / et a tanto più tassato fusse da signori priori che in quelli tempi fusse/no et di condannagione che gratia se ne facesse et si riscotesse non se li tenga quarto / più che fusse di volontà dello offitiale: ancora aggiunseno allo statuto dove dice / et finito el tempo del dicto offitiale dica che l dicto offitiale sia tenuto et debba nel/le mani de priori o de sindici che in quelli tempi saranno electi a sindacare / dicto offitiale assegnare e libri di tucto el suo tempo de suoi processi et conden/nagioni et quello delle inventioni accuse et inquisitioni bandi et delicti et / sententie che nel suo tempo si facessero per lui o per li viarii che in tale tem/po fusseno: item aggiunseno nel dicto capitolo continuando le parole pre/dicte dove dice tre dì a sindacato dica cinque se per altro modo pel conse/glio non sarà dispendato et se abmisso o commissso o in alcun modo si trova/rà dicto offitiale haver contracte e defraudato d'essere condannato de facto / da epsi offitiali et

sindachi alla conservatione del comuno et menda et / interesse di chi venisse inpreiuditio di tucto quello che contrafacto haves/se.

Ancora aggiunseno allo statuto in folio tre sotto la rubrica dove dice / di chi depse danno in vigne altrui: dica infine d'epso statuto dica che / se per lo dicto offitiale fusse trovato alcuno personalmente di nocte in vigne / altrui guastanti e fructi l'offitiale habbi di tele condannagione riscotendola / la quarta parte d'epsa senza diminutione benchè la somma passasse lire / dodici e fratia tale ricevesse dal consiglio.

Ancora aggiunseno allo statuto posto in folio 9 sotto la rubrica della pe/na di chi tagliasse castagni d'altri nella parte dove dice che se alcu/no tagliarà alcuno castagno di[...] pollone di castagni et nel fine d'ep|34v|so statuto dove dice o pertica per ucellare dica o pollone di castagno.

Ancora aggiunseno allo statuto posto in folio 6 sotto la rubrica della pena di / chi facesse o tollesse pali: in quella parte dove dice di simile pena di li/re cinque dica che per qualunque modo alcuni cavasseno pali di possessioni / altrui benchè non fusse soma in ogni modo li cavasse caschi in pena di lire / cinque: et dove dice o castagneto d'altri dica in ogni modo che tagliasse in ca/stagneto d'altri castagni per pali o per qualunque altra cosa in ogni modo / caschi in pena di lire cinque.

Ancora aggiunseno in folio 9 allo statuto posto sotto la rubrica della pena di / chi intrasse o desse danno nelle bandite o divietagioni nel fine d'epso / statuto dove dice et di soldi cinque per ciascuna bestia minuta dica soldi / due per la pecora et soldi due per ciascuna caprina.

Ancora aggiunseno in folio 6 allo statuto posto sotto la rubrica delle bestie / pascessero drento li confini delle vigne al quale statuto aggiunseno / queste parole cioè che qualunque persona havesse podere ne confini delle / vigne di Montalcino a llui sia lecito potere pasturare et tener le bestie che / tenesse in tal podere ne suoi proprii terreni se fusseno d'altri non le possa / tenere né pasturare sotto la dicta pena et pasturando nel suo nel suo <SIC> non / caschi in pena alcuna.

Ancora aggiunseno al capitolo posto in folio 13 sotto la rubrica della pena di chi / desse danno o guastasse alcuno cupile correggendo epso capitolo dica in / qualunque loco fusseno cupili chi gli guastasse per alcuno odo cashci in pena / di lire dieci: et in

qualunque loco fusse oppiate chi le guastasse caschi in pena / di lire cinque: et se tale oppite fusse in olmo chi le guastasse caschi nel / doppio d'epse pene et ogn'altra parola che fusse in epso capitolo [...] / et annullato /

Ancora aggienseno nel dicto folio al capitolo posto la rubrica della pe/na delli forestieri nel modo debbano esser tractati in Montalcino se / alcuno danno facesseno nel fine d'epso capitolo aggienseno queste parole cioè / che se alcuno circostante et vicino ala corte di Montalcino non ponesse pe/na a lloro circostanti che per pasturare nella lor corte non andasse pena / dica che per se le bestie di loro circostanti pasturando in loro corte non an/dasse pena che chi pasturarà nella corte di Montalcino senza licentia del co/muno in ogni modo caschi in pena di soldi dieci per bestia grossa et soldi / cinque per bestia minuta di tal forestiero in ogni altra parte fermo / rimanga tale capitolo.

Ancora aggienseno allo statuto posto sotto le rubrica dove lo statuto non / [...]sse se proceda di simile etc folio 15 aggienseno queste parole cioè che / dove similitudine non si trovasse l'offitiale procedere sia tenuto ricorrere / et procedere allo statuto del campaiò della magnifica ciptà di Siena.

[35r] Ancora aggienseno allo statuto nel dicto folio sotto la rubrica che l'offitiale de danni / dati nel fine d'epso statuto aggienseno queste parole cioè salvo sempre a / ciascuno condannato el potere appellare a signori priori fra dieci dì dal dì della data con/dennagione sichè dieci dì corra el tempo a pagare la dicta condannagione se confirm/ta sarà per li signori a quali sarà appellato.

Ancora aggienseno correggendo el capitolo posto in folio 16 sotto la rubrica delle / questioni et differentie che nascesseno infra li vicini etc nella parte dove dice / et li viarii dicti havere debbano da le dicte parti dica in questo modo cioè de / termini mettesseno tra li vicini drento la terra di Montalcino habbino soldi due / per ognuno: et se infra confini delle vigne de montalcinesi termini ponesseno / habbino soldi 2 per termini ch'epsi mettesseno termini doppi per un termine si / paghino: et di fuori dove di metteseno termini per tutta la corte sold cinque / havere debbino fra tutti li viarii et simile el notaio facendo ricordo et autenti/ca scriptura di tal terminatione a memoria di quella terminatione /

Ancora aggiionseno e savi predicti alla <SIC> statuto posto in folio 22 sotto la rubrica / della pena di chi cavasse termini etc in quella parte dove dice: et niente / di meno ritorni al debito etc dica che nissuno possa né debba lavorando o facen/do lavorare accostarsi a grotta di vicini né fare forma di nuovo oltre all'u/sato modo possa niente di meno tagliare macchie et rimunire la quale discre/tione sempre rimanga nel parere di viarii et così chiarito chi controfaccesse / sia nelle dicte pene condannato.

Ancora aggiionseno e savi predicti al capitolo posto in folio 18 sotto la rubrica / della pena di chi facesse danno a saragiuolo etc in quella parte dove dice / o in orto o in selva dica cogliendo fructi o herbe d'orto o tagliando o gua/stando nel dicto loco o sua appartenentia caschi nella dicta pena et in epsa / pena sia condannato andando in epso loco cogliendo fructa non tagliando al/cuna cosa (s. b.) in quella pena che se havesse.

Ancora aggiionseno e savi predicti al capitolo posto in folio 18 sotto la rubrica / della pena di chi facesse danno a sancto Antonio etc nel fine d'epso sta/tuto aggiionseno quelle parole che bestie d'alcuna ragione se danno desseno nel dicto loco et sua appartenentia sieno condannati e padroni delle bestie come se / dnno havessero dato in vigne d'altri.

Ancora aggiionseno alla statuto posto sotto la rubrica della pena di chi al/cuna difesa etc in folio 23 nel fine d'epso capitolo aggiionseno allo statuto que/ste parole sia lecito al condannato poter ricorrere per gratia al consiglio generale / perchè fusseno passati dicti termini dando sufficiente ricolta di pagare quanto / per lo consiglio sarà ordinato: et se sua petitione nel consiglio de priori non fus/se acceptata sia tenuto di facto pagare per sua condannagione.

Ancora aggiionseno e savi predicti al capitolo sotto la rubrica della di chi |35v| piantasse arbori etc in folio. 18 nel fine d'epso capitolo aggiionseno queste parole che non / sia licito ad ciascuno piantare et porre da hoggi innanzi arbori da fructa sen/za alcuna pena.

Ancora aggiionseno al capitolo in folio 19 sotto la rubrica del legnae et ingom/brio etc dove dice fra 'l termine da esserli asegnato per lo offitiale in questa / parte dica da

essergli assegnato per li viarii o per lor parte sichè li viarii / ne sieno contenti et competenti.

Ancora aggjionseno e savi predicti in folio 19 al capitolo posto sotto la rubri/ca della pena di chi facesse alcun acciuolo per pigliare colombi a quel/la parte dove dice: et se alcuna persona pigliasse alcuno colombo caschi in / pena di soldi dieci la qual pena cassando dica in pena di dieci lire per / ogni colombo et ogni volta.

Ancora ggjionseno allo statuto posto in folio 26 sotto la rubrica della pena / di chi non sgombrasse et in quella parte dove dice infra 'l termine da / essergli assegnato o comandato per lo offitiale etc dica per li viarii di Mon/talcino che con iudici competenti a tali acti.

Ancora aggjionseno e savi predicti allo statuto posto sotto la rubrica della pena / da chi cavasse forma nuova facesse etc in quella parte dove dice fra l ter/mine da essergli assegnato et comandato per l'offitiale de danni dati et li viarii / di Montalcino.

Ancora aggjionseno al capitolo posto in folio 21 sotto la rubrica della pena di chi / gittasse pietre etc in quella parte dove dice infra 'l termine da essergli asse/gnato per lo offitiale dica et per li viarii di Motnalcino che per li tempi sa/ranno.

Ancora aggjionseno e savi predicti al capitolo posto in folio 21 sotto la rubrica / della pena di chi gittasse pietre etc volsero che in ogni parte che biso/gnasse fare comandamento a termine si assegnasse ad alcuno per defecto / commesso di racconciare levare o far levare alcuna cosa che viarii interven/ghino a tali comandi (spazio bianco) ponti fonti aparte/menti a lloro offitio et non seguendo (spazio bianco) non vaglia con/dennagione che inde seguisse.

Ancora aggjionseno e savi predicti allo statuto posto in folio 21 sotto la ru/brica della pena di chi cavasse rena etc dica di chi cavasse rena in via / di comune per vendere caschi in pena.

Ancora aggjionseno e savi predicti allo statuto posto in folio 22 posto sotto la ru/brica di coloro che facessero pane a vendare etc volseno che dicesse et di/ca chi in ogni parte s'havesse a far pane a più pregi o di più ragioni che v'in/tervenghino gli offitiali del biado del comune di Montalcino et quando non fus/sero offitiali del biado in loco sieno posti gli adrittatori d'epso camuno

|36r| Ancora aggiionseno e savi predicti allo statuto posto sotto la rubrica in folio 26 / che parla della pena di chi non facesse adrittare bollare et giustare / e pesi etc in ogni parte che bandi si mandasseno o termine si assegnasseno / all'offitiale de danni dati o extraordinarii d'epso comune debbi in tucti procede/re et fare con volontà et commissione degli adrictatori: et se passati li termini / assegnati chi non obedisse tali delinquenti sieno condannati sicome in epso capi/tolo si contiene: et se ricercando contro e delinquenti si trovasse alcuna bilan/cia o statera o misuta presso alcuna persona che non facesse arte o mestiero / di vendare a peso o misura né tali bilance pesi stateie o misure fusseno / senza bolla essendo dritte non sieno tali che le tenesseno condannati ma pos/sino tali non facendo arti o mestieri di vendare a peso o a misura tene/re come a lloro parrà senza pena.

Ancora e savi predicti acciò che non s'andasse per le extremità cassarono / et annullarno el capitolo posto in folio 25 sotto la rubrica di chi tendesse pan/ni sopra siepi etc qual capitolo al tucto levarno et che non luogo in niuna parte /

Ancora e savi predicti cassanno in folio 32 lo statuto posto sotto la rubrica del / appellagioni (s. b.) statuto et seguitisi quello che parla che priori / sieno giudici competenti etc et cassare in tutte quello termine di XV dì ma dica ter/mine d'uno mese come lo statuto parla quale è allegato n epso capitolo.

Ancora aggiionseno correggenfo lo statuto posto in folio 30 sotto la rubrica / della pena di chi tenesse buttiga aperta etc nel fine d'epso capitolo aggon/seno queste parole cioè passata l'hora di nona a ogni persona sia lecito po/tere aprire la buttiga et vendare sue mercantie honestamente a uscio suc/chiuso forestieri et non a terrazani.

Ancora aggiionseno al capitolo che parla delle feste nel presente statuto / volseno che dicesse che in dì festivi comandati dalla Sancta Chiesa re/care herba per bestie recare trahini con buoi et con homini cuociare pane / al forno andare al mulino recar cose che non si possino recare per un solo / et ne venardì di marzo a ciascuno sia lecito lavorae et far lavorae / fuor della terra di Montalcino et drento si guardi come in epso capitolo / si contiene et chi così facesse et lavorasse non caschi in alcuna pena.

Acti lecti et aprobatì et confirmati furno tutti li sopra dicti statuti / et ordinamenti capitoli leggi et provisioni per li sopradicti providi et / egregii homini signori priori et tre altri electi alla loro compagnia nella pu/blica et solita residentia de prefati signori

priori posta nel palazzo d'epsa signoria tutti d'a/cordo et d'una volontà servate tutte le sollemnità da osservarsi seconda la fine dello sta/tuto di Montalcino con tutte l'addictioni et correctioni da doversi osservare et executioni da / emendare referendo ciascuna a tutte l'altre: nel MCCCCLII indictione XV die XXV martii.

|36v| In Dei nomine amen. Infra erit quedam presentium statutorum et ordinamentorum cor/reptia (s. b.) comunis Montis Ilcini hic pro me Philippum ser / Silvestri notarium reformationum dicti comunis explicata de verbo ad verbum.

Item staturno et ordinare quod cum in statutis in dannis datis et extraordinarii sint / nimis grandes et fusseno facte a terrore et pur molte volte scade agli ho/mini cadere in epse pene donde seguita la disfacione di tali delinquenti et però provvideno et ordinorno che tutte le pene delli statuti de danni dati et / extraordinari ne terrazani et abitanti in Montalcino o sua corte siene di/mezate et solo nella metà d'epse pene sieno condannati la qual legge habbi prin/cipio a calende di gennaio proximo passato MCCCCLIII in qua.

In nomine domini amen. Anno Domini ab ipsius salutifera incarnatione MCCCC/LXI indictione VIII die vero XX aprilis.

Egregii viri domini priores comunis et populi terre Montisylcini una cum / cancellario dicti comunis collegiater convocati et congregati in cancelleria / prefati comunis utiliter pro agradis servatis servandis secundum / statuta dicti comunis / auctoritate eis concessa a generali consilio dicti comunis ut / patet in Libro Secundo Angeli a folio 246 et 146 concedentes et unanimes concesserunt statutum / positum in volumine statutorum notarii camparie dicti comuni sub rubrica della pe/na di chi desse danno o accendesse fuoco nella corte di Montalcino o por/tasse acciaiuolo a folio 7 in prima facie in ea parte ubi dicit che chi ac/cenderà fuoco caschi in pena di lire vinticinque quod dicat lire dieci denari etc / et hoc omni nobis non conforme.

In nomine domini amen. Anno Domini ab ipsius incarnatione salutifera MCCCCL/XIII indictione XII die vero I decembris.

Noi Mino di Buccio, Francesco di Niccolò di Nanni, Antonio di Matteo, Giovanni di Niccolò del maestro, Meo di Pavolo et Biagio di Francesco di Nanni / offitali de luoghi piatosi per auctorità et balia a noi data et concessa dal / consiglio generale sì come appare per riformazione etc.

Però statuito et ordinarono che niuna persona di qualunque grado et con/dition si sia ardisca di fare niuna bruttura né gittare alcuna cosa / per le finestre né giocare a nissuna ragione di giuoco né anco nis/suna dishonesta fare drento la cappella della piazza del comune al/la pena di soldi quaranta per ogni persona et per ogni volta.

In nomine domini amen. Anno ab ipsius Domini nostri salutifera incarna/tione MCCCCLXVI indictione XV die VI novembris.

Item providenno et ordinorno li savi predicti alla correctione dello statuto de / danno dati et extraordinarii che corregge et vole che tutte le pene de lo **[37r]** statuto de danni dati et extraordinarii sieno dimezate che la dicta correptione non / s'intenda né habbi loco a chi personalmente d'epse danno et studiosamente.

In nomine domini amen. Anno domini MCCCCLXVII indictione prima. In consilio / generali obtemptum fuit tempore domini potestati reverendissimi viri Cri/stophori Nannis de Gabriellibus potestatis Montis Ilcini fu ottenuto et delibera/to come appare nel libro autentico delle riformagioni del comune di Montal/cino come appare di mano di ser Figliuccio allhora cancelliere di Montal/cino considerato che nel più bello luogo di Montalcino sia el più brutto per de/fecto et mancamento di quelli che gittano brutture considerato quanto sia / vergogna della comunità facemo che qualunque persona gittasse alcuna / bruttura o spazatura per le finestre da la cappella caschi in pena di soldi / quaranta per ciascuno et per ogni volta.

In nomine domini amen. Anno Domini MCCCCLXVIII indictione III die vero VI / ianuarii. In consilio generali civitatis Ilcine obtentum fuit tempore po/testarie signori viri Leonardi Benducci prout presens patet in libro reformatio/num in folio (s. b.) / el notaio de danni dati sia tenuto ogni anno del mese d'aprile et di maggio / sub vinculo iuramenti et di lire dieci di denari ogn'anno nel dicto tempo / facci rimondare inectare le fonti necessarie di Montalcino a quelli quali / l'usino a li quali possa comandare sotto la pena di soldi vinti.

Item fu obtento che qualunque persona lavarà o alcuna bruttura a pres/so di decte fonti o in epse farà caschi in pena di lire cinque di dena/ri sanesi per ciascuno et ogni volta.

Anno Domini MCCCCLXXIII indictione VI die vero XII aprilis. In publico et / generali consilio comunis et hominum civitatis Ilcinee solenniter et in / numero

condeceni coadunato fuit victum et obtentum ad consilium unius ex nu/mero dicti consilii consulenti super generali preposita ad utile hospitalium quod qui/cunque mediarius hospitalium civitatis Ilcinee habitans in curia et dstrictu / Montis Ilcini vendet vel vendi faciet aliquam salmam lignorum pro igne in / curia Montis Ilcini vel extra curiam de nemoribus hospitalium vel alte/rius eorum incidat in pena solidorum viginti per quolibet et quolibet et / quolibet salma et etc paten in libro reformationum angeli quarti a folio 259.

Ego Honofrius Ilcinus notarius et cancellario de mandato dominorum priorum subscripsi.

Anno Domini MCCCCLXXVIII indictione XI die vero XXV augusti. In publi/co et generali consilio comunis et hominum civitatis Ilcinee solenniter / et in numero sufficienti coadunato fuit victum et obetentum pro ut in libro or|37v|dinis apparet in folio 44 qualunque persona di qualunque grado o condition / si sia della terra di Montalcino o sua corte habitatori o forestieri che / lavorasseno o facesseno lavorare nel dì della della <SIC> festa di sancto Bastia/no che è a dì XX di gennaio caschi in pena di soldi quaranta della / quale condannagioni n'habbi a fare executione el notaio della camparia / et chi quelli tali accusasse n'habbi havere la metà d'epsa condannagio/ne et l'altra metà sia del comune et di quelli che accusasse el cam/paio n'habbi come si costuma et così susi di questa condannagione co/me dell'altre dei danni dati: item che li priori che per tali tempi saranno / non possino dare licentia alcuna et se la desseno non vaglia.

Item che 'l notaio che nel dicto tempo sarà se desse licentia a persona che / lavorasse o facesse lavorare caschi lui nella medesima pena.

Item che se 'l notaio o 'l campaio trovasse alcuno che lavorasse o facesse la/vorare et non lo accusasseno caschino loro nella medesima pena et sia / lo ritenuta del loro salario.

Item fuit obtentum in dicto consilio generali che nissuma persona di Mon/talcino o habitante possi né debbi per alcun modo per la festa del cor/pus domini o per altra festa pe (s. b.) tagliare alcuno castagno pe/na per ciascuno tagliato et ogni volte lire cinque.

Ego Iohannes Francisci clavarii notarii et cancellarii de mandato subscripsi.

Hec est quedam provisio et statutum factum et noviter compilatum per comune /et homines civitatis Ilcinee sub annis Domini nostri Iesu Cristi ab / ipsius salutifera incarnatione MCCCCLXXXVIII⁴⁸⁶ indictione II tempore pontifica/tus sanctissimi et in Cristo patris domini domini Innocentii divina providentia pape o/tavi regnante serenissimo principe et domino domino Federigo Dei gratia romanorum / impere et semper augusto die vero IIII septembris cuius quidem statuti tenor est / inscriptus videlicet

Oncio sia cosa che in Montalcino et sua corte habitano et sono più forestie/ri che mai fusseno in modo tale che dire si può che le vigne et tucti li fruc/ti d'epse vanno male et son furati et robbati da epsi forestieri et similmente e bo/schi castagneti et orti et tucti e beni da vinare che sono in dicta corte di Mon/talcino in modo tale dire si può e veri padroni sieno privati de loro fruc/ti et e beni et tucto prevede perchè contro dicti forestieri el notaio della campana/ non vuole procedere né mai alcuno né condenna et però hanno preso animo et ar/dire nel mal fare et per obviare et forvia dicti mancamenti et danni da hoggi / innanzi s'intenda che tucti e forestieri che habitano in Montalcino et sua / corte sieno condannati in pena doppia in ogni danno che desseno et in ogni caso se |38r| condo la forma delli statuti additioni et provisioni le quali de danni dati parlono / o dichiarono per alcun modo et secondo che per la comunità di Montalcino è / stato proveduto: el notaio de danni dati che per li tempi sarà sia tenuto ptoce/dere contro dicti forestieri et condannare nel modo et pene dicte di sopra sot/to la pena di lire dieci di denari sa ritenersi per li sindachi quando sarà sin/dacato del suo salario: et ancora habbi auctorità et mandato il generale / camarlingo del comuno di Montalcino per sua auctorità propria porre / lire dieci di denari alla posta et salarii di dicti notarii di camparia per pena quan/do e sopradicti notai contro dicti forestieri non procedesseno quali forestieri sopra / dicti quando saranno condannati el predicto notaio che per li tempi saranno sia te/nuto per via di bando far notificare loro condannagioni et mandati dicti ban/di nissuna persona che habita in Montalcino o sua corte non possa dare / a lavorar nissuna cosa né nissun lavoro né mettarli a nissuno exerci/tio né guadagno per infino a tanto non haranno

⁴⁸⁶ La data deve essere corretta in 1484. Innocenzo VIII fu eletto il 29 agosto ed incoronato il 12 settembre 1484 e morì il 25 luglio del 1492.

pagato tucto el denaro in nel / quale dal sopra dicto notaio saranno condannati et qualunque persona di Montal/cino o sua corte controfarà per alcun modo sieno tenuti et obligati pagare la / pena di dieci forestieri et ciascuno de suoi beni et possessioni proprie trovan/do et vedendo dare danno ad alcuno de dicti forestieri quello possa accusa/re con suo giuramento et di veduta et meriti piena fede in ogni quantità / di pena come se dal campaio della comunità di Motnalcino fusse stato / accusato o denunciato.

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno Domini MCCCCLXXXIII in/dictione III die vero XX octubris tempore pontificatus sanctissimi in Cristo patris et / domini domini Innocentii divina providentia pape octavi: regnante serenissi/mo principe et domino domino Federigo dei gratia romanorum imperatore et sem/per augusto.

Hoc est quoddam statutum factum et compilatum per spectabiles viros Giontam Iaco/bi Gionte Dominicum Ambrosii domini Pieri de Lutis eximium doctorem / et Pietrum Angeli de Baldi magnificos et honorandos comissarios electos adsum/tos t deputatos a nostris magnificis dominis Senarum pro conficiendo novum / pissidem dominorum priorum civitatis Ilcinee cuius quidem statuti tenor est / iscriptus videlicet:

Oncio sia cosa che l'offitio de signori priori della ciptà di Montalcino / sia divenuto in poca riverentia et honore generalmente di tutti li / homini per modo che quasi vilipesi quando passano collegialmente per / la piazza o per alcuno altro loco o quando stanno in chiesa non è homo al/cuno che facci alcuno segno di riverentia come se non tenesseno loco di [...] |38v| no in grande vilipendio dishonore et vergogna del comuno di Montalcino: et è / per questo dicto offitio divenuto in tanta poca stima che quasi li homini da bene / si vergognano essere di dicto offitio atteso in tuctel'altre terre di monore / facultà di questa rendersi grandissima reverentia a chi risiede nell'offi/tio de priori et non essendo a questa posta alcuna pena acciò che per lo avve/nire s'habbi maggior riguardo et riverentia alli signori priori compilor/no statuirno et ordinorno che qualunque persona di Montalcino o sua corte / habitante di qualunque grado stato o condition si sia che non farà o ren/derà la debita reverentia et honore et non si cavarà la birretta o cappuc/cio quando passerà

collegialmente l'offitio de signori priori almeno in nu/mero du quattro de facto s'intenda et sia cascato in pena di soldi qua/ranta d'aplicarsi per la metà al comune di Montalcino et extraordi/narii del quale s'intenda essere il presente offitio così quello che è come quel/li che per l'avenire saranno et l'altra quarta parte del campaiio che farà la / inventione intendendosi per quando el notaio procedesse per sua inventione ne / habbi el mezo la qual pena possino sbattere et cassare li signor priori / che in quel tempo risedranno insieme con consiglio attesa la qualità del / facto cioè la metà della dicta pena perveniente al comune ma la par/te del notaio et campaiio per alcun modo sbattere né cassare possino: et que/sto perpetuo si observi per legge et statuto municipale.

Et ego Andreas Petri Andree Vannis de Baratti de Monte Ilcino publi/cus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius ad presens cancella/rius notarius et scriba reformationum comunis Montis Ilcini omni/bus et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fieret interfui eam / rogatus scribere scripsi et publicavi signumque meum inpremisserum / fidem et testimonium apposui consuetum.

(S) Signum meum ser Andree predicti.

[39r] Ordirrorno in libro ordinum comunis scriptura inscripti tenoris videlicet:

Statuirno et ordinorno e savi predicti che nissuna persona di qualunque grado o / conditione si sia debbi fare alcuna bruttura sotto la loggia del comune po/sta nella piazza né presso alla dicta loggia dal canto dricto o vinti braccia / sotto pena di soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta.

Anno Domini MCCCCLXXXIII die vero III februarii. In publico et generali / consilio comunis et hominum Montisilcini numero sufficienti convocato / servatis servandis fuit victa et solenniter obtenta inscripta provisio statu/tum et lex videlicet.

Uduto che molte fraude tutto dì si commettono contro l'utile di nostra comu/nità per l'offitio della camparia et da molte invectioni la comunità ne / va gabbata eo maxime questo si può intendere che finito l'offitio della / camparia hannì a fare la più parte delle copie delle invectioni et simil as/sai politic da pagamenti et certo questo indugiare le scripture dimostra / volerle accordare all'utile dell'offitiale et grave danno della comunità onde / a obviare a tali fraude sia statuto et ordinato che 'l notaio della camparia el / campaiio et qualunque altra persona per lavorare farà

invectione inquisitio/ne o accusa quella debbi fare scrivere da epso notaio nel libro del camer/lengo innanzi che in suoi libri o bastardello alcuna scriptura facci sot/to pena di lire cintique per ogni volta et nella medesima pena caschi / el notaio quando fusse richiesto se incontinente non lo scriverà come è da/to da mettersi subito aconto di suo salario per lo camarlengo sotto la / medesima pena a richiesta di qualunque persona .

Item che da hora innanzi li pagamenti delle condannagioni d'epse danni / dati così per la parte del comune come del notaio et campaio si debbano in/teramente fare nelle mani del camarlengo et scrivere appresso epse / condannagioni il dì del pagamento el nome del camarlegno del foglio della sua / entrata et similiter el camarlengo sia obligato chiamare el foglio del li/bro et bastardello d'epse condannagioni et dicte cose sieno tenuti dicto ca/marlengo et notaio integramente osservare sotto pena di soldi vin/ti per ogni partita che altrimenti faccesseno da essere condannati da / li loro sindachi.

Item che li viarii notari di campario et ognuno di per se che sono et / che saranno sieno obligati durante el loro offitio fare aprire et ritro/vare tutte le vie antiche a petitione delli vicini d'epse vie sotto pe/na di lire dieci di denari per ognuno di loro se saranno negligenti / da esserne facti debitori per lo camarlengo o cancelliere al Libro dello |39v| Sturzo sotto la medesima pena et possino alli viarii d'epse vie et a chi l'havesse / a praticarecomandare che dicte vie aprino et nettino et qualunque inobe/diente punire in soldi quaranta per volta della qual pena il notaio de / danni dati ne sia executore /

Gaspar Blasii ilcinensis notarius et cancellarius rogatus subscripsi.

In Dei nomine amen. Anno Domini MCCCCLXXXVIII indictione VI die vero XXII iulii domino summo pontifice Innocentio octavo et domino Federico tertio ro/manorum imperatore et semper augusto regnantibus. In publico et generali consilio comunis et hominum civitatis Ilcinee in suffi/cienti numero convocato et congregato more solito servantis servandis / solenniter et legiptime inter ceteras provisiones et reformationes fuit provi/sum et ordinatum provi et vigore legis municipalis perpetue dicti comunis / statutum prout infra proxime videlicet:

considerato tali hedifitii publici della terra et comunità di Montalcino le / fonti quali son drento et fuore precipue le principali essere non picco/lo ma grande ornamento subsidio et comodo di dicta città comuno et / universalmente d'ogni presona et quelle da li nostri precessori antiqui es/sere state hedificate non senza grandissimo certamente spendio publi/co: ma successive da noi non senza non piccolo biasimo essere poco stimate cu/stodite et salvate circa li guastamenti et bructure che in epse fonti si met/tano et usansi con poco riguarso et maxime della fonte nuova con lo suo / bevaratoio guazatoio et lavatoio assai bene ordinato ma come ò dicto po/co riguardato maxime perchè di dì et di nocte per le donne si lavano / panni con ogni bruttura in dicti abeveratoi et guazatoi in modo che di / poi le bestie non volendovi bere sono abeverate nelle prime fonti et / maxime di nocte donde altro al biasimo et vergogna ne segue ancora / che le persone bevano dove le bestie: né a questo giova spesso nectare et / rimenire né ancora el timore dell'essere condannate tali donne così delinquen/ti et tutto procede perchè per quanto a tale effecto è proveduto et ordinato / pare non sia sufficientia perchè li campai et notai et offitiali de danni dati del / comuno acciò non attendono ma usano poca cura excusandosi che ben/chè accusino et seguino le condannagioni contro tali donne et femine non ne / possono di poi mai riscuotere alcuna et però per obviare a tale disordine / et mancamento s'intendi essere et sia per lo avvenire in perpetuo proveduto or/dinato et statuito solennemente che nissuna persona di qualunque stato o **|40r|** condition si sia possi né debbi per alcun modo lavarà guazare immollare o / mettere alcuno panno in dicti guazati o lavatoi sotto pena per ciascuno et / ciascuna volta che fusse contrafacto soldi quindici excepto però et riser/vato el bagnare lavare et guazare e panni de l'arte della lana et tentori / nel consueto guazatoio et a modo usitato da accusarsi chi contrafacesse / et procedersi per cose predicte et per li campai et notai riscuotersi et pagar/si con li guadagni et modi ordinati et consueti questo declarato che possi / essere accusata et condannata come di sopra qualunque donna et femina / contrafacesse di qualunque età si sia et per dicte donne et femine per tale ca/gione condannate per la exactione di tale pena sieno obligati et possino es/ser gravati el padre per la figliola o fligliolo el marito per la moglie el / fratello per la sorella el zio

per la nipote et questo s'intenda habitando / loro insieme et non altrimenti né in altro modo.

Ego Baldassar Iacobi Angeli de Angelineis de Monte Ilcino civisque se/nensis publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinari/us et in presentia cancellarius notarius scribaque reformationum dicti comu/nis civitatis Ilcinee per ipsum comune specialiter electus et deputatus / predictae provisionis et statutorum supra in proxima precedenti facie contenti / approbationi et quando sie ut prefertur provisum ordinatum statutum et / approbatum fuit interfui et rogatus ea manu propria scripsi pre/scripta et publicavi in quorum fidem et testimonium hic publice me / scripsi signumque meum consuetum apposui.

|40v| In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCCLXXXVIII indictione VII die / vero quinta augusti tempore Innocentii pape octavi regnante domino Fe/derigo imperatore romanorum semper augusto.

In publico et generali consilio comunis et hominum civitatis Ilcinee in suf/ficienti numero convento ut mos est secundum ritum consuetudinem et stilum / et iuxta formam statutorum Montis Ilcini pro non nullis spectantibus pro / utilitate rei publice intercetera provisum et solenniter obtentum super infra/scripta provisione et statuto et municipale legge ut infra servatis ser/vandis videlicet:

Onciò sia cosa che molti dissoluti non havendo alcuna reverentia alle / figure della nostra donna ma con l'opere et con le parole hanno preso / ardire giurare et in quello bastemiano in vilipendio et irreverente/mente et con la palla qualche volta percotare nella faccia della glorio/sa Vergine Maria cioè nella figura o nella figura del nostro Signore / et delli sancti suoi et maxime nella loggia dello spedale dove è / una cappella con la figura della nostra donna col suo figliolo e altri / sancti et molti maligni senza rimondimento di conscientia dirotti / al giuoco continuamente hanno nella dicta loggia preso habito di gio/chi et maxime alla apalla con la quale spesso percuotano nella faccia / della figura d'epsa gloriosa vergine Maria con più parole disho/neste et bastemmie senza alcuno riguardo o riverentia et benchè pel / passato sia sopra tale materia facta provisione né per defecto delli no/tari et negligentia né de campari non si è mandata a executione pertanto / per obviare a tale inconveniente cosa sia et essere s'intenda ordinato et / proveduto et stabilito da hoggi innanzi che

nissuna persona di qua/lunche grado o condition si sia ardisca o presumi per alcuno modo / giocare a gioco di palla carte o dadi o altro giuoco sotto la loggia dell / ospedale di Sancta Maria della Croce né apresso alla casa di dicto spe/dale a dieci braccia sotto pena di lire dodici di denari sanesi per cia/scuno et ciascuna volta che contro farà et ognuno delle cose predecete pos/si essera accusatore et la terza parte d'epsa pena sia a epso applicata et / el suo nome sia tenuto segreto: et che l notaio de danni dati che è et che / per li tempi sarà sia tenuto et obligato fare tal provisione bandire et / notificare acciò che nissuno possa alcuna ignorantia allegare: et di / dicta condannagione ne sia la terza parte del comune et l'altra terza / parte del notaio el resto dello accusatore se l notaio riscoterà con effec/to in pecunia numerata.

[41r] Ego Bartalomeus olim Dominici notarius de Monte Ilcino et in presen/tiarum cancellarius et notarius reformationum dicti Comunis civita/tis Ilcinee de predictis rogatus scripsi et publicavi in fidem premissu/rum signumque meum consuetum apposui/

(S)

In nomine Domine amen. Anno Domini MCCCCLXXXVIII indictione VII^a / die vero XXXI ultimaque augusti tempore innocentii pape / octavi regnante domino Federigo imperatore romanorum et sem/per agosto.

Considerato el membro del danno dato et extraordinario di quan/ta importantia sia alla comunità nostra el quale è manteni/mento stato et subvenimento della comunità et de particolari per / la qual ragione el magnifico comune padre nostro di Siena si è / dispogliato et investito el suo figliolo comune di Montalcino al / mantenimento et conservazione del quale doviamo con ogni diligen/tia attendere et perché da qualche tempi adrieto è venuto in qual/che mancamento per defecto di qualche notaio et campaio e quali pro **[41v]** cedono qualche volta al condannare non intendendo li statuti et qualche volta per ma/litia aggravano le pene non guardando alla publica conservatione et alle par/ticolari persone et sono necessitati gli homini a ricorrere alli nostri magnifici signori per la qual cagione per li nostri excelsi signori ne portiamo comenda/tione et li homini ne sono affannati nel andare et venire et con loro preiu/ditio unde volendo la comunità a tali inconvenienti provvedere ha concesso per / lo opportuno et generale consiglio dando plenaria auctorità mandato et balia quale et

quanto tucto el generale consiglio alli spectabili priori Pa/volo d'Antonio di Stefano Andrea di Bartolomeo di Bernardino Pietro / d'Andrea di Vanni Lorenzo di Bartolomeo di Menchino Luca di Sano / di Guasparre et Cecco di Iacomo d'Agnolo ser Bartolomeo di Domenico / notaio et cancellerie et Francesco di ser Philippo generale camarlengo del comu/no di Montalcino come di decta loro auctorità et mandato et balia pie/namente nel libro del sexto agnolo delle riformagioni di dicto comu/no a folio <SIC> di mano di me ser Bartolomeo di Domenico notaio et cancel/liere di decta comunità di Montalcino di provvedere riformare et / terminare come a llo ro prudentia vedrà convenirsi.

Et in perpetuo noi Pavolo et e compagni priori absente Andrea di Bartolomeo / loro collega ser Bartolomeo cancelliere et Francesci di Filippo camar/lengo generale antedicti attendenti alla auctorità mandato et balia / predicta dal generale consiglio come di sopra volendo iuxta lor possa pro/vedere che da qui innanzi tali inconvenienti et ingiustitie et che alli / homini ogni chi non sia dato ragione dispendio et di ricorsi et ancora / che li notai et campai non ricevino infamia come qualche volta inter/viene che li dissoluti che a ragione non vogliono venire ma con loro / infamie et calunnie si vogliono difendere tale provisione et in questo / modo ordinorno et provvidero cioè che per lo avvenire acciò che ogni / cosa proceda con ragione giustitia et pura fede che qualunque no/taio et offitiale de danni dati et extraordinari così quello che al presen/te resiede come quelli che per lo avvenire daranno all'offitio del dan/no dato di Montalcino procederà contro qualunque persona come sol/legio o università et condannare tale condannagione et sententia difenda/re a tutto sue spese et quella così difesa dal reo li sia di tali spese sa/tisfacto et credasi al suo giuramento per infino alla somma di lire tre di / denari et se maggior spesa havesse facta da inde in su li priori sie/no et esser s'intendino giudici et tassatori a tassare sicte spese di ra/gione et similmente quando epso notaio tale sententia non difendesse / sia et esser s'intenda condannato dal comune di Montalcino in quella me |42r| desima pena et condannagione che havesse condannato quello el quale di tale sen/tentia et condannagione di ragione di difendesse el dicto notaio satisfare le spe/se observandosi la forma et modo dichiarato di sopra et questo s'intenda per / ciascuno et ciascuna volta et quel medesimo si observi et ad exequitione <SIC> si / mandi

contra li campari inventioni accuse o denuntie facessero et così / facendo li notai et campari andaranno con cauto modo nel sententiare / o denuntiare et li homini condannati senza cagione non daranno ca/lunnie alla comunità né alli notari et campari la quale provisione di / observi et ad exequitione si mandi per legge municipale la quale hanno / ordinata et riformata per ogni miglior modo che fare possano et debbano / per vigore dell aloro auctorità et mandato come di sopra.

Anno domini MCCCCCII indictione [...] die XXXI decembris

Spectabilissimi domini priores civitatis Ilcinee in numero sufficienti congregati / pro rebus publicis utilitatibus expediendis servati servandis et etc plena auctori/tate et mandato eis concessis ab oportunis dicti civitatis consiliis rogato me / notario infrascripto unanimiter et concorditer deliberaverunt statuere deliberatum / pro ut infra videlicet:

Che ogni persona capo fameglia et ogn'altra persona d'ogni conditione per lo / avvenire in perpetuo sia tenuto debbi per tutto el mezo mese di maggio / ogn'anno fare o far fare nella ciptà di Montalcino et suo distrecto uno / orto ragionevole et conveniente per la sua facultà turato et bene accon/cio nel quale sia almeno seminato et posto lattuga cavolo agli cipolle et / qualche seme di legume et qualunque fusse negligente caschi in pena di / lire cinque di denari sanesi el notaio della camparia per tutto el duc/to mese ne debbi haver facta diligente ricerca et condannare chi trovasse colpe/vole debbi però nella quaresima due volte o del mese di gennaio far bandi/ re la sopradicta provisione questo però non s'intenda per chi non havesse |42v| loco proprio da fare orto et uno solo orto basti a ogni capo di fameglia.

Hic est quedam provisio et statutum factum per comune Montis Ilcini / approbatam in generali consilio dicti comunis ad consilium providi viri / ser Guasparris Blasii et unius ex dicto numero consultorum victum et ob/tentum per lupinos quadraginta unum albos et unum nigrum et hos sub / annis salutis domini nostri Iesu cristi millesimo quingentesimo decimo / quarto indictione tertia die vero decimo octavo mensis februarii re/gnantibus tamen beatissimo in cristo patre Leone decimo summo pontefice / et Maximiliano imperatore semper romanorum rege augusto cuius pro/visione et statuti tenor est infrascriptus:

Veduto et considerato li molti et intollerabili danni quali di continuo si / ricevano nelle vigne prati uliveti chiuse et altri beni delli homi/ni nostri dal bestame delli nostri beccari et da altri licentiosi et insolenti homini quali di continuo mandano a sacco tucti li nostri beni et / non è persona alcuna che cerchi valersene con alcuno remedio / che non sarebbe altro comune etiam di minor qualità del nostro / che questo comportasse unde per torre via tali inconvenienti di/co et consiglio che da hora indrieto tucte le bestie pecorine capri/ne porcine cavalline et asinine che daranno danno in vigne o / prati chiuse [...] oliveti intendendosi solamente per le bestie che / danno desso dentro li confini delle vigne et non di fuore ca/schino in pena doppia disposta et chiarita per lo presente statuto et / che tali danni li possa riconoscere così el potestà et suoi officiali come / el notaio de danni dati et vadi innanzi quello che pigliarà prima / et possino procedere per inquisitione che a uno testimonio sia data pie/na fede et chi testificarà o accusarà guadagni la quarta parte et / el suo nome sia tenuto secreto et chieseli piena fede come se fusse / accusato per uno delli campai conducti dal comune dichiaran/do però che ogni quantità de denari se ne cavarà detracta la / parte del comune el resto s'intenda comune con el potestà et suoi offi/tiali col notaio de danni dati insieme et qualunque sarà trovato in / guardia di dato bestame li officiali antedicti sieno obligati tale / guardia pecoraio o garzone ritenere nelle prigioni publiche per/fino a tanto harà lui o el padrone pagata la pena et pagato et satisfacto el danno et se questa provisione si ottiene si metta nel [...]

[43r] In dei omnipotentis nomine amen. Le infrascripte sono certe sententie pecuniarie condannatorie et fine / di condennationi pecuniarie late date et difinitivamente promulgate per noi Bartalomeo di Domenico Di/serti da Montalcino notaio publico imperiale et per la corte di Montalcino notaio et offitiale delli danni / dato et extraordinarii della dicta ciptà di Montalcino sotto gli anni della / signot Iesu cristo mille cinquecento vinti due: indictione undecima a dì del mese d'agosto / regnante il sanctissimo in cristo padre et signor signor Adriano sexto per la divina providentia / papa in sommo pontifice de cristiani: et il serenissimo principe er signor signor Carlo quinto per / la divina gratia et della sedia apostolica re delli

romani et etc et imperatore delli cristiani / serenissimo et semper augusto come
vulgarmente nella Italia si afferma in questo modo et forma videlicet:

Noi Bartolomeo di Domenico Diserti notaio et ciptadino di Montalcino offitiale et
notaio ante / dicto per tribunale sedente al nostro solito banco della ragione dove
simili et tali sententie darsi per / ferire et per vulgare si vogliono et debbano come di
sopra è posto et confermato seguendo et seguir [...] / lendo la forma della ragione et
iustitia et circa le cose premesse <SIC> scripte la forma / delli statuti et
ordini della ciptà di Montalcino immo più presto in la più parte la forma / della
buona equità <SIC> et iudicio diciamo sententiamo et giudichiamo in questo
/ modo et forma cioè / Salvo sempre et risalvato che se le infrascripte nostre
sententie et condannagioni fusseno facte et / promulgate in maggiore o minore
forma et quantità che per la forma della ragione et ordini pre/dicti: et se nostre
sententie et condannagioni et ciascuna d'epse diamo per allhora et allhora come / al
presente reduciamo taxiamo et limitiamo et reducte taxate et limite a quelle vere et
legip/time somme et quantità che di ragioni et soliti ordini predicti ordinato fusse
comandiamo et / haver voliamo per ogni miglior modo via causa et forma della
ragione statuti et ordi/ni sopra dicti et però.

Noi Bartolomeo notaio et offitiale antedicto diciamo et sentiamo dichiariamo et
condena/mo Giovanni di Iacomo di Ranieri perchè dell'anno presente 1522 a di
primo di gennaio [...] / [...] sue bestie baccine furno trovate dare danno per Giovanni
di Iacomo nostro campaio nei / beni banditi et divietati di Pietro di Filippo del
Donnula in contradada <SIC> del Greppo et perchè epsio Gio/vanni troviamo
colpevole perchè fu cetato et et non camparse né scusa alcuna fece ne altri [...] / lui.
Et pe lo dicto Giovanni condanniamo in lire due et soldi dieci.

Late date promulgate furne le sententie et condannagioni predicte per me
Bartolomeo Diserti notaio / imperiale et offitiale prenominato et sopra scripto per
tribunale sedente al solito.

[43v] Disegno di un uomo con cappello circondato dalla scritta «Dama di chi? Di
chi la vole».

1609, dì 3 septembris

Se col voler fussimo resoluti /

Con tutto 'l core amare il Creatore /
E 'l prossimo ragguagliare al primo amore /
[...] bisogna [...] leggi e statuti

|44r| Castagne e ghianda nel capitolo secondo
cogliendone e sua pena a folio 50.

Forestieri paghino pena doppia, et nel fine d'esso statuto è / dichiarato, di contro i
forestieri il [badione] li possa accusare / chi si creda per ogni somma, e quantità
vede a fo. 37 e 38 / istanza delle accuse d'un mese à giuriare, e defendersi e giorni /
dieci al nono à provvedare dare la sentenza alla riforma delli / statuti del danno dato
folio 50 capitolo 4 fatto il 10 giugno 1619 et approvati / il 13 settembre 1619 come, e
nel modo in dicto 4 capitolo folio 50.

|44v| Bianca

|45r|

Vendemmia a folio 24.

Comprare per le strade pena scudi uno d'oro tanti al compratore quanto al venditore.

APPENDICE 2

Inventario dell'Ospedale di San Cristoforo. Not. Ant 344, 40r-64r: 1430, 5-12 settembre. L'atto è rogato dal notaio Peruccio di Paolo.

|c. 40r| In nomine domini amen. Anno ab incarnatione .MCCCCXXX^o., indictione VIII, die vero martis quinta septembris, tempore pontificatus quibus supra.

Convocato consilio publico et generali communis Montisylcini loco et more solito in sufficienti numero in quo consilio egregius vir Silvester Nerii Pagliaio potestas et capitaneus dicte terre proposuit infrascriptas propositas: primo victas et obtentas inter dominos priores et eorum consilium secundum formam statutorum quarum tenor talis est videlicet |c. 40v| primo cum ex forma statutorum communis Montisylcini debeat in kalendis septembris proponi de electione camerarii etc

2^o auditis illis de piis locis vel aliquo eorum pro factis Antonii Fazii de Galeranis etc

3^o cum propter mortem fratris Pietri Nerii olim rethoris hospitalis Sancti Cristofori de Monteylcino dictum hospitale vacet et opus sit dicto hospitali de novo rethore providere cuius quidem hospitalis provisio spectat et pertinet de iure et antiqua consuetudine ad communem Montisylcini id circo quid videtur et placet dicto consilio et consiliariis ipsius super electione et immissione et deputatione novi rethoris dicti hospitalis in Dei nomine generaliter et specialiter consulatur.

Unus ex dictis consiliaris surgens ad aringheriam solitum dicatorium consuluit et dixit super |c. 41r| tertia proposita quod sit et intelligatur esse remissum in illis tribus electis super piis locis terre Montisylcini qui una cum procuratoribus dicti hospitalis Sancti Cristofori et cum sex hominibus eligendis ad brevia in consilio more solito habunt potestatem eligendi immittendi nominandi et deputandi novum rethorem dicti hospitalis Sancti Cristofori illis modis pactis et conventionibus quibus eis videbitur et placebit hoc excepto et declarato quod quicumque fuerit electus vel deputatus ad officium dicti rethoratus dicti hospitalis teneatur solvere omnes gravedines communis de illo quod committet in hospitali pro ut et sicut facit et solvit prius quam eligatur vel deputetur. Et quidquid fecerint providerint et ordinaverint ac disposuerint valeat et teneat pleno iure ac si factum esset per totum presens

consilium. Quod consilium victum et obtentum fuit per .XXXV. consiliarios reddentes eorum lupinos albos per lo sic non obstantibus qua |c. 41v| tuordecim in contrarium nigris. Et statim in dicto consilio sumptis brevibus domini priores una cum illis quibus tetigit breve nigrim eligerunt solemniter infrascriptos ad eligendum novum rethorem secundum predictorum deliberationem quorum ista sunt nomina videlicet

Nicholaus Petri Iohannis

Andreas Pascucci

Nicholaus Posi

Paulus Chirimbaldi

Checchus Angelini et

Paulus Iacobus

Que omnia serratim patent in libro reformationum communis Montisylcini qui vocatur el Libro delle Due Spade in folio .344. manu mei Peruccii Pauli notarii publici et tunc cancellarii communis Montisylcini.

In nomine Domini amen. Anno ab incarnatione .MCCCCXXX., indictione VIII^a die numero dominico decimo septembris tempore pontificatus etc.

|c. 42r| Hoc publicum infrascriptum inspectutis appareat manifeste quod cum propter mortem fratris Pietri Nerii olim rethoris hospitalis pauperum Sancti Cristofori de Monteylcino iurisdictionis Senarum dictum hospitale rethore careat et gubernatore ad presens vacet. Et ne dictum hospitale carentia rethoris et gubernationis detrimentum patiatur honorandi et prudentes viri tres super piis locis nec non procuratores hospitalis Sancti Cristofori predicti nec non etiam sex sapientes homines infrascripti electi ad infrascripta ab oportunis consiliis dicti comunis una simul in eligendo et nominando rethorem dicti hospitalis habentes plenam commissionem arbitrium et mandatum ac baliam a consiliis predicti communis ad que consilia provisio dicti hospitalis spectat et pertinet de iure et antiqua consuetudine providendi hospitalibus domibus pauperum et aliis piis locis et maxime circa electionem novi rethoris dicti hospitalis in cancellaria communis residentie dictorum dominorum priorum in unum solemniter convocati et vacantes |c. 42v|

circa electionem novi rectoris dicti hospitalis facta inter eos diligenti inquisitione et confidentes de sufficientia legalitate probitate virtute bonitate ac sollicitudine providi viri Iohannis Martini de Urbe Veteri habitatoris et terrigene Montisylcini multis moribus et honestate predicti valentis et serentis dicti hospitalis iura tueri. Ad laudem et honorem omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis eius matris et sancti Cristofori et totius curie celestis omnes concordēs unanimiter nomine ipsorum disside sed unanimi voluntate et plena concordia et consensu eligerunt nominando et nominaverunt eligendi dictum Iohannem Martini in verum rectorem dicti hospitalis pauperum Sancti Cristofori predicti et omnium bonorum rerum possessionum iurium et actionum ipsius hospitalis tam presentium quam futurorum toto tempore ipsius Iohannis vite et donec vixerit |c. 43r|. Et predictam electionem prefati homines et sapientes predicti fecerunt et dictum Iohannem rectorem dicti hospitalis eligerunt et nominaverunt vigore eorum arbitri auctoritatis et balie eis atribute et attributi ab oportunitis consiliis dicti communis et omni et meliori modo via iure causa et forma qua et quibus dicta electio melius valere potius et tenere presente dicto Iohannes et de viribus dicti hospitalis debite informato divino et beate semper virginis Marie ac beati sancti Cristofori auxilio invocato ipse Iohannes dictam electionem acceptavit et rectoratum dicti hospitalis et bonus ipsum rectoratus yleri et gratanti animo suscepit et se videlicet personam suam dicto hospitali ac etiam personam domine Marie filie olim Lencii Andree et uxoris sue dicti Iohannis pro qua derato et rati habitatione promisit cum infrascriptis bonis et rebus commisit obtulit dedicavit et tradidit cum pactis modis conditionibus reservationibus et declarationibus in commissione sua contentis specificatis et declaratis mandantes partes predictae michi Peruccio notario inscripto ut de predictis publicum conficum infrascriptum.

|c. 43v| Actum Montisylcini in cancellaria dicti communis residentie dominorum priorum coram magistro Iohanne Dominici, Iacobo Pauli, Filippo Mei, Nanne Mini et Senense Iohannis prioribus et Paulo Gregorii et Dominico Venture alias Pinzuto omnibus de Monteylcino predicto testibus presentibus ad promissa vocatis et rogatis. Eodem anno indictione die loco et testibus presentibus vocatis et rogatis prudens ac venerabilis vir Iohannes Martini de Urbeveteri habitator et terrigena Montisylcini

volens Deo servire et votum suum adimplere concernens electionem de se factam et eius acceptationem per eum factam de rectoratu hospitalis pauperum Sancti Cristofori de Monteylcino. Et considerans quot et quanta bona et pietatis opera exerceatur in hospitali predicto et volens sibi et anime sue et parentum suorum providere saluti non vi non dolo vel metu nec aliquo ductus errore sed sua sponte et eius certa scientia et matura deliberatione ob reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie virginis matris |c. 44r| eius et beati Cristofori et ob redemptionem peccatorum suorum obtulit commisit et dedicavit omnipotenti Deo et beate Marie virgini et hospitali pauperum Sancti Cristofori de Monteylcino predicto et prudentibus viris tribus electis ad gubernationem piorum locorum Montisylcini et duobus procuratoribus hospitalis Sancti Cristofori prefati et aliis sapientibus ad predicta et infrascripta electis ibidem et michi Peruccio notaio inscripto tamquam publice persone presentibus recipientibus et stipulantibus pro hospitali predicto et vice et nomine dicti hospitalis se videlicet personam suam et personam dicte domine Marie uxoris sue pro qua derato et rati habitus promisit et infrascripta sua bona et res et iura raciones cum pactis modis et conditionibus reservationibus et declarationibus infra descriptis et declaratis videlicet:

in primis quod dictus Iohannes sit verus et inrevocabilis rector et gubernator dicti hospitalis pauperum Sancti Cristofori predicti toto tempore vite sue et donec ipse Iohannes vixerit et omnium bonorum rerum possessionum iurium et actionum hospitalis eiusdem tam presentium quam futurorum.

Item quod infrascripte possessiones et res et bona inscripta per dictum Iohannem rectorem prefatum commissa oblata |c. 44v| et tradita et commisse oblate et tradite hospitali predicto perpetuo remaneant et sint obligata unita et connexa quas et que ex nunc unit et conuit hospitali Sancti Cristofori predicti eo modo et forma qua et quibus sunt unita connexa et obligata dicto hospitali alia bona dicti hospitalis.

Item quod domina Maria eius uxor de presentia licentia consensu et voluntate dicti Iohannis eius mariti se committet in predicto hospitali cum omnibus suis bonis qua commissione facta si casus accideret dictum Iohannem premori dicte domine Marie sue uxori et ipsa domina Maria supervixerit dicto Iohanni et nollet stare in hospitali predicto quod tunc commune Montisylcini seu rector dicti hospitalis teneatur et

debeat dare et consignare dicte domine Marie pro ipsius domine Marie habitatione domum quam dictus Iohannes et committit et offert in dicto hospitali qui est ad presens domus habitationis dicti Iohannis et domine Marie que domus non possit vendi vel alienari vivente dicta domina Maria ac etiam dare et consignare dicte domine Marie con |c. 45r| dentem victum et vestitum de bonis dicti hospitalis toto tempore vite sue dicte domine Marie et post mortem ipsius domine Marie omnia bona mobilia et immobilia iura et actiones que et quas dicta domina Maria haberet et teneret et possideret sint et esse debeant dicti hospitalis Sancti Cristofori perpetuo eo modo et forma prout et sicut sunt alia bona dicti hospitalis.

Item quod si casus accideret quod dictus Iohannes supervivent dicte domine Marie possit et liceat accipere aliam uxorem sibi Iohannem condecentem et parem.

Item quod si quedam puella Margarita nomine quam dictus Iohannes tenet in domo venerit ad tempus nubile et quando maritabitur et nubetur dictus Iohannes possit eidem Margarite dare pro dotibus suis usque ad libras centum denariorum de bonis dicti hospitalis vel dicti Iohannis cum hac lege et pacto quod si dicta Margarita moriretur sive filiis dotes que venirent restituende restituantur et revertantur ad dictum hospitale Sancti Cristofori.

|c. 45v| Item quod dictus Iohannes teneatur et debeat facere inventarium de omnibus bonis mobilibus et immbilibus dicti hospitalis Sancti Cristofori.

Item quod si casus accideret quod commune Montisylcini nollet quod dictus Iohannes esset amplius rector dicti hospitalis possit ipsum Iohannem a dicto rectoratu quandocumque revocare et remove, non obstante quod superius dicatur quod fuerit electus inrevocabilis vel inrevocabiliter. Et quod commune Montisylcini teneatur eidem Iohanni tunc restituere et consignare omnia sua bona que in dicto hospitali committit et offert vel extimationem ipsorum. Que bona per eum commissa et oblata debeant extimari per tres electos ex supradictis viris quando dicta sua bona describent et de ipsis inventarium facient vel fieri facient.

Item quod dictus Iohannes teneatur et debeat conferre cum communi Montisylcini per eius libram bonorum que committit et offert in dicto hospitali. Et similiter teneatur solvere cabellam vini et olei quod recolliget in dictis possessionibus suis quas

committit |c. 46r| et ab omnibus aliis gravedinibus communis sit liber et exemptus et immunis.

Item quod dictus Iohannes teneatur et debeat ferre pannos et birretum eo modo et forma quibus consueti sunt ferre alii recthores dicti hospitalis cum signo dicte domus sive dicti hospitalis.

Quibus omnibus et singulis sic peractis statim et incontinenti prefati sapientes viri attendentes commissionem et oblationem et dedicationem predictam factam de dicto Iohanne recthore predicto et de bonis et rebus et iuribus et actionibus suis ac etiam electionem de eo factam et ipsius acceptationem et volentes per dicta omnia et singula debita fine adimplere prefati sapientes predicti de communi concordia et unanimi voluntate pro utilitate et bono comodo dicti hospitalis et habita diligenti et matura deliberatione vice et nomine dicti hospitalis dictum Iohannem in Dei nomine et beate Marie semper viriginis et beati Cristofori receperunt in rectorem et commissum et oblatum dicti hospitalis rogantes me Peruccium notarium infrascriptum ut de predictis publicum confectum instrumentum.

|c. 46v| Acta fuerunt supradicta in cancellaria predicta coram dictis testibus vocatis et rogatis.

Eodem anno, indictione et die statim posta dictam commissionem oblationem et dedicationem et acceptationem et receptionem predictam.

Domina Maria filia olim Lencii Andree, uxor dicti Iohannis Martini, in presentia cum licentia consilio voluntate parabola et consensu dicti Iohannis mariti sui ad infrascripta omnia et singula facienda eidem domine Marie licentiam consilium voluntatem parabolam et consensum prestantis audito et sibi serratim vulgariter letto [^]a lato a sinistra: per me Peruccium notarium inscriptum [^] toto tenore supradicte commissionis obligationis dedicationis acceptationis receptionis pactorum et capitolorum predictorum ad ipsius claram intelligentiam non in dolo vel metu ducta sed ex certa scientia et non per errorem predicta omnia et singula ratificavit approbavit et emologavit et personam suam et omnia sua bona commisit obtulit dedicavit et tradidit cum pactis modis conditionibus capitulis reservationibus et declarationibus in predicta commissione supradicti Iohannis contentis |c. 47r| specificatis et declaratis promittens dicta domina Maria dictis massariis prefatis et

mihi Peruccio notario infrascripto tamquam publice persona recipienti et stipulanti et stipulanti vice et nomine dicti hospitalis contra predictam commissionem et obligationem et omnia et singula suprascripta vel aliquid eorum non facere vel venire per se vel alium directe vel indirecte de iure vel de facto sed potius predicta omnia et singula observare prout promisit et scriptum est pro quibus omnibus et singulis observandis dicta domina Maria obligavit eisdem massariis et mihi notario infrascripto dictis nominibus recipientibus se et suos heredes et bona presentia et futura iurium pignoris et ypotece renuntiavit omne iure ypotecarum et omni alii iuris etc certificata etc iuravit etc cum guarantisia etc.

Actum in domo dicti Iohannis Martini coram Mei Manentis, Paulo Gregorii et Dominico Venture alias el Pinzuto testibus etc.

Eodem anno indictione et die et statim post dictam commissionem et receptionem et ratificationem |c. 47v| predictam predicti massarii personaliter accedentes ad supradictum hospitale vice et nomine dicti communis et pro dicto communi Montisylcini induxerunt dictum Iohannem rethorem ante dictum in tenutam et corporalem possessionem hospitalis predicti. Et Nicolaus Bartali prior ex voluntate predictorum massariorum de presentia licentia voluntate et consensu aliorum sociorum suorum sapientium predictorum presentium volentium et consentientium posuit in manibus dicti Iohannis hostia dicti hospitalis que aperuit firmavit et diffirmavit claudendo et aperiendo cum vecte et clavi inducendo dictum Iohannem rethorem predictum in dicto hostio asignando sibi locum sue habitationis et dando eidem Iohanni rectori predicto corporalem realem et actualem possessionem rethoratus dicti hospitalis iurium quam et pertinentiarum ipsium et omnia alia et singula faciendo gerendo et exercendo que ad dationem et traditionem vere tenute et corporalis possessionis tam de iure quam de consuetudine requiruntur tenutam recipiendo et in dicto hospitali et |c. 48r| residentia dicti hospitalis intrando stando et moram trahendo et hostia dicti hospitalis firmando et aperiendo et omnia et singula faciendo et exercendo que ad receptionem vere tenute corporalis realis et actualis possessionis requiruntur et fiunt dixit et asseruit dictum hospitale sive officium rethoratus dicti hospitalis iurium quam et pertinentiarum ipsius non solum corpore

sed etiam animo ubi libet possidere. Rogantes me Peruccium notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficiam instrumentum.

Actum Montisylcini in hospitali predicto coram Paulo Gregorii et Dominico Venture alias Pinzuto de dicto loco testibus etc.

Nomina vero massariorum et sapientium predictorum existentium in congregatione predicta sunt infrascripta videlicet

Lonardus Perugini

Checchus Rancichi et

Nicolaus Bartali

super guberantionem piorum locorum

Nicolaus Petri Cernoni et

Nannes Cecchi

procuratores hospitalis predicti

Nicolaus Petri Iohannis

Andreas Pascucci fuit absens

Nicolaus Posi

Paulus Chirimbaldi

Checchus Angelini et

Paulus Iacobi

massarii ad societatem predictorum

omnes electi ad predicta facienda

Ego Peruccius

| c. 48v | Eodem anno indictione et pontificatus predictis die autem lune XI^o mensis septembris supranominati ubi quam prudentes viri electi ad infrascripta per oportuna consilia dicti comunis Montisylcini in sala consilii palatii veteris residentie priorum Montisylcini in unum solemniter convocati et congregati attendentes commissionem et oblationem factam de verum viro Iohanne Martini recthore hospitalis pauperum Sancti Cristofori de Monteylcino predicto de qua commissione supra patet manu mei Peruccii notarii ante dicti et infrascripti in qua commissione inter alia continentur quod debeat fieri inventarium de bonis et rebus dicti hospitalis ac etiam debeat fieri inventarium de bonis et rebus per dictum Iohannem recrhorum predictum commissis

et extimandis per homines eligendos per dictos massarios et sapientes predictos prout in dicta suprascripta commissione plene patet et volentes prosequi ad confectionem dictorum inventariorum et ad ipsas res recipiendas vice et nomine dicti hospitalis servitis servandis secundum formam statutorum dicti communis de comuni concordia |c. 49r| eligerunt infrascriptos prudentes viros ad faciendum inventarium bonorum et rerum dicti hospitalis et inventarium bonorum et rerum commissorum et commissarum per Iohannem rethorem predictum et ad ipsa bona et res extimandum iusto pretio prout eis utilius videbitur pro hospitali predicto et ipsa extimatione facta ipsa bona et res recipiendum vice et nomine dicti hospitalis debita forma iuris et statutorum et ordinum terre Montisylcini committentes eisdem infrascriptis hominibus vices et voces eorum quorum electorum nomina hec sunt videlicet

Lonardus Perugini

Nicolaus Petri Cernonis et

Nannes Cecchi

ad faciendum inventarium rerum hospitalis predicti

Nicolaus Bartali

Nicolaus Petri Cernonis et

Checcus Angelini

ad faciendum inventarium rerum commissarium per dictum Iohannem et ad extimandum.

Qua electione facta statim et incontinenti dicti sapientes viri Lonardus Perugini |c. 49v| Nicolaus Petri Cernonis et Nannes Cecchi una mecum Peruccio notario infrascripto volentes attendere ad dictum inventarium bonorum et rerum dicti hospitalis accedentes ad dictum hospitale una cum dicto Iohannes Cristi nomine et eius matris virginis Marie et beati Cristofori invocato premissis venerabilis in hunc modum facere procuraverunt videlicet

In primis in cellario dicti hospitalis

Una veges de quinque salmis vel circa in qua sunt quinque lagene aceti vel circa

Tres veltri ad vegetes

Tres palette ferree

Duo forcones ferri
Unum rastreum ferreum
Decem ceppi ad oleum de quibus quatuor sunt pleni oleo
Una veges de quatuor salmis vel circa
|c. 50r| Due vegetes magne de quindecim salmis pro qualibet
Quinque vegetes capacitatis viginti duarum salmarum vel circa inter omnes
Tres ombuti veteres
Tres barlecte lignee de statio veteres
Una lagena vetus
Unus vegetillus qui est de domina Nutina et est pignus pro duodecim grossis
In pellegrinario
Tres tine magne ad cavallum
Sex tinelli ad recolligendum
Unus tinellus de una salma
Duo bigonzi veteres
Duo capsones magni
Una falx fenaria cum ancudine et martello
Una segha
Due ronchole ferree
Duo sarchielli ferri
Due chonche ad bocatam parve
Una scrannuccia vetus
Unum cribellum conii rotundum
Unum goffanaccium
|c.50v| Quatuor staria lignea vetera
unum bastium ad asinum vetus
Una sella ad equitandum
Duo paria macinellarum ad saponem
Tria lecta parva et plana pro pauperibus fuleta sine lentiaminibus
Due ceste ad granum
Unum par cestonum

Unum par barcellarum
Due scale menaiuole
Due tabule ad ferendum panem
In cucina
Tres secures ferree
Unum ronchone ferreum
Una ascia ferrea
Unum martellum ad murandum
Duo caldarones raminis
Una catena ad ignem
Unus tripes ferreus ad ignem
| c. 51r | Tria paria mollarum ferri ad ignem
Tres padelle inter magnas et parvas
Tres paiuoli inter bonas et pravas
Unum squartatorium ad carnes
Unum graffium ferreum ad citernam
Due pennate ferree
Due statere ferree
Quatuor sappe quarum duas habet Augustinus Cecchi qui colit vineam et unam habet
Laurentius qui colit aliam vineam
Una tabula ad comedendum cum tripedibus parva
Duo tabule rotunde ad comedendum
Una scranna ad ignem cum goffano
Due capse simul iuncte veteres
Unum mortarium lapidis
In camera
Una madia ad faciendum panem
Una madia quam habet Iacobus Cennis ad pensionem
Unus tinellus ad tenendum farinam
Quatuor gerle ad panem
Tres stacci ad farinam

| c. 51v | Unam capsettuccua parva lignea
duo goffani circa letticam
duo soppediani lignei
una tabuletta cum figura Virginis et aliorum sanctorum
una capsettaccia
duo goffani circa aliam letticam
una capsettaccia
septem sacca ad granum inter bona et prava
quinque tasche ad granum inter bonas et pravas
quatuor canne panni lanei grossi
unalettica vetus et prava
tres cultrices pennee cum fodaris albis super dicta lectica
unum materazum bordi
unum capezalem ^larcum^ pennarum cum fodara rubea
una cultris ad dorsum tristis
duo celonaccii virides
unus pannus ad lectum de tribus telis
una lettica vetus
una cultris pennarum alba et nova
| c. 52r | una cultris pennarum cum fodara alba vergala
unum capezale pennarum rubeum largum
tria capezalia penarum unum rubeum et duo alba
unum capezale pennarum rubeum quod habet domina Nutina
una cultris ad dorsum rubea vetus
duo celones vergati
tres guanciales fuleti
una tovaglia de quinque brachiis
una tovaglia de tribus brachiis
otto tovagliuole inter parvas et magnas
quatuor tovaglie ad tabulam rotundam use
tria scigatoria grossa

unum scigatorium parvum
quinque canavaccii ad tergendum manus
duo scigatoioli stremi
quinque camisie ad hominem
sex lentiamina de tribus telis cum dimidio
undecim lentiamina parva de duobus telis
pannus lineus nivus septuaginta brachia
una tovaglia de tribus brachiis cum dimidio
| c. 52v | duo tovagliuole nove de duobus brachiis pro qualibet
una tovaglia cum tribus virgis
quatuor tovagliuole et unum tovagliolinum
tria scigatoria larga nova
duo scigatoria larga non nova
unum soggolom bombicis quasi novum
una benda de quatuor vicibus
duo scigatoria alba
unum scigatorium grossum et largum
unum birretum fratile novum
una tunica panni bigi et quasi nigri fodarata de panno lineo nigro cum signo
hospitalis
quatuor paria funium ad fenum
duo mazi guerittonum
unum par ferrarum ad equum
duo falcini ad potandum
unus uncinus ferreum ad trahendum porcum
quatuor paria forbicum
unum capparone quasi novum
quinque libre acce stoppe cotte
una capparuccia
| c. 53r | una tunicaccia ad hominem de cilestro
quindecim libre lini scapecchiati

unum levitorium ad panem
duo petia tendarum circa lettum

In pluribus locis
tria modia et duodecim statii grani
unus bos super terreno Valdassi
due capre quas tenet Nicolaus Strafalcionis
duodecim oves quas tenet Francus mediarius Francisci Mini ad Pozzecchum
unus vegetillus de duabus salmis qui est in domo domine Augustine relicte predicti
fratris Petri

Sequitur bona immobilia

Una domus posita in Monteylcino in qua habitat rector hospitalis vocata lo
spedaluccio infra suos fines confines cum orto
una domuncula cum orto ante dictum hospitale infra suos fines
una domus cum platea cisterna et orto ante dictum hospitale infra suos confines
| c. 53v | una domus cum orto in dicta contrata in qua habitat ad presens domina
Nutina
una domus in dicta contrata que fuit Andree Capti
una domus cum orto super podio in qua habitat ad presens Nannes Ghepzii
una domus cum orto et cisterna super podio in qua habitat Antonius Nannis Cole
due apotece in platea ante palatium potestatis in quarum una stat Bindus Tofani et in
alia Andreas Nannis Mini Porcelli
una domus inc ontrata Porte Cerbaie in qua habitat Buonfigliuolus
una domus cum orto et cisterna posita dal Forno di Collegattori in qua habitat Teri
Turelli
una domus in dicto loco que est secus dictum domum in qua habitat Pietrus et
Checcus de Florentia
una domus in dicto loco que fuit Nannis del Maza
una domus ad portam Cerbaia in qua habitat Meus Fonde

| c. 54r | una domus secus Sanctam Mariam Madalenam in qua habitat domina Bilia de Rocha

una domus in qua habitabat frater Petrus Nerii ante domum Andree Cechi de Ulivellis

uus ortus ad Porta al Cornum

unus ortus a la Petriera

unus ortus retro domum que fuit Iohannis Cini quam tenet Micael romitus numptius

unus ortalus super podio iuxta Nerium Pauli Peruccii

unum casalinum iuxta domum que fuit Iohannis CINI

una vinea in Fornello fuit Petri Cole

una vinea in Fornello fuit domine Gemme Ghozi

una chiusarella in Fornello fuit Minuccii

unum petium terre alla Fonte al Certo fuit Bindi Canis

una vinea posita in Plano Vallis Sughe fuit predicti fratris Pietri

unum petium terre sode cum olivis et castaneis positam a Maiani

| c. 54v | unum petium castagneti in Canneta fuit Andree di Catto

una vinea a la Martoccia cum castaneis iuxta res heredum Cristofori Burnaccii

unum petium bosci cum castaneis et aliis generibus lignaminum positum in Villa Crucis

unum castagnetum et boscum al Petroso iuxta res Nofri Francisci

terrenum in Val d'Asso quod fuit Antonii Francisci Cambii

due prese boschi al Poggio al Forno iuncti simul

unum petium bosci in Canneta in contrata del Sasso dell'Oro

una presa boschi in contrata Cetalti iuxta res del Bolso

unum castagnetum positum da fontem Cristianum

| c. 55r | Eodem anno indictione et pontificato die vero martis XII^o septembris

Nicolaus Bartali

Nicolaus Petri Cernionis et

Checchus Angelini

electi per superdictos prudentes viros ad faciendum inventarium de bonis et rebus per dictum Iohannem rectorum predictum commissis et ad ipsa bona extimanda ut

supra patet iuraverunt dictum inventarium bene et diligenter facere et possessiones bona et res per dictum Iohannem rethorem predictum commissas et commissa iusto pretio extimare declarare et specificare sine fraude et dolo prout putaverint fore iustum remotis odio amore timore prece pretio damno vel lucro suo vel alieno et omnia laia humana gratia et statim volentes attendere ad receptionem dictorum bonorum et rerum vigore eorum commissionis convocaverunt Iohannem Martini predictum rethorem ipsum quam Iohannem rethorem requirentes quod deberet consignare omnes et singulas possessiones et res et bona per ipsum commissa et commissas singulariter per inventarium ad hoc ut ipsas et ipsa extimaret secundum eorum commissionem ac etiam recipiat |c. 55v| vice et nomine dicti hospitalis virtute commissionis in eos facte. Qui Iohannes rethor predictus sciens se teneri ad confectionem inventarii de possessionibus bonis et rebus iuribus et actionibus et creditis et debitis per eum commissis in hospitali predicto secundum iurem ordinem et virtute sue commissionis accedens una cum dictis Nicolao Bartalim Nicolao Petri, Checcho Agnolini et me Peruccio notario infrascripto ad domum suam ibidem Cristi nomine invocato et eius matris virginis Marie et beati Cristofori ac etiam venerabili Sancte Crucis segno premissis dictum inventarium in hunc modum facere procuravit et ipsa bona infrascripta et res infrascriptas consingnando singulariter dictis prudentibus viris ut ipsa et ipsas extimarent secundum eorum commissionem et ipsas quidem res et bona quas et que prefatus Iohannes rethor predictus cum persona sua obtulit commisit dedicavit dedit et tradidit predicto hospitali pauperum et predictis sapientibus nunc de novo dedit obtulit commisit dedicavit et tradidit dictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checcho Angelini et michi Peruccio notario |c. 56r| infrascripto recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis et dicti communis Montisylcini cum pactis modis modificationibus conditionibus reservationibus et declarationibus in commisione sua contentis specificatis et declaratis extimatas et extimata per supradicti tres homines extimatione infrascripta que res et extimationes sunt iste videlicet
novem tasche ad granum et quatuor saccha ad granum inter bonas et malas, libre 5

una camurta usa ad mulierem, una tunica usa de azurrino ad hominem, una tunica usa ad mulierem de azurrino, una fodara de pellibus albis ad mulierem, una fodara de pellibus nigris ad hominem, ex toto librarum 22

una tunica viridibus lini ad mulierem, una tunica azurrini ad mulierem, una clamis celestri ad hominem, ex toto librarum XXXVI

una clamis sargette ad mulierem, libre VI

quatuor tovaglie nove grosse, duo tovagliolini novi grossi, quatuor tovagliuole linee, ex toto librarum XV

| c. 56v | tres tovaglie de quatuor brachiis pro qualibet, libre XVIII

tres scigateuoli albi, libre II ½

duo viletti linei albi subtiles, duo viletti bombicis albi, duo viletti vergati, una benda de quatuor vicibus, ex toto librarum V

tres uncie maspillorum argenti, unum par ambrarum ex toto librarum VIII

due cuffie bucarate, unus goffanuccius pictus cum pluribus rebus intus, librarum IIII

una tovaglietta, una tovagliuola, una, una tovagliolina, ex toto libre II

quatuor libre et sex uncie filatelli, libre IIII

septem tovaglie grosse use, libre IIII

quinque scigatoria grossa, libre III

tele lentiaminum et panni linei, libre V

panni linei domine Marie, libre III

decem lentiamina magna, libre XL

septuagintaquinque brachia panni lini, libre XXXII

sexdecim libre filati crudi, libre V

una lettica non multum bona, libre VI

| c. 57r | una cultris pennarum cum fodara alba, una cultris ad dorsum usa rubea, unus pannus rubeus super letto, duo capezalia stremi pennarum, ex toto librarum XL

una madia, duo goffani, unum goffanuccium ferratum, unum soppedianum tramezatum, due tabule ad panem, tres gerle ad panem, ex toto librarum XX

In alia camera

duo guanciales cum fodiris, una lettica vetus, una cultris pennarum rubea, unum capezale pennarum largum album, una cultris tristis ad dorsum alba, unum celone vetus, unum capezale stremum, ex toto librarum XX

sex coppi ad oleum, libre IIII

duo staria olei, libre VIII

due conche ad bocatam magne, unum strarchale, unum filatorium et plures alia res, ex toto librarum IIII

| c. 57v | In sala

ottuaginta libre lini sodi, libre VIII

novem salme grani cum legumine, libre XXXII

unum capsone magnum ad granum, libre IIII

duo paria pettinum et una pettinella ad linum, libra I soldos V

una tabuletta ad commedendum, una bancharella ad sedendum, una scaffaria cum quam pluribus vasis, libre III

In cucina

Unum capezalettum ad ignem ferreum, duo tripedes ferri ad ignem, una pala ferrea, unum par mollarum ferri, tres spedones ferri, tres lucerne, una catena ad ignem, unus orceolus ramini, unum caldarone, unum paiolettum, una padella, unum starium ligneum, una scrannaccia ad ignem, tres predelle, ex toto libre XV

| c. 58r | In cellario

una tina magna, unum tinellum extimatione, libre XXIIII

septem vegetes inter magnas et parvas capacitatis quatradinginta salmarum vel circa, libre XL

tria paria lagenarum, libre IIII soldos X

unum ombutum libra I

duo paria bigonzorum, libre II soldos X

unum quartum ligneum, undecim inter sappas et saponnes inter pravos et bonos, due palette ferree, unum rastrum ferreum, una roncula usa, unum spiedum abadenghum,

unum spiedum ad cacciam, due pennate ferree use, unum roncone ferreum, una securis ferrera, tres falcini ad potandum vineam, unus ensis, una cultellissa, ex toto libre XX

| c. 58v | otto paria funium ad fenum, libra I

unum starium seminis lini, libra I

unum telarium ad tessendum pannum lineum cum suis instrumentis, libre IIII

tres salme aceti libre VI

In stabulo

Unus ronzinus cum basto et sella libre XXIIII

In platea retro domum

mille pali lignei ad vineam, libra I soldos X

una catastetta lignorum, libre V

quinque opere lignorum incisorum in nemore libre V

In domo straminis

treginta salme straminis inter novum et vetus, libre XXIIII

Secuntur res immobiles

Una domus cum platea cisterna et orto qui est domus sue habitationis posita in Monteylcino in populo Plebis cui ex via comunis ex duobus ex uno Bernardini Bartali et si qui sunt etc, libre ducente quadraginta denariorum, libre 240, libre CCXL

| c. 59r | una vinea posita in curia Montisylicini in contrata Pescarie cum fructibus presentis anni cui ex uno via comunis ex alio heredum magistri Bartalaccii ex alio Laurentii Nicolai Griffi et ex alio Gherardi Cappellonis et si qui sunt etc, libre CCLXXX

Una vinea cum terra laborativa et olivis et castaneis posita in contrata della la Martoccia cum fructibus presentis anni cui ex uno via comunis ex alio domus Misericordie ex alio Pietri Ducci alia Bonino et si qui sunt etc, libre LXXX

Que quidem bona et res ipse Iohannes rector ante dictus cum sua persona iterum et de novo obtulit et commisit dedicavit dedit et tradidit predictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri Cernonis et Checcho Angelini et mihi Peruccio notario prescripto tamquam publice persone presentibus recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis Sancti Cristofori |c. 59v| predicti et dicto hospitali et recipientibus et stipulantibus vice et nomine comunis Montisylicini et vice et nomine dicti hospitali cum pactis modificationibus modis conditionibus reservationibus et declarationibus in suprascripta commissione contentis specificatis et declaratis cum omnibus et singulis coherentibus et adiacentibus ipsis rebus et cuilibet ipsarum rerum ad habendum tenendum et possidendum et quidquid dictis Nicholao Bartali, Nicolao Petri et Checcho Angelini nominibus quibus supra deinceps placuerint perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que in predictis continentur confines vel alios si qui forent seu pro tempore apparerent plures aut veriores et meliores confines cum ingressibus et egressibus suis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis que dictis possessionibus et rebus oblatas commissis datis dedicatis et traditis ut supra dictum est seu parti earum spectant et pertinent aut spectare et pertinere solent seu possent vel debent de iure de consuetudine vel de facto quorum omnium comodum et utilitas ad ipsum hospitale debeat de cetero et in perpetuum quemlibet devenire et cum omni iure et actione usu seu requisitione sibi nomine |c. 60r| dictarum rerum aut ipsis rebus modo aliquo pertinente seu competente quas quidem res commissas oblatas dedicatas datas et traditas ut dictam est et quamlibet earum cum omni earum iure ante dictus Iohannes rector prefatus se dicti hospitalis nomine et nomine dictorum Nicholai Bartali, Nicolai Petri et Checchi Angelini recipientibus vice et nomine dicti hospitalis possidere constituere donec de predictis rebus oblatas commissis dedicatis datis et traditis vel aliqua earum seu ipsarum parte possessionem corporalem nanciscantur quam nanciscendi accipiendi et retinendi deinceps eorum propria auctoritate nominibus predictis eisdem Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checcho Angelini dictis nominibus licentiam omni modam contulit atque dedit et voluit ex hoc ipsum comune pro dicto hospitali et ipsum hospitale ante dictam commissionem oblationem dedicationem et traditionem dictarum rerum pblatarum

commissarum et traditarum et cuiuslibet earum cum omni suo iure et actione transeat et tenutam et corporalem possessionem ingrediatur et libere accipiant habeant et teneant ac possideant tamquam veri domini proprietari et possessores et occasione dicte oblationis commissionis et dedicationis dictus |c. 60v| Iohannes modo predicto et ex predictis causis dedit cessit et concessit transtulit et mandavit dictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri, Checcho Angelini et mihi Peruccio notario infrascripto ut supra recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis omnia et singula sua iura et omnes et singulas actiones et petitiones et pignorum obligationes reales et personales utiles et directas tacitas et expressas persecutorias medias sive mixtas et omnes alias que sibi Iohannis competunt et que olim competierint in dictis rebus et bonis supra oblatis commissis dedicatis et traditis quoquo modo contra et adversus omnem et quamlibet personam communem collegium et universitatem occasione predictorum bonorum supra oblatores commissorum dedicatorum et traditorum constituens dictos Nicolaum Bartali, Nicolaum Petri et Checchum Angelini recipientes et stipulantes nominibus quibus supra et dictum hospitem in predictis et de predictis dominum et dominos et procuratores ut in rem suam et ipsius hospitalis ante dicti ponens eos dicti nominibus recipientibus in locum suum et ut in locum et privilegium et ius suum universum ipsi tres nominibus predictis et ipsum hospitale sint et succedant itaque ad modo suo nomine nominibus predictis pro predictis |c. 61r| rebus et iuribus et actionibus et qualibet earundem ac etiam pro ipsarum pertinentiis et connexiis possint agere petere exigere experiri excipere replicare causari et sequi et se inde tueri in curia et extra curia contra omnem et quamlibet personam communem collegium et universitatem et locum. Et ipsa iura et actiones et bona predicta cum damnis et expensis et interesse possint dictis nominibus vindicare a quocumque et ab unoquoque predicta vel aliquid predictorum detinente. Et omnia et singula facere gerere et exercere in predictis circa predicta et quolibet predictorum que ipse Iohannes facere gerere et exercere posset quoquo modo asserens et affirmans dictus Iohannes quod ius ius suum de predictis bonis et rebus et iuribus et actionibus ut supra oblatis commissis dedicatis traditis cessis et concessis nulli alii esse datum cessum vel alienatum quam predicto hospitali et dictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri

et Checcho Angelini recipientibus et stipulantibus pro dicto hospitali et vice et nomine dicti hospitalis quoquo modo nec ius aliquid tribuit alicui vel aliud huic nocens contractui nocuus vel nocituum fecit quod possit huic presenti contractui et con |c. 61v| tractui et commissioni obstare in aliquo vel preiudicium generetur vel generati possit quod si contra hoc fecisse apparent vel apparere posset quemlibet in futurum promisit et convenit dictus Iohannes prefatus rector predictus et oblatus et commissus predictus eisdem Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checcho Angelini et michi Peruccio notario infrascripto tamquam publice persone presentibus recipientibus et stipulantibus nominibus quibus supra predicta bona et res reacquirere defendere auctorizare et disbrigare ab omnia et qualibet persona loco communi collegio et universitate ecclesiastica sive civili omnibus suis sumptibus et expensis litis et extra et dictum hospitale et dictos Nicolaum Bartali, Nicolaum Petri et Checchum vice et nomine dicti hospitalis sive damno penitus conservare. Promittens ipse Iohannes rector prefatus oblatus et commissus predictus predictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checcho et mihi Peruccio notario infrascripto tamquam publice persone recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis ut supra dictum est de dictis rebus oblati |c. 62r| commissis dedicatis et traditis ut supra vel aliqua ipsarum vel earum parte aut ipsarum occasione seu iure nullam de cetero perpetuo per se vel alius seu alios de iure vel de facto dicto hospitali et pro dictis hominibus recipientibus et stipulantibus pro dicto hospitali ut supra dictum est litem questionem molestiam aut controversiam inferre referre vel monere aut inferenti referenti vel monenti minime consentire sed ipsas res oblatas commissas dedicatas et traditas ut dictum est et quamlibet ipsarum omnem quam ipsarum et cuiusque ipsarum consuetudinem ius et usum in proprietate et possessione dicto hospitali et dictis hominibus recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitali et pro dicto hospitali ut supra dictum est cum omni suo iure et actione legitime defendere auctorizare et disbrigare in omnem casum reverendum et ab omni persona loco communi collegio et universitate civili et seculari et ecclesiastica de iure et de facto cum effectu et a quacumque petitione promissione decreto et rescripto et ab alio quocumque iure et honore cuiuscumque conditionis cuius ius arbitrio causa |c. 62v| dominio et vigore factis et faciendis ex causa de preterito et de futuro. Et de predictis

rebus commissis oblatis dedicatis et traditis et qualibet earum predictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checco Angelini stipulantibus et recipientibus nominibus predictis et dicto hospitali vacuam liberam et ecpeditam possessionem et nullo modo advocatoriam tradere et ipsos dictis nominibus et hospitale predictum manutenere facere et esse potiores et potiora in ea. Et si quo tempus lis quomodo molestia et controversia vel briga moventur vel inferetur dicto hospitali vel alteri habenti causam ab eo tam per libelli oblationem aut occasione alicuius petitionis promissis decreti rescripti vel alterius iuris seu honeris quam alio quocumque modo de iure vel de facto in iudicio vel extra ipsam litem questionem controversiam brigam molestiam libellum petitionem promissionem decretum rescriptum et ipsum onus et omnem aliam causam tam principalem quam advocatoriam in se suscipere et transferre totiens quotiens sibi Iohanni rethori predicto denuntiatum fuerit personaliter vel ad domum |c. 63r| sue solite habitationis a parte dicti hospitalis vel communis predicti pro parte dicti hospitalis et ipsius defensoris. Et omnia alia ipse Iohannes rector predictus faciet in predictis oportuna et in ipso ut dictum est causa quelibet lis et questio totaliter transferatur quam causam omnibus suis sumptibus et expensis causis periculis et cruentibus tam procuratoribus et advocatis quam aliorum omnium usque ad finem per agere. Et predictam oblationem commissionem dedicationem et traditionem et omnia et singula supra et inscripta promisit dictus Iohannes per pactum solemniter se obligando dicti Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checco Angelini et mihi Peruccio notario infrascripto tamquam publice persone officio publico fungenti ut supra recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis perpetuo firmam et firma ratam et rata habere tenere et non revocare vitio et occasione alicuius ingratitude et pretextu alicuius defectus vel alia quacumque ratione vel causa ut dictum est de iure vel de facto in iudicio vel extra sub pena et ad penam dupli extimationis dictarum rerum supra commissarum et |c. 63v| dedicatarum oblatarum et traditarum qui pro tempore olus valerent solenni stipulatione in singulis et pro singulis huius instrumento membris partibus pactis clausilis et capitulis nomine pene in solidum promissa committenda et exigenda totiens quotiens in predictis vel aliquo predictorum fuerit confectum vel obmissum et ipsa pena soluta vel non commissa vel non nichilominus presens commissio et

oblatio et dedicatio et traditio et iste contractus in sua semper maneat roboris firmitate et reficere et restituere ipsis stipulantibus ut supra et singula domna et expensas ac interesse litis et extra. Et pro predictis omnibus et singulis observandis et firmis tenendis et efficaciter ad implendis dictus Iohannes obligavit dictis Nicolao Bartali, Nicolao Petri et Checcho Angelini recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti hospitalis ut sictum est se et suos heredes et omnia et singula sua bona et iura mobilia et immobilia presentia et futura. Renumptians dictus Iohannes rector prefatus sua sponte et ec certa scientia omni iure re [c. 64r] vocandi restituendi annullandi sei retinendi dictam oblationem commissionem dedicationem et traditionem superius factam et promissam et obligatam et non sic celebrati contractus et rei per singula dicto modo non geste fori privilegio et omni et cuique iuris et legum auxilio beneficio te favori. Et iuravit etc. Cui Iohanni rectori predicto presenti volenti et predicta omnia et singula sponte confitenti precepi. Ego Peruccius notarius infrascriptus nomine iuramentius et guarantisie quat predictam commissionem et presentem contractum et omnia et singula suprascripta observet illesa ut superius promisit et scriptum est.

Actum in Monteylcino in domo habitaitonis dicti Iohannis coram Meo Manentis et Pietro Angeli Giacobini de Monteylcino testibus presentibus ad premissa vocatis et rogatis.

Ego Peruccius etc.

APPENDICE 3 - INVENTARI DELLA COMPAGNIA DEI DISCIPLINATI DI SAN PIETRO

PATRIMONIO DEI RESTI ECCLESIASTICI, 3170.

L'inventario è stato rogato dal camerlengo delle elemosine, Paolo di Iacopo, il primo marzo del 1418 durante il priorato di Pasquale di Pasquale e Menchino di Checco di Menchino.

| c. 2r | In prima uno podere posti in Val di Sugha detto la Montanina.

E quello di Andrea di Giovanni Torto per chonfino Andrea di Ciecho e lo Spitale di Sancto Lorenzo.

E più uno champo nel Peringniano el quale fu di Filippo di Ciardello per chonfino Lunardo di Perugino e la pieve e da chapo la via del chomuno.

E più uno champo el quale ci lasò monna di Filippo in Val di Sugha per chonfino da le tre parti la via del chomuno e la Sugha.

| c. 2v | Ancho ane il terzo del Mulino delle Liti aloghato a Pietro di Martino choppaio da Siena per dodici staia di grano e l'anno.

Ancho ane la vingnia che fu di Scholaio posta ne la contrada del Peringniano per chonfino le rede di ser Giovanni di Meuccio e Giovanni di Benghi e la via del chomuno e lo Spitale di Sancta Maria della Croce.

La chasa dentro ne la vingnia chon due tine e due tinegli.

E più la chasa che fu di Lucha di Mino nel terzo di Sancto Gilio a lato della casa de le rede di Cristoforo di Burnaccio e la casa di Pietro di Biagio e la via del chomuno.

E più la vingnia che fu di Lucha di Mino nella contrada del Piano delle Macine per chonfino Pietro di Bindo e Francischo di Pietro di Iachomo di Paulo e la via del chomuno.

E più uno castagneto posto nella chontrada (s. b.)

| c. 3r | E più uno oliveto nella chontrada di Petricaio a chapo a la vingnia di Firieri tra le due passa una via del chomuno.

E più uno oliveto nella chontrada di Matrichese per chonfino monna Gemma di una che fu di Vieri di Guasso e la via del chomuno.

E più uno champarello a la Villa a Tolli che fu di maestro Biagio per chonfino Antonio di Bartolomeo di Ciecho e da chapo la via del chomuno e da piei el fossato.

|c. 3v| Una botte di tenuta di otto some.

Una botte di tenuta di otto some.

Due botti di tenuta di nove some l'una.

Tre tine le quali ane Meio di Giubone chol fitto de la vingnia e più due tinelli.

Quattro botti le quali à Meio di Giubone chol fitto de la vingnia e più due botti ciegli.

Una botte la quale ane Michele di Francieschino con la vingnia che fu di Scolaio.

Una chaldaia di rame e uno trespide di fero.

Uno tinello.

PATRIMONIO DEI RESTI ECCLESIASTICI, 3200.

L'inventario è stato redatto il primo marzo del 1428 dal camerlengo delle elemosine Nicolò di Nanni di Giovanni de Leoni durante il priorato di Paolo di Iacopo e di frate Pietro.

|c. 2r| Uno podere posto in Val di Sugha detto la Madonna del Piano col terreno della Montanina e quello di Andrea di Giovanni Torto. Per chonfino Andrea di Ciecho e lo Spidale di Sancta Maria de la Croce di Montalcino e la via di Vallichiana.

Item uno campo nel Peringniano fu di Filippo di Ciardello. Per chonfino Tonio di Nicholò di Poso e la Pieve e da chpo la via del chomuno.

Item un campo in su la Sugha lassò monna Lagia di Filippo. Per chonfino da le treparti la via del chomuno e la Sugha.

Item el Mulino delle Liti tutto el quale si chomprò da ser Peruccio tutta la sua parte che l'altra parte er a de la chompangnia. Ora è tutto de la chompangnia.

Item uno boscho riscontro al mulino nel Poggio di Monte Chalbello. Per chonfino Francesco di ser Gardo da chapo e di lato e da piei la Sugha.

Item uno boscho in Montosoli. Per chonfino le rede di Lucha di Minoçço e da chapo le rede di Andrea di Ciecco Ulivegli che passa la via e va presso a la vingnia di Montosiri.

Item uno boscho compamo da Pavolo di Andrea, un pocho di prato el quale prato è di là da Sugna tra la forma e la Sugha a piè del Poggio di Montosiri. Il boscho è fra le cose de la detta chompangnia e Niccholò di Andrea di Cieccho che v'è la siepe in meçço. In tutto ciò che 'l detto Pavolo aveva di là da Sugha è de la chompangnia.

Item uno peçço di terra circha a staria quaranta tra la qual terra v'è uno peçço di prato posto nel piano di Val di Sugha el quale chonfina da chapo el podere de lo spidale di Sancta Maria de la Croce da Montalcino che v'è una grepe e in parte v'è la forma e da piei la Sugha con che chonfina uno peçuolo di terra de la Chiesa di Sancta Lucia e di lato le cose della Pieve di Sancto Salvatore.

| c. 2v | Item una vingnia la quale fu di Scolaio posta nella chontrada del Peringniano co la casa e due tine e due tinegli drentovi e co mulini confini la via del chomuno e le rede di Giovanni di Benghi e le rede di ser Giovanni di Meuccio e lo Spidale di Sancta Maria della Croce nella chontrada di Sancto Lorenço da Montalcino.

Item una chasa che fu di Scolaio posta in Montalcino nel terço di Sancto Salvatore a lato una buttiga de la Misericordia e Giovanni di Mino cioè le rede di Giacomo di Bastardino con una poca di piaça dietro.

Item uno oliveto posto nella chontrada del Petricaio a lato la vingnia de Frieri e da le due latera la via del chomuno.

BIBLIOGRAFIA

M. ACHILLI, *Ser Griffò di Ser Paolo notaio montalcinese del '300: attività allevatizia e rapporti di lavoro. Appendice: il Libro di conti di Ser Griffò*, Tesi di Laurea Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, relatore Alfio Cortonesi, a.a. 2000/2001.

Alle origini della banca. Etica e sviluppo economico, a cura di T. Fanfani, Roma 2002.

Amiata nel Medioevo, Atti del convegno internazionale di studi storici (Abbadia San Salvatore, 29 maggio-1 giugno 1986), a cura di M. Ascheri e W. Kurze, Roma 1989.

L'archivio comunale di Montalcino. Inventario della sezione storica, a cura di Giovanna Morelli, Stefano Moscadelli e Chiara Santini, Siena 1990, 2 voll. (Inventari degli archivi comunali della Provincia di Siena, 9* e 9**).

E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni Storici», LXIII (1986), pp. 687-719.

Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV, Atti del X convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984.

M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica*

del Tre-Quattrocento: un primo approccio, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*. Atti del Seminario Internazionale di Studio, Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 giugno 1984, Firenze 1988, pp. 7-18.

M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena 1985.

M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento: dal governo di 'Popolo' al governo nobiliare*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento* (cfr), pp. 405-430.

M. ASCHERI, *Siena nella storia*, Cinisello Balsamo 2000.

M. ASCHERI, *La Siena del 'Buon Governo' (1287-1355)*, in *Politica e cultura nelle Repubbliche italiane dal Medioevo all'età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia*, a cura di M. Ascheri e S. Adorni Braccesi, Roma 2001, pp. 81-107.

L'attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del Convegno di Studi, Pistoia-Colle di Val d'Elsa, 26-27 settembre 1998, a cura di A. Duccini e G. Francesconi, Pistoia-Castelfiorentino, 2000.

D. BALESTRACCI, *Il memoriale di Frate Angiuliere, granciere a Poggibonsi. Note sul salariato nel contado (1373-1374)*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XVII (1977), pp. 79-129.

D. BALESTRACCI, *Approvvigionamento e distribuzione dei prodotti alimentari a Siena nell'età comunale. Mulini, mercati e botteghe*, in «Archeologia medievale», VIII (1981), pp. 127-154.

D. BALESTRACCI, *La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento*, Firenze 1984.

D. BALESTRACCI, *Il consumo del vino nella Toscana bassomedievale*, in *Il vino nell'economia* (cfr.), pp. 13-21.

D. BALESTRACCI, *Personaggi in cerca di autore: gli statuti delle città intermedie della Toscana medievale*, in *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione, elaborazione informatica*, Atti delle Giornate di Studio (Ferentino, 20-21 maggio 1989), Roma 1991, pp. 19-23.

D. BALESTRACCI, *Gli statuti toscani: edizioni e studi*, in *Statuti e ricerca storica* (cfr.), pp. 269-282.

D. BALESTRACCI, *Signorie, comunità e città. Le autonomie della Toscana medievale (XIII-XV secolo)*, in *La libertà di decidere* (cfr.), pp. 185-205.

D. BALESTRACCI, *Medioevo italiano e Medievistica. Note didattiche sulle tendenze della storiografia*, Roma 1996.

D. BALESTRACCI, *La Valdelsa e i suoi statuti. Alcune riflessioni*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa*, Atti della Giornata di Studio (Gambassi

Terme, 13 giugno 1998), in «Miscellanea Storica della Valdelsa», CV, n. 2, 1999, pp. 7-18.

D. BALESTRACCI, *Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne senesi alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo)*, Ospedaletto (Pisa) 2004 (Dentro il Medioevo. Temi e ricerche di storia economica e sociale. Collana del Dipartimento di Storia dell'Università di Siena diretta da G. Cherubini, F. Franceschi e G. Piccinni, 1).

L. BANCHI, *La Lira, la Tavola delle Possessioni e le Preste nella Repubblica di Siena*, in «Archivio Storico Italiano», ser. III, VII (1868), parte II, pp. 53-88.

L. BANCHI, *I porti della Maremma senese durante la Repubblica*, in «Archivio Storico Italiano», 3^a serie, X (1869), I, pp. 58-84; 2, pp. 79-81; XI (1870), 2, pp. 73-106; XII (1871), 1, pp. 95-102; 2, pp. 39-129.

L. BANCHI, *Gli ordinamenti economici dei Comuni Toscani nel medio evo e segnatamente del Comune di Siena, I: La lira o l'Estimo*, in «Atti della R. Accademia dei Fisiocratici di Siena», ser. III, II (1879), pp. 2-80.

Banchieri e mercanti di Siena, prefazione di Carlo Maria Cipolla, Roma 1987.

A. BARLUCCHI, *Il patrimonio fondiario dell'abbazia di San Galgano (secc. XIII - inizio XIV)*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XXXI-XXXII (1991-1992), pp. 63-107, 55-77.

A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze 1997.

S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978 (Strumenti/Storia, 88).

D. BOISSEUIL, *La Toscane siennoise: territoire et ressources (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Florence et la Toscane XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un Etat italien*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes 2004, pp. 147-159.

L. BONELLI CONENNA (a cura di), v. GIORGETTI, *Le crete senesi*.

B. BONUCCI, *Il prestito ebraico nella Montalcino del '400*, in *Ilcinensia* (cfr.), pp. 113-178.

W. M. BOWSKY, *The «Buon Governo» of Siena (1287-1355): a Mediaeval Italian Oligarchy*, in «*Speculum*», XXXVII (1962).

W. M. BOWSKY, *Le finanze del comune di Siena (1287-1355)*, trad. it., Firenze 1976.

W. M. BOWSKY, *Un comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, Bologna 1986.

E. BRIZIO, *L'elezione degli uffici politici nella Siena del Trecento*, in «Buletтино Senese di Storia Patria», XCVIII (19991), pp. 16-62.

F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954.

P. CAMMAROSANO, Recensione a W.M. Bowsky, *The finance of the Commune of Siena*, in «Studi Medievali», ser. 3^a, XII (1971), pp. 301-322.

P. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto 1974 (Biblioteca degli 'Studi medievali', VI).

P. CAMMAROSANO, V PASSERI, *I castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*, Siena-Milano 1976.

P. CAMMAROSANO, *Città, borghi e castelli dell'area senese-grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica di Siena*, Siena 1984.

P. CAMMAROSANO, *L'esercizio del potere: la fiscalità*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, vol. 3, pp. 104-111.

T. CANALI, *Notizie storiche della Città di Montalcino in Toscana*, manoscritto del sec. XVIII, presso la Biblioteca Comunale di Montalcino.

A. CANESTRELLI, *Storia dell'Abbazia di S. Antimo*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XVIII (1911), pp. 84-132, 187-232.

L. CARLE, *La patria locale. L'identità dei Montalcinesi dal XVI al XX secolo*, Venezia 1996.

A. CARNIANI, *I Salimbeni. Quasi una signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del '300*, con una prefazione di Gabriella Piccinni, Siena 1995.

G. CATALANI, *Lo Statuto delle Gabelle di una comunità del chontado senese*, Tesi di Laurea Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, relatore Alfio Cortonesi, a.a. 2003/2004.

D. CATELLACCI, *Tre scritte di mezzerie in volgare del secolo decimoquarto*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XI (1893), pp. 378-385.

G. CATONI, *Giovanni Antonio Pecci: contributo allo studio dei rapporti fra storiografia erudita e archivi nel Settecento*, in «Bullettino senese di storia Patria», LXX (1963), pp. 13-28.

G. CATONI, *I "regolatori" e la giurisdizione contabile nella repubblica di Siena*, in «Critica storica», I (1975), pp. 46-70.

G. CATONI, G. PICCINNI, *Alliramento e ceto dirigente nella Siena del Quattrocento*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento* (cfr.) pp. 451-461.

G. CATONI, G. PICCINNI, *Famiglie e redditi nella lira senese del 1453*, in *Strutture familiari* (cfr.), pp. 291-304

I ceti dirigenti nella Toscana tardo medievale, Atti del III Convegno del Comitato di Studi sulla Storia dei Ceti Dirigenti in Toscana (Firenze, 5-7 dicembre 1980), Monte Oriolo (Impruneta) 1983.

I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Atti del V e VI Convegno del Comitato di Studi sulla Storia dei Ceti Dirigenti in Toscana (Firenze, 10-11 dicembre 1982; 2-3 dicembre 1983), Monte Oriolo (Impruneta) 1987.

G. CHERUBINI, *Proprietari, contadini e campagne senesi*, in *Signori, contadini, borghesi* (cfr.), pp. 231-311.

G. CHERUBINI, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo*, Firenze, 1974.

G. CHERUBINI, *La mezzadria toscana delle origini*, in *Contadini e proprietari* (cfr.), pp. 153-222.

G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Bari 1984.

G. CHERUBINI, *Rassegna di studi sui protocolli notarili toscani dei secoli XIII-XV*, in *Gli atti privati nel tardo medioevo: fonti per la storia sociale*, a cura di P. Brezzi e E. Lee, Roma 1984, pp. 85-97.

G. CHERUBINI, *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze 1991 (Quaderni di storia urbana e rurale diretti da G. Cherubini e G. Pinto, XII).

G. CHITTOLINI, «*Quasi-città*». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «*Società e Storia*», XLVII (1990), pp. 3-26.

G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 30).

G. CHITTOLINI, *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, in *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, Atti del Convegno (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di P. Nencini, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37.

G. CHIRONI, *Il testo unico per l'ufficio dei Regolatori. 1351-1533*, in *Siena e il suo territorio* (cfr.), pp. 183-220.

G. CHIRONI, *Gestione delle finanze e produzione documentaria nel comune di Montepulciano avanti lo Statuto del 1537*, in «*Bullettino Senese di Storia Patria*», 103 (1999), pp. 491-502.

G. CHITTOLINI, *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, in *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, Atti del Convegno (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di P. Nencini, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37.

G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.

D. CIAMPOLI, *Una raccolta di provvisori senesi agli albori del XV secolo: il «Libro della Catena»*, in «Buletto Senese di Storia Patria», LXXXVI (1979), pp. 243-283.

D. CIAMPOLI (a cura di), *Tasse, ceri e pali per Siena dalle Masse, contado e distretto (1436-1444-1461)*, in *Siena e il suo territorio II* (cfr.), pp. 151-182.

Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secc. XIII-XV: problemi della vita delle campagne nel tardo Medioevo. Atti dell'VIII Convegno Internazionale del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia, 21-24 aprile 1977), Pistoia 1981.

S. COLLODO, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Editrice Antenore, Padova, 1990.

R. COMBA, *La demografia nel Medioevo*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, vol. 1, *Il Medioevo, I, I quadri generali*, pp. 3-28.

Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di Studi in onore di Giorgio Giorgetti, 2 voll., I, Dal Medioevo all'età moderna, Firenze 1979.

Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, I, Contado di Siena, sec. XIII-1348, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze 1987.

Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, II, Contado di Firenze, secolo XIII, a cura di O. Muzzi e M. D. Nenci, Firenze 1988.

Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, Contado di Siena, 1349-1518: Appendice: la normativa, 1256- 1510, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992.

C. CORSO, *L'Ilicino (Bernardo Lapini)*, in « Bullettino senese di storia patria », XVI (1956), III serie, pp. 3-108.

A. CORTONESI, *Un restauro trecentesco della Rocca di Frosinone (Archivio Vaticano, Introitus et Exitus 121)*, in «LATIUM. Rivista di studi storici», n. 1 (1984), pp. 5-51.

A. CORTONESI, *Orticoltura e linicoltura a Viterbo nel Duecento e nel primo Trecento*, in Atti della I Giornata per la storia della Tuscia medievale (Viterbo, 25 marzo 1986), in «Rassegna degli studi e delle attività culturali nell'Alto Lazio», n. 7 (1987).

A. CORTONESI, *Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedievale*, Bologna 1988.

A. CORTONESI, *Terre e signori nel Lazio medioevale: un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, con una presentazione di G. Cherubini, Napoli 1988.

A. CORTONESI (a cura di), v. *La Val d'Orcia nel Medioevo*.

A. CORTONESI, *Demografia e popolamento nel contado di Siena: il territorio montalcinese nei secoli XIII-XV*, in *Strutture familiari* (cfr.), pp. 153-181 (ora in ID., *Ruralia* (cfr.), pp. 317-350).

A. CORTONESI, *Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano*, Roma 1995.

A. CORTONESI, *Ruoli d'imposta e denunce fiscali a Montalcino nel tardo Medioevo*, in *Le fonti censuarie* (cfr.), pp. 218-227.

A. CORTONESI, *I pascoli di Siena*, in *Storia di Siena* (cfr.), II, pp. 41-52.

A. CORTONESI, *Montalcino nel tardo Medioevo. Note sulla genesi di un territorio*, in *Montalcino e il suo territorio* (cfr.), pp. 15-29.

A. CORTONESI, *L'allevamento*, in *Storia dell'agricoltura*, II, *Il medioevo e l'età moderna*, a cura di G. Pinto e G. Cherubini, Firenze 2002, pp. 83-121.

Credito e sviluppo economico in Italia dal Medioevo all'Età contemporanea, Atti del primo convegno nazionale, 4-6 giugno 1987, Verona 1988.

L. DE ANGELIS, *Tecniche di coltura e attrezzi agricoli alla fine del Medioevo*, in *Civiltà ed economia agricola* (cfr.), pp. 203-220.

L. DOUGLAS, *Storia politica e sociale della Repubblica di Siena*, Siena 2000.

L. DE ANGELIS, O. MUZZI, Due «contratti collettivi» di mezzadria in Toscana all'inizio dell'età moderna, in «Ricerche storiche», X (1980), pp. 415-432.

S. DE COLLI, *Montalcino. Archivio Comunale*, in «Archivio Storico Italiano», CXIV (1956), pp. 480-481.

E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Archivio dell'Atlante Storico Italiano dell'Età Moderna, Quaderno I, Firenze 1973.

E. FASANO GUARINI, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e Storia», 4 (1983), pp. 617-639.

G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico

italiano (1883-1973) (Roma, 22-27 ottobre 1973), 2 voll., Roma 1976-1977, I, pp. 173-190.

E. FIUMI, *Sui rapporti economici tra città e contado nell'età comunale*, in «Archivio Storico Italiano», CXIV (1956), pp. 18-68.

E. FIUMI, *L'imposta diretta nei comuni medievali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saponi*, Varese-Milano 1957, pp. 327-353.

Le fonti censuarie e catastali fra tarda romanità e basso medioevo. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino, a cura di A. Grohmann, San Marino 1996.

G. FOURQUIN, *Storia economica dell'Occidente medievale*, Bologna 1987.

A. GAROSI, *Documenti e notizie su Pietro Lapini, medico senese*, in «Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali», XXV (1934), pp. 161-194.

M. GINATEMPO, *Per la storia demografica del territorio senese nel Quattrocento: problemi di fonti e di metodo*, in «Archivio Storico Italiano». CXL (1984), pp. 511-587.

M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988.

M. GINATEMPO, *Il popolamento della Val d'Orcia alla fine del medioevo (XV-XVI secolo)*, in *La Val d'Orcia* (cfr.), pp. 113-153.

M. GINATEMPO, *Dietro un'eclissi: considerazioni su alcune città minori dell'Italia centrale*, in *Italia 1350-1450* (cfr.), pp. 35-76.

M. GINATEMPO, *Uno 'stato semplice': l'organizzazione del territorio nella Toscana senese del secondo Quattrocento*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, vol. III (cfr.), pp. 1073-1101.

M. GINATEMPO, L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.

M. GINATEMPO, *Finanziamento e gestione del disavanzo nei Comuni maggiori della Toscana prima dei consolidamenti*, in *L'Attività creditizia nella Toscana comunale*, Atti del Convegno di Studi (Pistoia - Colle Val d'Elsa, 26 - 27 settembre 1998), a cura di A. Duccini, G. Francesconi, Castelfiorentino 2000, pp. 43-104.

M. GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.

M. GINATEMPO, *La mezzadria delle origini. L'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XLII (2002), pp. 49-100.

G. GIORGETTI, *Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale*, a cura di L. Bonelli Conenna, Firenze 1983.

A. GIORGI, *Il carteggio della Repubblica di Siena (spogli delle lettere: 1251-1374)*, in «Bulettno Senese di Storia Patria», XCVII (1990), pp. 193-573.

A. GIORGI, *Tradizione documentaria e storia cittadina. A proposito di un saggio di Paolo Cammarosano*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIX (1991), pp. 915-935.

M. GIOVANNETTI, *Un cantiere edile nell'Italia del Trecento. I lavori del cassero di Montalcino, anni 1367-1370*, Tesi di Laurea Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, relatore Alfio Cortonesi, a.a. 1997/1998.

F. GLÉNISSON-DELANNÉE, *La prosa del senese Bernardo Ilcino tra cronaca municipale e invenzione letteraria*, in *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico*, vol. II (cfr.), pp. 707-724.

P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006 (1° ed. 1995).

D. HERLIHY, C. KLAPISH ZUBER, *Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*, Paris 1978

L'identità urbana in Toscana. Aspetti metodologici e risvolti operativi di una ricerca pluridisciplinare. XVI-XX secolo, a cura di L. Carle, Venezia 1998.

I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica toscana: con documentazione inedita dal IX al XIV sec.*, Firenze 1951.

A. K. ISAACS, *Popolo e Monti nella Siena del primo Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», LXXXII (1970), pp. 22-46.

A. K. ISAACS, *Fisco e politica a Siena nel Trecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXV (1973), pp. 22-46.

A. K. ISAACS, *Le campagne senesi tra Quattro e Cinquecento: regime fondiario e governo signorile*, in *Contadini e proprietari* (cfr.), pp. 377-403.

A. K. ISAACS, *Magnati, Comune e Stato a Siena nel Trecento e all'inizio del Quattrocento*, in *Ceti dirigenti III*, pp. 81-96.

Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo, Atti del XIII convegno di studi del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993.

Le Italie del tardo medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa 1990 (Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato. Collana di Studi e Ricerche, 3).

P. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980.

CH. KLAPISH ZUBER, *Mezzadria e insediamenti rurali alla fine del Medio Evo*, in *Civiltà ed economia agricola* (cfr.), pp. 149-164.

A. LAZZAROTTO, *Elementi di geografia e geomorfologia*, in *La storia naturale della Toscana meridionale*, Milano 1993, pp. 11-18.

P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, parte III: *Le obbligazioni*, Roma 1944.

La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno (Cento 6-7 maggio 1993), Cento 1995.

J. LUCHAIRE, *Documenti per la storia dei rivolgimenti politici del comune di Siena dal 1354 al 1369*, Lyon-Paris 1906.

P. MALANIMA, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano 1988.

G. MANDICH, *Il fiorino di conto a Firenze nel 1382-1464*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVI (1988), pp. 155-182.

G. MANDICH, *I fiorini di conto a Firenze nel 1465-1531*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVIII (1990), pp. 37-67.

G. MANDICH, *Monete di conto a Firenze nel secolo XIII (1245-1306)*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIX (1991), pp. 3-32.

C. MAZZI, *Libri e masserizie di Giovanni di Pietro di Fece (Fecini) nel 1450 in Siena*, in «Buletino senese di storia patria», XVII (1911), pp. 150-172.

Montalcino e il suo territorio, a cura di R. Guerrini, Siena 1998.

S. MOSCADELLI, *Recenti studi su Siena medievale*, in «Archivio Storico Italiano», CXLV (1987), pp. 81-98.

S. MOSCADELLI, *Introduzione a L'Archivio Comunale di Montalcino (cfr.)*, pp. 5-33.

S. MOSCADELLI, *L'archivio del Comune di Montalcino e il suo recente ordinamento*, in *La Val d'Orcia nel Medioevo (cfr.)*, pp. 179-188.

R. MUCCIARELLI, *I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo*, Siena 1995.

L. PALERMO, *Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal Medioevo alla prima età moderna*, Roma 1997.

“...Passent la terre, Toscane et Montbardon...”. *I percorsi della via Francigena in Toscana*, Atti del convegno internazionale di studi tenutosi a Montalcino il 23 - 24 Maggio 1997, a cura di R. Stopani e F. Vanni, Firenze 1988.

V. PASSERI, v. P. CAMMAROSANO, PASSERI, *I castelli del Senese*.

V. PASSERI, *Repubblica di Siena*, Siena 1984.

V. PASSERI, *Documenti per la storia delle località della provincia di Siena*, Siena 2002.

G. A. PECCI, *Memorie storiche della città di Montalcino*, con una prefazione di G. Catoni, Montalcino 1989.

A. PETRUCCI, *L'edizione delle fonti documentarie: un problema sempre aperto*, in «Rivista Storica Italiana», LXXV (1963), pp. 69-80.

G. PICCINNI, «*Seminare, fruttare, raccogliere*». *Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto maggiore (1374-1430)*, Milano 1982.

G. PICCINNI, *Ambiente, produzione, società della Val d'Orcia nel tardo Medioevo*, in *La Val d'Orcia* (cfr.), pp. 33-58.

G. PICCINNI, L. TRAVAINI, *Il libro del Pellegrino (Siena 1382-1446)*. *Affari, uomini, monete nell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, Napoli 2003.

G. PICCINNI, *La politica agraria del comune di Siena e la diffusione della mezzadria*, in *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina*, a cura di A. Cortonesi e G. Piccinni, Roma 2005, pp. 207-290.

V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti della XXX settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico (Trento, 11-15 settembre 1989), a cura di Id. e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45.

A. I. PINI, *La «burocrazia» comunale nella Toscana del Trecento*, in *La Toscana del XIV secolo* (cfr.), pp. 215-240.

G. PINTO, *Ordinamento culturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana del tardo Medioevo*, in *Contadini e proprietari* (cfr.), pp. 223-277.

G. PINTO, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982.

G. PINTO, *L'Impruneta e Firenze: contadini e proprietari, assetto delle colture e consumi (secoli XIII-XV)*, in *Impruneta: una pieve, un paese. Cultura e parrocchia e società nella campagna toscana*, Firenze 1983, pp. 1-31.

G. PINTO, *I mercanti e la terra*, in *Banchieri e mercanti di Siena* (cfr.), pp. 221-290.

G. PINTO, *Borgo San Sepolcro: un centro minore alla periferia della Toscana*, in ID., *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna 1996 (Biblioteca di storia urbana medievale, 9), pp. 223-236.

I podestà dell'Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000.

La proprietà fondiaria in alcune zone del territorio senese all'inizio del Trecento, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XIV (1974), fasc. 2, pp. 3-177.

A. PRATESI, *Genesi e forma del documento medievale*, Roma 1979.

A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1981), pp. 313-333.

A. PROFESSIONE, *Siena e le compagnie di ventura nella seconda metà del sec. XIV. Ricerche e appunti con appendice di documenti inediti*, Civitanova Marche 1898.

G. PRUNAI, *Fondi diplomatici senesi nell'Archivio di Stato di Firenze*, in *Bullettino Senese di Storia Patria*, LXVIII (1961), pp. 189-240.

O. REDON, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena 1982.

O. REDON, *L'espace d'une cité. Sienne e le pays siennois*, Ecole Française de Rome, 1994.

E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e*

Lunigiana, 5 voll., Firenze, 1833-1843; supplemento, 1845; appendice, Firenze 1846.

F. SALVESTRINI, *Gli statuti delle «quasi-città» toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Bologna 2003, pp. 217-244

E. SESTAN, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in «Archivio Storico Italiano», LXXXII (1924), pp. 177-254.

Siena e il suo territorio nel Rinascimento, I, documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1986 (Documenti di storia, 4).

Siena e il suo territorio nel Rinascimento, II, a cura di M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1990 (Documenti di storia, 5).

Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003.

Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else (1307-1407), a cura di R. Ninci, Roma 1999 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates 10).

Statuti e fonti normative cittadine tra medioevo e prima età moderna, III convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Cagliari, 25-28 settembre 1996).

Statuti e ricerca storica, Atti del convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1989), Ferentino 1991.

R. STOPANI, *Il paesaggio agrario della Toscana. Tradizione e mutamento*, Firenze 1989.

Storia di Siena, a cura di R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, Siena 1996-1997, 2 voll., II, pp. 41-52.

Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, a cura di R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli 1984.

A. TEMPERINI, *Gli spedali di Montalcino. Note storiche*, Montalcino 1906.

A. TEMPERINI, *Montalcino. Città deliziosa della Toscana*, Montalcino 1906.

G. TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani* (Quaderni della rassegna degli archivi di stato 51), Roma 1982.

S. TOGNETTI, *Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane del tardo Medioevo (1250 ca.-1530 ca.)*, in «Archivio Storico Italiano», CLIX (2001), pp. 423-479.

La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte, Convegno di Studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena (5-8 novembre 1992), vol. II, Firenze 1996.

La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte, Convegno di Studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e Siena (5-8 novembre 1992), vol. III, Pisa 1997.

La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, Atti del primo convegno internazionale di studi del Centro di Studi sulla civiltà del tardo medioevo San Miniato. Collana di Studi e Ricerche, a cura di S. Gensini, Pisa 1998.

M. TULIANI, *Il Campo di Siena. Un mercato cittadino in epoca comunale*, in «Quaderni medievali», 46 (dicembre 1998), pp. 59-100.

La Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'età moderna, a cura di A. Cortonesi, Roma 1990.

O. VENEROSI PESCIOLINI, *Notizie geografiche, demografiche, agrarie sul territorio delle Crete fra Siena e Asciano nei secoli XIII-XIV*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XLI (1934), pp. 141-191.

A. VERDIANI-BANDI, *I Castelli della Val d'Orcia e la Repubblica di Siena*, ed. anast., Montepulciano 1973.

Il vino nell'economia e nella società medioevale e moderna. Atti del Convegno di Studi (Greve di Chianti, 21-24 maggio 1987), Firenze 1988 (Quaderni della Rivista di Storia dell'Agricoltura, 1).

G. VOLPE, *Il Medio Evo* [1926], Roma-Bari 1990³.

V. WAINWRIGHT, *Conflict and Popular Government in Fourteenth Century Siena: il monte dei Dodici*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale* (cfr.), pp. 57-80.

L. ZDEKAUER, *La condotta di un giudice nel 1367*, in «Bullettino senese di storia patria», IV (1897), fasc. II, pp. 403-411.